Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 283/12
di iniziativa del Consigliere A. MONTUORO recante:
"Istituzione della riserva naturale regionale del fiume Vitravo e delle grotte rupestri di Verzino";

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	28/3/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	28/3/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 04/04/2024

Testo del Provvedimento

PROPOSTA DI LEGGE 283/XII pag. 4

Istituzione della riserva naturale regionale del fiume Vitravo e delle grotte rupestri di Verzino

Normativa comunitaria

Dir. 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE pag. 35

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata)

Dir. 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE pag. 57

Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Normativa nazionale

D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 pag. 112

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche

D.M. 3 aprile 2000 pag. 118

Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 pag. 195

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche

L. 06 dicembre 1991, n. 394 pag. 255

Legge quadro sulle aree protette

Normativa regionale

L.R. 24 maggio 2023, n. 22 pag. 290

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità

Documentazione citata

Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030 pag. 339

Normativa comparata

Regione Liguria - L.R. 28 dicembre 2009, n. 65 pag. 429

Istituzione della riserva naturale regionale "Adelasia" nel Comune di Cairo Montenotte ed altre disposizioni in materia di aree naturali protette

Regione Lazio - L.R. 24 dicembre 2008, n. 23 pag. 435

Istituzione della Riserva Naturale regionale Valle dell'Arcionello

Regione Puglia - L.R. 15 maggio 2006, n. 11 pag. 440
Istituzione della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela"

Regione Puglia - L.R. 23 dicembre 2002, n. 23 pag. 449
Istituzione della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci"

Regione Abruzzo - L.R. 19 dicembre 2001, n. 67 pag. 459
Istituzione della riserva naturale guidata "Lecceta di Torino di Sangro"

R_CALABR|AAA0ABE|RGP2024|PROT. N. 0007153|28/03/2024

Al Presidente del Consiglio regionale della Calabria

per il tramite del Settore Segreteria Assemblea

Consiglio Regionale della Calabria

Proposta di legge di iniziativa del consigliere Antonio Montuoro recante:

"ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DEL FIUME VITRAVO E DELLE GROTTE RUPESTRI DI VERZINO"

Il consigliere regionale
Antonio Montuoro
[redacted]

PROGETTO DI LEGGE di iniziativa del consigliere Antonio Montuoro recante:

"Istituzione della Riserva Naturale Regionale del fiume Vitravo e delle Grotte rupestri di Verzino"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Strumenti Normativi Vigenti

I due pilastri della protezione della biodiversità nella normativa comunitaria sono:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", conosciuta anche come DIRETTIVA HABITAT;
- la Direttiva 2009/147/CE del Consiglio relativa alla "Conservazione degli uccelli selvatici", conosciuta anche come DIRETTIVA UCCELLI;
- Legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.
- Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030.

Premessa

La Regione Calabria garantisce la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, rappresentato da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche, in un'ottica di gestione sostenibile delle risorse ambientali, di rispetto delle condizioni di equilibrio naturale e di conservazione del patrimonio genetico di tutte le specie vegetali e animali. Tali finalità sono perseguite, tra l'altro, attraverso l'istituzione di aree protette. La presente relazione accompagna il progetto di legge di "Istituzione della Riserva Naturale Regionale del fiume Vitravo e delle grotte rupestri di Verzino" e intende fornire un'analisi storica, territoriale e paesaggistico-ambientale di massima. L'area del Fiume Vitravo identifica un ambito territoriale a diverso gradiente altitudinale e quindi con caratteristiche fitoclimatiche differenti: è possibile distinguere ben due zone fitoclimatiche (Lauretum e Castanetum), tutte caratterizzate dalla presenza di comuni elementi naturalistici di grande valenza ecologica e paesaggistica, certamente tra i più rilevanti dell'intera regione calabrese. L'area protetta presenta continuità territoriale, in quanto è costituita da un unico corpo, ma al suo interno si possono distinguere due zone distinte gravitanti, rispettivamente, intorno al centro urbano di Verzino.

1. VERZINO: CENNI STORICI

Si vuole sia l'antica Vertinae, edificata dagli Enotri o da Filottete, eroe greco che, secondo una leggenda, dopo la caduta di Troia, giunse con i suoi uomini nei territori della Presila e fondò Chone ed altri piccoli centri tra cui Vertinae. Se ne trova menzione negli scritti dello storico greco Strabone. Verso il 500 a.C. Verzino passò dalla dominazione dei Sibariti a quella dei Crotoniati i quali, giunti nel paesello, "sfruttarono le miniere di ferro, di zolfo e d'argento nonché cave d'alabastro e una sorgente d'acqua sulfurea ivi esistenti. Il territorio andava ancora rinomato per la terra chiamata Ripoli con cui venivano pulite le gioie, e per le erbe medicinali. Abbondante era pure la selvaggina nelle sue montagne". All'epoca i Verzinesi vivevano nelle piccole pantalitiche, ripiani di grotte collegate da piccoli sentieri, che tuttora si possono osservare sul fianco occidentale della collina detta Sperone dove è racchiuso il centro storico. Verzino come come Casale di Cariati ne seguì le vicende feudali, passando dai Sangiorgio (1291), ai Ruffo (1417), a Gerolimo, Visconte da Cariati (1479), agli Spinelli che nel 1668 lo alienarono ai Cortese." Comune di Verzino – Piano Strutturale Comunale - 26 RELAZIONE GENERALE Verzino, Feudo sotto i Cortese - L'avo di questa discendenza, un tal Capitano Cortese, romano, annoiato delle sofferenze militari, per quieto vivere partivasi da Roma e veniva a finire in Cariati, dove stringeva amicizia col Principe Spinelli, feudatario di questa città. Un giorno il Principe ebbe bisogno di molto denaro e, non disponendo di tale somma, amichevolmente confidò la sua ambasciata a Capitan Cortese, personaggio oltremodo ricco per una straordinaria circostanza. Nel tempo che abitava a Roma, alloggiò in un palazzo il cui padrone e la famiglia tutta, erano periti di colera. Prima che fossero distrutti dal morbo, avevano nascosto ogni loro tesoro in una stanza la cui porta era simulata da un'immagine dipinta su una tela. Per sua ventura il tesoro fu scoperto dal Cortese che diventò così molto ricco. Diede pertanto al Principe amico il denaro di cui necessitava. Quando, trascorso molto tempo, questi volle restituire la somma, Capitan Cortese non l'accettò, facendo notare che non era il caso di preoccuparsene. Si racconta che il principe Carlo Antonio Spinelli, colpito da tanta generosità, per gratitudine, cedette a Capitan Cortese il ducato di Verzino con tutti i suoi diritti ducali. Divenuto Duca, il Cortese recossi subito in Verzino e là costruì il Palazzo del Campo. Nel racconto vediamo aleggiare la fantasia del nostro popolo, ma come ogni racconto popolare ha il suo substrato storico, anche in questo vi è un fondo di verità. Ne troviamo conferma nel Cedolario n°74(anni 1639-1695) dell'Archivio di Stato di Napoli "... il 22 di marzo del 1668 vendita et alienazione fatta da Carlo Antonio Spinelli, Principe di Cariati e Duca di Castrovillari, a beneficio di Leonardo Cortese della Terra di Verzino... per ducati 50.000". Da un altro manoscritto si apprende, invece, che il Cortese, acquirente del feudo di Verzino, lungi dall'essere un generoso e sfaticato Capitano, era un intraprendente fornaio, che trasse la

famiglia dall'oscurità commerciando oggetti di poco valore. Leonardo Cortese, il fornaio Barone, per poco tempo poté godere gli agi della ricchezza e della nobiltà, in quanto nel dicembre del 1675 cessava di vivere. Ne ereditava la baronia col relativo titolo, il figlio Niccolò Cortese. Carlo Giuranna, della vicina Umbriatico, appassionato cultore della storia dei nostri luoghi, così ne tratteggia la figura: "...uomo robusto, maneggiava le armi da fuoco con arte particolare, tanto da colpire, con una palla, i vasi d'acqua che le donne portavano sulla testa, senza queste ferire... e addosso sempre portava, quando usciva di casa, il suo pistone. Esercitava un perenne dispotismo sopra i beni e le persone degli abitanti di Verzino... teneva un orrido carcere dove, senza querela di parte, senza processo, senza ordine di giudice, chiudeva i poveri disgraziati ad anni interi e si scordava così degli innocenti come dei rei. Ai rivoltosi minacciava la morte perché tenea una manica di malandrini a suo servizio". "Questo bel tipo di delinquente", nel 1693, fu incoronato Duca di Verzino per graziosa concessione di Re Carlo II Borbone. Divenuto Duca, aumentarono le sue nefandezze. E ancora il Giuranna: "...un gentiluomo di quel tempo, Petruzzo Giglio, mal soffrendo gli aggravi, manifestò i suoi sentimenti ad un crocchio di amici. Le parole vennero riferite ed il castigo no si fece attendere. Dopo pochi giorni, ritirandosi detto Giglio dalla Salina di Miliati, quando fu in un luogo ove si dice il cancello di Frea, gli fu sbarbicata con tutte le sue radici la lingua". Questo bel tipo di don Rodrigo nostrano governò, per ben 56 anni, sino a tardissima vecchiaia morendo nell'agosto del 1731. Gli succedeva il figlio Leonardo che moriva dopo pochi anni nel 1734. Terzo ed ultimo Duca di Verzino, diventò Niccolò II che si rivelò della stessa indole dei suoi antenati "serie di tirannelli ed aguzzini l'uno peggiore dell'altro". Si racconta che percosse in così violento modo il sacerdote don Antonio Cavallo, fratello dell'Arciprete della Terra di Verzino, sol perché non aveva immediatamente eseguito un suo ordine. Bersagliò poi le famiglie più in vista per censo, gli Scerra, i Cavallo, i Figoli, che furono costrette a cercare rifugio nei paesi vicini. Dette famiglie avevano subito e subivano prepotenze ed umiliazioni, ma ciò non faceva che accrescere il loro odio magnificamente simulato. Ritorneranno a Verzino quando, dopo non molto e con il loro aiuto, il Feudo veniva confiscato al Duca Cortese e passava al Regio Fisco. "Come i nobilucci verzinesi rodevano il freno, anche nel popolino si notava un certo incoraggiante risveglio e in Verzino e nei paesi vicini." Si racconta che il giovane Duca volle, un giorno, sperimentare la mansuetudine dei Carfizzoti, allorché "per la sommossa di quei terrazzani, al comando dei militi, venne inviato in quel paese. La plebe di quel villaggio albanese, stanca delle sue prepotenze, lo assalì nella casa della famiglia Basta, ove aveva preso stanza e, non potendo averlo fra le mani perché barricatosivi, ammucchiò contro l'uscio delle fascine dandovi fuoco. Al crepitare dell'immane fiammata, il Duca Nicola si vide perduto ed allora, contando sul profondo sentimento religioso di quel popolo, scese da una finestra, tenendo fra le mani un quadro della Beata Vergine e con questo implorò perdono.

Lo stratagemma riuscì..." e gli salvò la pelle! Il Duca era anche un uomo a cui piaceva il lusso e lo sfarzo. Per mania di grandezza fece eseguire diverse opere, per cui si ebbe l'impressione che Verzino nascesse a nuova vita. La coorte ducale era allietata poi dalla presenza di una nobile e bella Principessa, donna Violante Minutoli, di appena 23 anni, di illustre famiglia messinese che aveva già dato al suo consorte 2 figlioletti, Clelia di anni 9 e Giuseppe Antonio di anni 6. La principessa, perciò, era diventata Duchessa di Verzino all'età di 14 anni circa. Don Nicola fu duca di Verzino fino alla venuta di Re Carlo III di Borbone, per decreto del quale il Feudo gli veniva confiscato sotto l'accusa gravissima di "fellonia" Così ce lo racconta il sacerdote Rotundo nel citato manoscritto: "Dopo l'occupazione del regno di Napoli da parte di Re Carlo III Borbone, unironsi il Principe di Monteleone (odierna Vibo Valentia), il Principe di Cariati ed il Duca Cortese di Verzino per tentare, come diremmo noi, un colpo di stato a favore dei passati dominatori (gli Austriaci). La congiura fu scoperta e Re Carlo intimò ai ribelli di presentarsi a lui per discolparsi. I due Principi obbedirono e furono perdonati; il Duca, fiero e sdegnoso, si ricusò onde fu dichiarato contumace e nemico dello Stato. Il Re, poi, impermalito dal suo modo di procedere, mandò i suoi soldati ad arrestarlo e a confiscare il feudo. Il Duca, vedendosi in cattivo partito, fuggì. Sarebbe caduto in mano dei suoi odiati nemici se, per consiglio di uno dei monaci del Convento di San Domenico di Verzino, non fosse ricorso all'espediente di Caco: ferrare il suo mulo con i ferri all'opposto, in modo che i soldati, ingannati dalle piste, non lo avessero cercato nel luogo donde era fuggito. Pervenuto poi a Salerno, veniva di nuovo scoperto e si salvò, ancora una volta, travestendosi da Vescovo. Dopo fu in Ungheria, né più nulla si seppe di lui. I soldati borbonici, pervenuti in Verzino, presero possesso del palazzo e dell'intero feudo, compresa la Fratta ove il Duca teneva la sua caccia riservata. La povera e sconsolata Principessa, donna Violante, fu maltrattata ed inviata a Messina, sua città natale". Quale fosse la vera ragione che spinse il Duca Niccolò Cortese alla lotta ad oltranza contro il re Carlo III, ce lo rivela il suindicato storico Salvatore Spiriti: "...si lasciò adescare dalla propaganda austriaca per aver dato fondo ad ogni suo avere nei bagordi e nel lusso e perciò sperava di migliorare la sua sorte giocando in politica". Per sua disgrazia e per fortuna dei nostri avi, puntò tutto sul cavallo perdente... Concludendo ci piace far conoscere cosa ne pensassero, quali maggiori interessati, i nostri padri, del Duca ribelle, Nicola Cortese. In un modesto foglio che si accompagna al Catasto Onciario del 1753, conservato nell'Archivio di Stato di Napoli, si lamentavano del feroce sfruttamento e delle vessazioni subite ad opera del loro Feudatario che, "per la sua cattiveria", aveva meritatamente perduto il Feudo. Il popolino, da parte sua e con la solita mordace ironia, compose e canticchiò: "U Ruca i Verzina è male natu, E' male natu e di mala natura... Mo puru Marcu 'Rande c'è chiavatu, chi piglia ppe ra capu, chi ppe ra cuda..." dove "male natu e di mala natura" significa che Niccolò Cortese discendeva da una pessima schiatta ed era di indole malvagia. Marco Grande, infine, era il ducale

guardiano della Fratta. In tutto simile al suo padrone, "teneva un piede di bove, fatto di legno, col quale imprimeva delle orme bovine sul terreno affidato alla sua custodia. Dopo inveiva contro i massari e i bovari dei dintorni, contestando loro il pascolo abusivo... In tal modo, contando sul timore di quei tapini, arrotondava le sue entrate." E'questa, in sintesi, la storia feudale di Verzino ed anche la dolorosa storia di molti paesi della nostra Calabria che di "lupi" o di "Nicola" che dir si voglia, ne videro tanti.

2. IL TERRITORIO DI VERZINO

Il territorio del comune di Verzino occupa la parte nord-occidentale della provincia di Crotone e si sviluppa da nord-ovest verso sud-est. Nel territorio comunale di Verzino per la sua grande valenza ambientale insistono l'area **SIC** IT9320122 "Fiume Lese" e **SIN** "Vallone Vitravo" (IT9300192).
La superficie ammonta a 45,37 Km^2 e può essere distinta, in via di prima approssimazione, in due diverse zone, nettamente distinte per caratteristiche morfologiche. La prima, procedendo da sud, è quella detta "marina", che comprende le aree a quote più basse ed è costituita da terreni più o meno pianeggianti o leggermente acclivi, con altitudine massima prossima a 700 m slm: in quest'area, dominata dalla coltivazione dell'olivo, sono altresì presenti diverse "masserie" che praticano l'allevamento ovino, caprino e bovino. Di grande rilevanza è la zona con la presenza di grotte di origine antropica in parte ricedenti nel centro storico e quelle di origine carsica, la zona con sorgenti di sale e diapiri di sale più unici che rari in sud Italia. La seconda, che comprende anche il centro urbano, si caratterizza per una morfologia più verde, complessivamente a maggiore acclività dei versanti spesso solcati da profonde valli e con gradiente altitudinale che si sviluppa entro limiti molto ampi (da circa 400 sino ad oltre 800 m slm): in quest'area, che comprende tutta la parte montana del territorio (comprensorio silano), sono presenti estese formazioni boschive di grande valore naturalistico (querceti, leccete, cerrete, ecc.) e annose roverelle; alle quote inferiori, dove ricompaiono le fertili colline che guardano ad oriente, riprende il dominio incontrastato dell'ulivo che si ricongiunge a quello della zona "marina" del Marchesato. Ci sono altre due strade di rilevante importanza: una provinciale che collega Verzino alla 107 SS silana e a Campana (CS) e l'altra a Savelli (KR) e Umbriatico (Kr). Nel territorio ci sono, inoltre, diverse strade interpoderali a fondo asfaltato o sterrato. Qua e là, specialmente nella parte alta, si notano ancora vecchi tratturi percorsi dalle greggi nei periodi di transumanza e alcune mulattiere che nell'antichità servivano per il trasporto someggiato del legname e collegavano Verzino con Perticaro e con i paesi della provincia di Cosenza. Le acque del Vitravo, ancora oggi diffusamente impiegate per uso irriguo nelle campagne, hanno consentito - nel passato – il funzionamento di antichi mulini per la macinatura del grano e di altri cereali, delle gualchiere (varchi) per la battitura dell'orbace, dei frantoi.

Nel suo letto, infatti, si notano ancora i ruderi di numerosi opifici ed il segno di una "chiusa ", ovvero una piccola diga fatta di grosse pietre che sbarrando il corso del fiume e diminuendone la pendenza, fa raccogliere a monte le acque in uno spesso ed abbondante filone che si spinge fino all'incile di una gora, un canale che ancora oggi ha la funzione di trasportare le acque a nord-est del paese per irrigare gli orti. Sui pianori posti sulle sponde del fiume Vitravo, si recavano gli artigiani del paese per approvvigionarsi della materia prima, il legno, che serviva per la costruzione di travi, barili, sedie, basti e cesti. Da queste montagne, con i fianchi scoscesi e selvaggi, scarni di vegetazione e ricchi di pietre granitiche di ogni dimensione, il mare appare vicinissimo, ma più vicino ancora, giallo e arsiccio, appare il Marchesato, con i suoi calanchi un tempo regno del latifondo.

3. L'INSEDIAMENTO RUPESTRE

Il sito di Località "Sperone" a Verzino costituisce uno dei tanti esempi di insediamenti rupestri presenti nel territorio dell'Alto Crotonese. Ubicato lungo le pendici occidentali del rilievo collinare su cui insiste il centro storico della cittadina, si affaccia sul solco vallivo del cosiddetto "Canal Grande", ad un'altitudine media di 537 metri s.l.m. Il terreno geologico della zona, costituito da una tenera arenaria, ha fatto sì che gran parte della collina venisse utilizzata nel corso del tempo per la realizzazione di architetture di tipo "sottrattivo", dai moduli planimetrici ricorrenti e dall'articolazione interna piuttosto semplificata. Nel suo complesso l'insediamento si compone di un centinaio di "grotticelle", di cui quarantatré regolarmente censite e documentate nelle loro caratteristiche interne. Le cavità si aprono su quattro distinti livelli altitudinali raccordati tra loro da sentieri e gradoni tagliati nella roccia. Le origini del luogo sembrano collocarsi, allo stato attuale delle conoscenze, in epoca tardo medievale. Dai dati disponibili è possibile notare come tali evidenze si concentrino nell'entroterra, disposte lungo i versanti dei principali corsi d'acqua della zona, in questo caso, il fiume Vitravo. Ad ogni modo, indipendentemente dal modello di distribuzione porti di sovrapposizione tra i vari livelli altitudinali ma anche le relazioni tra cavità adiacenti, consentendo una lettura più attenta dell'organizzazione dell'insediamento in senso plano-altimetrico. L'aspetto attuale del sito è l'esito di una lunga frequentazione umana che di certo ne ha ripetutamente modificato le caratteristiche a seconda dell'utilizzo che se ne è fatto nel tempo; si deve quindi guardare all'insediamento come al risultato di una costante sovrapposizione di interventi, dettati da necessità umane e da eventi naturali, iniziati nel momento della sua realizzazione e tuttora in corso. Basti pensare che alcune cavità sono state abbandonate solo di recente o sono addirittura tutt'oggi utilizzate con funzione di stalle, depositi o anche come semplici luoghi di sosta temporanea.

4. IL FIUME VITRAVO

4.1 Generalità

Il fiume "Vitravo" nasce nelle montagne di Verzino in località "Sursumu", che in dialetto equivale a sorgente, dalle parti del "Varco della Chiatra", fra il "Campo delle Vavole, il "Piano della Regina e "Comito". Siamo quasi ai confini col territorio del comune di Campana che si estende più a norde-est. Il fiume nasce come piccolo torrente dove andavano le mandrie all'abbeverata, tanto piccolo che non compare su alcuna carta geografica. Nel suo scorrere aumenta di velocità diventando un bel corso d'acqua portatore di fresco e di vita. Confluiscono in lui altri corsi d'acqua perenni sebbene non grossi: il "Vallone Buonnato", "Vallone Montagne Sottane", "fosso della Montagna", "Fosso Vacante dell'Eremita", "Fosso Piano del Purgatorio, "Fosso Le Arette"e " Vallone di S.Angelo", fra tutti, ai piedi della "Cona" territorio di pregio ampiamente coltivato anche oggi. Poco prima del ponte sulla statale si infossa in canaloni scavati fra le rocce di granito, fresco di piante di alto fusto e cespugliati vari che lo attorniano e impreziosiscono. Le acque precipiti nei secoli hanno scavato piscine naturali di grande diametro con picchi di rocce a strapiombo e vegetazione palustre negli ambiti. Le cascatelle sono numerose e si buttano quasi silenti nella verzura ricordando suoni bucolici che invitano a rilassarsi e meditare. Non inganni la lenta corsa in alcuni tratti del fiume o la presunta poca profondità delle acque. I più conosciuti invasi, che in dialetto vengono chiamati "I Vulli", sono: S.Michele, Sardaro,La Majlluzza, San Leo, fino ad arrivare alla cascata più bella e rappresentativa che è quella della "Madonna Incoronata".

Il fiume Vitravo nasce alle pendici della Sila (512 m s.l.m.). Dopo un percorso di circa 50 Km e la confluenza di numerosi fossi minori, si immette nel fiume Neto che a sua volta, dopo circa 7 km sfocia nel mar Jonio, sul litorale a confine tra i comuni di Strongoli (KR) e Crotone (KR). Il fiume già SIN "Vallone Vitravo" (IT9300192) scorre in un alveo profondamente incassato nella roccia sedimentari – in prevalenza roccia calcarea, che costituisce l'ossatura di queste montagne presilane – immerso nella rigogliosa vegetazione mediterranea e sub-tropicale che caratterizza alcuni tratti della valle omonima. Lungo il suo corso riceve il contributo di numerosi piccoli affluenti che ne incrementano di volta in volta la portata e forma ben 15 salti e cascate, che in alcuni casi superano l'altezza di 10 m e a cui si aggiungono veri e propri canyon che presentano caratteri di straordinaria bellezza. La vallata del Vitravo, compresa tutta nel Comune di Verzino, è lambita da un'arteria, la SP 53 che mette in comunicazione il comprensorio compreso tra Verzino e Umbriatico, congiungendo altresì lungo la direttrice est-ovest tutti i centri della Presila crotonese. In senso longitudinale all'asse fluviale del Vitravo, invece, i collegamenti sono assicurati dalle strade comunali e rurali. La vallata del Vitravo ha avuto un ruolo importante fin dall'antichità, come testimoniano – tra l'altro – interessanti siti di archeologia industriale, come i resti di antichi

insediamenti e strutture, tra cui numerosi "acquari" e vecchi terrazzamenti. Oltre agli aspetti naturalistici, che fanno del fiume Vitravo uno degli ambienti fluviali più interessanti della Sila e della Presila, sono altresì importanti da ricordare - dal punto di vista storico e più propriamente dell'archeologia industriale rintracciabile nelle aree contermini all'alveo – molti opifici come antichi mulini ad acqua, numerosi *ricoveri* – vale a dire le tradizionali e belle strutture destinate ai contadini e pastori – e dei pregevoli manufatti parzialmente distrutti risalenti a qualche secolo addietro. Le risorse naturalistiche della proposta area protetta sono rilevanti e comprendono emergenze botaniche e faunistiche di grande valore scientifico.

4.2 Geografia e paesaggio.

4.2.1 Aspetti generali.

L'area del Vitravo si trova nel cuore più incontaminato della Presila crotonese, che coincide all'incirca con il settore sud-orientale del massiccio silano e della Sila rappresenta le ultime propaggini, che si prolungano nella corona collinare degradante verso la stretta fascia costiera che si affaccia al mare Ionio del cirotano e sul Marchesato Crotonese. La particolare esposizione, unita alla vicinanza del mare, determina la presenza di numerosi microclimi, con alto grado di differenziazione su scala locale, e di una vegetazione particolarmente ricca e variegata. Nella parte interessata da condizioni climatiche più marcatamente *mediterranee*, l'ambiente fisico della Presila si caratterizza per la presenza di pendici molto scoscese, gole e forre profonde, dove i vari corsi d'acqua, formando una serie di salti e cascate, creano degli habitat unici proprio in conseguenza dei particolarissimi microclimi che le condizioni ambientali concorrono ad instaurare. La fascia territoriale presa in esame rientra, dal punto di vista fitoclimatico, nella zona del *Lauretum* (dalla sottozona fredda alla sottozona calda), dove la fase climax è rappresentata dalla *lecceta* e dall'*oleo-lentisceto*, con le loro varianti; nella zona del *Castanetum* e nella zona del *Fagetum*. La ricchezza di specie, indice di elevata biodiversità, rappresenta una formidabile risorsa ambientale e rende l'area particolarmente interessante dal punto di vista naturalistico. Sono facilmente individuabili, oltretutto, elementi che rendono la zona simile per alcuni aspetti all'Aspromonte e alle Serre e per altri alle montagne del gruppo del Pollino, quasi un concentrato di ambienti differenti, sintesi mirabile delle straordinarie bellezze naturali di cui è ricca l'intera Calabria.

4.2.2 Geomorfologia.

Dal punto di vista geologico l'area fa parte dell'unità della Sila, che rappresenta l'elemento strutturale più elevato del settore settentrionale dell'arco calabro-peloritano. La matrice geologica è costituita da un basamento granitico-cristallino, altamente metamorfosato. I graniti, infatti, sono quasi sempre interessati da intensi processi di alterazione che li rendono incoerenti tanto da assumere spesso una granulometria sabbiosa. L'area è caratterizzata dalla netta prevalenza di rocce metamorfiche (filladi,

scisti e gneiss granatiferi). I termini ignei sono rappresentati in prevalenza da rocce a composizione variabile (quarzo-diorite, quarzo-monzonite e granito). In alcune zone affiorano banchi di granito rosa, vera e propria appendice della Sila che si protende verso il mare Ionio, a valle della fase sedimentaria che si aggrappa alle falde del massiccio silano e che è costituita essenzialmente da conglomerati ed arenarie del miocene e del pliocene. Sono altresì presenti, a mano a mano che ci si avvicina al centro abitato e sul Vitravo, enormi zone di banchi di calcare ed argille con formazioni calanchive. Il calcare ha fatto sì originassero zone carsiche diffuse sul territorio come quelle in località Vigne. La presenza di banchi salini, diapiri, sorgenti salate e fonti solfuree rendono il territorio di verzino tra i più interessanti dell'intera regione Calabria.

4.2.3 Flora

La ricchezza floristica e faunistica dell'***area del Vitravo*** è forse l'elemento naturale di maggiore interesse per visitatori, escursionisti, appassionati e studiosi. Per quanto anche in questa zona non sia mancata - negli ultimi decenni - una pressione antropica spesso eccessiva, cui è sempre connesso il rischio di compromettere i delicati equilibri della natura, si può dire che il paesaggio agrario e forestale si è conservato sostanzialmente integro. In alcuni casi si possono osservare, anzi, luoghi addirittura incontaminati, nei quali la copertura vegetale si mantiene inalterata ed esprime elevatissimi indici di biodiversità. Di altissimo valore estetico e paesaggistico, il manto vegetale che ricopre l'area del Vitravo è un vero e proprio abito a colori variopinti, spesso a tinte forti, di cui si vestono colline e montagne. La ricchezza floristica dell'area è legata - in larga parte - al succedersi entro spazi relativamente circoscritti, delle due, tra le tre fasce fitoclimatiche individuabili in Calabria: *Lauretum* (con le sottozone calda e fredda) e *Castanetum*.

4.2.4 Il Lauretum caldo

La **fascia fitoclimatica del *Lauretum caldo*** coincide con le aree poste alle quote più basse, prossime al Marchesato crotonese, come la zona bassa del Vitravo, alle pendici basali sotto il centro abitato. Qui il clima è di tipo caldo, con lunghe estati secche e siccitose. La vegetazione è quella tipica delle aree mediterranee del versante ionico: macchia bassa, gariga o prateria steppica.

Si tratta di aree sottoposte a forte pressione antropica fin dall'antichità: infatti, ovunque le pendenze lo consentivano, i terreni venivano *strappati* al bosco e destinati alla coltura agraria. La copertura originaria venne quindi largamente sostituita dall'ulivo, dalla vite, dal mandorlo e dai seminativi a cereali e pascoli. Tuttavia rimangono ampi lembi di territorio nei quali si è conservata la vegetazione originaria e nei quali è ancora possibile ammirare paesaggi ed ecosistemi agro-forestali tra i più equilibrati di tutta la fascia ionica. La macchia mediterranea è costituita da una formazione di arbusti sempreverdi dotati di adattamenti *xerofitici*, tipici delle *piante sclerofille*. Molto fitta e a volte

impenetrabile, alta da 1,5 a 5 metri, comprende molte specie cespugliose con foglie vischiose o coriacee e piante lianose. Non di rado è possibile incontrare, in questo ambiente, associazioni climax, cioè formazioni primarie ecologicamente stabili fino a quando non intervengono elementi di disturbo come incendi, tagli, ecc.. Dove, invece, l'azione di disturbo è avvenuta, sono presenti associazioni o formazioni secondarie di macchia, soggette in ogni caso ad un'evoluzione verso forme climax. Queste forme di macchia mediterranea si spingono dalle zone più basse verso l'interno, soprattutto in corrispondenza delle vallate, dove la presenza di barriere naturali rende il clima particolarmente mite. Il tipo di foresta sempreverde più diffusa è l'*oleo-lentisceto*, spesso capace di dare luogo - dove non intervengono fattori di disturbo – a boschi incantevoli, ora a prevalenza di ulivo selvatico (*Olea europea* ssp. *Oleaster*) e ora a prevalenza di lentisco (*Pistacia lentiscus*). In quest'area sono altresì ampiamente diffuse le sugherete, non meno importanti di quelle più note della costa tirrenica, nonostante la sughera sia ritenuta specie insofferente alle condizioni di spiccata aridità. Ciò rappresenta, dunque, un elemento di grande interesse che probabilmente finora non è stato tenuto in debito conto dagli studiosi. D'altra parte è certa la presenza della sughera in quest'area fin dall'antichità, come testimoniano l'utilizzo tradizionale del prezioso sughero e l'esistenza di toponimi che al nome di questa pianta fanno inequivocabilmente riferimento. Tra le altre formazioni facilmente individuabili si possono annoverare la macchia a mirto (*Myrtus communis*) e a fillirea (*Phyllirea latifolia*) che si afferma in particolare in alcuni terreni poco evoluti con presenza di matrice rocciosa. Alle specie principali di cui si è detto, in questa fascia si associano il terebinto (*Pistacia terebinthus*), l'alaterno (*Rhamnus alaternus*), il teucrio fruticoso (*Teucrium fruticans*), il laburno fetido (*Anagyris fetida*), il pero mandorlino (*Pyrus amygdaliformis*), l'euforbia rigida (*Euphorbia rigida*), lo sparzio infestante (*Calicotome infesta*), la dafne gnidio (*Dafne gnidium*) e il fico d'india (*Opuntia ficus-indica*). Quest'ultima è propriamente specie americana, ma da secoli è ormai naturalizzata nelle nostre contrade. Delle specie lianose sono presenti la clematide cirrosa (*Clematis cirrhosa*), la salsapariglia (*Smilax aspera*), la robbia (*Rubia peregrina*) e la rosa di San Giovanni (*Rosa sempervirens*).

Nonostante la forte resistenza alle avversità (in particolare agli incendi ed alla siccità dell'ambiente mediterraneo), se ripetutamente percorsa dal fuoco la macchia tende a degradarsi in forme meno evolute come la *gariga*. Queste associazioni vegetali, risultato di una involuzione della macchia, sono tipiche oltretutto dei terreni particolarmente poveri e inospitali. Nella gariga predominano piccoli arbusti come il cisto marino (*Cistus monspeliensis*), il cisto rosso (*Cistus incanus*), il cisto femmina (*Cistus salvifolius*), l'elicriso italico (*Helichrysum italicum*), accompagnati spesso da ceppitoni (*Inula viscosa*) e più raramente da timo capitato (*Thymus capitatus*) o rosmarino (*Rosmarinus officinalis*). In tutta l'area ricadente nella fascia fitoclimatica del *Lauretun caldo* non è infrequente incontrare isolati e monumentali esemplari di quercia (*Quercus virgiliana* e *Quercus pubescens*). Si tratta,

probabilmente, di relitti vegetali che testimoniano di un'antica e diffusa presenza delle querce del gruppo della roverella anche nella fascia di territorio prossima alla costa. Per quanto concerne lo strato erbaceo, infine, la presenza di specie è vastissima. Qui se ne citano solo alcune, tra le più apprezzate per la bellezza dei fiori: gladiolo italico (*Gladiolus italicus*), narciso tazzetta (*Narcissus tazetta*), bellavedova (*Hermodactylus tuberosus*), gigaro chiaro (*Arum italicum*), orchidea a farfalla (*Orchis papilionacea*), Orchidea morio (*Orchis morio*), orchidea gialla (*Orchis provincialis*), anemone dei fiorai (*Anemone coronaria*), damigella scapigliata (*Nigella damascena*).

4.2.5 Il Lauretum freddo.

La **fascia fitoclimatica del *Lauretum freddo*** si estende mediamente al di sopra dei 300 e sino ai 700 m. s.l.m.. Nonostante siano frequenti e sempre possibili le *trasgressioni* di specie da una zona fitoclimatica ad un'altra, qui prevalgono specie che più si adattano ad un clima che diviene gradualmente meno siccitoso, più fresco e umido e si afferma, come formazione vegetale dominante, la foresta sempreverde (macchia alta, da 5 a 12 m.) di querceti mediterranei con sughera (*Quercus suber*) fino a 800 m. s.l.m. e leccio (*Quercus ilex*), spesso associato all'orniello (*Fraxinus ornus*), che nelle vallate si spinge fino 1.200 m. s.l.m.. I boschi di leccio coprono vaste superfici e sono generalmente governati a ceduo. In passato tali boschi erano ampiamente utilizzati non solo per la produzione di legna da ardere, come avviene ancora oggi, ma anche per la produzione di carbone. La lecceta assume spesso un'elevata valenza ecologica, con una specie dominante (il leccio, appunto) accompagnata da un ricco corredo di specie secondarie come il corbezzolo (*Arbutus unedo*), la roverella (*Quercus pubescens*), l'erica arborea (*Erica arborea*), il pungitopo (*Ruscus aculeatus*), lo sparzio infestante (*Calicotome infesta*), l'acero trilobo (*Acer monspessulanum*), il tino viburno (*Viburnum tinus*), il terebinto (*Pistacia terebinthus*) e l'edera (*Hedera elix*), insieme alle altre specie lianose tipiche del *Lauretum caldo* e già citate.

Le formazioni di macchia meno evolute sono caratterizzate dalla presenza di boschetti di corbezzolo, erica arborea e sparzio infestante. Quelle maggiormente degradate formano cespuglieti a ginestra odorosa o comune (*Spartium junceum*) e citiso trifloro (*Cytisus villosus*), con presenza di rosa di San Giovanni (*Rosa sempervirens*) o rosa canina (*Rosa canina*). Nelle aree frequentemente percorse dal fuoco si afferma invece la macchia a cisto e piante annuali (terofite).

4.2.6 Il Castanetum.

La **fascia fitoclimatica del *Castanetum***, anche se decisamente più fredda e umida della fascia del *Lauretum*, è ancora fortemente soggetta all'influenza *mediterranea*. La vegetazione forestale è caratterizzata dalla presenza anche seno eccessiva del castagno (*Castanea sativa*) e delle querce caducifoglie come il cerro (*Quercus cerris*) roverella (*Quercus cpubescens*) e la farnia (*Quercus*

robur). Il castagno, sia da legno che da frutto, è pianta agraria e forestale che ha influenzato fortemente la storia del territorio. Il castagno da frutto - probabilmente introdotto dai monaci basiliani e giustamente considerato nel passato, dalle popolazioni locali, l'*albero del pane* - ha rappresentato e rappresenta in tutta l'area una risorsa insostituibile, sia in termini economici e sia in termini paesaggistici e di tutela dell'ambiente. Negli ultimi decenni, purtroppo, le superfici a castagneto da frutto hanno subito una progressiva erosione, a causa di una colpevole disattenzione riguardo alle problematiche di mercato delle castagne. Accade quindi che il leccio alle quote più basse ed il cerro - insieme al faggio - alle quote più elevate, tendono a sostituirsi al castagneto da frutto, segnando così un'inversione rispetto al processo che, diverse centinaia di anni addietro, vide operosi monaci impegnati a diffondere la coltivazione del castagno, una delle pochissime specie agrarie capace di dare sostentamento alimentare nel difficile ambiente della montagna. Di grande valore paesaggistico sono, in questa fascia fitoclimatica, anche i boschi di cerro (tra gli 800 e 1.100 m s.l.m.) e di farnia (tra i 1.100 e i 1300 m. s.l.m.), con sottobosco particolarmente ricco di agrifoglio (*Ilex aquifolium*) e di pungitopo (*Ruscus aculeatus*). Nelle zone più ombrose e umide le querce si alternano o si accompagnano con acero opalo (*Acer opalus*), nocciolo (*Corylus avellana*), carpino nero (*Ostrya carpinifolia*), ciliegio selvatico (*Prunus avium*), melo selvatico (*Malus sylvetris*), sorbo (*Sorbus domestica*), olmo (*Ulmus minor*) e, sporadicamente, con acero di Lobelii (*Acer lobelii*), tiglio nostrano (*Tilia platyphillos*) e carpino bianco (*Carpinus betulus*). Lo strato erbaceo è ricco di molte specie interessanti, spesso con fiori di una bellezza straordinaria, come: anemone dell'Appennino (*Anemone appennina*), ciclamino napoletano (*Cyclamen hederifolium*), geranio di San Roberto (*Geranium robertianum*), origano meridionale (*Origanum heracleoticum*), Zafferanastro giallo (*Sternebergia lutea*), silene (*Silene vulgaris*), anice (*Pimpinella aninsum*).

4.2.7 La vegetazione ripariale.

Un cenno a parte merita la **vegetazione ripariale**, costituita dalle associazioni vegetali che si sviluppano lungo i corsi d'acqua e che sono legate, quindi, agli ambienti umidi. Tali associazioni comprendono sia le specie che vivono sulle sponde e sia quelle che vivono nel letto del fiume, in piena o in secca. L'ecologia degli ambienti umidi di tipo ripariale è condizionata da diversi elementi, come ad esempio la tipologia del corso d'acqua (torrente, fiumara, fiume), la larghezza del letto, la topografia, l'altitudine, la pendenza, la portata, il substrato geologico. Nell'area oggetto di studio prevalgono i corsi d'acqua che scorrono incassati in stretti canyon o gole, tranne che nella parte alta (dove scorrono spesso in vallette aperte) e nei tratti terminali, prossimi alla costa (dove il letto, in alcuni casi, si apre in un ampio cono di deiezione, ciottoloso, che è tipico dei tratti terminali delle fiumare). Nella parte alta dei corsi d'acqua, dove ancora la portata è spesso molto piccola, è facile incontrare il pioppo tremulo (*Populus tremula*). Scendendo di quota si incontrano l'ontano nero

(*Alnus glutinosa*) e l'ontano napoletano (*Alnus cordata*), endemismo del sud Italia. Entrambe le specie hanno proprietà azotofissatrici (sono cioè in grado, come le leguminose, di fissare l'azoto atmosferico grazie ad un processo simbiotico). Ciò determina spesso la presenza di un sottobosco molto ricco e variegato. Nella parte del corso in cui si affermano condizioni più marcatamente mediterranee, agli ontani si affiancano - in particolare nelle strette gole - il fico selvatico (*Ficus carica ssp. syilvestris*), il sambuco nero (*Sambucus nigra*), il bagolaro (*Celtis australis*) e l'alloro selvatico (*Laurus nobilis*) che, nei pressi delle cascate, forma veri e propri boschetti. Nei tratti più aperti compaiono il pioppo nero (*Populus nigra*), il salice bianco (*Salix alba*), il salice rosso (*Salix purpurea*) e il salicone (*Salix caprea*). I tratti terminali, con le aride e ciottolose fiumare, vengono colonizzate da elicriso italico (*Helichrysum italicum*), scrofularia (*Scrofularia bicolor*), artemisia meridionale (*Artemisia variabilis*) e, in minor misura, da ceppitoni (*Inula viscosa*) e tasso barbasso (*Verbascum macrurum*).

4.2.8 I funghi.

Grande richiamo, infine, esercita il mondo dei **funghi**: presenti con innumerevoli specie e spesso in quantità copiosa per la forte vocazione del territorio, essi rappresentano uno straordinario valore aggiunto in termini di ricchezza botanica, economica e culturale. Conosciuti ed apprezzati fin dall'epoca greco-romana, i funghi rappresentano un elemento importante della biodiversità dell'area, ma sono altresì collegati ad un antico sistema di saperi che si esprime con credenze, superstizioni, conoscenze gastronomiche, che nel loro insieme diventano autentica espressione culturale della tradizione rurale e contadina. Certo è che in poche altre parti d'Italia, come in questa, i funghi hanno un posto tanto importante nella tradizione culinaria. Probabilmente la vasta gamma di specie utilizzate trae origine da conoscenze antichissime, a cui si aggiunge la diversificata tipologia dei soprassuoli forestali (dai boschi sempreverdi della fascia mediterranea ai castaneti, ai querceti, alle pinete, alle faggete, alle abetine, solo per citare quelli più diffusi) e degli ambienti agrari, che danno luogo ad ecosistemi agro-forestali con componenti abiotiche e biotiche assolutamente tipiche e peculiari. Complessivamente le specie di funghi utilizzate dalla tradizione gastronomica nell'area considerata sono circa una cinquantina. Tra le più importanti si annoverano: galletto (*Cantharellus cibarius*), gallinella (*Clavaria flava*), rosito (*Lactarius deliciosus*), rosito sanguigno (*Lactarius sanguifluus*), poveraccio (*Lactarius piperatus*), porcino (*Boletus edulis*), porcino nero (*Boletus aereus*), porcino d'estate (*Boletus reticulatus*), porcino dei pini (*Boletus pinicola*), spinarolo (*Boletus granulatus*), colombina verde (*Russula virescens*), ordinale (*Clitocybe geotropa*), mazza di tamburo (*Lepiota procera*), ovulo buono (*Amanita caesarea*), lingua di bue (*Fistulina hepatica*), ecc..

5 Fauna

5.1 Aspetti generali

Nel territorio sinteticamente descritto in questa relazione, oltre ad una straordinaria ricchezza floristica è presente anche una ricca fauna, che ne rende ancora più alto il valore naturalistico ed ambientale. Nonostante negli ultimi anni si sia assistito - un po' ovunque ed anche in molte zone del massiccio silano – ad una progressiva riduzione della presenza di alcune specie, nell'area del Vitrarvo questo fenomeno è stato senza dubbio molto contenuto o addirittura assente. Ciò è legato essenzialmente ad un insieme di favorevoli circostanze riassumibili nel mantenimento di un'agricoltura a basso impatto ambientale, nell'assenza di interventi strutturali (come grandi strade) capaci di intaccare gli ecosistemi ed i corridoi ecologici e di opere idrauliche invasive lungo le aste fluviali, nella conservazione di una sostanziale integrità dei boschi, nel contenimento dell'azione devastante degli incendi, nel controllo della caccia irrazionale e del bracconaggio che non trovano terreno culturale fertile. In estrema sintesi, si può dire che è stata svolta un'importante azione di salvaguardia dell'ambiente, soprattutto grazie alla intelligente presenza dell'uomo che funge da insostituibile presidio quando si inserisce in modo equilibrato, armonioso ed organico nella natura, di cui si deve sentire sempre e comunque parte integrante.

5.2 Gli animali più comuni

La fauna della zona annovera moltissime specie. Tra i mammiferi, presenti con un gran numero di esemplari, sono particolarmente da menzionare: il **capriolo** (*Capreolus capreolus*), ungulato presente nel piano montano superiore, spesso predato dal lupo e frequentante gli stessi alti pascoli in cui sono condotte le mandrie di bovini che, seguendo le strade della transumanza, popolano da maggio-giugno a settembre-ottobre, l'altopiano della Sila e le sue pendici; il **cinghiale** (*Sus scrofa*), che negli ultimi anni ha spesso raggiunto presenze numericamente elevatissime, distribuito in habitat molto differenti (dalla lecceta delle zone basse sino alla faggeta), i cui passaggi sono resi evidentissimi dal rivoltamento del terreno scavato alla ricerca di tuberi e radici, e che in inverno tende a scendere nella macchia dove il clima decisamente più mite gli consente di trovare più facilmente cibo, costituito da ghiande, tuberi e alcuni frutti, come il corbezzolo; la **lepre** (*Lepus europaeus*), presente in molti ambienti - dalla *marina* all'alta montagna – timido animale con abitudini essenzialmente notturne, quando non è difficile osservarla spesso inseguita dalla **volpe** (*Vulpes vulpes*) che nelle zone basse è il re dei carnivori, pur non disdegnando bacche, frutti selvatici e frutti domestici che si trovano nelle campagne. Tra i piccoli roditori si possono ammirare il delizioso **moscardino** (*Muscardinus avellanarius*), il **ghiro** (*Glis glis*) e lo **scoiattolo meridionale** (*Sciurus vulgaris meridionalis*); mentre tra i carnivori mustelidi sono molto diffusi la **faina** (*Martes foina*), la **martora** (*Martes martes*), la **donnola** (*Mustela nivalis*), la **puzzola** (*Mustela putorius*) e il **tasso** (*Meles meles*). Molto numerose

anche le specie di uccelli, *in primis* i rapaci come l'**astore** (*Accipiter gentilis*) e lo **sparviero** (*Accipiter nisus*), legati al bosco; la **poiana** (*Buteo buteo*), il **gheppio** (*Falco tinnunculus*), il **falco pellegrino** (*Falco peregrinus*), il **nibbio reale** (*Milvus milvus*), il **nibbio bruno** (*Milvus migrans*) e l'**albanella reale** (*Circus cyaneus*), che preferiscono invece le pareti rocciose e gli spazi aperti alle pendici della Sila. Fra i rapaci notturni si ricordano il **barbagianni** (*Tyto alba*), il **gufo comune** (*Asio otus*), l'**allocco** (*Strix aluco*), la **civetta** (*Athene noctua*), l'**assiolo** (*Otus scops*). Numerosi anche i corvidi, tra cui il **corvo imperiale** (*Corvus corax*), la **cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*), la **gazza** (*Pica pica*) e la **ghiandaia** (*Garrulus glandarius*) conosciuta come l'uccello dei novantanove canti. Tra i colombiformi sono presenti il **colombaccio** (*Columba palumbus*), il **piccione selvatico** (*Columba livia*) e la **tortora** (*Streptopelia turtus*). Importante anche la presenza del picchio nero (*Dryocopus martius*), del picchio rosso maggiore (*Picoides major*) e, nei boschi umidi, della **beccaccia** (*Scolopax rusticola*) e del **beccaccino** (*Gallinago gallinago*). Molto numerosi, infine, i passeriformi, tra i quali ritroviamo il merlo (*Turdus merula*), il tordo sassello (*Turdus iliacus*), la cesena (*Turdus pilaris*), la cinciallegra (*Parus major*), il cardellino (*Carduelis carduelis*), insieme a molti passeri, allodole, silvie, fringuelli, ecc. Gli anfibi sono rappresentati dalla salamandra pezzata (*Salamandra salamandra*), dalla rana italica (*Rana italica*), dalla rana verde (*Rana esculenta*), dalla rana agile (*Rana agilis*), dalla raganella (*Hyla arborea*), dal rospo comune (*Bufo bufo*), dall'ululone dal ventre giallo (*Bombina variegata*). Tra i rettili, invece, troviamo la biscia dal collare (*Natrix natrix*) – a Verzino è stato trovato e analizzato più grande della storia 320 cm e 18 chilogrammi di peso - , il ramarro occidentale (*Lacerta viridis*), la lucertola muraiola (*Lacerta muralis*) e la lucertola campestre (*Lacerta vivipara*), il geco o tarantola dei muri (*tarantola mauritanica*), l'orbettino (*Anguis fragilis*), la vipera comune (*Vipera aspis*), il biacco (*Coluber viridiflavus*), il cervone (*Elaphe quatorlineata*), il saettone (*Elaphe longissima*) e il colubro liscio (*Coronella austriaca*), la testuggine palustre (*Emys orbicularis*) e la testuggine terrestre (*Testudo graeca*). Ampiamente rappresentata anche la fauna ittica, della quale si segnalano soprattutto la trota fario (*Salmo fario*), l'anguilla e il granchio di acqua dolce. Naturalmente ricchissima la rappresentanza degli insetti, di cui se ne citano solo alcuni a puro titolo esemplificativo: *Melolontha melolonhta*, *Cetonia aurata*, *Cerambyx cerdo*, *Zonabris variabilis*, *Tettigonia viridissima*, *Mantis religiosa*, ecc.. Tra gli insetti un cenno particolare meritano le farfalle, diffusissime in tutti gli ambienti, tra le quali si ricordano: *Pieris brassicae, Aporia crataegi, Vanessa cardui, Papilio machaon, ecc.*. Il territorio ospita la fauna tipica delle aree appenniniche, tra cui molte specie contemplate nella Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e nella Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Si ricordano il lupo, il gatto selvatico (specie ormai a rischio di estinzione), la volpe, i mustelidi (martora, faina, tasso, donnola), l'istrice, il ghiro, lo scoiattolo nero meridionale, il capriolo, il cinghiale e la lepre. Notevole è la presenza della popolazione ornitologica, rappresentata

anche da specie protette: corvo imperiale, gheppio, falco pellegrino, astore, sparviere, poiana, nibbio bruno, nibbio reale, falco di palude, albanella, biancone, falco lodolaio, gufo reale, allocco, barbagianni, assiolo, airone cinerino. Tra i rettili, alcuni dei quali inseriti in allegato "Habitat", si ricordano: cervone, saettone, biacco, biscia dal collare, coronilla austriaca, vipera, lucertola campestre, ramarro, luscengola, tartaruga terrestre, tartaruga di fiume. Molto bene rappresentati sono anche gli anfibi, anch'essi parzialmente inclusi in allegato "Habitat", tra i quali possiamo ricordare: rana italica, rospo comune, raganella, tritone, salamandrina dagli occhiali, salamandra pezzata. Il territorio si caratterizza altresì per la ricchezza di boschi e per la presenza di una ricca flora autoctona che rappresenta un patrimonio di rimarchevole valore scientifico, anche in termini di biodiversità. Molto numerose sono inoltre le specie conosciute come erbe officinali. Tra gli habitat vegetazionali contemplati nell'allegato alla Direttiva 92/43/CEE si ricordano invece la foresta sempreverde di leccio, la foresta sempreverde di sughera, un altrettanto raro boschetto di alloro e le pinete di pino nero silano endemico della Calabria.

6. ISTITUZIONE DELL'AREA PROTETTA DEL "VITRAVO" E DELLE GROTTE RUPESTRI.

L'esigenza di istituire l'area protetta del Vitravo e delle grotte rupestri si inquadra in un'ottica di sviluppo sostenibile di grande attualità, peraltro riferibile a un processo socio-economico già in atto e ampiamente conosciuto, tanto da essere noto nell'immaginario collettivo di tanta parte della popolazione residente come una Riserva del Vitravo e delle grotte rupestri. L'ipotesi di un Riserva naturale regionale del Vitravo e delle grotte rupestri - così come viene sempre più spesso definito a livello locale, fino a poco tempo addietro completamente fuori dai classici circuiti dell'escursionismo naturalistico – suscita grande interesse anche nei comprensori contermini.

È quanto mai opportuno sottolineare che la valorizzazione delle risorse naturalistiche, paesaggistiche, storiche e culturali di larga parte del territorio calabrese, sono un'opportunità di sviluppo irrinunciabile, una fonte di ricchezza capace di garantire sicurezza sociale ai calabresi, una strada maestra lungo la via dello sviluppo sostenibile che le condizioni storiche, geografiche ed economiche rendono possibile e auspicabile.

7. CONCLUSIONI.

Concludendo, si può senz'altro affermare che gli ambiti territoriali descritti, così come individuati nell'allegata perimetrazione di massima su cartografia in scala 1:25.000, costituiscono – ai sensi dell'art. 35 e 36 della L.R. n. 22/2023 "Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità" – un "sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza di specie animali, vegetali o

biotopi di interesse naturalistico, culturale, educativo e ricreativo, nonché di valori paesaggistici, artistici e sociali.".

Questo progetto di legge, pertanto, è finalizzato alla istituzione della "Riserva Naturale Regionale del fiume Vitravo e delle grotte rupestri di Verzino" al fine di tutelare, valorizzare e rendere fruibile in maniera sostenibile una delle aree naturalistiche più interessanti della nostra regione, sia sotto l'aspetto storico-culturale sia sotto l'aspetto ambientale. In altri termini, con l'istituzione della riserva si persegue l'obiettivo di preservare habitat terrestri e fluviali di grande fascino, coniugando l'esigenza della conservazione con la possibilità di una corretta fruizione e divulgazione. Si tratta, in effetti, di aree suggestive dal punto di vista paesaggistico e che rappresentano, oltretutto, un serbatoio naturale di biodiversità di inestimabile valore.

Fonti bibliografiche e documentazione varia inerente all'Area naturalistica del Vitravo e delle grotte rupestri di Verzino.

INDICE

Premessa
1. VERZINO: CENNI STORICI
2. IL TERRITORIO DI VERZINO
3. INSEDIAMENTO RUPESTRE
4. IL FIUME VITRAVO
4.1 Generalità
4.2 Geografia e paesaggio
4.2.1 Aspetti generali
4.2.2 Geomorfologia
4.2.3 Flora
4.2.4 Lauretum caldo
4.2.5 Lauretum freddo
4.2.6 Castanetum
4.2.7 La vegetazione ripariale
4.2.8 funghi
5 Fauna
5.1 Aspetti generali
5.2 Gli animali più comuni
6. ISTITUZIONE DELL'AREA PROTETTA DEL VITRAVO E DELLE GROTTE RUPESTRI
7. CONCLUSIONI

Proposta di legge di in iniziativa del consigliere regionale Antonio Montuoro recante:
"Istituzione della Riserva Naturale Regionale del fiume Vitravo e delle Grotte rupestri di Verzino"

Relazione tecnico-finanziaria

La copertura economica prevista per dare attuazione e concreta applicazione alla presente legge è indicata nell'articolo 10. Di seguito si specificano in apposite tabelle per come sotto riportate le norme che necessitano della copertura finanziaria e le restanti norme che, per la natura ordinamentale, definitoria e procedurale, non richiedono la predetta copertura. Nello specifico, la tabella 1 contiene l'individuazione e la classificazione delle spese indotte dall'attuazione del provvedimento e la tabella 2 indica la copertura finanziaria ovvero il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. La presente proposta, considerati gli interventi di gestione, tutela e valorizzazione sul territorio della riserva, prevede, in particolare, l'utilizzo dei fondi accantonati nell'ambito del fondo speciale Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri Fondi "Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi regionali – spese in conto corrente" U.20.03 del bilancio regionale di previsione 2024-2026.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: "Istituzione della Riserva Naturale Regionale del fiume Vitravo e delle Grotte rupestri di Verzino".

Tab. l - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	L'articolo 1 istituisce la Riserva naturale e specifica il quadro normativo di riferimento.	//	//	0,00 Euro
2	L'articolo 2 indica la descrizione dell'area oggetto di tutela.	//	//	0,00 Euro
3	L'articolo 3 indica le finalità della legge.	//	//	0,00 Euro
4	L'articolo 4 individua i confini della riserva naturale regionale.	//	//	0,00 Euro
5	L'articolo 5 individua gli obiettivi gestionali per il conseguimento delle finalità della legge.	C	P	50.000,00 Euro
6	L'articolo 6 individua l'ente gestore della riserva naturale regionale.	//	//	0,00 Euro
7	L'articolo 7 individua la sede della riserva e il sistema informativo.	//	//	0,00 Euro

8	L'articolo 8 disciplina l'esercizio delle attività attraverso apposito Regolamento della Riserva naturale regionale.	//	//	0,00 Euro
9	L'articolo 9 prevede la tempistica per l'installazione di tabelle di segnalazione del perimetro della Riserva naturale regionale.	//	//	0,00 Euro
10	L'articolo 10 prevede la Norma finanziaria.	C	P	50.000,00 Euro

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Il criterio di quantificazione utilizzato è quello del tetto di spesa. La presente proposta di legge determina oneri a carico del bilancio regionale, determinati nel limite massimo di euro 50.000,00 per ciascuna annualità del bilancio 2024-2026 per l'istituzione **della Riserva Naturale Regionale del fiume Vitravo e delle grotte rupestri di Verzino"** e per le finalità della presente proposta di legge.

Di seguito vengono indicati nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/ Capitolo	**Anno 2024**	**Anno 2025**	**Anno 2026**	**Totale**
Programma 03 (U.20.03) Capitolo U0700110101	- 50.000,00 Euro	- 50.000,00 Euro	- 50.000,00 Euro	-150.000,00 Euro
Programma 05 (U.09.05)	50.000,00 Euro	50.000,00 Euro	50.000,00 Euro	150.000,00 Euro
Totale	50.000,00 Euro	50.000,00 Euro	50.000,00 Euro	150.000,00 Euro

Il progetto di legge è formato dai seguenti 10 articoli.

Proposta di legge di in iniziativa del consigliere regionale Antonio Montuoro recante:
"Istituzione della Riserva Naturale Regionale del fiume Vitravo e delle Grotte rupestri di Verzino"

Art. 1
(ISTITUZIONE)

1. La Regione Calabria, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera r) dello Statuto regionale, dell'art. 33 della legge regionale 22 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità), al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie, delle formazioni ed emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico e didattico e degli habitat contemplati negli allegati alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE), istituisce la Riserva Naturale Regionale del fiume Vitravo e delle grotte rupestri di Verzino, ente con personalità di diritto pubblico.
2. Nell'ambito della Riserva Naturale Regionale del fiume Vitravo e delle grotte rupestri di Verzino, in conformità all'art. 12 della legge 394/91 e all'art. 35, comma 2, lettera a) e lettera b) della L.R. n. 22/2023, sono individuate e perimetrate aree a diverso regime di conservazione e utilizzazione, graficamente individuate nell'allegata cartografia che è parte integrante della presente legge.

Art. 2
(DESCRIZONE DELL'AREA)

1. L'area del fiume Vitravo e delle grotte rupestri di Verzino è identifica un ambito territoriale distinto su tre fasce fitoclimatiche ma tutte caratterizzate dalla presenza di comuni elementi naturalistici di grande valenza ecologica e paesaggistica, certamente tra i più rilevanti dell'intera regione calabrese. L'area protetta costituisce un'unità territoriale che si sviluppa dai 400 ai 600 m s.l.m. e comprende tre zone, tra loro unite e allo stesso tempo distinte, gravitanti intorno al centro urbano di Verzino.
2. Il territorio ospita la fauna tipica delle aree appenniniche, tra cui molte specie contemplate nella direttiva 2009/147/CE e nella direttiva 92/43/CEE.
Si ricordano il lupo, il gatto selvatico (specie ormai a rischio di estinzione), la volpe, i mustelidi (martora, faina, tasso, donnola), l'istrice, il ghiro, lo scoiattolo nero meridionale, il capriolo, il cinghiale e la lepre. Notevole è la presenza della popolazione ornitologica, rappresentata anche da specie protette: corvo imperiale, gheppio, falco pellegrino, astore, sparviere, poiana, nibbio bruno,

nibbio reale, falco di palude, albanella, biancone, falco lodolaio, gufo reale, allocco, barbagianni, assiolo, airone cinerino. Tra i rettili, alcuni dei quali inseriti in allegato "Habitat", si ricordano: cervone, saettone, biacco, biscia dal collare, coronilla austriaca, vipera, lucertola campestre, ramarro, luscengola, tartaruga terrestre, tartaruga di fiume. Molto bene rappresentati sono anche gli anfibi, anch'essi parzialmente inclusi in allegato "Habitat", tra i quali possiamo ricordare: rana italica, rospo comune, raganella, tritone, salamandrina dagli occhiali, salamandra pezzata.

3. Il territorio si caratterizza altresì per la ricchezza di boschi e per la presenza di una ricca flora autoctona che rappresenta un patrimonio di rimarchevole valore scientifico, anche in termini di biodiversità. Molto numerose sono inoltre le specie conosciute come erbe officinali.

4. Le risorse di tipo storico-culturali sono rilevanti, come pure i siti di archeologia industriale. Rilevanti sono altresì le tradizioni locali, le produzioni tipiche e le attività artigianali legate al mondo contadino e alla civiltà rurale.

Art. 3
(FINALITA')

1. La Regione, così come indicato all'art. 1 della presente legge, riconosce il valore degli habitat naturali quale struttura fondamentale della morfologia del paesaggio regionale e riferimento prioritario per la costruzione della rete verde regionale.

2. La tutela e la riqualificazione paesaggistica dell'area protetta del fiume Vitravo e delle grotte rupestri di Verzino sono volte, pertanto, a realizzare i seguenti obiettivi:

• salvaguardare e migliorare i caratteri di naturalità degli habitat attraverso un'attenta gestione delle risorse terrestri e idriche, al fine di garantire la conservazione degli ecosistemi e della biodiversità esistenti;

• tutelare le specifiche connotazioni vegetazionali e gli specifici caratteri geomorfologici dei corpi costituenti l'area protetta, quali cascate, forre e orridi;

• conservare il patrimonio forestale, anche attraverso il miglioramento dei boschi esistenti e la ricostituzione di quelli degradati;

• salvaguardare i biotopi, le formazioni geologiche e geomorfologiche e le risorse paleontologiche che presentano rilevante valore storico, scientifico e culturale;

• difendere la flora, la fauna, le associazioni vegetali e forestali, il paesaggio naturale e il paesaggio antropizzato tradizionale, i valori scenici e panoramici, gli equilibri ecologici e il patrimonio genetico, anche al fine di migliorare la funzione produttiva e sociale dell'area protetta;

• disciplinare il corretto uso del territorio e la conoscenza della natura;

• favorire l'educazione ambientale dei cittadini;

• migliorare delle condizioni di vita mediante la costruzione di infrastrutture al fine di rendere maggiormente fruibile l'area protetta;

• incentivare le attività economiche ed imprenditoriali, in armonia con le finalità della presente legge;

• concorrere allo sviluppo delle aree interne attraverso la realizzazione di interventi capaci di incentivare e rendere più redditizie le attività agro-silvo-pastorali;

• difendere gli equilibri idraulici e idrogeologici attraverso interventi idonei alla difesa del territorio e alla sistemazione dei bacini, al fine di contenere il pericolo di dissesti idrogeologici;

• salvaguardare e valorizzare il sistema di beni e le opere di carattere storico che connotano i diversi ambiti territoriali costituenti l'area protetta, quale espressione culturale dei rapporti storicamente consolidati tra uomo e territorio;

• riqualificare le situazioni di degrado ambientale e paesaggistico in coerenza con le finalità di salvaguardia e tutela sopraindicate.

3. Gli obiettivi indicati al comma precedente verranno attuati attraverso le seguenti azioni:

• conservazione e miglioramento degli ecosistemi attraverso il controllo dei fattori inquinanti;

• tutela, conservazione e valorizzazione delle caratteristiche naturali, ambientali, di valenza paleontologica, archeologica, storica, architettonica e culturale dell'area protetta, anche mediante interventi di ricostituzione di ambiti naturali e in funzione dell'uso sociale di tali valori;

• promozione, incentivazione e valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con la destinazione d'uso, e - più in generale - delle attività economiche tradizionali e legate all'utilizzazione ecosostenibile delle risorse;

• miglioramento delle condizioni idrobiologiche dei corpi idrici ricadenti nell'area protetta, al fine di salvaguardarne i popolamenti ittici e macrobentonici;

• ripristino delle forme d'uso del territorio e delle azioni di sviluppo capaci di assicurare il mantenimento degli assetti ambientali e paesaggistici, attraverso tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio, concorrendo ad eliminare le cause di inquinamento e di degrado;

• recupero dei borghi antichi ad elevata valenza storico-culturale partendo dal principio che la valorizzazione e la conservazione del patrimonio storico-culturale è un valore determinante per lo sviluppo economico e la trasformazione sociale delle realtà locali;

• valorizzazione del parco come laboratorio dì sostenibilità e luogo di sperimentazione permanente di nuovi rapporti tra uomo e natura in senso scientifico, educativo, formativo e culturale, ed anche economico e sociale al fine di consolidare e sviluppare l'economia dei luoghi, arrestare lo spopolamento delle aree interne, nonché promuovere i valori naturali e paesaggistici,

• salvaguardia dei valori degli ambienti costruiti (sistema antropico), attraverso la conservazione e risanamento del sistema insediativo storico (centri storici, edifici e manufatti di valore storico-artistico, ecc..), della viabilità storica, del sistema idraulico, del sistema produttivo agricolo tradizionale, del paesaggio nel rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali;

• realizzazione di un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, mediante l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale, attraverso la salvaguardia dei valori antropologici ed archeologici e la promozione di uno sviluppo ordinato delle altre attività produttive, degli insediamenti umani e dei servizi nell'area del parco e in quelle d'influenza socio-economica;

• valorizzazione delle risorse ambientali naturali ed antropiche, compatibilmente con gli obiettivi di salvaguardia, al fine di promuovere uno sviluppo economico sostenibile e contribuire alla promozione e alla crescita di attività ricreative e turistiche compatibili;

• promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare, e di una politica attiva del tempo libero (ricreativo, sportivo e culturale), per il miglioramento della qualità della vita;

• valorizzazione e tutela di usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali;

• promozione dell'utilizzo di sistemi energetici da fonti rinnovabili compatibili con il sistema naturalistico e paesaggistico;

• promozione di iniziative volte a ridurre i fabbisogni energetici e a promuovere un uso razionale dell'energia;

• promozione della conoscenza scientifica dell'ecosistema con particolare attenzione alle specie endemiche e rare anche al fine di predispone misure di salvaguardia dell'ecosistema;

• adozione di sistemi volti a ridurre rifiuti e imballaggi, nonché a riciclare i rifiuti di qualsiasi natura provenienti dalle aree perimetrale purché non presentino fattori di rischio inquinanti per l'ecosistema;

• sviluppo della promozione turistica ecocompatibile;

• concorso alla realizzazione di piani e progetti di tutela ambientale predisposti ai sensi del D.L. 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia di tutela ambientale);

• sostegno e promozione della fruizione turistica-ricreativa del territorio anche attraverso lo sviluppo dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi;

• valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppano la valenza economica ed educativa delle aree protette.

Art. 4
(CONFINI)

1. La Riserva Naturale Regionale del fiume Vitravo e delle grotte rupestri di Verzino è costituita da un ambito territoriale che gravita intorno all'abitato di Verzino.
2. I confini della Riserva Naturale Regionale del Vitravo sono riportati nell'allegata cartografia in scala 1:25000, così come previsto dall'art. 33 lettera b) della L.R. 22/2023.

Art. 5
(OBIETTIVI GESTIONALI)

1. Le finalità di cui all'articolo 3 si realizzano attraverso i seguenti obiettivi gestionali:

a) conservazione e miglioramento degli ecosistemi attraverso il controllo dei fattori inquinanti;
b) tutela, conservazione e valorizzazione delle caratteristiche naturali, ambientali, di valenza paleontologica, geologica, geomorfologica, tettonica, archeologica, storica, architettonica e culturale, anche mediante interventi di ricostituzione di ambiti naturali e in funzione dell'uso sociale di tali valori;
c) promozione, incentivazione e valorizzazione delle attività agrosilvopastorali e delle attività economiche tradizionali ecosostenibili;
d) miglioramento e protezione delle condizioni idrobiologiche e idrauliche dei corpi idrici al fine di salvaguardarne i popolamenti ittici e macrobentonici (deflusso minimo vitale);
e) recupero dei borghi antichi a elevata valenza storico-culturale anche attraverso l'utilizzo delle tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio;
f) salvaguardia dei valori del sistema antropico, attraverso la conservazione e il risanamento del sistema insediativo storico, della viabilità storica, del sistema idraulico, del sistema produttivo agricolo tradizionale, del paesaggio nel rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, geomorfologiche, antropologiche, storiche e culturali locali;
g) promozione di attività di educazione, formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare, e di una politica attiva del tempo libero (ricreativo, sportivo e culturale), per il miglioramento della qualità della vita;
h) valorizzazione e tutela di usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali della popolazione residente sul territorio;
i) promozione dell'utilizzo di sistemi energetici da fonti rinnovabili compatibili con il sistema naturalistico e paesaggistico e di iniziative volte a ridurre i fabbisogni energetici;

j) promozione della conoscenza scientifica dell'ecosistema con particolare attenzione alle specie endemiche e rare anche al fine di predispone misure di salvaguardia dell'ecosistema;
k) adozione di sistemi volti a ridurre rifiuti e imballaggi, nonché a riciclare i rifiuti di qualsiasi natura, provenienti dalle aree perimetrali, che non presentano fattori di rischio inquinanti per l'ecosistema;
l) sostegno e promozione della fruizione turistico-ricreativa ecocompatibile del territorio anche attraverso lo sviluppo dell'agriturismo, del geoturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative.

Art. 6
(ENTE DI GESTIONE)

1. La gestione della Riserva naturale regionale del fiume Vergari e delle grotte rupestri di Verzino è affidata al comune di Verzino che può avvalersi, attraverso specifiche convenzioni, di associazioni ambientaliste operanti in Calabria, secondo le indicazioni previste dall'art. 33, comma 2 e 3 e dall'art. 81, comma 3, della L.R. n. 22/2023.
2. Le modalità di controllo e coordinamento della gestione sono attuate secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 81 della L.R. 22/2023.

Art. 7
(SEDE DELLA RISERVA E SISTEMA INFORMATIVO)

1. La sede legale ed operativa dell'ente di gestione dell'area protetta viene individuata nel comune di Verzino secondo quanto previsto dalla L.R. n. 22/2023.
2. La sede legale dovrà il più possibile mostrare un aspetto architettonico che meglio rappresenti le finalità della riserva nello specifico obbiettivo di eco compatibilità ed integrazione con il contesto naturalistico dell'area protetta, anche attraverso la creazione di una struttura da destinare ad osservatorio e museo naturalistico.
3. L'Ente gestore della riserva avrà il compito di predisporre un apposito sportello informativo fisico o telematico e di realizzare un apposito portale web informativo che contenga tutti i contenuti aggiuntivi che concorrono al perseguimento delle finalità della riserva di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 8
(REGOLAMENTO DELLA RISERVA)

1. Il Regolamento della riserva dovrà essere redatto dall'Ente di gestione dell'area protetta, ai sensi degli articoli 35 e 36 della L.R. n. 22/2023, disciplinando l'esercizio delle attività consentite entro il territorio della riserva naturale.
2. Il regolamento dovrà in ogni sua espressione tener conto delle finalità d'istituzione dell'area protetta di cui all'articolo 3 comma 2 e delle indicazioni di tutela predisposte nella presente.
3. In tali aree si applicano in ogni caso i divieti di cui alla L.R. n. 22/2023.

Art. 9
(I TEMPI DI TABELLAZIONE)

I confini della riserva naturale regionale del fiume Vitravo e delle grotte rupestri di Verzino sono delimitati da idonee tabelle, collocate entro 6 mesi dall'istituzione in modo visibile lungo il perimetro dell'area e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la scritta: REGIONE CALABRIA — RISERVA NATURALE REGIONALE DEL VITRAVO E DELLE GROTTE RUPESTRI DI VERZINO.

Art. 10
(NORMA FINANZIARIA)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'Ente Gestore.
2. La Regione Calabria sostiene gli interventi e le attività previste annualmente ai sensi dell'art. 5, unicamente attraverso l'erogazione di un contributo annuale a favore dell'Ente di Gestore, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio regionale.
3. Per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, il contributo di cui al comma 2, determinato nel limite massimo di 50.000,00 euro annui, trova copertura con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente disponibile al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024 - 2026, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.
4. Le somme indicate nel comma 3 sono contestualmente allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026.
3. Per gli esercizi successivi all'anno 2026, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.
4. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2024-2026.

5. Il contributo di cui al comma 2 e ai sensi dell'articolo 5, viene corrisposto previa rendicontazione da parte dell'Ente Gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.

DOCUMENTAZIONE *FOTOGRAFICA E PLANIMETRIA SCALA* ***1: 25.000***

29

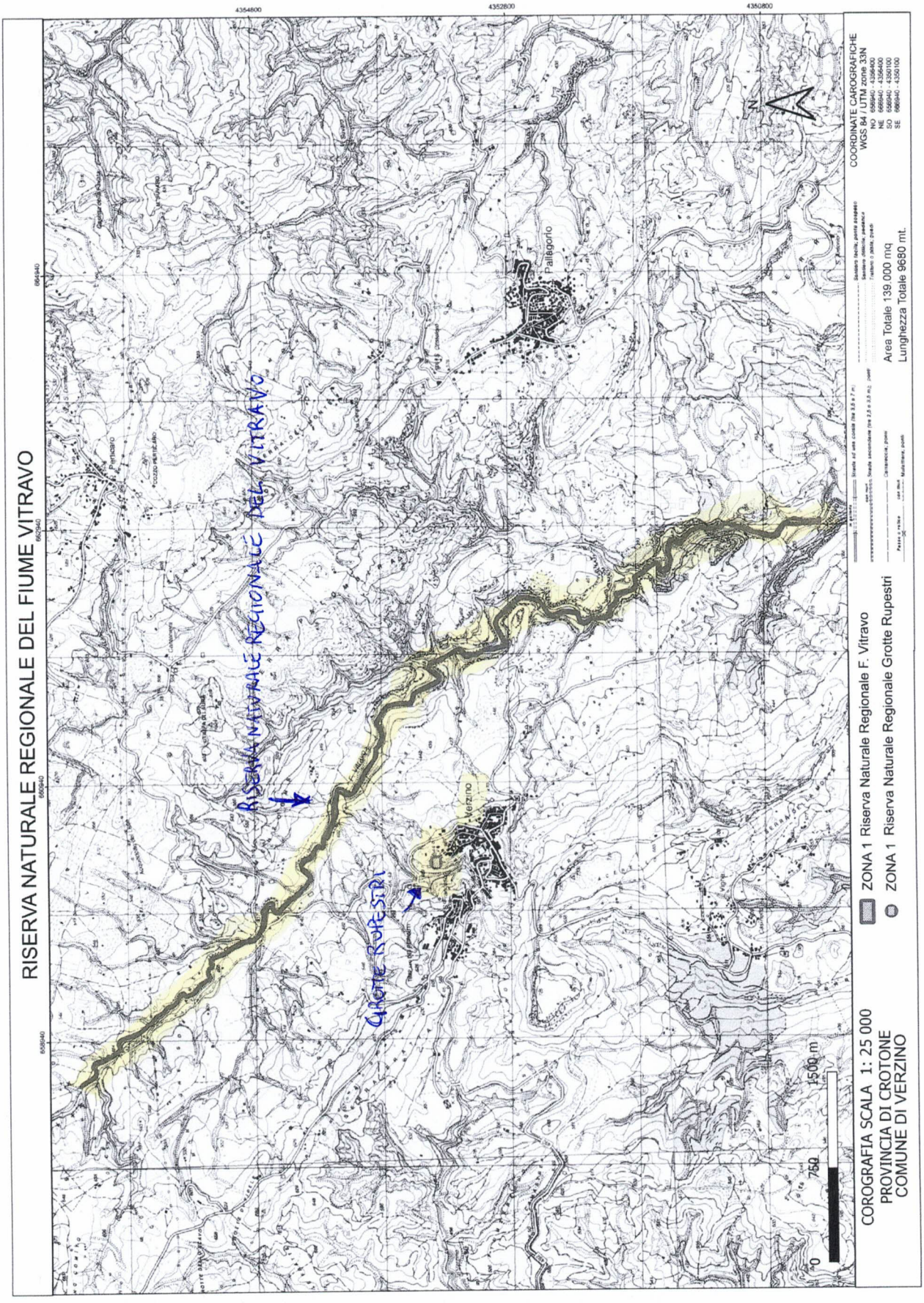
RISERVA NATURALE REGIONALE DEL FIUME VITRAVO
RISERVA NATURALE REGIONALE DEL VITRAVO
GROTTE RUPESTRI
Pallagorio
Verzino
COROGRAFIA SCALA 1: 25 000
PROVINCIA DI CROTONE
COMUNE DI VERZINO
ZONA 1 Riserva Naturale Regionale F. Vitravo
ZONA 1 Riserva Naturale Regionale Grotte Rupestri
COORDINATE CAROGRAFICHE
WGS 84 / UTM zone 33N
Area Totale 139.000 mq
Lunghezza Totale 9680 mt.

Dir. 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE (1) (2) (3).
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata). (4)

---

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 26 gennaio 2010, n. L 20.
(2) La presente direttiva è entrata in vigore il 15 febbraio 2010.
(3) La presente direttiva è stata recepita con *L. 4 giugno 2010, n. 96*.
(4) Per il modello di relazione sullo stato e sulle tendenze delle specie di uccelli selvatici di cui all'articolo 12 della presente direttiva, vedi la *Decisione 27 marzo 2023, n. 2023/695/UE*.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (5),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6),
considerando quanto segue:
(1) La *direttiva 79/409/CEE* del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici , ha subito diverse e sostanziali modificazioni (7). È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.
(2) La *decisione n. 1600/2002/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente , prevede azioni specifiche per la biodiversità, compresa la protezione degli uccelli e dei loro habitat.
(3) Per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici.
(4) Le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri sono in gran parte specie migratrici. Tali specie costituiscono un patrimonio comune e l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni.
(5) La conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo sostenibile.
(6) Le misure da prendere devono riguardare i diversi fattori che possono influire sull'entità della popolazione aviaria, e cioè le ripercussioni delle attività umane, in particolare la distruzione e l'inquinamento degli habitat, la cattura e l'uccisione da parte dell'uomo e il commercio che ne consegue; nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie.
(7) La conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei. Essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile.
(8) La preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli. Talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione. Tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente.
(9) Per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni.
(10) A causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di sfruttamento, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; tali atti di caccia

devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente.
(11) I mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione in massa o non selettiva nonché l'inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono essere vietati a causa dell'eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate.
(12) Data l'importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinate condizioni e sotto il controllo della Commissione.
(13) La conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare presenta ancora dei problemi, per cui si rendono necessari lavori scientifici, lavori che permetteranno inoltre di valutare l'efficacia delle misure prese.
(14) Si deve curare, in consultazione con la Commissione, che l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in alcun modo la flora e la fauna locali.
(15) Ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviatele dagli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva.
(16) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la *decisione 1999/468/CE* del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione .
(17) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare taluni allegati alla luce del progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.*
(18) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale indicati nell'allegato VI, parte B,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

---

(5) Parere del 10 giugno 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(6) Parere del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 novembre 2009.
(7) Cfr. allegato VI, parte A.

Articolo 1
In vigore dal 15 febbraio 2010

1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

2. La presente direttiva si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.

Articolo 2
In vigore dal 15 febbraio 2010

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

Articolo 3
In vigore dal 15 febbraio 2010

1. Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.

2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:

a) istituzione di zone di protezione;
b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;
c) ripristino dei biotopi distrutti;
d) creazione di biotopi.

Articolo 4
In vigore dal 15 febbraio 2010

1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.
A tal fine si tiene conto:

a) delle specie minacciate di sparizione;
b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.
Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all'allegato I che

ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono un'importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e al paragrafo 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazionedegli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercano inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.

Articolo 5
In vigore dal 15 febbraio 2010

Fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
e) di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

Articolo 6
In vigore dal 15 febbraio 2010

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli, facilmente riconoscibili.

2. Per le specie elencate all'allegato III, parte A, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti.

3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate all'allegato III, parte B, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti.
Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione della specie stessa in tutta la Comunità. Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, a uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione della specie in questione. Se ritiene che non esista tale rischio, la Commissione ne informa lo Stato membro.
La raccomandazione della Commissione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica a intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la sua concessione.

Articolo 7
In vigore dal 15 febbraio 2010

1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate all'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie elencate all'allegato II, parte A, possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie elencate all'allegato II, parte B, possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2.
Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza.
Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.

Articolo 8
In vigore dal 15 febbraio 2010

1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare quelli elencati all'allegato IV, lettera a).

2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto e alle condizioni indicati all'allegato IV, lettera b).

Articolo 9
In vigore dal 15 febbraio 2010

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:

a) .
- nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
- nell'interesse della sicurezza aerea,
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
- per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:

a) le specie che formano oggetto delle medesime;

b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;

c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;

d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;

e) i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicatele ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze delle deroghe di cui al paragrafo 1 non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

Articolo 10
In vigore dal 15 febbraio 2010

1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e lo sfruttamento della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1. Un'attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell'allegato V.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al paragrafo 1.

Articolo 11
In vigore dal 15 febbraio 2010

Gli Stati membri vigilano affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.

Articolo 12
In vigore dal 26 giugno 2019

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni sei anni, nello stesso anno della relazione elaborata in conformità dell'*articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE* del Consiglio (8), una relazione sull'attuazione delle misure adottate a norma della presente direttiva e gli effetti principali di tali misure. La relazione è messa a disposizione del pubblico e include, in particolare, le informazioni sullo stato e sulle tendenze delle specie di uccelli selvatici protette dalla presente direttiva, sulle minacce e sulle pressioni cui le specie sono sottoposte, sulle misure di conservazione adottate e sul contributo fornito dalla rete di zone di protezione speciale agli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente direttiva.
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato della relazione di cui al primo comma del presente paragrafo. Tale formato è armonizzato con il formato della relazione di cui all'*articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE*. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 2 della presente direttiva. (9)

2. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, elabora e pubblica ogni sei anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro è trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione è comunicata agli Stati membri. (10)

(8) *Direttiva 92/43/CEE* del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(9) Paragrafo così sostituito dall'*art. 5, par. 1, punto 1), lettera a), del Regolamento 5 giugno 2019, n. 2019/1010/UE*, a decorrere dal 26 giugno 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2019/1010/UE*.
(10) Paragrafo così modificato dall'*art. 5, par. 1, punto 1), lettera b), del Regolamento 5 giugno 2019, n. 2019/1010/UE*, a decorrere dal 26 giugno 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2019/1010/UE*.

Articolo 13
In vigore dal 15 febbraio 2010

L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

Articolo 14
In vigore dal 15 febbraio 2010

Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 15
In vigore dal 15 febbraio 2010

Sono adottate le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 16
In vigore dal 15 febbraio 2010

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'*articolo 7 della decisione 1999/468/CE*, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 16-bis Procedura di comitato (12)
In vigore dal 26 giugno 2019

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del *regolamento (UE) n. 182/2011* del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'*articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011*. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'*articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011*.

---

(11) *Regolamento (UE) n. 182/2011* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(12) Articolo aggiunto dall'*art. 5, par. 1, punto 2), del Regolamento 5 giugno 2019, n. 2019/1010/UE*, a decorrere dal 26 giugno 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2019/1010/UE*.

Articolo 17
In vigore dal 15 febbraio 2010

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18
In vigore dal 15 febbraio 2010

La direttiva 79/409/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento in diritto nazionale indicati all'allegato VI, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato VII.

Articolo 19
In vigore dal 15 febbraio 2010

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 20
In vigore dal 15 febbraio 2010

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
La presidente
B. ASK

Allegato I

In vigore dal 15 febbraio 2010

GAVIIFORMES
Gaviidae
Gavia stellata
Gavia arctica
Gavia immer
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
Podiceps auritus
PROCELLARIIFORMES
Procellariidae
Pterodroma madeira
Pterodroma feae
Bulweria bulwerii
Calonectris diomedea
Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)
Puffinus yelkouan
Puffinus assimilis
Hydrobatidae
Pelagodroma marina
Hydrobates pelagicus
Oceanodroma leucorhoa
Oceanodroma castro
PELECANIFORMES
Pelecanidae
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus crispus
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax aristotelis desmarestii
Phalacrocorax pygmeus
CICONIIFORMES
Ardeidae
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Egretta alba (Ardea alba)
Ardea purpurea
Ciconiidae
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Threskiornithidae
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
PHOENICOPTERIFORMES
Phoenicopteridae
Phoenicopterus ruber
ANSERIFORMES
Anatidae
Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

Cygnus cygnus
Anser albifrons flavirostris
Anser erythropus
Branta leucopsis
Branta ruficollis
Tadorna ferruginea
Marmaronetta angustirostris
Aythya nyroca
Polysticta stelleri
Mergus albellus (Mergellus albellus)
Oxyura leucocephala
FALCONIFORMES
Pandionidae
Pandion haliaetus
Accipitridae
Pernis apivorus
Elanus caeruleus
Milvus migrans
Milvus milvus
Haliaeetus albicilla
Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Accipiter gentilis arrigonii
Accipiter nisus granti
Accipiter brevipes
Buteo rufinus
Aquila pomarina
Aquila clanga
Aquila heliaca
Aquila adalberti
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falconidae
Falco naumanni
Falco vespertinus
Falco columbarius
Falco eleonorae
Falco biarmicus
Falco cherrug
Falco rusticolus
Falco peregrinus
GALLIFORMES
Tetraonidae
Bonasa bonasia
Lagopus mutus pyrenaicus
Lagopus mutus helveticus
Tetrao tetrix tetrix

Tetrao urogallus
Phasianidae
Alectoris graeca
Alectoris barbara
Perdix perdix italica
Perdix perdix hispaniensis
GRUIFORMES
Turnicidae
Turnix sylvatica
Gruidae
Grus grus
Rallidae
Porzana porzana
Porzana parva
Porzana pusilla
Crex crex
Porphyrio porphyrio
Fulica cristata
Otididae
Tetrax tetrax
Chlamydotis undulata
Otis tarda
CHARADRIIFORMES
Recurvirostridae
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinidae
Burhinus oedicnemus
Glareolidae
Cursorius cursor
Glareola pratincola
Charadriidae
Charadrius alexandrinus
Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)
Pluvialis apricaria
Hoplopterus spinosus
Scolopacidae
Calidris alpina schinzii
Philomachus pugnax
Gallinago media
Limosa lapponica
Numenius tenuirostris
Tringa glareola
Xenus cinereus (Tringa cinerea)
Phalaropus lobatus
Laridae
Larus melanocephalus
Larus genei
Larus audouinii
Larus minutus
Sternidae
Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)
Sterna caspia
Sterna sandvicensis
Sterna dougallii

Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Alcidae
Uria aalge ibericus
PTEROCLIFORMES
Pteroclididae
Pterocles orientalis
Pterocles alchata
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba palumbus azorica
Columba trocaz
Columba bollii
Columba junoniae
STRIGIFORMES
Strigidae
Bubo bubo
Nyctea scandiaca
Surnia ulula
Glaucidium passerinum
Strix nebulosa
Strix uralensis
Asio flammeus
Aegolius funereus
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
Caprimulgus europaeus
APODIFORMES
Apodidae
Apus caffer
CORACIIFORMES
Alcedinidae
Alcedo atthis
Coraciidae
Coracias garrulus
PICIFORMES
Picidae
Picus canus
Dryocopus martius
Dendrocopos major canariensis
Dendrocopos major thanneri
Dendrocopos syriacus
Dendrocopos medius
Dendrocopos leucotos
Picoides tridactylus
PASSERIFORMES
Alaudidae
Chersophilus duponti
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea

Motacillidae
Anthus campestris
Troglodytidae
Troglodytes troglodytes fridariensis
Muscicapidae (Turdinae)
Luscinia svecica
Saxicola dacotiae
Oenanthe leucura
Oenanthe cypriaca
Oenanthe pleschanka
Muscicapidae (Sylviinae)
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus paludicola
Hippolais olivetorum
Sylvia sarda
Sylvia undata
Sylvia melanothorax
Sylvia rueppelli
Sylvia nisoria
Muscicapidae (Muscicapinae)
Ficedula parva
Ficedula semitorquata
Ficedula albicollis
Paridae
Parus ater cypriotes
Sittidae
Sitta krueperi
Sitta whiteheadi
Certhiidae
Certhia brachydactyla dorotheae
Laniidae
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius nubicus
Corvidae
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Fringillidae (Fringillinae)
Fringilla coelebs ombriosa
Fringilla teydea
Fringillidae (Carduelinae)
Loxia scotica
Bucanetes githagineus
Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)
Emberizidae (Emberizinae)
Emberiza cineracea
Emberiza hortulana
Emberiza caesia

Allegato II (13)

In vigore dal 1 luglio 2013

PARTE A
ANSERIFORMES
Anatidae
Anser fabalis
Anser anser
Branta canadensis
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
GALLIFORMES
Tetraonidae
Lagopus lagopus scoticus et hibernicus
Lagopus mutus
Phasianidae
Alectoris graeca
Alectoris rufa
Perdix perdix
Phasianus colchicus
GRUIFORMES
Rallidae
Fulica atra
CHARADRIIFORMES
Scolopacidae
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba livia
Columba palumbus
PARTE B
ANSERIFORMES
Anatidae
Cygnus olor
Anser brachyrhynchus
Anser albifrons
Branta bernicla
Netta rufina
Aythya marila
Somateria mollissima
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Bucephala clangula

Mergus serrator
Mergus merganser
GALLIFORMES
Meleagridae
Meleagris gallopavo
Tetraonidae
Bonasa bonasia
Lagopus lagopus lagopus
Tetrao tetrix
Tetrao urogallus
Phasianidae
Francolinus francolinus
Alectoris barbara
Alectoris chukar
Coturnix coturnix
GRUIFORMES
Rallidae
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
CHARADRIIFORMES
Haematopodidae
Haematopus ostralegus
Charadriidae
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Scolopacidae
Calidris canutus
Philomachus pugnax
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia
Laridae
Larus ridibundus
Larus canus
Larus fuscus
Larus argentatus
Larus cachinnans
Larus marinus
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba oenas
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
PASSERIFORMES
Alaudidae
Alauda arvensis
Muscicapidae
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos

Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Sturnidae
Sturnus vulgaris
Corvidae
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone
Scarica il file

---

(13) Allegato così sostituito dall'art. 1, paragrafo 1, Direttiva 13 maggio 2013, n. 2013/17/UE, a decorrere dal 1° luglio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, paragrafo 1 della medesima Direttiva 2013/17/UE*.

Allegato III

In vigore dal 15 febbraio 2010

PARTE A
ANSERIFORMES
Anatidae
Anas platyrhynchos
GALLIFORMES
Tetraonidae
Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus
Phasianidae
Alectoris rufa
Alectoris barbara
Perdix perdix
Phasianus colchicus
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba palumbus
PARTE B
ANSERIFORMES
Anatidae
Anser albifrons albifrons
Anser anser
Anas penelope
Anas crecca
Anas acuta
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
Aythya marila
Somateria mollissima
Melanitta nigra
GALLIFORMES

Tetraonidae
Lagopus mutus
Tetrao tetrix britannicus
Tetrao urogallus
GRUIFORMES
Rallidae
Fulica atra
CHARADRIIFORMES
Charadriidae
Pluvialis apricaria
Scolopacidae
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola

Allegato IV

In vigore dal 15 febbraio 2010

a) - Lacci (con l'eccezione della Finlandia e della Svezia per la cattura di Lagopus lagopus lagopus e Lagopus mutus a nord della latitudine 58° N), vischio, ami, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi in grado di provocare elettrocuzione, (14)
- sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno,
- esplosivi,
- reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti,
- armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce;
b) - aerei, autoveicoli,
- battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l'uso di battelli a motore con velocità massima di 18 km/h. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate.

---

(14) Trattino così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 agosto 2013, n. 226, Serie L.

Allegato V

In vigore dal 15 febbraio 2010

a) Fissazione dell'elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica.
b) Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante

le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione.
c) Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell'inanellamento.
d) Determinazione dell'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni.
e) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dagli uccelli.
f) Determinazione della funzione di certe specie come indicatori d'inquinamento.
g) Studio degli effetti dannosi dell'inquinamento chimico sul livello della popolazione delle specie di uccelli.

Allegato VI

In vigore dal 15 febbraio 2010

PARTE A
DIRETTIVA ABROGATA ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE
(di cui all'articolo 18)

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1).	
Atto di adesione del 1979, allegato I, punto XIII.1.F (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 111).	
Direttiva 81/854/CEE del Consiglio (GU L 319 del 7.11.1981, pag. 3).	
Direttiva 85/411/CEE della Commissione (GU L 233 del 30.8.1985, pag. 33).	
Atto di adesione del 1985, allegato I, punto X.1.h) e X.6 (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 218).	
Direttiva 86/122/CEE del Consiglio (GU L 100 del 16.4.1986, pag. 22).	
Direttiva 91/244/CEE della Commissione (GU L 115 dell'8.5.1991, pag. 41).	
Direttiva 94/24/CE del Consiglio (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 9).	
Atto di adesione del 1994, allegato I, punto VIII.E.1 (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 175).	
Direttiva 97/49/CE della Commissione (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9).	
Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).	limitatamente all'allegato III, punto 29
Atto di adesione del 2003, allegato II, punto 16.C.1 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 667).	
Direttiva 2006/105/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).	limitatamente al riferimento fatto alla *direttiva 79/409/CEE* nell' articolo 1 e all'allegato, punto A.1

Direttiva 2008/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 31).

PARTE B
ELENCO DEI TERMINI DI RECEPIMENTO IN DIRITTO NAZIONALE
(di cui all'articolo 18)

Direttiva	Termine di recepimento
79/409/CEE	7 aprile 1981
81/854/CEE	-
85/411/CEE	31 luglio 1986
86/122/CEE	-
91/244/CEE	31 luglio 1992
94/24/CE	29 settembre 1995
97/49/CE	30 settembre 1998
2006/105/CE	1° gennaio 2007
2008/102/CE	-

Allegato VII
Tavola di concordanza

In vigore dal 15 febbraio 2010

Direttiva 79/409/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafi 1 e 2	Articolo 1, paragrafi 1 e 2
Articolo 1, paragrafo 3	-
Articoli da 2 a 5	Articoli da 2 a 5
Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 6, paragrafo 4	-
Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 7, paragrafo 4, prima frase	Articolo 7, paragrafo 4, primo comma
Articolo 7, paragrafo 4, seconda frase	Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 4, terza frase	Articolo 7, paragrafo 4, terzo comma
Articolo 7, paragrafo 4, quarta frase	Articolo 7, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2, frase introduttiva	Articolo 9, paragrafo 2, frase introduttiva
Articolo 9, paragrafo 2, primo trattino	Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 9, paragrafo 2, secondo trattino	Articolo 9, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 9, paragrafo 2, terzo trattino	Articolo 9, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 9, paragrafo 2, quarto trattino	Articolo 9, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 9, paragrafo 2, quinto trattino	Articolo 9, paragrafo 2, lettera e)
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1, prima frase
Articolo 10, paragrafo 2, prima frase	Articolo 10, paragrafo 1, seconda frase
Articolo 10, paragrafo 2, seconda frase	Articolo 10, paragrafo 2
Articoli da 11 a 15	Articoli da 11 a 15
Articolo 16, paragrafo 1	-
Articolo 17	Articolo 16
Articolo 18, paragrafo 1	-
Articolo 18, paragrafo 2	Articolo 17
-	Articolo 18
-	Articolo 19
Articolo 19	Articolo 20
Allegato I	Allegato I
Allegato II/1	Allegato II, parte A
Allegato II/2	Allegato II, parte B
Allegato III/1	Allegato III, parte A
Allegato III/2	Allegato III, parte B
Allegato IV	Allegato IV
Allegato V	Allegato V
-	Allegato VI
-	Allegato VII

Dir. 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE (1)
Direttiva del Consiglio
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2) (3) (4) .

---

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206. Entrata in vigore il 10 giugno 1992.
(2) Termine di recepimento: 10 giugno 1994. Direttiva recepita con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.
(3) Ai sensi della presente direttiva, vedi la decisione 2008/23/CE, la decisione 2008/24/CE, la decisione 2008/25/CE, la decisione 2008/26/CE, la decisione 2009/90/CE, la decisione 2009/91/CE, la decisione 2009/93/CE, la decisione 2009/94/CE, la decisione 2009/95/CE, la decisione 2009/96/CE, la decisione 2009/1001/UE, la decisione 2010/42/UE, la decisione 2010/43/UE, la decisione 2010/44/UE, la decisione 2010/45/UE, la decisione 2010/46/UE, la decisione 2011/62/UE, la decisione 2011/63/UE, la decisione 2011/64/UE, la decisione 2011/84/UE, la decisione 2011/85/UE, la decisione 2011/86/UE, la decisione 2012/9/UE, la decisione 2012/10/UE, la decisione 2012/11/UE, la decisione 2012/12/UE, la decisione 2012/13/UE, la decisione 2012/14/UE, la decisione 2013/22/UE, la decisione 2013/23/UE, la decisione 2013/24/UE, la decisione 2013/25/UE, la decisione 2013/26/UE, la decisione 2013/27/UE, la decisione 2013/28/UE, la decisione 2013/29/UE, la decisione 2013/30/UE, la decisione 2013/734/UE, la decisione 2013/735/UE, la decisione 2013/736/UE, la decisione 2013/737/UE, la decisione 2013/738/UE, la decisione 2013/739/UE, la decisione 2013/740/UE, la decisione 2013/741/UE e la decisione 2013/742/UE.
(4) Per quanto riguarda la concessione di licenze per il logo di Natura 2000, vedi la Decisione 15 giugno 2021, n. 2021/C229/03.

Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità conformemente all'articolo 130 R del trattato;
considerando che il programma d'azione comunitario in materia ambientale (1987-1992) prevede disposizioni riguardanti la conservazione della natura e delle risorse naturali;
considerando che la presente direttiva, il cui scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversita, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole; che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane;
considerando che, nel territorio europeo degli Stati membri, gli habitat naturali non cessano di degradarsi e che un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato; che gli habitat e le specie minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi corrono sono generalmente di natura transfrontaliera, per cui è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione;
considerando che, tenuto conto delle minacce che incombono su taluni tipi di habitat naturali e su talune specie, è necessario definirli come prioritari per favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione;
considerando che, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenzario definito;
considerando che tutte le zone designate, comprese quelle già classificate o che saranno classificate come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dovranno integrarsi nella rete ecologica europea coerente;
considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti;
considerando che i siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione vengono proposti dagli Stati membri; che si deve tuttavia prevedere una procedura che consenta in casi eccezionali la designazione di un sito non proposto da uno Stato membro che la Comunità consideri essenziale per il mantenimento di un tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di una specie prioritaria;
considerando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione

appropriata;
considerando che l'adozione di misure intese a favorire la conservazione di habitat naturali prioritari e specie prioritarie di interesse comunitario e responsabilità comune di tutti gli Stati membri; che tali misure possono tuttavia costituire un onere finanziario eccessivo per taluni Stati membri poiché, da un lato, tali habitat e specie non sono distribuiti uniformemente nella Comunità e dall'altro, nel caso specifico della conservazione della natura, il principio "chi inquina paga" è di applicazione limitata;
considerando che pertanto si è convenuto che in questo caso eccezionale debba essere previsto un contributo mediante cofinanziamento comunitario entro i limiti delle risorse disponibili in base alle decisioni della Comunità;
considerando che occorre incoraggiare, nelle politiche di riassetto del territorio e di sviluppo, la gestione degli elementi del paesaggio aventi un'importanza fondamentale per la flora e la fauna selvatiche;
considerando che occorre garantire la realizzazione di un sistema di verifica dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di cui alla presente direttiva;
considerando che a complemento della direttiva 79/409/CEE è necessario istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora; che si devono prevedere misure di gestione per talune specie, qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi, compreso il divieto di taluni modi di cattura o di uccisione, pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni;
considerando che, per garantire il controllo dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrà periodicamente preparare una relazione di sintesi, basata, tra l'altro, sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri in merito all'attuazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva;
considerando che il miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per attuare la presente direttiva e che occorre di conseguenza incoraggiare la ricerca e i lavori scientifici necessari a tal fine;
considerando che il progresso tecnico e scientifico richiede di poter adattare gli allegati; che occorre prevedere una procedura di modifica degli allegati da parte del Consiglio;
considerando che dovrà essere creato un Comitato di regolamentazione per assistere la Commissione nell'attuazione della presente direttiva, in particolare nella presa di decisione sul cofinanziamento comunitario;
considerando che occorre prevedere misure complementari per regolamentare la reintroduzione di talune specie di fauna e di flora indigene, nonché l'eventuale introduzione di specie non indigene;
considerando che l'istruzione e l'informazione generale relative agli obiettivi della presente direttiva sono indispensabili per garantirne l'efficace attuazione,
ha adottato la presente direttiva:

Definizioni

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i).

b) Habitat naturali: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.

c) Habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat che nel territorio di cui all'articolo 2:

I) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale;

ovvero

II) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;

ovvero

iii) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle nove regioni

biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, del Mar Nero, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea, pannonica e steppica (5).

Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare nell'allegato I.

d) Tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*) nell'allegato I.

e) Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2.

Lo "stato di conservazione" di un habitat naturale è considerato "soddisfacente" quando:

- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,
- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e
- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).

f) Habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

g) Specie di interesse comunitario: le specie che nel territorio di cui all'articolo 2:

I) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure

II) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure

III) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure

IV) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.

Queste specie figurano o potrebbero figurare nell'allegato II e/o IV o V.

h) Specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g), punto I), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (*) nell'allegato II.

i) Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2;

lo "stato di conservazione" è considerato "soddisfacente" quando

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,
- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e
- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

j) Sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata.

k) Sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

l) Zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente,

degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

m) Esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento.

n) Il Comitato: il Comitato stabilito a norma dell'articolo 20.

---

(5) Punto inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003 e successivamente così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE.

Articolo 2

1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.
2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie

Articolo 3

1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata "natura 2000". Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.
La rete "natura 2000" comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.
2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.
3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10.

Articolo 4 (6)

1. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Gli Stati membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell'esito della sorveglianza di cui all'articolo 11.
L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato III (fase 1) e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.
2. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 2) e nell'ambito di ognuna delle nove (7) regioni biogeografiche di cui all'articolo 1, lettera c), punto III) e dell'insieme del territorio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.
Gli Stati membri i cui siti con tipi di habitat naturali e specie prioritari rappresentano oltre il 5% del territorio nazionale, possono, d'accordo con la Commissione, chiedere che i criteri elencati nell'allegato III (fase 2) siano applicati in maniera più flessibile per la selezione dell'insieme dei siti di importanza comunitaria nel loro territorio.
L'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21 (8).
3. L'elenco menzionato al paragrafo 2 è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della presente direttiva.
4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.
5. Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

---

(6) Vedi, per l'elenco dei siti ai sensi del presente articolo, l'allegato della decisione 2002/11/CE, gli allegati 1, 2 e 3 della decisione 2004/798/CE, gli allegati 1, 2 e 3 della decisione 2005/101/CE e l'allegato della decisione 2008/966/CE, in base a quanto disposto dall'articolo 1 delle suddette decisioni.

(7) Numero così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE.

(8) Paragrafo così modificato dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

Vedi, ai sensi del presente comma, l'elenco di cui all'allegato 1 della decisione 2006/613/CE che costituisce un elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, l'allegato della decisione 2008/95/CE che adotta il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica, l'allegato della decisione 2008/218/CE che adotta il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina e l'allegato della decisione 2008/335/CE che adotta il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

Articolo 5

1. In casi eccezionali in cui la Commissione constata l'assenza da un elenco nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie, che, in base a informazioni scientifiche pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per il mantenimento di detto tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di detta specie prioritaria, è avviata una procedura di concertazione bilaterale tra detto Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati scientifici utilizzati da ambo le parti.
2. Se al termine di un periodo di concertazione non superiore a sei mesi la controversia non è stata risolta, la Commissione trasmette al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa quale sito di importanza comunitaria.
3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui è stato adito.
4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di una decisione del Consiglio, il sito in causa è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.
2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari,

possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Articolo 7

Gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore.

Articolo 8

1. Gli Stati membri, parallelamente alle loro proposte di siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione, in cui si riscontrano tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, se del caso, trasmettono alla Commissione le stime del cofinanziamento comunitario che essi ritengono necessario al fine di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
2. D'accordo con lo Stato membro interessato, la Commissione individua, per i siti di importanza comunitaria per i quali è richiesto il cofinanziamento, le misure essenziali per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie prioritarie nel sito in questione, nonché il costo totale di dette misure.
3. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, valuta il finanziamento, compreso il cofinanziamento comunitario, necessario per l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2, tenendo conto, tra l'altro, della concentrazione nel territorio dello Stato membro di habitat naturali prioritari e/o di specie prioritarie e degli oneri che le misure comportano per ciascuno Stato membro.
4. Alla luce della valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione, seguendo la procedura enunciata all'articolo 21 e tenendo conto delle fonti di finanziamento disponibili in base agli strumenti comunitari pertinenti, adotta un quadro di azioni elencate per priorità in cui sono indicate le misure che richiedono un cofinanziamento nel caso di siti designati conformemente all'articolo 4, paragrafo 4.
5. Le misure che per mancanza di risorse non sono state incluse nel quadro di azioni nonché quelle che, pur essendovi incluse, non hanno ottenuto i cofinanziamenti necessari o sono state cofinanziate solo parzialmente, sono riprese in considerazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 nell'ambito del riesame biennale del quadro di azioni e possono essere rinviate dagli Stati membri in attesa di tale riesame. Il riesame tiene conto, laddove opportuno, della nuova situazione del sito in questione.
6. Nelle zone in cui le misure dipendenti dal cofinanziamento sono rinviate, gli Stati membri si astengono dall'adottare nuove misure che potrebbero comportare un deterioramento delle zone stesse.

Articolo 9

La Commissione, operando secondo la procedura di cui all'articolo 21, effettua una valutazione periodica del contributo di natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. In tale contesto, può essere preso in considerazione il declassamento di una zona speciale di conservazione laddove l'evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista dall'articolo 11 lo giustifichi.

Articolo 10

Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.
Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

Articolo 11

Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.

Tutela delle specie

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;

b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;

c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;

d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.

Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di:

a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;

b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo.

Articolo 14

1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo 11 e possono inoltre comprendere segnatamente:

- prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,
- il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni,

- la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,
- l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione,
- l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,
- la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita, del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari,
- l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale,
- la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

Articolo 15

Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi all'articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di tali specie, e in particolare:

a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a);

b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b).

Articolo 16

1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal Comitato, sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne

informa il Comitato.
3. Le informazioni dovranno indicare:
a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;
c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;
d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;
e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

Informazione

Articolo 17

1. Ogni sei anni a decorrere dalla scadenza del termine previsto all'articolo 23, gli Stati membri elaborano una relazione sull'attuazione delle disposizioni adottate nell'ambito della presente direttiva. Tale relazione comprende segnatamente informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché la valutazione delle incidenze di tali misure sullo stato di conservazione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II e i principali risultati della sorveglianza di cui all'articolo 11. Tale relazione, conforme al modello di relazione elaborato dal Comitato, viene trasmessa alla Commissione e resa nota al pubblico.
2. La Commissione elabora una relazione globale basata sulle relazioni di cui al paragrafo 1. Tale relazione comprende un'adeguata valutazione dei progressi ottenuti e segnatamente del contributo di natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3. La parte del progetto di relazione riguardante le informazioni fornite da uno Stato membro viene inviata, per verifica, alle autorità dello Stato membro in questione. Il testo finale della relazione, dopo essere stato sottoposto al Comitato, viene pubblicato a cura della Commissione, al massimo entro due anni dal momento in cui le relazioni di cui al paragrafo 1 sono pervenute e viene trasmesso agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.
3. Gli Stati membri possono indicare le zone designate ai sensi della presente direttiva mediante i tabelloni comunitari predisposti a tale scopo dal Comitato.

Ricerca

Articolo 18

1. Gli Stati membri e la Commissione promuovono la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dell'obbligo enunciato all'articolo 11. Essi procedono ad uno scambio di informazioni per garantire un efficace coordinamento della ricerca attuata nell'ambito degli Stati membri e della Comunità.

2. Particolare attenzione sarà annessa alle attività scientifiche necessarie per l'attuazione degli articoli 4 e 10 e verrà incentivata la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri in materia di ricerca.

Procedure di modifica degli allegati

Articolo 19

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli allegati I, II, III, V e VI sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico l'allegato IV sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

Comitato

Articolo 20 (9)

La Commissione è assistita da un Comitato.

(9) Articolo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003.

Articolo 21 (10)

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

(10) Articolo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003.

Disposizioni complementari

Articolo 22

Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri:

a) esaminano l'opportunità di reintrodurre delle specie locali del loro territorio di cui all'allegato IV, qualora questa misura possa contribuire alla loro conservazione, sempreché, da un'indagine condotta anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri o altrove, risulti che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire tali specie in uno stato di conservazione soddisfacente, e purché tale reintroduzione sia preceduta da un'adeguata consultazione del pubblico interessato;

b) controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato per informazione;

c) promuovono l'istruzione e l'informazione generale sull'esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat nonché gli habitat naturali.

Disposizioni finali

Articolo 23

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1992.

Per il Consiglio
il presidente
Arlindo Marques Cunha

Allegato I (11)

Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione

Interpretazione

Orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat sono forniti nel Manualed'interpretazione degli habitat dell'Unione europea, come approvato dal comitato stabilito dall'articolo 20 (Comitato Habitat) e pubblicato dalla Commissione europea (+).

Il codice corrisponde al codice Natura 2000.

Il segno "*" indica i tipi di habitat prioritari.

_____

(+) "Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 15/2" adottato dal Comitato Habitat il 4 ottobre 1999 e "Amendments to the "Interpretation Manual of European Union Habitats" with a view to EU enlargement" (Hab. 01/11b-rev. 1) adottato dal Comitato Habitat il 24 aprile 2002 previa consultazione scritta della Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente;

1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICHE

11. Acque marine e ambienti a marea

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

1120 * Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae)

1130 Estuari

1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

1150 * Lagune costiere

1160 Grandi cale e baie poco profonde

1170 Scogliere

1180 Strutture sotto-marine causate da emissioni di gas

12. Scogliere marittime e spiagge ghiaiose

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine

1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi

1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici

1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche

13. Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali

1310 Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose

1320 Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

1330 Pascoli inondati atlantici (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1340 * Pascoli inondati continentali

14. Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)

15. Steppe interne alofile e gipsofile

1510 * Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

1520 * Vegetazione gipsofila iberica (Gypsophiletalia)

1530 * Steppe alofile e paludi pannoniche

16. Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale

1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione

sublitorale
1620 Isolotti e isole del Baltico boreale
1630 * Praterie costiere del Baltico boreale
1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale
1650 Insenature strette del Baltico boreale
2. DUNE MARITTIME E INTERNE
21. Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico
2110 Dune mobili embrionali
2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche")
2130 * Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")
2140 * Dune fisse decalcificate con presenza di Empetrum nigrum
2150 * Dune fisse decalcificate atlantiche (Calluno-Ulicetea)
2160 Dune con presenza di Hippophaë rhamnoides
2170 Dune con presenza di Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)
2180 Dune boscose delle regioni atlantica, continentale e boreale
2190 Depressioni umide interdunari
21A0 Machair (* in Irlanda)
22. Dune marittime delle coste mediterranee
2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae
2220 Dune con presenza di Euphorbia terracina
2230 Dune con prati dei Malcolmietalia
2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
2250 * Dune costiere con Juniperus spp.
2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia
2270 * Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
23. Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate
2310 Lande psammofile secche a Calluna e Genista
2320 Lande psammofile secche a Calluna e Empetrum nigrum
2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a Corynephorus e Agrostis
2340 * Dune pannoniche dell'entroterra
3. HABITAT D'ACQUA DOLCE
31. Acque stagnanti
3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae)
3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp.
3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto- Nanojuncetea
3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition
3160 Laghi e stagni distrofici naturali
3170 * Stagni temporanei mediterranei
3180 * Turloughs
3190 Laghetti di dolina di rocce gessose
31A0 * Formazioni transilvaniche di loto nelle sorgenti calde
32. Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative
3210 Fiumi naturali della Fennoscandia
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica
3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos
3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum
3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione di Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion
3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.
3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba

3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion
32A0 Cascate di travertino dei fiumi carsici nelle Alpi dinariche
4. LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI
4010 Lande umide atlantiche settentrionali a Erica tetralix
4020 * Lande umide atlantiche temperate a Erica ciliaris e Erica tetralix
4030 Lande secche europee
4040 * Lande secche costiere atlantiche a Erica vagans
4050 * Lande macaronesiche endemiche
4060 Lande alpine e boreali
4070 * Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.
4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose
40A0 * Boscaglie subcontinentali peripannoniche
40B0 Boscaglia fitta di Potentilla fruticosa del Rhodope
40C0 * Boscaglia fitta caducifoglia ponto-sarmatica
5. MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)
51. Arbusteti submediterranei e temperati
5110 Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.)
5120 Formazioni montane a Cytisus purgans
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
5140 * Formazioni a Cistus palhinhae su lande marittime
52. Matorral arborescenti mediterranei
5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp.
5220 * Matorral arborescenti di Zyziphus
5230 * Matorral arborescenti di Laurus nobilis
53. Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche
5310 Boscaglia fitta di Laurus nobilis
5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere
5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
54. Phrygane
5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (Astragalo-Plantaginetum subulatae)
5420 Phrygane di Sarcopoterium spinosum
5430 Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion
6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI
61. Formazioni erbose naturali
6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi
6120 * Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche
6130 Formazioni erbose calaminari dei Violetalia calaminariae
6140 Formazioni erbose silicicole a Festuca eskia dei Pirenei
6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee
6160 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a Festuca indigesta
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche
6190 Formazioni erbose rupicole pannoniche (Stipo-Festucetalia pallentis)
62. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli su sustrati calcarei (Festuco-Brometalia) (*notevole fioritura di orchidee)
6220 * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)
6240 * Formazioni erbose sub-pannoniche
6250 * Steppe pannoniche su loess
6260 * Steppe pannoniche sabbiose
6270 * Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie

6280 * Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane
62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)
62B0 * Formazioni erbose serpentinofile di Cipro
62C0 * Steppe ponto-sarmatiche
62D0 Formazioni erbose acidofile oro-moesiane
63. Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (dehesas)
6310 Dehesas con Quercus spp. sempreverde
64. Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi (Molinion caeruleae)
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile
6440 Praterie alluvionali inondabili dello Cnidion dubii
6450 Praterie alluvionali nord-boreali
6460 Formazioni erbose di torbiera dei Troodos
65. Formazioni erbose mesofile
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
6520 Praterie montane da fieno
6530 * Praterie arborate fennoscandiche
6540 Formazioni erbose submediterranee del Molinio-Hordeion secalini
7. TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE
71. Torbiere acide di sfagni
7110 * Torbiere alte attive
7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale
7130 Torbiere di copertura (* per le torbiere attive soltanto)
7140 Torbiere di transizione e instabili
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion
7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche
72. Paludi basse calcaree
7210 * Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)
7230 Torbiere basse alcaline
7240 * Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae
73. Torbiere boreali
7310 * Torbiere di Aapa
7320 * Torbiere di Palsa
8. HABITAT ROCCIOSI E GROTTE
81. Ghiaioni
8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)
8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale
8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte
8160 * Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna
82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii
8240 * Pavimenti calcarei
83. Altri habitat rocciosi
8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
8320 Campi di lava e cavità naturali
8330 Grotte marine sommerse o semisommerse
8340 Ghiacciai permanenti
9. FORESTE
Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), comprese le macchie

sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario
90. Foreste dell'Europa boreale
9010 * Taïga occidentale
9020 * Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus o Ulmus) ricche di epifite
9030 * Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superficie emergenti costiere
9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con Betula pubescens ssp. czerepanovii
9050 Foreste fennoscandiche di Picea abies ricche di piante erbacee
9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali
9070 Pascoli arborati fennoscandici
9080 * Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia
91. Foreste dell'Europa temperata
9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum
9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)
9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum
9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con Acer e Rumex arifolius
9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-Fagion
9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli
9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum
9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur
91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con Ilex e Blechnum
91B0 Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia
91C0 * Foreste caledoniane
91D0 * Torbiere boscose
91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)
91G0 * Boschi pannonici di Quercus petraea e Carpinus betulus
91H0 * Boschi pannonici di Quercus pubescens
91I0 * Boschi steppici euro-siberiani di Quercus spp.
91J0 * Boschi di Taxus baccata delle isole Britanniche
91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)
91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
91M0 Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile
91N0 * Boscaglia fitta delle dune pannoniche interne (Junipero-Populetum albae)
91P0 Foreste di abete della Santa Croce (Abietetum polonicum)
91Q0 Foreste calcicole dei Carpazi occidentali di Pinus sylvestris
91R0 Foreste di pino silvestre delle dolomiti dinariche (Genisto januensis-Pinetum)
91S0 * Faggeti della regione del Mar Nero occidentale
91T0 Foreste di pino silvestre a licheni dell'Europa centrale
91U0 Foreste di pino della steppa sarmatica
91V0 Faggeti dacici (Symphyto-Fagion)
91W0 Faggeti della Moesia
91X0 * Faggeti della Dobrogea
91Y0 Querceti di rovere della Dacia
91Z0 Boschi di tiglio argenteo della Moesia
91AA * Boschi orientali di quercia bianca
91BA Foreste di abete bianco della Moesia
91CA Foreste di pino silvestre del massiccio balcanico e del Rhodope
92. Foreste mediterranee caducifoglie
9210 * Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex

9220 * Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis
9230 Querceti galizioportoghesi a Quercus robur e Quercus pyrenaica
9240 Querceti iberici a Quercus faginea e Quercus canariensis
9250 Querceti a Quercus trojana
9260 Boschi di Castanea sativa
9270 Faggeti ellenici con Abies borisii-regis
9280 Boschi di Quercus frainetto
9290 Foreste di Cupressus (Acero-Cupression)
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a Rhododendron ponticum, Salix e altre specie
92C0 Boschi di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)
92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)
93. Foreste sclerofille mediterranee
9310 Foreste egee di Quercus brachyphylla
9320 Foreste di Olea e Ceratonia
9330 Foreste di Quercus suber
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
9350 Foreste di Quercus macrolepis
9360 * Laurisilve macaronesiche (Laurus, Ocotea)
9370 * Palmeti di Phoenix
9380 Foreste di Ilex aquifolium
9390 * Boscaglie e vegetazione forestale bassa con Quercus alnifolia
93A0 Foreste con Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)
94. Foreste di conifere delle montagne temperate
9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)
9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra
9430 Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata (* su substrato gessoso o calcareo)
95. Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche
9510 * Foreste sud-appenniniche di Abies alba
9520 Foreste di Abies pinsapo
9530 * Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici
9540 * Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
9550 Pinete endemiche delle Canarie
9560 * Foreste endemiche di Juniperus spp.
9570 * Foreste di Tetraclinis articulata
9580 * Boschi mediterranei di Taxus baccata
9590 * Foreste di Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)
95A0 Pinete alte oro-mediterranee

---

(11) Allegato modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato alla Dir. 97/62/CE, dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, dall'allegato della direttiva 2006/105/CE e da ultimo così sostituito dall'allegato della direttiva 2013/17/UE.

Allegato II (12)

Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione

Interpretazione

a) L'allegato II è complementare dell'allegato I per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione.

b) Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon.

L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

c) Simboli

L'asterisco (*) davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria.

La maggior parte delle specie elencate nel presente allegato figura anche nell'allegato IV. Quando una specie è inclusa nel presente allegato ma non è ripresa né nell'allegato IV né nell'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa all'allegato IV ma figura all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (V).

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Talpidae

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersii

Myotis bechsteinii

Myotis blythii

Myotis capaccinii

Myotis dasycneme

Myotis emarginatus

Myotis myotis

Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

Myomimus roachi

Sciuridae

* Marmota marmota latirostris

* Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

* Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Castoridae

Castor fiber (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, finlandesi e svedesi)

Cricetidae

Mesocricetus newtoni

Microtidae

Dinaromys bogdanovi

Microtus cabrerae

* Microtus oeconomus arenicola
* Microtus oeconomus mehelyi
Microtus tatricus
Zapodidae
Sicista subtilis
CARNIVORA
Canidae
* Alopex lagopus
* Canis lupus (tranne le popolazioni estoni; popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39 o parallelo; popolazioni spagnole: soltanto quelle a sud del Duero; popolazioni lettoni, lituane e finlandesi).
Ursidae
* Ursus arctos (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)
Mustelidae
* Gulo gulo
Lutra lutra
Mustela eversmanii
* Mustela lutreola
Vormela peregusna
Felidae
Lynx lynx (tranne le popolazioni estoni, lettoni e finlandesi)
* Lynx pardinus
Phocidae
Halichoerus grypus (V)
* Monachus monachus
Phoca hispida bottnica (V)
* Phoca hispida saimensis
Phoca vitulina (V)
ARTIODACTYLA
Cervidae
* Cervus elaphus corsicanus
Rangifer tarandus fennicus (o)
Bovidae
* Bison bonasus
Capra aegagrus (popolazioni naturali)
* Capra pyrenaica pyrenaica
Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)
Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)
* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)
Rupicapra rupicapra balcanica
* Rupicapra rupicapra tatrica
CETACEA
Phocoena phocoena
Tursiops truncatus
REPTILES
CHELONIA (TESTUDINES)
Testudinidae
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata
Cheloniidae
* Caretta caretta
* Chelonia mydas
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica

Mauremys leprosa
SAURIA
Lacertidae
Dinarolacerta mosorensis
Lacerta bonnali (Lacerta monticola)
Lacerta monticola
Lacerta schreiberi
Gallotia galloti insulanagae
* Gallotia simonyi
Podarcis lilfordi
Podarcis pityusensis
Scincidae
Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)
Gekkonidae
Phyllodactylus europaeus
OPHIDIA (SERPENTES)
Colubridae
* Coluber cypriensis
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
* Natrix natrix cypriaca
Viperidae
* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
Vipera ursinii (tranne la Vipera ursinii rakosiensis e la Vipera ursinii macrops)
* Vipera ursinii macrops
* Vipera ursinii rakosiensis
AMPHIBIANS
CAUDATA
Salamandridae
Chioglossa lusitanica
Mertensiella luschani (Salamandra luschani)
* Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae)
Salamandrina terdigitata
Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)
Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)
Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)
Triturus montandoni
Triturus vulgaris ampelensis
Proteidae
* Proteus anguinus
Plethodontidae
Hydromantes (Speleomantes) ambrosii
Hydromantes (Speleomantes) flavus
Hydromantes (Speleomantes) genei
Hydromantes (Speleomantes) imperialis
Hydromantes (Speleomantes) strinatii
Hydromantes (Speleomantes) supramontis
ANURA
Discoglossidae
* Alytes muletensis
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi (including Discoglossus "jeanneae")
Discoglossus montalentii

Discoglossus sardus
Ranidae
Rana latastei
Pelobatidae
* Pelobates fuscus insubricus
PESCI
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
Eudontomyzon spp. (o)
Lampetra fluviatilis (V) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi)
Lampetra planeri (o) (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)
Lethenteron zanandreai (V)
Petromyzon marinus (o) (tranne le popolazioni svedesi)
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
* Acipenser naccarii
* Acipenser sturio
CLUPEIFORMES
Clupeidae
Alosa spp. (V)
SALMONIFORMES
Salmonidae
Hucho hucho (popolazioni naturali) (V)
Salmo macrostigma (o)
Salmo marmoratus (o)
Salmo salar (soltanto in acque dolci) (V) (tranne le popolazioni finlandesi)
Salmothymus obtusirostris (o)
Coregonidae
* Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)
Umbridae
Umbra krameri (o)
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)
Aulopyge huegelii (o)
Anaecypris hispanica
Aspius aspius (V) (tranne le popolazioni finlandesi)
Barbus comiza (V)
Barbus meridionalis (V)
Barbus plebejus (V)
Chalcalburnus chalcoides (o)
Chondrostoma genei (o)
Chondrostoma knerii (o)
Chondrostoma lusitanicum (o)
Chondrostoma phoxinus (o)
Chondrostoma polylepis (o) (compreso il C. willkommi)
Chondrostoma soetta (o)
Chondrostoma toxostoma (o)
Gobio albipinnatus (o)
Gobio kessleri (o)
Gobio uranoscopus (o)
Iberocypris palaciosi (o)
* Ladigesocypris ghigii (o)
Leuciscus lucumonis (o)
Leuciscus souffia (o)

Pelecus cultratus (V)
Phoxinellus spp. (o)
* Phoxinus percnurus
Rhodeus sericeus amarus (o)
Rutilus pigus (V)
Rutilus rubilio (o)
Rutilus arcasii (o)
Rutilus macrolepidotus (o)
Rutilus lemmingii (o)
Rutilus frisii meidingeri (V)
Rutilus alburnoides (o)
Scardinius graecus (o)
Squalius microlepis (o)
Squalius svallize (o)
Cobitidae
Cobitis elongata (o)
Cobitis taenia (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
Cobitis trichonica (o)
Misgurnus fossilis (o)
Sabanejewia aurata (o)
Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata e Cobitis conspersa)
SILURIFORMES
Siluridae
Silurus aristotelis (V)
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Aphanius iberus (o)
Aphanius fasciatus (o)
* Valencia hispanica
* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)
PERCIFORMES
Percidae
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer (V)
* Romanichthys valsanicola
Zingel spp. [(o) tranne lo Zingel asper e lo Zingel zingel (V)]
Gobiidae
Knipowitschia croatica (o)
Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)
Padogobius nigricans (o)
Pomatoschistus canestrini (o)
SCORPAENIFORMES
Cottidae
Cottus gobio (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
Cottus petiti (o)
INVERTEBRATI
ARTROPODI
CRUSTACEA
Decapoda
Austropotamobius pallipes (V)
* Austropotamobius torrentium (V)
Isopoda
* Armadillidium ghardalamensis
INSECTA
Coleoptera

Agathidium pulchellum (o)
Bolbelasmus unicornis
Boros schneideri (o)
Buprestis splendens
Carabus hampei
Carabus hungaricus
* Carabus menetriesi pacholei
* Carabus olympiae
Carabus variolosus
Carabus zawadszkii
Cerambyx cerdo
Corticaria planula (o)
Cucujus cinnaberinus
Dorcadion fulvum cervae
Duvalius gebhardti
Duvalius hungaricus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Leptodirus hochenwarti
Limoniscus violaceus (o)
Lucanus cervus (o)
Macroplea pubipennis (o)
Mesosa myops (o)
Morimus funereus (o)
* Osmoderma eremita
Oxyporus mannerheimii (o)
Pilemia tigrina
* Phryganophilus ruficollis
Probaticus subrugosus
Propomacrus cypriacus
* Pseudogaurotina excellens
Pseudoseriscius cameroni
Pytho kolwensis
Rhysodes sulcatus (o)
* Rosalia alpina
Stephanopachys linearis (o)
Stephanopachys substriatus (o)
Xyletinus tremulicola (o)
Hemiptera
Aradus angularis (o)
Lepidoptera
Agriades glandon aquilo (o)
Arytrura musculus
* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)
Catopta thrips
Chondrosoma fiduciarium
Clossiana improba (o)
Coenonympha oedippus
Colias myrmidone
Cucullia mixta
Dioszeghyana schmidtii
Erannis ankeraria
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia medusa polaris (o)

Eriogaster catax
Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)
Glyphipterix loricatella
Gortyna borelii lunata
Graellsia isabellae (V)
Hesperia comma catena (o)
Hypodryas maturna
Leptidea morsei
Lignyoptera fumidaria
Lycaena dispar
Lycaena helle
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanargia arge
* Nymphalis vaualbum
Papilio hospiton
Phyllometra culminaria
Plebicula golgus
Polymixis rufocincta isolata
Polyommatus eroides
Proterebia afra dalmata
Pseudophilotes bavius
Xestia borealis (o)
Xestia brunneopicta (o)
* Xylomoia strix
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Coenagrion hylas (o)
Coenagrion mercuriale (o)
Coenagrion ornatum (o)
Cordulegaster heros
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhinia pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Orthoptera
Baetica ustulata
Brachytrupes megacephalus
Isophya costata
Isophya harzi
Isophya stysi
Myrmecophilus baronii
Odontopodisma rubripes
Paracaloptenus caloptenoides
Pholidoptera transsylvanica
Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius
ARACHNIDA
Pseudoscorpiones
Anthrenochernes stellae (o)
MOLLUSCHI
GASTROPODA

Anisus vorticulus
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Chilostoma banaticum
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Gibbula nivosa
* Helicopsis striata austriaca (o)
Hygromia kovacsi
Idiomela (Helix) subplicata
Lampedusa imitatrix
* Lampedusa melitensis
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
* Paladilhia hungarica
Sadleriana pannonica
Theodoxus transversalis
Vertigo angustior (o)
Vertigo genesii (o)
Vertigo geyeri (o)
Vertigo moulinsiana (o)
BIVALVIA
Unionoida
Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)
Margaritifera margaritifera (V)
Unio crassus
Dreissenidae
Congeria kusceri
b) VEGETALI
PTERIDOPHYTA
ASPLENIACEAE
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy
Asplenium adulterinum Milde
BLECHNACEAE
Woodwardia radicans (L.) Sm.
DICKSONIACEAE
Culcita macrocarpa C. Presl
DRYOPTERIDACEAE
Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata
* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.
Dryopteris fragans (L.) Schott
HYMENOPHYLLACEAE
Trichomanes speciosum Willd.
ISOETACEAE
Isoetes boryana Durieu
Isoetes malinverniana Ces. & De Not.
MARSILEACEAE

Marsilea batardae Launert
Marsilea quadrifolia L.
Marsilea strigosa Willd.
OPHIOGLOSSACEAE
Botrychium simplex Hitchc.
Ophioglossum polyphyllum A. Braun
GYMNOSPERMAE
PINACEAE
* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei
ANGIOSPERMAE
ALISMATACEAE
* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Luronium natans (L.) Raf.
AMARYLLIDACEAE
Leucojum nicaeense Ard.
Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley
Narcissus calcicola Mendonça
Narcissus cyclamineus DC.
Narcissus fernandesii G. Pedro
Narcissus humilis (Cav.) Traub
* Narcissus nevadensis Pugsley
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes
Narcissus scaberulus Henriq.
Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.
Narcissus viridiflorus Schousboe
ASCLEPIADACEAE
Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub
BORAGINACEAE
* Anchusa crispa Viv.
Echium russicum J.F.Gemlin
* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes
Myosotis lusitanica Schuster
Myosotis rehsteineri Wartm.
Myosotis retusifolia R. Afonso
Omphalodes kuzinskyanae Willk.
* Omphalodes littoralis Lehm.
* Onosma tornensis Javorka
Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci
* Symphytum cycladense Pawl.
CAMPANULACEAE
Adenophora lilifolia (L.) Ledeb.
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.
* Campanula bohemica Hruby
* Campanula gelida Kovanda
Campanula romanica Sãvul.
* Campanula sabatia De Not.
* Campanula serrata (Kit.) Hendrych
Campanula zoysii Wulfen
Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva
Jasione lusitanica A. DC.
CARYOPHYLLACEAE
Arenaria ciliata L. subsp. pseudofrigida Ostenf. & O.C. Dahl
Arenaria humifusa Wahlenberg
* Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter

Arenaria provincialis Chater & Halliday
* Cerastium alsinifolium Tausch Cerastium dinaricum G. Beck & Szysz.
Dianthus arenarius L. subsp. arenarius
* Dianthus arenarius subsp. bohemicus (Novak) O.Schwarz
Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter
* Dianthus diutinus Kit.
* Dianthus lumnitzeri Wiesb.
Dianthus marizii (Samp.) Samp.
* Dianthus moravicus Kovanda
* Dianthus nitidus Waldst. et Kit.
Dianthus plumarius subsp. regis-stephani (Rapcs.) Baksay
Dianthus rupicola Biv.
* Gypsophila papillosa P. Porta
Herniaria algarvica Chaudhri
* Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis
Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri
Herniaria maritima Link
* Minuartia smejkalii Dvorakova
Moehringia jankae Griseb. ex Janka
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.
Moehringia tommasinii Marches.
Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernández Casas
Silene furcata Rafin. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters
* Silene hicesiae Brullo & Signorello
Silene hifacensis Rouy ex Willk.
* Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.
Silene longicilia (Brot.) Otth.
Silene mariana Pau
* Silene orphanidis Boiss
* Silene rothmaleri Pinto da Silva
* Silene velutina Pourret ex Loisel.
CHENOPODIACEAE
* Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott
* Cremnophyton lanfrancoi Brullo et Pavone
* Salicornia veneta Pignatti & Lausi
CISTACEAE
Cistus palhinhae Ingram
Halimium verticillatum (Brot.) Sennen
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday
Helianthemum caput-felis Boiss.
* Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira
COMPOSITAE
* Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter
Artemisia campestris L. subsp. bottnica A.N. Lundström ex Kindb.
* Artemisia granatensis Boiss.
* Artemisia laciniata Willd.
Artemisia oelandica (Besser) Komaror
* Artemisia pancicii (Janka) Ronn.
* Aster pyrenaeus Desf. ex DC
* Aster sorrentinii (Tod) Lojac.
Carlina onopordifolia Besser
* Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.

* Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal
* Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler
* Centaurea akamantis T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou
* Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal
* Centaurea balearica J. D. Rodriguez
* Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday
* Centaurea citricolor Font Quer
Centaurea corymbosa Pourret
Centaurea gadorensis G. Blanca
* Centaurea horrida Badaro
Centaurea immanuelis-loewii Degen
Centaurea jankae Brandza
* Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.
Centaurea kartschiana Scop.
* Centaurea lactiflora Halacsy
Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál
* Centaurea niederi Heldr.
* Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.
* Centaurea pinnata Pau
Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárády
Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca
Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál
Centaurea vicentina Mariz
Cirsium brachycephalum Juratzka
* Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.
Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto
Crepis pusilla (Sommier) Merxmüller
Crepis tectorum L. subsp. nigrescens
Erigeron frigidus Boiss. ex DC.
* Helichrysum melitense (Pignatti) Brullo et al
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
Hyoseris frutescens Brullo et Pavone
* Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.
* Jurinea fontqueri Cuatrec.
* Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.
Leontodon boryi Boiss.
* Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell
Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link
Ligularia sibirica (L.) Cass.
* Palaeocyanus crassifolius (Bertoloni) Dostal
Santolina impressa Hoffmanns. & Link
Santolina semidentata Hoffmanns. & Link
Saussurea alpina subsp. esthonica (Baer ex Rupr) Kupffer
* Senecio elodes Boiss. ex DC.
Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter
* Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern
Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. moravica
CONVOLVULACEAE
* Convolvulus argyrothamnus Greuter
* Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles
CRUCIFERAE
Alyssum pyrenaicum Lapeyr.
* Arabis kennedyae Meikle

Arabis sadina (Samp.) P. Cout.
Arabis scopoliana Boiss
* Biscutella neustriaca Bonnet
Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Brassica glabrescens Poldini
Brassica hilarionis Post
Brassica insularis Moris
* Brassica macrocarpa Guss.
Braya linearis Rouy
* Cochlearia polonica E. Fröhlich
* Cochlearia tatrae Borbas
* Coincya rupestris Rouy
* Coronopus navasii Pau
Crambe tataria Sebeok
* Degenia velebitica (Degen) Hayek
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gómez-Campo
* Diplotaxis siettiana Maire
Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.
Draba cacuminum Elis Ekman
Draba cinerea Adams
Draba dorneri Heuffel.
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.
* Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl.
* Iberis arbuscula Runemark
Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva
* Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb.
Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.
Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva (Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva)
Sisymbrium cavanillesianum Valdés & Castroviejo
Sisymbrium supinum L.
Thlaspi jankae A. Kern.
CYPERACEAE
Carex holostoma Drejer
* Carex panormitana Guss.
Eleocharis carniolica Koch
DIOSCOREACEAE
* Borderea chouardii (Gaussen) Heslot
DROSERACEAE
Aldrovanda vesiculosa L.
ELATINACEAE
Elatine gussonei (Sommier) Brullo et al
ERICACEAE
Rhododendron luteum Sweet
EUPHORBIACEAE
* Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann
Euphorbia transtagana Boiss.
GENTIANACEAE
* Centaurium rigualii Esteve
* Centaurium somedanum Lainz
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet
Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg
* Gentianella bohemica Skalicky
GERANIACEAE

* Erodium astragaloides Boiss. & Reuter
Erodium paularense Fernández-González & Izco
* Erodium rupicola Boiss.
GLOBULARIACEAE
* Globularia stygia Orph. ex Boiss.
GRAMINEAE
Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.
Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson
Avenula hackelii (Henriq.) Holub
Bromus grossus Desf. ex DC.
Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries
Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.
Festuca duriotagana Franco & R. Afonso
Festuca elegans Boiss.
Festuca henriquesii Hack.
Festuca summilusitana Franco & R. Afonso
Gaudinia hispanica Stace & Tutin
Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva
Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo
Poa granitica Br.-Bl. subsp. disparilis (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády
* Poa riphaea (Ascher et Graebner) Fritsch
Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub
Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.
Puccinellia pungens (Pau) Paunero
* Stipa austroitalica Martinovsky
* Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz
Stipa danubialis Dihoru & Roman
* Stipa styriaca Martinovsky
* Stipa veneta Moraldo
* Stipa zalesskii Wilensky
Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman
GROSSULARIACEAE
* Ribes sardoum Martelli
HIPPURIDACEAE
Hippuris tetraphylla L. Fil.
HYPERICACEAE
* Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson
IRIDACEAE
Crocus cyprius Boiss. et Kotschy
Crocus hartmannianus Holmboe
Gladiolus palustris Gaud.
Iris aphylla L. subsp. hungarica Hegi
Iris humilis Georgi subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) A. et D. Löve
JUNCACEAE
Juncus valvatus Link
Luzula arctica Blytt
LABIATAE
Dracocephalum austriacum L.
* Micromeria taygetea P. H. Davis
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
* Nepeta sphaciotica P. H. Davis
Origanum dictamnus L.
Phlomis brevibracteata Turril

Phlomis cypria Post
Salvia veneris Hedge
Sideritis cypria Post
Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga
Sideritis javalambrensis Pau
Sideritis serrata Cav. ex Lag.
Teucrium lepicephalum Pau
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday
* Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link
Thymus carnosus Boiss.
* Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (Thymus cephalotos L.)
LEGUMINOSAE
Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra
* Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge
* Astragalus aquilanus Anzalone
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet
* Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis
* Astragalus maritimus Moris
Astragalus peterfii Jáv.
Astragalus tremolsianus Pau
* Astragalus verrucosus Moris
* Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.
Genista dorycnifolia Font Quer
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci
Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco
* Ononis hackelii Lange
Trifolium saxatile All.
* Vicia bifoliolata J. D. Rodríguez
LENTIBULARIACEAE
* Pinguicula crystallina Sm.
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper
LILIACEAE
Allium grosii Font Quer
* Androcymbium rechingeri Greuter
* Asphodelus bento-rainhae P. Silva
* Chionodoxa lochiae Meikle in Kew Bull.
Colchicum arenarium Waldst. et Kit.
Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.
* Muscari gussonei (Parl.) Tod.
Scilla litardierei Breist.
* Scilla morrisii Meikle
Tulipa cypria Stapf
Tulipa hungarica Borbas
LINACEAE
* Linum dolomiticum Borbas
* Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri)
LYTHRACEAE
* Lythrum flexuosum Lag.
MALVACEAE
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
NAJADACEAE
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt
Najas tenuissima (A. Braun) Magnus
OLEACEAE
Syringa josikaea Jacq. Fil. ex Reichenb.

ORCHIDACEAE
Anacamptis urvilleana Sommier et Caruana Gatto
Calypso bulbosa L.
* Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.
Cypripedium calceolus L.
Dactylorhiza kalopissii E. Nelson
Gymnigritella runei Teppner & Klein
Himantoglossum adriaticum Baumann
Himantoglossum caprinum (Bieb.) V. Koch
Liparis loeselii (L.) Rich.
* Ophrys kotschyi H. Fleischm. et Soo
* Ophrys lunulata Parl.
Ophrys melitensis (Salkowski) J. et P. Devillers-Terschuren
Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten
OROBANCHACEAE
Orobanche densiflora Salzm. ex Reut.
PAEONIACEAE
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis
Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rachel) Soo
Paeonia parnassica Tzanoudakis
PALMAE
Phoenix theophrasti Greuter
PAPAVERACEAE
Corydalis gotlandica Lidén
Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.
Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh.
PLANTAGINACEAE
Plantago algarbiensis Sampaio [Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio]
Plantago almogravensis Franco
PLUMBAGINACEAE
Armeria berlengensis Daveau
* Armeria helodes Martini & Pold
Armeria neglecta Girard
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld
* Armeria rouyana Daveau
Armeria soleirolii (Duby) Godron
Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter
Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco
* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana
Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco
Limonium multiflorum Erben
* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana
* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.
POLYGONACEAE
Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.
Polygonum praelongum Coode & Cullen
Rumex rupestris Le Gall
PRIMULACEAE
Androsace mathildae Levier
Androsace pyrenaica Lam.
* Cyclamen fatrense Halda et Sojak
* Primula apennina Widmer
Primula carniolica Jacq.
Primula nutans Georgi

Primula palinuri Petagna
Primula scandinavica Bruun
Soldanella villosa Darracq.
RANUNCULACEAE
* Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum)
Aconitum firmum (Reichenb.) Neilr subsp. moravicum Skalicky
Adonis distorta Ten.
Aquilegia bertolonii Schott
Aquilegia kitaibelii Schott
* Aquilegia pyrenaica D. C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano
* Consolida samia P. H. Davis
* Delphinium caseyi B. L.Burtt
Pulsatilla grandis Wenderoth
Pulsatilla patens (L.) Miller
* Pulsatilla pratensis (L.) Miller subsp. hungarica Soo
* Pulsatilla slavica G. Reuss.
* Pulsatilla subslavica Futak ex Goliasova
Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle
Ranunculus kykkoensis Meikle
Ranunculus lapponicus L.
* Ranunculus weyleri Mares
RESEDACEAE
* Reseda decursiva Forssk.
ROSACEAE
Agrimonia pilosa Ledebour
Potentilla delphinensis Gren. & Godron
Potentilla emilii-popii Nyárády
* Pyrus magyarica Terpo
Sorbus teodorii Liljefors
RUBIACEAE
Galium cracoviense Ehrend.
* Galium litorale Guss.
Galium moldavicum (Dobrescu) Franco
* Galium sudeticum Tausch
* Galium viridiflorum Boiss. & Reuter
SALICACEAE
Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco
SANTALACEAE
Thesium ebracteatum Hayne
SAXIFRAGACEAE
Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb
Saxifraga florulenta Moretti
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga osloënsis Knaben
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
SCROPHULARIACEAE
Antirrhinum charidemi Lange
Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. lusitanicum R. Fernandes
* Euphrasia genargentea (Feoli) Diana
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
Linaria algarviana Chav.
Linaria coutinhoi Valdés
Linaria loeselii Schweigger
* Linaria ficalhoana Rouy
Linaria flava (Poiret) Desf.

* Linaria hellenica Turrill
Linaria pseudolaxiflora Lojacono
* Linaria ricardoi Cout.
Linaria tonzigii Lona
* Linaria tursica B. Valdés & Cabezudo
Odontites granatensis Boiss.
* Pedicularis sudetica Willd.
Rhinanthus oesilensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz
Tozzia carpathica Wol.
Verbascum litigiosum Samp.
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link
* Veronica oetaea L.-A. Gustavsson
SOLANACEAE
* Atropa baetica Willk.
THYMELAEACEAE
* Daphne arbuscula Celak
Daphne petraea Leybold
* Daphne rodriguezii Texidor
ULMACEAE
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.
UMBELLIFERAE
* Angelica heterocarpa Lloyd
Angelica palustris (Besser) Hoffm.
* Apium bermejoi Llorens
Apium repens (Jacq.) Lag.
Athamanta cortiana Ferrarini
* Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.
* Bupleurum kakiskalae Greuter
Eryngium alpinum L.
* Eryngium viviparum Gay
* Ferula sadleriana Lebed.
Hladnikia pastinacifolia Reichenb.
* Laserpitium longiradium Boiss.
* Naufraga balearica Constans & Cannon
* Oenanthe conioides Lange
Petagnia saniculifolia Guss.
Rouya polygama (Desf.) Coincy
* Seseli intricatum Boiss.
Seseli leucospermum Waldst. et Kit
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.
VALERIANACEAE
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot
VIOLACEAE
Viola delphinantha Boiss.
* Viola hispida Lam.
Viola jaubertiana Mares & Vigineix
Viola rupestris F. W. Schmidt subsp. relicta Jalas
VEGETALI INFERIORI
BRYOPHYTA
Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)
Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o)
* Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum. [Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill] (o)
Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o)
Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o)

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)
Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)
Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)
Encalypta mutica (I. Hagen) (o)
Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o)
Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)
Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)
Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)
* Marsupella profunda Lindb. (o)
Meesia longiseta Hedw. (o)
Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)
Ochyraea tatrensis Vana (o)
Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)
Orthotrichum rogeri Brid. (o)
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)
Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)
Riccia breidleri Jur. (o)
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)
Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o)
Sphagnum pylaisii Brid. (o)
Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o)
Tortella rigens (N. Alberts) (o)
SPECIE PER LA MACARONESIA
PTERIDOPHYTA
HYMENOPHYLLACEAE
Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis
DRYOPTERIDACEAE
* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.
ISOETACEAE
Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde
MARSILEACEAE
* Marsilea azorica Launert & Paiva
ANGIOSPERMAE
ASCLEPIADACEAE
Caralluma burchardii N. E. Brown
* Ceropegia chrysantha Svent.
BORAGINACEAE
Echium candicans L. fil.
* Echium gentianoides Webb & Coincy
Myosotis azorica H. C. Watson
Myosotis maritima Hochst. in Seub.
CAMPANULACEAE
* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer
Musschia aurea (L. f.) DC.
* Musschia wollastonii Lowe
CAPRIFOLIACEAE
* Sambucus palmensis Link
CARYOPHYLLACEAE
Spergularia azorica (Kindb.) Lebel
CELASTRACEAE
Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.
CHENOPODIACEAE

Beta patula Ait.
CISTACEAE
Cistus chinamadensis Banares & Romero
* Helianthemum bystropogophyllum Svent.
COMPOSITAE
Andryala crithmifolia Ait.
* Argyranthemum lidii Humphries
Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz.
Calendula maderensis DC.
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub
Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.
Cirsium latifolium Lowe
Helichrysum gossypinum Webb
Helichrysum monogynum Burtt & Sund.
Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack
* Lactuca watsoniana Trel.
* Onopordum nogalesii Svent.
* Onorpordum carduelinum Bolle
* Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord.
Phagnalon benettii Lowe
Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt
Sventenia bupleuroides Font Quer
* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth
CONVOLVULACEAE
* Convolvulus caput-medusae Lowe
* Convolvulus lopez-socasii Svent.
* Convolvulus massonii A. Dietr.
CRASSULACEAE
Aeonium gomeraense Praeger
Aeonium saundersii Bolle
Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.
Monanthes wildpretii Banares & Scholz
Sedum brissemoretii Raymond-Hamet
CRUCIFERAE
* Crambe arborea Webb ex Christ
Crambe laevigata DC. ex Christ
* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.
* Parolinia schizogynoides Svent.
Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe
CYPERACEAE
Carex malato-belizii Raymond
DIPSACACEAE
Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes
ERICACEAE
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb
EUPHORBIACEAE
* Euphorbia handiensis Burchard
Euphorbia lambii Svent.
Euphorbia stygiana H. C. Watson
GERANIACEAE

* Geranium maderense P. F. Yeo
GRAMINEAE
Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.
Phalaris maderensis (Menezes) Menezes
GLOBULARIACEAE
* Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel
* Globularia sarcophylla Svent.
LABIATAE
* Sideritis cystosiphon Svent.
* Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle
Sideritis infernalis Bolle
Sideritis marmorea Bolle
Teucrium abutiloides L'Hér.
Teucrium betonicum L'Hér.
LEGUMINOSAE
* Anagyris latifolia Brouss. ex. Willd.
Anthyllis lemanniana Lowe
* Dorycnium spectabile Webb & Berthel
* Lotus azoricus P. W. Ball
Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis
* Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.
* Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
* Teline salsoloides Arco & Acebes.
Vicia dennesiana H. C. Watson
LILIACEAE
* Androcymbium psammophilum Svent.
Scilla maderensis Menezes
Semele maderensis Costa
LORANTHACEAE
Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.
MYRICACEAE
* Myrica rivas-martinezii Santos.
OLEACEAE
Jasminum azoricum L.
Picconia azorica (Tutin) Knobl.
ORCHIDACEAE
Goodyera macrophylla Lowe
PITTOSPORACEAE
* Pittosporum coriaceum Dryand. ex. Ait.
PLANTAGINACEAE
Plantago malato-belizii Lawalree
PLUMBAGINACEAE
* Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze
Limonium dendroides Svent.
* Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding
* Limonium sventenii Santos & Fernández Galván
POLYGONACEAE
Rumex azoricus Rech. fil.
RHAMNACEAE
Frangula azorica Tutin
ROSACEAE
* Bencomia brachystachya Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
* Chamaemeles coriacea Lindl.
Dendriopoterium pulidoi Svent.

Marcetella maderensis (Born.) Svent.
Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco
Sorbus maderensis (Lowe) Dode
SANTALACEAE
Kunkeliella subsucculenta Kammer
SCROPHULARIACEAE
* Euphrasia azorica H.C. Watson
Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.
* Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer
Odontites holliana (Lowe) Benth.
Sibthorpia peregrina L.
SOLANACEAE
* Solanum lidii Sunding
UMBELLIFERAE
Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel
Chaerophyllum azoricum Trelease
Ferula latipinna Santos
Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.
Monizia edulis Lowe
Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.
Sanicula azorica Guthnick ex Seub.
VIOLACEAE
Viola paradoxa Lowe
VEGETALI INFERIORI
BRYOPHYTA
* Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o)
* Thamnobryum fernandesii Sergio (o).

---

(12) Allegato modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dalla Dir. 97/62/CE, dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, dall'allegato della direttiva 2006/105/CE e da ultimo così sostituito dall'allegato della direttiva 2013/17/UE.

Allegato III

Criteri di selezione dei siti atti a essere individuati quali siti di importanza comunitaria e designati quali zone speciali di conservazione

Fase 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato I e per ciascuna specie dell'allegato II (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie)

A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato I

a) grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito.

b) superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale.

c) grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e

possibilità di ripristino.
d) valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.
B. Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato II
a) dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale.
b) grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino.
c) grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie.
d) valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.
C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato I o II ad essi relativi.
D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritari che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B.
Fase 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali
1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria.
2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato I o di una specie di cui all'allegato II e/o alla coerenza di Natura 2000, terrà conto dei seguenti criteri:
a) il valore relativo del sito a livello nazionale;
b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato II, nonché la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della comunità;
c) la superficie totale del sito;
d) il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato I e di specie dell'allegato II presenti sul sito;
e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione.

Allegato IV (13)

Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:
- con il nome della specie o della sottospecie oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.
L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.
a) ANIMALI
VERTEBRATI
MAMMIFERI
INSECTIVORA
Erinaceidae
Erinaceus algirus
Soricidae

Crocidura canariensis
Crocidura sicula
Talpidae
Galemys pyrenaicus
MICROCHIROPTERA
Tutte le specie
MEGACHIROPTERA
Pteropodidae
Rousettus aegyptiacus
RODENTIA
Gliridae
Tutte le specie tranne Glis glis e Eliomys quercinus
Sciuridae
Marmota marmota latirostris
Pteromys volans (Sciuropterus russicus)
Spermophilus citellus (Citellus citellus)
Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)
Sciurus anomalus
Castoridae
Castor fiber (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, polacche, finlandesi e svedesi)
Cricetidae
Cricetus cricetus (tranne le popolazioni ungheresi)
Mesocricetus newtoni
Microtidae
Dinaromys bogdanovi
Microtus cabrerae
Microtus oeconomus arenicola
Microtus oeconomus mehelyi
Microtus tatricus
Zapodidae
Sicista betulina
Sicista subtilis
Hystricidae
Hystrix cristata
CARNIVORA
Canidae
Alopex lagopus
Canis lupus (tranne le popolazioni greche a nord del 39 o parallelo, le popolazioni estoni, le popolazioni spagnole a nord del Duero, le popolazioni bulgare, lettoni, lituane, polacche, slovacche e le popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)
Ursidae
Ursus arctos
Mustelidae
Lutra lutra
Mustela eversmanii
Mustela lutreola
Vormela peregusna
Felidae
Felis silvestris
Lynx lynx (tranne le popolazioni estoni)
Lynx pardinus
Phocidae
Monachus monachus
Phoca hispida saimensis

ARTIODACTYLA
Cervidae
Cervus elaphus corsicanus
Bovidae
Bison bonasus
Capra aegagrus (popolazioni naturali)
Capra pyrenaica pyrenaica
Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)
Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)
Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)
Rupicapra rupicapra balcanica
Rupicapra rupicapra tatrica
CETACEA
Tutte le specie
RETTILI
TESTUDINATA
Testudinidae
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata
Cheloniidae
Caretta caretta
Chelonia mydas
Lepidochelys kempii
Eretmochelys imbricata
Dermochelyidae
Dermochelys coriacea
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica
Mauremys leprosa
SAURIA
Lacertidae
Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Algyroides moreoticus
Algyroides nigropunctatus
Dalmatolacerta oxycephala
Dinarolacerta mosorensis
Gallotia atlantica
Gallotia galloti
Gallotia galloti insulanagae
Gallotia simonyi
Gallotia stehlini
Lacerta agilis
Lacerta bedriagae
Lacerta bonnali (Lacerta monticola)
Lacerta monticola
Lacerta danfordi
Lacerta dugesi
Lacerta graeca
Lacerta horvathi
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta viridis

Lacerta vivipara pannonica
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis hispanica atrata
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis taurica
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana
Scincidae
Ablepharus kitaibelii
Chalcides bedriagai
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)
Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus
Gekkonidae
Cyrtopodion kotschyi
Phyllodactylus europaeus
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis
Agamidae
Stellio stellio
Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon
Anguidae
Ophisaurus apodus
OPHIDIA
Colubridae
Coluber caspius
Coluber cypriensis
Coluber hippocrepis
Coluber jugularis
Coluber laurenti
Coluber najadum
Coluber nummifer
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Eirenis modesta
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Natrix natrix cetti
Natrix natrix corsa
Natrix natrix cypriaca
Natrix tessellata

Telescopus falax
Viperidae
Vipera ammodytes
Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
Vipera seoanni (tranne le popolazioni ispaniche)
Vipera ursinii
Vipera xanthina
Boidae
Eryx jaculus
ANFIBI
CAUDATA
Salamandridae
Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
Mertensiella luschani (Salamandra luschani)
Salamandra atra
Salamandra aurorae
Salamandra lanzai
Salamandrina terdigitata
Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)
Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
Triturus italicus
Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)
Triturus marmoratus
Triturus montandoni
Triturus vulgaris ampelensis
Proteidae
Proteus anguinus
Plethodontidae
Hydromantes (Speleomantes) ambrosii
Hydromantes (Speleomantes) flavus
Hydromantes (Speleomantes) genei
Hydromantes (Speleomantes) imperialis
Hydromantes (Speleomantes) strinatii [Hydromantes (Speleomantes) italicus]
Hydromantes (Speleomantes) supramontis
ANURA
Discoglossidae
Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Alytes obstetricans
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi (inclusa Discoglossus "jeanneae")
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus
Ranidae
Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana graeca
Rana iberica
Rana italica
Rana latastei

Rana lessonae
Pelobatidae
Pelobates cultripes
Pelobates fuscus
Pelobates syriacus
Bufonidae
Bufo calamita
Bufo viridis
Hylidae
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda
PESCI
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser naccarii
Acipenser sturio
SALMONIFORMES
Coregonidae
Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord, tranne le popolazioni finlandesi)
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Anaecypris hispanica
Phoxinus percnurus
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Valencia hispanica
PERCIFORMES
Percidae
Gymnocephalus baloni
Romanichthys valsanicola
Zingel asper
INVERTEBRATI
ARTROPODI
CRUSTACEA
Isopoda
Armadillidium ghardalamensis
INSECTA
Coleoptera
Bolbelasmus unicornis
Buprestis splendens
Carabus hampei
Carabus hungaricus
Carabus olympiae
Carabus variolosus
Carabus zawadszkii
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Dorcadion fulvum cervae
Duvalius gebhardti
Duvalius hungaricus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Leptodirus hochenwarti

Pilemia tigrina
Osmoderma eremita
Phryganophilus ruficollis
Probaticus subrugosus
Propomacrus cypriacus
Pseudogaurotina excellens
Pseudoseriscius cameroni
Pytho kolwensis
Rosalia alpina
Lepidoptera
Apatura metis
Arytrura musculus
Catopta thrips
Chondrosoma fiduciarium
Coenonympha hero
Coenonympha oedippus
Colias myrmidone
Cucullia mixta
Dioszeghyana schmidtii
Erannis ankeraria
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia sudetica
Eriogaster catax
Fabriciana elisa
Glyphipterix loricatella
Gortyna borelii lunata
Hypodryas maturna
Hyles hippophaes
Leptidea morsei
Lignyoptera fumidaria
Lopinga achine
Lycaena dispar
Lycaena helle
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanargia arge
Nymphalis vaualbum
Papilio alexanor
Papilio hospiton
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Phyllometra culminaria
Plebicula golgus
Polymixis rufocincta isolata
Polyommatus eroides
Proserpinus proserpina
Proterebia afra dalmata
Pseudophilotes bavius
Xylomoia strix
Zerynthia polyxena
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata

Aeshna viridis
Cordulegaster heros
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Stylurus flavipes
Sympecma braueri
Orthoptera
Baetica ustulata
Brachytrupes megacephalus
Isophya costata
Isophya harzi
Isophya stysi
Myrmecophilus baronii
Odontopodisma rubripes
Paracaloptenus caloptenoides
Pholidoptera transsylvanica
Saga pedo
Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius
ARACHNIDA
Araneae
Macrothele calpeiana
MOLLUSCHI
GASTROPODA
Anisus vorticulus
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Chilostoma banaticum
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Gibbula nivosa
Hygromia kovacsi
Idiomela (Helix) subplicata
Lampedusa imitatrix
Lampedusa melitensis
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Paladilhia hungarica

Patella ferruginea
Sadleriana pannonica
Theodoxus prevostianus
Theodoxus transversalis
BIVALVIA
Anisomyaria
Lithophaga lithophaga
Pinna nobilis
Unionoida
Margaritifera auricularia
Unio crassus
Dreissenidae
Congeria kusceri
ECHINODERMATA
Echinoidea
Centrostephanus longispinus
b) VEGETALI
L'allegato IV, b) contiene tutte le specie vegetali elencate all'allegato II, b) [*] più quelle indicate in appresso:
PTERIDOPHYTA
ASPLENIACEAE
Asplenium hemionitis L.
ANGIOSPERMAE
AGAVACEAE
Dracaena draco (L.) L.
AMARYLLIDACEAE
Narcissus longispathus Pugsley
Narcissus triandrus L.
BERBERIDACEAE
Berberis maderensis Lowe
CAMPANULACEAE
Campanula morettiana Reichenb.
Physoplexis comosa (L.) Schur.
CARYOPHYLLACEAE
Moehringia fontqueri Pau
COMPOSITAE
Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) C. J. Humphries
Helichrysum sibthorpii Rouy
Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman
Santolina elegans Boiss. ex DC.
Senecio caespitosus Brot.
Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva
Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal
CRUCIFERAE
Murbeckiella sousae Rothm.
EUPHORBIACEAE
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter
GESNERIACEAE
Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.
Ramonda serbica Pancic
IRIDACEAE
Crocus etruscus Parl.
Iris boissieri Henriq.
Iris marisca Ricci & Colasante
LABIATAE

Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire
Teucrium charidemi Sandwith
Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link
Thymus villosus L. subsp. villosus L.
LILIACEAE
Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter
Bellevalia hackelli Freyn
Colchicum corsicum Baker
Colchicum cousturieri Greuter
Fritillaria conica Rix
Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix
Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.
Scilla beirana Samp.
Scilla odorata Link
ORCHIDACEAE
Ophrys argolica Fleischm.
Orchis scopulorum Simsmerh.
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard
PRIMULACEAE
Androsace cylindrica DC.
Primula glaucescens Moretti
Primula spectabilis Tratt.
RANUNCULACEAE
Aquilegia alpina L.
SAPOTACEAE
Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe
SAXIFRAGACEAE
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
Saxifraga portosanctana Boiss.
Saxifraga presolanensis Engl.
Saxifraga valdensis DC.
Saxifraga vayredana Luizet
SCROPHULARIACEAE
Antirrhinum lopesianum Rothm.
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox
SOLANACEAE
Mandragora officinarum L.
THYMELAEACEAE
Thymelaea broterana P. Cout.
UMBELLIFERAE
Bunium brevifolium Lowe
VIOLACEAE
Viola athois W. Becker
Viola cazorlensis Gandoger

[*] A eccezione delle Bryophyta dell'allegato II, lettera b).

(13) Allegato inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, dall'allegato della direttiva 2006/105/CE e da ultimo così sostituito dall'allegato della direttiva 2013/17/UE.

Allegato V (14)

Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione "spp". dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

RODENTIA

Castoridae

Castor fiber (popolazioni finlandesi, svedesi, lettoni, lituane, estoni e polacche)

Cricetidae

Cricetus cricetus (popolazioni ungheresi)

CARNIVORA

Canidae

Canis aureus

Canis lupus (popolazioni spagnole a nord del Duero, popolazioni greche a nord del 39o parallelo, popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestionedel patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero, popolazioni bulgare, lettoni, lituane, estoni, polacche e slovacche)

Mustelidae

Martes martes

Mustela putorius

Felidae

Lynx lynx (popolazione estone)

Phocidae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

Viverridae

Genetta genetta

Herpestes ichneumon

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus timidus

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra ibex

*Capra pyrenaica (*tranne *Capra pyrenaica pyrenaica)*

*Rupicapra rupicapra (*tranne *Rupicapra rupicapra balcanica, Rupicapra rupicapra ornata* e *Rupicapra rupicapra tatrica)*

ANFIBI

ANURA

Ranidae

Rana esculenta

Rana perezi

Rana ridibunda

Rana temporaria
PESCI
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
Lampetra fluviatilis
Lethenteron zanandrai
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV
CLUPEIFORMES
Clupeidae
Alosa spp.
SALMONIFORMES
Salmonidae
Thymallus thymallus
Coregonus spp. *(*tranne *Coregonus oxyrhynchus* - popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord*)*
Hucho hucho
Salmo salar (soltanto in acque dolci)
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Aspius aspius
Barbus spp.
Pelecus cultratus
Rutilus friesii meidingeri
Rutilus pigus
SILURIFORMES
Siluridae
Silurus aristotelis
PERCIFORMES
Percidae
Gymnocephalus schraetzer
Zingel zingel

INVERTEBRATI

COELENTERATA
CNIDARIA
Corallium rubrum
MOLLUSCA
GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA
Helix pomatia
BIVALVIA - UNIONOIDA
Margaritiferidae
Margaritifera margaritifera
Unionidae
Microcondylaea compressa
Unio elongatulus
ANNELIDA
HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE
Hirudinidae
Hirudo medicinalis
ARTHROPODA
CRUSTACEA - DECAPODA
Astacidae
Astacus astacus
Austropotamobius pallipes
Austropotamobius torrentium

Scyllaridae
Scyllarides latus
INSECTA - LEPIDOPTERA
Saturniidae
Graellsia isabellae

b) VEGETALI

ALGAE
RHODOPHYTA
CORALLINACEAE
Lithothamnium coralloides Crouan frat.
Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin
LICHENES
CLADONIACEAE
Cladonia L. subgenus *Cladina* (Nyl.) Vain.
BRYOPHYTA
MUSCI
LEUCOBRYACEAE
Leucobryum glaucum (Hedw.) AAngstr.
SPHAGNACEAE
Sphagnum L. spp. (except *Sphagnum pylaisii* Brid.)
PTERIDOPHYTA
Lycopodium spp.
ANGIOSPERMAE
AMARYLLIDACEAE
Galanthus nivalis L.
Narcissus bulbocodium L.
Narcissus juncifolius Lagasca
COMPOSITAE
Arnica montana L.
Artemisia eriantha Tem
Artemisia genipi Weber
Doronicum plantagineum L. subsp. *tournefortii* (Rouy) P.
Cout.
Leuzea rhaponticoides Graells
CRUCIFERAE
Alyssum pintadasilvae Dudley.
Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. *graccilima* (Samp.) Franco
Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp. *Herminii* (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet
GENTIANACEAE
Gentiana lutea L.
IRIDACEAE
Iris lusitanica Ker-Gawler
LABIATAE
Teucrium salviastrum Schreber subsp. *salviastrum* Schreber
LEGUMINOSAE
Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. *transmontana*
Franco
Ulex densus Welw. ex Webb.
LILIACEAE
Lilium rubrum Lmk
Ruscus aculeatus L.
PLUMBAGINACEAE
Armeria sampaio (Bernis) Nieto Feliner
ROSACEAE

Rubus genevieri Boreau subsp. *herminii* (Samp.) P. Cout.
SCROPHULARIACEAE
Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes
Euphrasia mendonçae Samp.
Scrophularia grandiflora DC. subsp. *grandiflora* DC.
Scrophularia berminii Hoffmanns & Link
Scrophularia sublyrata Brot.

---

(14) Allegato inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, successivamente così sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003 e da ultimo così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE.

Allegato VI

Metodi e mezzi di cattura e di uccisione nonché modalità di trasporto vietati

a) Mezzi non selettivi

MAMMIFERI
- Animali ciechi o mutilati utilizzati come esche viventi
- Magnetofoni
- Dispositivi elettrici o elettronici in grado di uccidere o di stordire
- Fonti luminose artificiali
- Specchi e altri mezzi accecanti
- Mezzi di illuminazione di bersagli
- Dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche
- Esplosivi
- Reti non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Balestre
- Veleni ed esche avvelenate o anestetizzanti
- Uso di gas o di fumo
- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente piu di due cartucce

PESCI
- Veleno
- Esplosivi

b) Modalità di trasporto

- Aeromobili
- Veicoli a motore in movimento

D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (1)
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 maggio 2003, n. 124.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dell'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, che autorizza l'attuazione, in via regolamentare, tra le altre, della direttiva 92/43/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
Vista la procedura di infrazione 1999/2180 che la Commissione europea ha avviato nei confronti dello Stato italiano per non corretta trasposizione nella normativa nazionale della direttiva 92/43/CEE;
Ritenuto necessario adeguare in modo puntuale la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie, tenuto conto dei rilievi e delle osservazioni contenute nella procedura d'infrazione, nonché, contestualmente, delle modificazioni apportate dalla direttiva 97/62/CE del Consiglio, del 27 ottobre 1997;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2002;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 13 gennaio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;
Emana il seguente regolamento:

1. Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
1. ... (2).

(2) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 1, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

2. Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c*), numero 2), la parola: «ristretta» è sostituita dalla seguente: «ridotta»;

b) alla lettera *m*) dopo le parole: «un sito che» sono aggiunte le seguenti: «è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che»;

c) ... (3);

d) ... (4);

e) ... (5).

---

(3) Aggiunge la lettera *m-bis*) al comma 1 dell'art. 2, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.
(4) Aggiunge le lettere da *o-bis*) a *o-sexies*) al comma 1 dell'art. 2, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.
(5) Sostituisce la lettera *r*) al comma 1 dell'art. 2, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

3. Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da: «con proprio procedimento» fino a: «per costituire la» sono sostituite dalle seguenti parole: «i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato *A* ed habitat di specie di cui all'allegato *B* e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della»;

b) al comma 2 dopo le parole: «Ministro dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;

c) al comma 2 le parole da: «in attuazione del» fino a: «con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata»;

d) al comma 3 le parole: «Il Ministro dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»;

e) al comma 3 le parole: «nell'àmbito» sono sostituite dalle seguenti: «, anche finalizzandole alla redazione»;

f) al comma 4 dopo le parole: «Ministro dell'ambiente» sono aggiunte le seguenti: «e della tutela del territorio»;

g) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da attuare.»;

h) ... (6).

---

(6) Aggiunge il comma 4-*bis* all'art. 3, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

4. Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da: «adottano» fino a: «Commissione europea, le» sono sostituite dalle seguenti: «assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria»;

b) al comma 2 dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

c) ... (7);

d) ... (8).

---

(7) Aggiunge il comma 2-*bis* all'art. 4, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.
(8) Sostituisce il comma 3 dell'art. 4, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

5. Inserimento dell'articolo 4-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. ... (9).

---

(9) Aggiunge l'art. 4-*bis* al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

6. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. ... (10).

---

(10) Sostituisce l'art. 5, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

7. Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. ... (11).

---

(11) Sostituisce l'art. 6, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

8. Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
1. ... (12).

---

(12) Sostituisce l'art. 7, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

9. Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
1. All'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio».

10. Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... (13);

b) al comma 2 le parole da: «, in particolare» fino a: «di cui all'articolo 7» sono soppresse.

---

(13) Sostituisce il comma 1 dell'art. 10, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

11. Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi l e 3 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;

b) al comma 1, lettera *d*), dopo le parole: «per operazioni» sono soppresse le seguenti: «di riproduzione».

12. Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. ... (14).

---

(14) Sostituisce l'art. 12, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

13. Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;

b) al comma 1 sono soppresse, in fine, le seguenti parole: «di cui all'articolo 7»;

c) al comma 2 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio» e sono soppresse le parole: «un rapporto» e dopo le parole: «del presente regolamento» sono inserite le seguenti: «un rapporto»;

d) al comma 2, in fine, le parole da: «sulle attività di valutazione» sino alla fine sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: «, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate».

14. Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;

b) al comma 1, in fine, le parole: «per il monitoraggio di cui all'articolo 7» sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: «per la migliore attuazione del monitoraggio»;

c) al comma 3 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;

d) al comma 3, le parole da: «tutelare le specie» fino alla fine del comma sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: «tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente regolamento».

15. Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. ... (15).

---

(15) Sostituisce l'art. 15, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

16. Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è soppresso;

b) ... (16).

---

(16) Sostituisce il comma 2 dell'art. 16, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

D.M. 3 aprile 2000 (1)
Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE (2) (3) (4).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2000, n. 95, S.O.
(2) Titolo così corretto con comunicato pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2000, n. 130.
(3) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.
(4) Emanato dal Ministero dell'ambiente.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della citata direttiva 92/43/CEE;
Considerata la necessità di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di specie per la cui tutela sono state designate le Zone di protezione speciale ai sensi della citata direttiva 79/409/CEE del Consiglio;
Considerata la necessità di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie per la cui tutela sono stati individuati i Siti di interesse comunitario proposti di cui alla citata direttiva 92/43/CEE del Consiglio, individuati tramite il progetto Bioitaly;
Considerata la necessità di rendere pubblico l'elenco delle Zone di protezione speciale individuate e proposte dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano e trasmesse per designazione alla Commissione europea dal Ministero dell'ambiente per permetterne la conoscenza, la valorizzazione e la tutela ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
Considerata, inoltre, la necessità di rendere pubblico l'elenco dei Siti di importanza comunitaria, individuati e proposti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano nell'ambito del citato progetto Bioitaly e trasmessi alla Commissione europea dal Ministero dell'ambiente, per permetterne la conoscenza, la valorizzazione e la tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

Decreta:

1. Le Zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio sono elencate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
I Siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio sono elencati nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I formulari standard «Natura 2000» e le cartografie delle Zone di Protezione Speciale e dei Siti di Importanza Comunitaria proposti sono depositati e disponibili presso il Servizio conservazione della natura

del Ministero dell'ambiente e, per la parte di competenza, presso le regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano.

3. Eventuali integrazioni e/o variazioni agli elenchi riportati in allegato A e B al presente decreto verranno pubblicati con successivi decreti ministeriali.

Allegato *A (5)*

Elenco delle Zone di Protezione Speciale

Codice sito	**Denominazione**

Regione Piemonte	
IT1110006	Orsiera Rocciavré
IT1110007	Laghi di Avigliana
IT1110017	Lanca di Santa Marta (confluenza Po - Banna)
IT1110018	Confluenza Po - Orco - Malone
IT1110019	Baraccone (confluenza Po - Dora Baltea)
IT1110020	Lago di Viverone
IT1110024	Lanca di San Michele
IT1110025	Po morto di Carignano
IT1110036	Lago di Candia
IT1110070	Meisino (confluenza Po - Stura)
IT1110080	Val Troncea

IT1120002	Bosco della Partecipanza di Trino
IT1120005	Garzaia di Carisio
IT1120006	Val Mastallone
IT1120008	Fontana Gigante (Tricerro)
IT1120010	Lame del Sesia e Isolone di Oldenico
IT1120013	Isolotto del Ritano (Dora Baltea)
IT1120014	Garzaia del rio Druma
IT1120021	Risaie vercellesi
IT1120025	Lama del Badiotto e Garzaia della Brarola
IT1120027	Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba
IT1120029	Palude di San Genuario e San Silvestro
IT1140001	Fondo Toce
IT1140004	Alta Val Formazza
IT1140011	Val Grande
IT1140013	Lago di Mergozzo e Mont'Orfano
IT1140016	Alpi Veglia e Devero - Monte Giove
IT1140017	Fiume Toce
IT1140018	Alte Valli Antrona e Bognanco
IT1140019	Monte Rosa
IT1140020	Alta Val Strona e Val Segnara
IT1150001	Valle del Ticino
IT1150003	Palude di Casalbertrame
IT1150004	Canneti di Dormelletto
IT1150010	Garzaie novaresi
IT1160003	Oasi di Crava Morozzo
IT1160018	Sorgenti del Maira, Bosco di Saretto, Rocca Provenzale

IT1160021	Gruppo del Tenibres
IT1160023	Vallone di Orgials - Colle della Lombarda
IT1160024	Colle e Lago della Maddalena - Val Puriac
IT1160036	Stura di Demonte
IT1160054	Fiume Tanaro e Stagni di Neive
IT1160056	Alpi Marittime
IT1160057	Alte Valli Pesio e Tanaro
IT1160058	Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè
IT1160059	Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura
IT1160060	Altopiano di Bainale
IT1160061	Alto Caprauna
IT1160062	Punte Chiavardine
IT1180002	Torrente Orba
IT1180004	Greto dello Scrivia
IT1180025	Dorsale Monte Ebro - Monte Chiappo
IT1180026	Capanne di Marcarolo
IT1180028	Fiume Po - tratto vercellese alessandrino

Regione Valle d'Aosta	
T1201000	Parco Nazionale del Gran Paradiso [1]
IT1202000	Parco del Mont Avic
IT1204030	Val Ferret
IT1204220	Ambienti glaciali del Gruppo del Monte Rosa
IT1205070	Zona umida di Les Iles di Saint-Marcel
[1] La ZPS «Parco nazionale del Gran Paradiso» interessa le regioni Valle d'Aosta e Piemonte.	

Regione Liguria	
IT1313776	Piancavallo
IT1314677	Saccarello - Garlenda
IT1314678	Sciorella
IT1314679	Toraggio - Gerbonte
IT1315380	Testa d'Alpe - Alto
IT1315481	Ceppo Tomena
IT1331578	Beigua - Turchino

Regione Lombardia	
IT2010007	Palude Brabbia
IT2010401	Parco Regionale Campo dei Fiori
IT2010501	Lago di Varese
IT2010502	Canneti del Lago Maggiore
IT2020301	Triangolo Lariano
IT2020302	Monte Generoso
IT2020303	Valsolda
IT2030301	Monte Barro
IT2030501	Prati pascoli di Pasturo, Baiedo e Pian Fontana e Grignetta - Pertusio
IT2030502	Pareti Varenna - Mandello e Coltignone
IT2030503	Grigna Settentrionale
IT2030504	Buco di Grigna
IT2040022	Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2040044	Parco Nazionale dello Stelvio

IT2040303	Val di Mello
IT2040304	Bagni di Masino
IT2040401	Parco Regionale Orobie Valtellinesi
IT2040402	Riserva Regionale Bosco dei Bordighi
IT2040403	Riserva Regionale Paluaccio di Oga
IT2040501	Val di Mello Val Torrone
IT2050006	Bosco di Vanzago
IT2050401	Riserva Regionale Fontanile Nuovo
IT2060006	Boschi del Giovetto di Paline
IT2060015	Bosco de l'Isola
IT2060301	Monte Resegone
IT2060302	Costa del Pallio
IT2060304	Val di Scalve
IT2060401	Parco Regionale Orobie Bergamasche
IT2060501	Valvedra, Valbondione e Val di Vo
IT2060502	Val Brembana
IT2060503	Presolana
IT2060504	Pizzorotondo, Valgussera e Monte Masoni
IT2060505	Cima Vaccaro
IT2060506	Belviso Barbellino
IT2070020	Torbiere d'Iseo
IT2070301	Foresta di Legnoli
IT2070302	Val Caffaro
IT2070303	Val Grigna
IT2070401	Parco Naturale Adamello
IT2070402	Parco Naturale Alto Garda Bresciano
IT2080017	Garzaia di Porta Chiossa

IT2080301	Boschi del Ticino
IT2080501	Risaie della Lomellina
IT2090501	Senna Lodigiana
IT2090502	Garzaie del Parco Adda Sud
IT2090503	Castelnuovo Bocca d'Adda
IT20A0005	Lanca di Gabbioneta
IT20A0008	Isola Uccellanda
IT20A0009	Bosco di Barco
IT20A0401	Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT20A0402	Riserva Regionale Lanca di Gerole
IT20A0501	Spinadesco
IT20A0502	Lanca di Gussola
IT20A0503	Isola Maria Luigia
IT20B0006	Isola Boscone
IT20B0007	Isola Boschina
IT20B0008	Paludi di Ostiglia
IT20B0009	Valli del Mincio
IT20B0011	Bosco Fontana
IT20B0401	Parco Regionale Oglio Sud
IT20B0402	Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco
IT20B0501	Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia

Regione Trentino Alto Adige	
IT3110002	Biotopo Ontaneto di Sluderno
IT3110010	Biotopo Vegetazione Steppica Sonnenberg

IT3110011	Val di Fosse nel Parco Naturale Gruppo di Tessa
IT3110012	Lacines - Catena del Monteneve nel Parco Naturale Gruppo di Tessa
IT3110013	Biotopo Delta del Valsura
IT3110017	Parco Naturale Vedrette di Ries - Aurina
IT3110018	Ontaneti dell'Aurino
IT3110026	Valle di Funes - Sas De Putia - Rasciesa nel Parco Naturale Puez - Odle
IT3110029	Parco Naturale dello Sciliar - Catinaccio
IT3110034	Biotopo Lago di Caldaro
IT3110036	Parco Naturale Monte Corno
IT3110038	Ultimo - Solda nel Parco Nazionale dello Stelvio
IT3110039	Ortles - Monte Maldaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio
IT3110040	Alpe di Cavallaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio
IT3110049	Parco Naturale Fanes - Senes - Braies
IT3110050	Parco Naturale Dolomiti di Sesto
IT3110051	Biotopo Ahrau di Stegona
IT3120030	Fontanazzo
IT3120038	Inghiaie
IT3120061	La Rocchetta
IT3120065	Lago D'Idro
IT3120077	Palu' di Borghetto
IT3120082	Taio di Nomi
IT3120092	Passo del Broccon
IT3120093	Crinale Pichea - Rocchetta
IT3120094	Alpe di Storo e Bondone
IT3120095	Bocca D'ardole - Corno della Paura
IT3120096	Bocca di Caset

IT3120097	Catena di Lagorai
IT3120098	Monti Lessini Nord
IT3120099	Piccole Dolomiti
IT3120100	Pasubio
IT3120142	Val Campelle
IT3120143	Valle del Vanoi
IT3120156	Adige
IT3120157	Val del Monte
IT3120158	Val di Rabbi
IT3120159	Val La Mare
IT3120160	Brenta Meridionale
IT3120161	Germenega Mandrone
IT3120162	Val di Fumo
IT3120163	Tovel Tuenno
IT3120164	Lagorai Paneveggio

Regione Veneto	
IT3210006	Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora
IT3210008	Fontanili di Povegliano
IT3210013	Palude del Busatello
IT3210014	Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese
IT3210015	Palude di Pellegrina
IT3210016	Palude del Brusà - Le Vallette
IT3210018	Basso Garda
IT3210019	Sguazzo di Rivalunga
IT3210039	Monte Baldo Ovest

IT3210040	Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine
IT3210041	Monte Baldo Est
IT3220005	Ex Cave di Casale - Vicenza
IT3220013	Bosco di Dueville
IT3220036	Altopiano dei Sette Comuni
IT3230022	Massiccio del Grappa
IT3230032	Lago di Busche - Vincheto di Cellarda - Fontane
IT3230035	Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo
IT3230043	Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner-Croda Granda
IT3230071	Dolomiti di Ampezzo
IT3230077	Foresta del Cansiglio
IT3230081	Gruppi Antelao - Marmarole - Sorapis
IT3230083	Dolomiti Feltrine e Bellunesi
IT3230084	Civetta - Cime di San Sebastiano
IT3230086	Col di Lana - Settsas - Cherz
IT3230087	Versante Sud delle Dolomiti Feltrine
IT3230089	Dolomiti del Cadore e del Comelico
IT3240006	Bosco di Basalghelle
IT3240008	Bosco di Cessalto
IT3240011	Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina
IT3240012	Fontane Bianche di Lancenigo
IT3240013	Ambito Fluviale del Livenza
IT3240016	Bosco di Gaiarine
IT3240017	Bosco di Cavalier
IT3240019	Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio
IT3240023	Grave del Piave

IT3240024	Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle
IT3240025	Campazzi di Onigo
IT3240026	Prai di Castello di Godego
IT3240034	Garzaia di Pederobba
IT3240035	Settolo Basso
IT3250006	Bosco di Lison
IT3250008	Ex Cave di Villetta di Salzano
IT3250010	Bosco di Carpenedo
IT3250012	Ambiti Fluviali del Reghena e del Lemene - Cave di Cinto Caomaggiore
IT3250016	Cave di Gaggio
IT3250017	Cave di Noale
IT3250021	Ex Cave di Martellago
IT3250022	Bosco Zacchi
IT3250032	Bosco Nordio
IT3250035	Valli della Laguna superiore di Venezia
IT3250036	Valle Perini e foce del Fiume Dese
IT3250037	Laguna Viva medio inferiore di Venezia
IT3250038	Casse di colmata B - D/E
IT3250039	Valli e Barene della Laguna medio-inferiore di Venezia
IT3250040	Foce del Tagliamento
IT3250041	Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione
IT3250042	Valli Zignago - Perera - Franchetti - Nova
IT3250043	Garzaia della tenuta «Civrana e Rezzonica»
IT3250045	Palude le Marice - Cavarzere
IT3260001	Palude di Onara
IT3260017	Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco

IT3260018	Grave e Zone umide della Brenta
IT3260020	Le Vallette
IT3260021	Bacino Val Grande - Lavacci
IT3270021	Vallona di Loreo
IT3270022	Golena di Bergantino
IT3270023	Delta del Po

Regione Friuli - Venezia Giulia	
IT3310001	Dolomiti Friulane
IT3320037	Laguna di Marano e Grado
IT3321001	Alpi Carniche
IT3321002	Alpi Giulie
IT3330005	Foce dell'Isonzo - Isola della Cona
IT3330006	Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia
IT3340006	Carso Trestino e Goriziano

Regione Emilia - Romagna	
IT4010016	Basso Trebbia
IT4010017	Conoide del Nure e Bosco di Fornace vecchia
IT4010018	Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio
IT4020017	Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po
IT4020018	Prati e Ripristini ambientali di Frescarolo e Samboseto
IT4020019	Golena del Po presso Zibello
IT4020020	Crinale dell'Appennino parmense

IT4020021	Medio Taro
IT4020022	Basso Taro
IT4020024	San Genesio
IT4020025	Parma Morta
IT4030001	Monte Acuto, Alpe di Succiso
IT4030002	Monte Ventasso
IT4030003	Monte la Nuda, Cima Belfiore, Passo del Cerreto
IT4030004	Val d'Ozola, Monte Cusna
IT4030005	Abetina Reale, Alta Val Dolo
IT4030006	Monte Prado
IT4030011	Casse di espansione del Secchia
IT4030015	Valli di Novellara
IT4030019	Cassa di espansione del Tresinaro
IT4030020	Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara
IT4030023	Fontanili di Gattatico e Fiume Enza
IT4040001	Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano
IT4040002	Monte Rondinaio, Monte Giovo
IT4040003	Sassi di Roccamalatina e di Sant'Andrea
IT4040004	Sassoguidano, Gaiato
IT4040005	Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere
IT4040009	Manzolino
IT4040010	Torrazzuolo
IT4040011	Cassa di espansione del Fiume Panaro
IT4040014	Valli Mirandolesi
IT4040015	Valle di Gruppo
IT4040016	Siepi e Canali di Resega-Foresto
IT4040017	Valle delle Bruciate e Tresinaro

IT4040018	Le Meleghine
IT4050002	Corno alle Scale
IT4050012	Contrafforte Pliocenico
IT4050013	Monte Vigese
IT4050019	La Bora
IT4050022	Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella
IT4050023	Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio
IT4050024	Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, S. Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella
IT4050025	Biotopi e ripristini ambientali di Crevalcore
IT4050026	Bacini ex-zuccherificio di Argelato e Golena del Fiume Reno
IT4050029	Boschi di San Luca e Destra Reno
IT4050030	Cassa di espansione Dosolo
IT4060001	Valli di Argenta
IT4060002	Valli di Comacchio
IT4060003	Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio
IT4060004	Valle Bertuzzi, Valle Porticino-Canneviè
IT4060005	Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano
IT4060007	Bosco di Volano
IT4060008	Valle del Mezzano, Valle Pega
IT4060010	Dune di Massenzatica
IT4060011	Garzaia dello zuccherificio di Codigoro e Po di Volano
IT4060012	Dune di San Giuseppe
IT4060014	Bacini di Jolanda di Savoia
IT4060015	Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, La Goara
IT4060016	Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico

IT4060017	Po di Primaro e Bacini di Traghetto
IT4070001	Punte Alberete, Valle Mandriole
IT4070002	Bardello
IT4070003	Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo
IT4070004	Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo
IT4070007	Salina di Cervia
IT4070009	Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano
IT4070010	Pineta di Classe
IT4070011	Vena del Gesso Romagnola
IT4070019	Bacini di Conselice
IT4070020	Bacini ex-zuccherificio di Mezzano
IT4070021	Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno
IT4070022	Bacini di Russi e Fiume Lamone
IT4070023	Bacini di Massa Lombarda
IT4080001	Foresta di Campigna, Foresta la Lama, Monte Falco
IT4080003	Monte Gemelli, Monte Guffone

Regione Toscana	
IT5110022	Lago di Porta
IT5120004	Pania di Corfino
IT5120007	Orrido di Botri
IT5120015	Praterie primarie e secondarie delle Apuane
IT5120016	Macchia lucchese
IT5120017	Lago e Padule di Massacciuccoli
IT5130002	Campolino
IT5130003	Abetone

IT5130004	Pian degli Ontani
IT5130007	Padule di Fucecchio
IT5140010	Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone
IT5140011	Stagni della Piana Fiorentina
IT5160001	Padule di Suese e Biscottino
IT5160002	Isola di Gorgona
IT5160003	Tombolo di Cecina
IT5160004	Padule di Bolgheri
IT5160007	Isola di Capraia
IT5160010	Padule Orti - Bottagone
IT5160011	Isole di Cerboli e Palmaiola
IT5160012	Monte Capanne e promontorio dell'Enfola
IT5160013	Isola di Pianosa
IT5160014	Isola di Montecristo
IT5160102	Monte Capannello - Cima del Monte
IT5170001	Dune litoranee di Torre del Lago
IT5170002	Selva Pisana
IT5170004	Montefalcone
IT5170006	Macchia di Tatti - Berignone
IT5170007	Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori
IT5170008	Complesso di Monterufoli
IT5180004	Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia
IT5180011	Pascoli montani e _espuglietti del Pratomagno
IT5180012	Valle dell'Inferno e Bandella
IT5180014	Brughiere dell'Alpe di Poti
IT5180016	Monte Dogana

IT5180017	Monte Ginezzo
IT5190004	Crete di Camposodo e Crete di Leonina
IT5190005	Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano
IT5190008	Lago di Montepulciano
IT5190009	Lago di Chiusi
IT5190010	Lucciolabella
IT5190011	Crete dell'Orcia e del Formone
IT51A0004	Poggio Tre Cancelli
IT51A0011	Padule di Diaccia Botrona
IT51A0012	Tombolo da Castiglion della Pescaia a Marina di Grosseto
IT51A0013	Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone
IT51A0014	Pineta Granducale dell'Uccellina
IT51A0015	Dune costiere del Parco dell'Uccellina
IT51A0016	Monti dell'Uccellina
IT51A0018	Monte Labbro e alta valle dell'Albegna
IT51A0019	Alto corso del Fiume Fiora
IT51A0021	Medio corso del Fiume Albegna
IT51A0022	Formiche di Grosseto
IT51A0023	Isola del Giglio
IT51A0024	Isola di Giannutri
IT51A0025	Monte Argentario, Isolotto di Porto Ercole e Argentarola
IT51A0026	Laguna di Orbetello
IT51A0028	Duna di Feniglia
IT51A0030	Lago Acquato, Lago San Floriano
IT51A0033	Lago di Burano
IT51A0035	Isolotti grossetani dell'Arcipelago Toscano
IT51A0036	Pianure del Parco della Maremma

Regione Umbria	
IT5210070	Lago Trasimeno
IT5210071	Monti Sibillini (versante umbro)
IT5210072	Palude di Colfiorito
IT5220024	Valle del Tevere: Laghi di _orsara - Alviano
IT5220025	Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore
IT5220026	Lago di Piediluco - Monte Maro
IT5220027	Lago dell'Aia (Narni)

Regione Marche	
IT5310011	Bocca Serriola
IT5310018	Serre del Burano
IT5310022	Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce
IT5310023	Esotici della Valmarecchia
IT5310024	Colle San Bartolo e litorale pesarese
IT5310025	Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia
IT5310026	Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello
IT5310027	Mombaroccio e Beato Sante
IT5310028	Tavernelle sul Metauro
IT5310029	Furlo
IT5310030	Monte Nerone e Monti di Montiego
IT5310031	Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega
IT5310032	Valmarecchia

IT5320009	Fiume Esino in località Ripa Bianca
IT5320015	Monte Conero
IT5320016	Valle Scappuccia
IT5320017	Gola della Rossa e di Frasassi
IT5320018	Monte Cucco e Monte Columeo
IT5330008	Valle Rapegna e Monte Cardosa
IT5330025	Monte San Vicino e Monte Canfaito
IT5330026	Monte Giuoco del Pallone
IT5330027	Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge
IT5330028	Valle Scurasa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco
IT5330029	Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore
IT5330030	Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo
IT5340004	Montagna dei Fiori
IT5340016	Monte Oialona - Colle Propezzano
IT5340021	Monte dell'Ascensione
IT5340022	Litorale di Porto d'Ascoli (La Sentina)

Regione Lazio	
IT6010002	Bosco del Sasseto
IT6010003	Monte Rufeno
IT6010008	Monti Vulsini
IT6010009	Calanchi di Civita di Bagnoregio
IT6010011	Caldera di Latera
IT6010021	Monte Romano
IT6010022	Monte Cimino (versante nord)
IT6010026	Saline di Tarquinia

IT6010032	Fosso Cerreto
IT6010055	Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana
IT6010056	Selva del Lamone e Monti di Castro
IT6010057	Lago di Vico Monte Venere e Monte Fogliano
IT6020003	Monti della Laga
IT6020005	Monti Reatini
IT6020011	Laghi Lungo e Ripasottile
IT6020013	Gole del Velino
IT6020017	Monte Tancia e Monte Pizzuto
IT6020018	Fiume Farfa (corso medio - alto)
IT6020019	Monte degli Elci e Monte Grottone
IT6020046	Riserva naturale Montagne della Duchessa
IT6030005	Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate
IT6030012	Riserva naturale Tevere Farfa
IT6030019	Macchiatonda
IT6030020	Torre Flavia
IT6030026	Lago di Traiano
IT6030029	Monti Lucretili
IT6030038	Lago di Albano
IT6030043	Monti Lepini
IT6030084	Castel Porziano (Tenuta presidenziale)
IT6030085	Comprensorio Bracciano-Martignano
IT6040010	Lago di Fondi
IT6040015	Parco Nazionale del Circeo
IT6040019	Isole di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e S. Stefano
IT6040022	Costa rocciosa tra Sperlonga - Gaeta

IT6040023	Promontorio Gianola e Monte di Scauri
IT6040043	Monti Ausoni e Aurunci
IT6050008	Monti Simbruini ed Ernici
IT6050013	Monte Cornacchia - Tre Confini
IT6050015	Lago di Posta Fibreno
IT6050019	Monti della Meta
IT6050027	Gole del Fiume Melfa
IT6050028	Massiccio del Monte Cairo (aree sommatali)

Regione Abruzzo	
IT7110128	Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga [2]
IT7110130	Sirente Velino
IT7110207	Monti Simbruini
IT7120132	Parco Nazionale d'Abruzzo [3]
IT7140129	Parco Nazionale della Maiella

[2] La ZPS «Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga» interessa le regioni Abruzzo, Lazio e Marche.

[3] La ZPS «Parco Nazionale d'Abruzzo» coincide con il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ed interessa pertanto tutte e tre le regioni.

Regione Molise	
IT7211115	Pineta di Isernia
IT7221131	Bosco di Collemeluccio
IT7221132	Monte di Mezzo
IT7222108	Calanchi Succida - Tappino

IT7222124	Vallone S. Maria
IT7222211	Monte Mauro - Selva di Montefalcone
IT7222214	Calanchi Pisciarello - Macchia Manes
IT7222215	Calanchi Lamaturo
IT7222216	Foce Biferno - Litorale di Campomarino
IT7222237	Fiume Biferno (confluenza Cigno - alla foce esclusa)
IT7222248	Lago di Occhito
IT7222249	Lago di Guardialfiera - M. Peloso
IT7222250	Bosco Casale - Cerro del Ruccolo
IT7222253	Bosco Ficarola
IT7222254	Torrente Cigno
IT7222256	Calanchi di Civitacampomarano
IT7222257	Monte Peloso
IT7222258	Bosco S. Martino e S. Nazzario
IT7222261	Morgia dell'Eremita
IT7222265	Torrente Tona
IT7222267	Località Fantina - Fiume Fortore
IT7222287	La Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese
IT7222296	Sella di Vinchiaturo
IT7228228	Bosco Tanassi
IT7228229	Valle Biferno dalla diga a Guglionesi

Regione Campania	
IT8010018	Variconi
IT8010026	Matese
IT8010030	Le Mortine

IT8020006	Bosco di Castelvetere in Val Fortore
IT8030007	Cratere di Astroni
IT8030010	Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara
IT8030011	Fondali marini di Punta Campanella e Capri
IT8030012	Isola di Vivara
IT8030014	Lago d'Averno
IT8030024	Punta Campanella
IT8030037	Vesuvio e Monte Somma
IT8030038	Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri
IT8030039	Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di Capri
IT8040007	Lago di Conza della Campania
IT8040021	Picentini
IT8040022	Boschi e Sorgenti della Baronia
IT8050008	Capo Palinuro
IT8050009	Costiera amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea
IT8050020	Massiccio del Monte Eremita
IT8050021	Medio corso del Fiume Sele - Persano
IT8050036	Parco marino di S. Maria di Castellabate
IT8050037	Parco marino di Punta degli Infreschi
IT8050045	Sorgenti del Vallone delle Ferriere di Amalfi
IT8050046	Monte Cervati e dintorni
IT8050047	Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino
IT8050048	Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse
IT8050053	Monti Soprano, Vesole e Gole del Fiume Calore Salernitano
IT8050055	Alburni

Regione Puglia	
IT9110037	Laghi di Lesina e Varano
IT9110038	Paludi presso il Golfo di Manfredonia
IT9110039	Promontorio del Gargano
IT9110040	Isole Tremiti
IT9120007	Murgia Alta
IT9130007	Area delle Gravine
IT9140003	Stagni e Saline di Punta della Contessa
IT9140008	Torre Guaceto
IT9150014	Le Cesine
IT9150015	Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea

Regione Basilicata	
IT9210020	Bosco Cupolicchio (Tricarico)
IT9210105	Dolomiti di Pietrapertosa
IT9210142	Lago Pantano di Pignola
IT9210190	Monte Paratiello
IT9210210	Monte Vulture
IT9210270	Complesso del Monte Sirino, Monte Raparo e Valle Agri
IT9210275	Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi
IT9220055	Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni
IT9220130	Foresta Gallipoli - Cognato
IT9220135	Gravine di Matera
IT9220144	Lago S. Giuliano e Timmari
IT9220255	Valle Basento - Ferrandina Scalo

IT9220260	Valle Basento Grassano Scalo - Grottole

Regione Calabria	
IT9310069	Parco Nazionale della Calabria
IT9310301	Sila Grande
IT9310303	Pollino e Orsomarso
IT9310304	Alto Ionio Cosentino
IT9320302	Marchesato e Fiume Neto
IT9350300	Costa Viola

Regione Sicilia	
ITA010006	Paludi di Capo Feto e Margi Spanò
ITA010027	Arcipelago delle Egadi - area marina e terrestre
ITA010028	Stagnone di Marsala e Saline di Trapani - area marina e terrestre
ITA010029	Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio
ITA010030	Isola di Pantelleria ed area marina circostante
ITA010031	Laghetti di Preola e Gorghi Tondi, Sciare di Mazara e Pantano Leone
ITA020010	Isola di Ustica
ITA020027	Monte lato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino
ITA020030	Monte Matassaro, Monte Gradara e Monte Signora
ITA020042	Rocche di Entella
ITA020048	Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza
ITA020049	Monte Pecoraro e Pizzo Cirina
ITA020050	Parco delle Madonie

ITA030042	Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello stretto di Messina
ITA030043	Monti Nebrodi
ITA030044	Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre
ITA040013	Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre
ITA050012	Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela
ITA060002	Lago di Pergusa
ITA070003	La Gurna
ITA070015	Canalone del Tripodo
ITA070016	Valle del Bove
ITA070017	Sciare di Roccazzo della Bandiera
ITA070018	Piano dei Grilli
ITA070029	Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del fiume Simeto e area antistante la foce
ITA090006	Saline di Siracusa e Fiume Ciane
ITA090013	Saline di Priolo
ITA090014	Saline di Augusta
ITA090029	Pantani della Sicilia Morghella, di Marzamemi, di Punta Pilieri e Vendicari

Regione Sardegna	
ITB010001	Isola Asinara
ITB010008	Arcipelago La Maddalena
ITB010010	Isole Tavolara, Molara e Molarotto
ITB030039	Isola Mal di Ventre
ITB034001	Stagno di S'Ena Arrubia
ITB034004	Corru S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddì
ITB034005	Stagno di Pauli Maiori

ITB034006	Stagno di Mistras
ITB034007	Stagno di Sale E' Porcus
ITB034008	Stagno di Cabras
ITB043026	Isola Serpentara
ITB043027	Isola dei Cavoli
ITB044002	Stagno di Molentargius
ITB044003	Stagno di Cagliari
ITB044009	Foresta di Monte Arcosu

(5) Allegato così sostituito dall'allegato 1 al D.M. 25 marzo 2005, come sostituito dall'allegato *A* al D.M. 5 luglio 2007.

Allegato *B* (6)

Elenco pSIC Ragione Biogeografica Mediterranea

Codice sito Denominazione

Regione Piemonte

IT1160007 Sorgenti del Belbo

IT1180026 Capanne di Marcarolo

(6) Allegato così sostituito dall'allegato *A* al D.M. 25 marzo 2005, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso decreto.

Elenco pSIC Ragione Biogeografica Mediterranea

Codice sito Denominazione

Regione Liguria

IT1314723	Campasso - Grotta Sgarbu Du Ventu
IT1315313	Gouta - Testa d'Alpe - Valle Barbaira
IT1315407	Monte Ceppo
IT1315408	Lecceta di Langan
IT1315503	Monte Carpasina
IT1315504	Bosco di Rezzo
IT1 315602	Pizzo d'Evigno
IT1315670	Fondali Capo Berta - Diano Marina - Capo Mimosa
IT1315714	Monte Abellio
IT1315715	Castel d'Appio
IT1315716	Roverino
IT1315717	Monte Grammondo - Torrente Bevera
IT1315719	Torrente Nervia
IT1315720	Fiume Roia
IT1315805	Bassa Valle Armea
IT1315806	Monte Nero - Monte Bignone
IT1315922	Pompeiana
IT1315971	Fondali Punta Maurizio - San Lorenzo al Mare - Torre dei Marmi
IT1315972	Fondali Riva Ligure - Cipressa
IT1315973	Fondali Arma di Taggia - Punta San Martino
!T1316001	Capo Berta
IT1316118	Capo Mortola
IT1316175	Fondali Capo Mortola - San Gaetano
IT1316274	Fondali San Remo - Arziglia
IT1322219	Tenuta Quassolo

IT1322304	Rocca dell'Adelasia
IT1322326	Foresta Cadibona
IT1322470	Fondali Varazze - Albisola
IT1323201	Finaiese - Capo Noli
IT1323202	Isola Bergeggi - Punta Predani
IT1323203	Rocca dei Corvi - Mao - Mortou
IT1323271	Fondali Noli - Bergeggi
IT1324007	Monte Ciazze Secche
IT1324011	Monte Ravinet - Rocca Barbena
IT1324172	Fondali Finale Ligure
IT324818	Castell'Ermo - Peso Grande
IT1324896	Lerrone - Valloni
IT1324908	Isola Gallinara
IT1324909	Torrente Arroscia e Centa
IT1324910	Monte Acuto - Poggio Grande - Rio Torsero
IT1324973	Fondali Loano - Albenga
IT1324974	Fondali Santa Croce - Gallinara - Capo Lena
IT1325624	Capo Mele
IT1325675	Fondali Capo Mele - Alassio
IT1331402	Beigua - Monte Dente - Gargassa - Pavaglione
IT1331501	Praglia - Pracaban - Monte Leco - Punta Martin
IT1331606	Torre Quezzi
IT1331615	Monte Gazzo
IT1331718	Monte Fasce
ITI331721	Val Noci - Torrente Geirato - Alpesisa
IT1331810	Monte Ramaceto
IT1331811	Monte Caucaso
IT1331909	Monte Zatta - Passo Bocco - Passo Chiapparino - Monte Bossea

IT1332477	Fondali Arenzano - Punta Ivrea
IT1332575	Fondali Nervi - Sori
IT1332576	Fondali Boccadasse - Nervi
IT1332603	Parco di Portofino
IT1332614	Pineta - Lecceta di Chiavari
IT1332622	Rio Tuia - Montallegro
IT1332673	Fondali Golfo di Rapallo
IT1332674	Fondali Monte Portofino
IT1332717	Foce e medio corso del Fiume Entella
IT1333307	Punta Baffe - Punta Moneglia - Val Petronio
IT1333308	Punta Manara
IT1333316	Rocche di Sant'Anna - Valle del Fico
IT1333369	Fondali Punta di Moneglia
IT1333370	Fondali Punta Baffe
IT1333371	Fondali Punta Manara
IT1333372	Fondali Punta Sestri
IT1342806	Monte Verruga - Monte Zenone - Roccagrande - Monte Pu
IT1342813	Rio Borsa - Torrente Vara
IT1342824	Rio di Colla
IT1342907	Monte Antessio - Chiusola
IT1342908	Monte Gottero - Passo del Lupo
IT1343412	Deiva - Bracco - Pietra di Vasca - Mola
IT1343415	Guaitarola
IT1343419	Monte Serro
IT1343425	Rio di Agnola
IT1343474	Fondali Punta Apicchi
IT1343502	Parco della Magra - Vara

IT1343511	Monte Cornoviglio - Monte Fiorito - Monte Dragnone
IT1343518	Gruzza di Veppo
IT1343520	Zona Carsica Cassana
IT1343526	Torrente Mangia
IT1344210	Punta Mesco
IT1344216	Costa di Bonassola - Framura
IT1344270	Fondali Punta Mesco - Rio Maggiore
IT1344271	Fondali Punta Picetto
IT1344272	Fondali Punta Levanto
IT1344273	Fondali Anzo
IT1344321	Zona Carsica Pignone
IT1344323	Costa Riomaggiore - Monterosso
IT1344422	Brina e Nuda di Ponzano
IT1345005	Portovenere - Riomaggiore - S. Benedetto
IT1345101	Piana del Magra
IT1345103	Isole Tino - Tinetto
IT1345104	Isola Palmaria
IT1345109	Montemarcello
ITI345114	Costa di Maralunga

Elenco pSIC Ragione Biogeografica Mediterranea

Codice sito	**Denominazione**
Regione Toscana	
IT5110001	Valle del Torrente Gordana

IT5110006	Monte Sagro
IT5110007	Monte Castagnolo
IT5110008	Monte Borla - Rocca di Tenerano
IT5120005	Monte Romecchio - Monte Rondinaio - Poggione
IT5120006	Monte Prato Fiorito - Monte Cornato - Valle dello Scesta
IT5120007	Orrido di Botri
IT5120008	Valli glaciali di Orto di Donna e Solco d'Equi
IT5120009	Monte Sumbra
IT5120010	Valle del Serra - Monte Altissimo
IT5120011	Valle del Giardino
IT5120012	Monte Croce - Monte Matanna
IT5120013	Monte Tambura - Monte Sella
IT5120014	Monte Corchia - le Panie
IT5120016	Macchia Lucchese
IT5120017	Lago e Padule di Massacciuccoli
IT5120018	Lago di Sibolla
IT5120019	Monte Pisano
IT5130007	Padule di Fucecchio
IT5140008	Monte Morello
IT5140009	Poggio Ripaghera - Santa Brigida
IT5140010	Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone
IT5140011	Stagni della Piana Fiorentina
IT5140012	Vallombrosa e Bosco di S. Antonio
IT5150001	La Calvana
IT5150002	Monte Ferrato e Monte Lavello
IT5160001	Padule di Suese e Biscottino
IT5160002	Isola di Gorgona

IT5160004	Padule di Bolgheri
IT5160005	Boschi di Bolgheri, Bibbona e Castiglioncello
IT5160006	Isola di Capraia
IT5160008	Monte Calvi di Campiglia
IT5160009	Promontorio di Piombino e Monte Massoncello
IT5160010	Padule Orti - Bottagone
IT5160011	Isole di Cerboli e Palmaiola
IT5160012	Monte Capanne e Promontorio dell'Enfola
IT5160013	Isola di Pianosa
IT5160014	Isola di Montecristo
IT5170001	Dune litoranee di Torre del Lago
IT5170002	Selva Pisana
IT5170003	Cerbaie
IT5170005	Montenero
IT5170006	Macchia di Tatti - Berignone
IT5170007	Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori
IT5170008	Complesso di Monterufoli
IT5180015	Bosco di Sargiano
IT5180017	Monte Ginezzo
IT5190001	Castelvecchio
IT5190002	Monti del Chianti
IT5190003	Montagnola Senese
IT5190004	Crete di Camposodo e Crete di Leonina
IT5190005	Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano
IT5190006	Alta Val di Merse
IT5190007	Basso Merse
IT5190008	Lago di Montepulciano
IT5190009	Lago di Chiusi

IT5190010	Lucciolabella
IT5190011	Crete dell'Orcia e del Formone
IT5190012	Monte Cetona
IT5190013	Foreste del Siele e del Pigelleto di Piancastagnaio
IT5190014	Ripa d'Orcia
IT51A0001	Cornate e Fosini
IT51A0002	Poggi di Prata
IT51A0003	Val di Farma
IT51A0005	Lago dell'Accesa
IT51A0006	Padule di Scarlino
IT51A0007	Punta Ala e Isolotto dello Sparviero
IT51A0008	Monte d'Alma
IT51A0009	Monte Leoni
IT51A0010	Poggio di Moscona
IT51A0011	Padule di Diaccia Botrona
IT51A0012	Tombolo da Castiglion della Pescaia a Marina di Grosseto
IT51A0013	Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone
IT51A0014	Pineta Granducale dell'Uccellina
IT51A0015	Dune costiere del Parco dell'Uccellina
IT51A0016	Monti dell'Uccellina
IT51A0017	Cono vulcanico del Monte Amiata
IT51A0018	Monte Labbro e Alta Valle dell'Albegna
IT51A0019	Alto corso del Fiume Fiora
IT51A0020	Monte Penna, Bosco della Fonte e Monte Civitella
IT51A0021	Medio corso del Fiume Albegna
IT51A0022	Formiche di Grosseto
IT51A0023	Isola del Giglio

IT51A0024	Isola di Giannutri
IT51A0025	Monte Argentario, Isolotto di Porto Ercole e Argentarola
IT51A0026	Laguna di Orbetello
IT51A0029	Boschi delle Colline di Capalbio
IT51A0030	Lago Acquato, Lago San Floriano
IT51A0031	Lago di Burano
IT51A0032	Duna del Lago di Burano

Elenco pSIC Ragione Biogeografica Mediterranea

Codice sito	**Denominazione**

Regione Umbria

IT5210016	Boschi di Castel Rigone
IT5210017	Boschi di Pischiello - Torre Civitella
IT5210018	Lago Trasimeno
IT5210020	Boschi di Ferretto - Bagnolo
IT5210021	Monte Malbe
IT5210025	Ansa degli Ornari (Perugia)
IT5210026	Monti Marzolana - Montali
IT5210027	Monte Subasio (sommità)
IT5210028	Boschi e brughiere di Panicarola
IT5210029	Boschi e brughiere di Cima Farneto - Poggio Fiorello (Mugnano)
IT5210030	Fosso dell'Eremo delle Carceri (Monte Subasio)
IT5210033	Boschi Sereni - Torricella (San Biagio della Valle)
IT5210035	Poggio Caselle - Fosso Renaro (Monte Subasio)

IT5210038	Sasso di Pale
IT5210039	Fiume Timia (Bevagna - Cannara)
IT5210040	Boschi dell'alta Valle del Nestore
IT5210042	Lecceta di Sassovivo (Foligno)
IT5210043	Sorgiva dell'Aiso
IT5210046	Valnerina
IT5210047	Monti Serano - Brunette (sommità)
IT5210048	Valle di Campiano (Preci)
IT5210049	Torrente Argentina (Sellano)
IT5210050	Valle di Pettino (Campello sul Clitunno)
IT5210053	Fiume e Fonti del Clitunno
IT5210054	Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti (Tevere Morto)
IT5210055	Gola del Corno - Stretta di Biselli
IT5210056	Monti lo Stiglio - Pagliaro
IT5210057	Fosso di Camposolo
IT5210058	Monti Galloro - dell'Immagine
IT5210059	Marcite di Norcia
IT5210060	Monte Il Cerchio (Monti Martani)
IT5210061	Torrente Naia
IT5210062	Monte Maggio (sommità)
IT5210063	Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità)
IT5210064	Monteluco di Spoleto
IT5210065	Roccaporena - Monte della Sassa
IT5210066	Media Val Casana (Monti Coscerno - Civitella)
IT5210067	Monti Pizzuto - Alvagnano
IT5210068	Laghetto e Piano di Gavelli (Monte Coscerno)
IT5210069	Boschi di Montebibico (Monti Martani)

IT5210077	Boschi a Farnetto di Collestrada (Perugia)
IT5210078	Colline Premartane (Bettona - Gualdo Cattaneo)
IT5210079	Castagneti di Morro (Foligno)
IT5220001	Bagno Minerale (Parrano)
IT5220002	Selva di Meana (Allerona)
IT5220003	Bosco dell'Elmo (Monte Peglia)
IT5220004	Boschi di Prodo - Corbara
IT5220005	Lago di Corbara
IT5220006	Gola del Forello
IT5220007	Valle Pasquarella (Baschi)
IT5220008	Monti Amerini
IT5220009	Foresta fossile di Dunarobba (Avigliano)
IT5220010	Monte Solenne (Valnerina)
IT5220011	Lago di Alviano
IT5220012	Boschi di Farneta (Monte Castrilli)
IT5220013	Monte Torre Maggiore (Monti Martani)
IT5220014	Valle del Serra (Monti Martani)
IT5220015	Fosso Salto del Cieco (Ferentillo)
IT5220016	Monte la Pelosa - Colle Fergiara (Valnerina)
IT5220017	Cascata delle Marmore
IT5220018	Lago di Piediluco - Monte Caperno
IT5220019	Lago l'Aia (Narni)
IT5220020	Gole di Narni - Stifone
IT5220021	Piani di Ruschio (Stroncone)
IT5220022	Lago di San Liberato
IT5220023	Monti San Pancrazio - Oriolo

Elenco pSIC Ragione Biogeografica Mediterranea

Codice sito	Denominazione
Regione Lazio	
IT6000001	Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora
IT6000002	Fondali antistanti Punta Morelle
IT6000003	Fondali tra le foci del Torrente Arrone e del Fiume Marta
IT6000004	Fondali tra Marina di Tarquinia e Punta della Quaglia
IT6000005	Fondali tra Punta S. Agostino e Punta della Mattonara
IT6000006	Fondali tra Punta del Pecoraro e Capo Linaro
IT6000007	Fondali antistanti S. Marinella
IT6000008	Secche di Macchiatonda
IT6000009	Secche di Torre Flavia
IT6000010	Secche di Tor Paterno
IT6000011	Fondali tra Torre Astura e Capo Portiere
IT6000012	Fondali tra Capo Portiere e Lago di Caprolace (foce)
IT6000013	Fondali tra Capo Circeo e Terracina
IT6000014	Fondali tra Terracina e Lago Lungo
IT6000015	Fondali circostanti l'isola di Palmarola
IT6000016	Fondali circostanti l'isola di Ponza
IT6000017	Fondali circostanti l'isola di Zannone
IT6000018	Fondali circostanti l'isola di Ventotene
IT6000019	Fondali circostanti l'isola di S. Stefano
IT6010001	Medio corso del Fiume Paglia
IT6010002	Bosco del Sasseto

IT6010004	Monte Rufeno
IT6010005	Fosso dell'Acqua Chiara
IT6010006	Valle del Fossatello
IT6010007	Lago di Bolsena
IT6010008	Monti Vulsini
IT6010009	Calanchi di Civita di Bagnoregio
IT6010011	Caldera di Latera
IT6010012	Lago di Mezzano
IT6010013	Selva del Lamone
IT6010014	Il Crostoletto
IT6010015	Vallerosa
IT6010016	Monti di Castro
IT6010017	Sistema fluviale Fiora - Olpeta
IT6010018	Litorale a nord ovest delle Foci del Fiora
IT6010019	Pian dei Cangani`
IT6010020	Fiume Marta (alto corso)
IT6010021	Monte Romano
IT6010022	Monte Cimino (versante nord)
IT6010023	Monte Fogliano e Monte Venere
IT6010024	Lago di Vico
IT6010026	Saline di Tarquinia
IT6010027	Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro
IT6010028	Necropoli di Tarquinia
IT6010029	Gole del Torrente Biedano
IT6010030	Area di S. Giovenale e Civitella Cesi
IT6010031	Lago di Monterosi
IT6010032	Fosso Cerreto
IT6010033	Mola di Oriolo

IT6010034	Faggete di Monte Raschio e Oriolo
IT6010035	Fiume Mignone (basso corso)
IT6010036	Sughereta di Tuscania
IT6010037	Il «Quarto» di Barbarano Romano
IT6010038	Travertini di Bassano in Teverina
IT6010039	Acropoli di Tarquinia
IT6010040	Monterozzi
IT6010041	Isole Bisentina e Martana
IT6020004	Valle Avanzana - Fuscello
IT6020006	Vallone del Rio Fuggio
IT6020007	Gruppo Monte Terminillo
IT6020008	Monte Fausola
IT6020009	Bosco Vallonina
IT6020010	Lago di Ventina
IT6020011	Laghi Lungo e Ripasottile
IT6020012	Piana di S. Vittorino - Sorgenti del Peschiera
IT6020013	Gole del Velino
IT6020014	Piana di Rascino
IT6020015	Complesso del Monte Nuria
IT6020016	Bosco Pago
IT6020017	Monte Tancia e Monte Pizzuto
IT6020018	Fiume Farfa (corso medio - alto)
IT6020019	Monte Degli Elci e Monte Grottone
IT6020020	Monti della Duchessa (area sommitale)
IT6020021	Monte Duchessa - Vallone Cieco e Bosco Cartore
IT6020022	Inghiottitoio di Val di Varri
IT6020023	Grotta La Pila

IT6020024	Lecceta del Convento Francescano di Greccio
IT6020026	Forre alveali dell'Alta Sabina
IT6020027	Formazioni a Buxus sempervirens del Reatino
IT6020028	Monte Cagno e Colle Pratoguerra
IT6020029	Pareti rocciose del Salto e del Turano
IT6030001	Fiume Mignone (medio corso)
IT6030003	Boschi mesofili di Allumiere
IT6030004	Valle di Rio Fiume
IT6030006	Monte Tosto
IT6030007	Monte Paparano
IT6030008	Macchia di Manziana
IT6030009	Caldara di Manziana
IT6030010	Lago di Bracciano
IT6030011	Valle del Cremera - Zona del Sorbo
IT6030012	Riserva naturale Tevere Farfa
IT6030014	Monte Soratte
IT6030015	Macchia di S. Angelo Romano
IT6030016	Antica Lavinium - Pratica di Mare
IT6030017	Maschio dell'Artemisio
IT6030018	Cerquone - Doganella
IT6030019	Macchiatonda
IT6030021	Sughereta del Sasso
IT6030022	Bosco di Palo Laziale
IT6030023	Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagneto
IT6030024	Isola Sacra
IT6030025	Macchia Grande di Ponte Galeria
IT6030026	Lago di Traiano
IT6030027	Castel Porziano (fascia costiera)

IT6030028	Castel Porziano (querceti igrofili)
IT6030030	Monte Gennaro (versante sud ovest)
IT6030031	Monte Pellecchia
IT6030032	Torrente Licenza ed affluenti
IT6030033	Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)
IT6030034	Valle delle Cannuccete
IT6030035	Monte Guadagnolo
IT6030036	Grotta dell'Arco - Bellegra
IT6030037	Monti Ruffi (versante sud ovest)
IT6030038	Lago di Albano
IT6030039	Albano (Località Miralago)
IT6030040	Monte Autore e Monti Simbruini centrali
IT6030041	Monte Semprevisa e Pian della Faggeta
IT6030042	Alta Valle del Torrente Rio
IT6030044	Macchia della Spadellata e Fosso S. Anastasio
IT6030045	Lido dei Gigli
IT6030046	Tor Caldara (zona solfatare e fossi)
IT6030047	Bosco di Foglino
IT6030048	Litorale di Torre Astura
IT6030049	Zone umide a ovest del Fiume Astura
IT6030050	Grotta dell'inferniglio
IT6030051	Basso corso del Rio Fiumicino
IT6030052	Villa Borghese e Villa Pamphili
IT6030053	Sughereta di Castel di Decima
IT6040001	Grotta degli Ausi
IT6040002	Ninfa (ambienti acquatici)
IT6040003	Laghi Gricilli

IT6040004	Bosco Polverino
IT6040005	Sugherete di S. Vito e Valle Marina
IT6040006	Monti Ausoni meridionali
IT6040007	Monte Leano
IT6040008	Canali in disuso della bonifica Pontina
IT6040009	Monte S. Angelo
IT6040010	Lago di Fondi
IT6040011	Lago Lungo
IT6040012	Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell'inferno
IT6040013	Lago di Sabaudia
IT6040014	Foresta Demaniale del Circeo
IT6040016	Promontorio del Circeo (Quarto Caldo)
IT6040017	Promontorio del Circeo (Quarto Freddo)
IT6040018	Dune del Circeo
IT6040020	Isole di Palmarola e Zannone
IT6040021	Duna di Capratica
IT6040022	Costa rocciosa tra Sperlonga e Gaeta
IT6040023	Promontorio di Gianola e Monte di Scauri
IT6040024	Rio S. Croce
IT6040025	Fiume Garigliano (tratto terminale)
IT6040026	Monte Petrella (area sommitale)
IT6040027	Monte Redentore (versante sud)
IT6040028	Forcelle di Campello e di Fraile
IT6050001	Versante meridionale del Monte Scalambra
IT6050002	Monte Porciano (versante sud)
IT6050003	Castagneti di Fiuggi
IT6050004	Monte Viglio (area sommitale)
IT6050005	Alta Valle del Fiume Aniene

IT6050006	Grotta dei Bambocci di Collepardo
IT6050007	Monte Tarino e Tarinello (area sommitale)
IT6050009	Campo Catino
IT6050010	Valle dell'inferno
IT6050011	Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud)
IT6050012	Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale)
IT6050014	Vallone Lacerno (fondovalle)
IT6050015	Lago di Posta Fibreno
IT6050016	Monte Ortara e Monte La Monna
IT6050021	Monte Caccume
IT6050022	Grotta di Pastena
IT6050023	Fiume Amaseno (alto corso)
IT6050024	Monte Calvo e Monte Calvilli
IT6050025	Bosco Selvapiana di Amaseno
IT6050026	Parete del Monte Fammera
IT6050027	Gole del Fiume Melfa
IT6050028	Massiccio del Monte Cairo (aree sommitali)
IT6050029	Sorgenti dell'Aniene

Elenco pSIC Ragione Biogeografica Mediterranea

Codice sito	**Denominazione**
Regione Abruzzo	
IT7110075	Serra e Gole di Celano - Val d'Arano

IT7110086	Doline di Ocre
IT7110088	Bosco di Oricola
IT7110089	Grotte di Pietrasecca
IT7110090	Colle del Rascito
IT7110091	Monte Arunzo e Monte Arezzo
IT7110092	Monte Salviano
IT7110096	Gole di San Venanzio
IT7110097	Fiumi Giardino - Sagittario - Aterno - Sorgenti del Pescara
IT7110103	Pantano Zittola
IT7110104	Cerrete di Monte Pagano e Feudozzo
IT7110206	Monte Sirente e Monte Velino
IT7110207	Monti Simbruini
IT7110208	Monte Calvo e Colle Macchialunga
IT7110209	Primo tratto del Fiume Tirino e Macchiozze di San Vito
IT7140115	Bosco Paganello (Montenerodomo)
IT7140116	Gessi di Gessopalena
IT7140117	Ginepreti a Juniperus macrocarpa e Gole del Torrente Rio Secco
IT7140118	Lecceta di Casoli e Bosco di Colleforeste
IT7140121	Abetina di Castiglione Messer Marino
IT7140123	Monte Sorbo (Monti Frentani)
IT7140127	Fiume Trigno (medio e basso corso)
IT7140210	Monti Frentani e Fiume Treste
IT7140211	Monte Pallano e Lecceta d'Isca d'Archi
IT7140212	Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde
IT7140215	Lago di Serranella e Colline di Guarenna

Elenco pSIC Ragione Biogeografica Mediterranea

Codice sito	Denominazione
Regione Molise	
IT7211115	Pineta di Isernia
IT7211120	Torrente Verrino
IT7211129	Gola di Chiauci
IT7212121	Gruppo della Meta - Catena delle Mainarde
IT7212124	Bosco Monte di Mezzo-Monte Miglio-Pennataro-Monte Capraro-Monte Cavallerizzo
IT7212125	Pesche - Monte Totila
IT7212126	Pantano Zittola - Feudo Valcocchiara
IT7212128	Fiume Volturno dalle sorgenti al Fiume Cavaliere
IT7212130	Bosco La Difesa - C. Lucina - La Romana
IT7212132	Pantano Torrente Molina
IT7212133	Torrente Tirino (Forra) - Monte Ferrante
IT7212134	Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocozza
IT7212135	Montagnola Molisana
IT7212139	Fiume Trigno località Cannavine
IT7212140	Morgia di Bagnoli
IT7212168	Valle Porcina - Torrente Vandra - Cesarata
IT7212169	Monte S. Paolo - Monte La Falconara
IT7212170	Forra di Rio Chiaro
IT7212171	Monte Corno - Monte Sammucro
IT7212172	Monte Cesima
IT7212174	Cesa Martino
IT7212175	Il Serrone
IT7212176	Rio S. Bartolomeo

IT7212177 Sorgente sulfurea di Triverno

IT7212178 Pantano del Carpino -Torrente Carpino

IT7212297 Colle Geppino - Bosco Popolo

IT7218213 Isola della Fonte della Luna

IT7218215 Abeti Soprani - Monte Campo - Monte Castelbarone - Sorgenti del Verde

IT7218217 Bosco Vallazzuna

IT7222101 Bosco la Difesa

IT7222102 Bosco Mazzocca - Castelvetere

IT7222103 Bosco di Cercemaggiore - Castelpagano

IT7222104 Torrente Tappino - Colle Ricchetta

IT7222105 Pesco della Carta

IT7222106 Toppo Fornelli

IT7222108 Calanchi Succida - Tappino

IT7222109 Monte Saraceno

IT7222110 S. Maria delle Grazie

IT7222111 Località Boschetto

IT7222118 Rocca di Monteverde

IT7222121 Laghetti di S. Martino in Pensilis

IT7222122 Laghetti sul Torrente Cigno

IT7222123 Laghetti di Rotello - Ururi

IT7222124 Vallone S. Maria

IT7222125 Rocca Monforte

IT7222127 Fiume Trigno (confluenza Verrino - Castellelce)

IT7222130 Lago Calcarelle

IT7222210 Cerreta di Acquaviva

IT7222211 Monte Mauro - Selva di Montefalcone

IT7222212 Colle Gessaro

IT7222213 Calanchi di Montenero

IT7222214 Calanchi Pisciarello - Machia Manes

IT7222215 Calanchi Lamaturo

IT7222216 Foce Biferno - Litorale di Campomarino

IT7222217 Foce Saccione - Bonifica Ramitelli

IT7222236 M. di Trivento - B. Difesa C.S. Pietro - B. Fiorano - B. Ferrara

IT7222237 Fiume Biferno (confluenza Cigno - alla foce esclusa)

IT7222238 Torrente Rivo

IT7222241 La Civita

IT7222242 Morgia di Pietracupa - Morgia di Pietravalle

IT7222244 Calanchi Vallacchione di Lucito

IT7222246 Boschi di Pesco del Corvo

IT7222247 Valle Biferno da confluenza Torrente Quirino al Lago Guardalfiera - Torrente Rio

IT7222248 Lago di Occhito

IT7222249 Lago di Guardialfiera - M. Peloso

IT7222250 Bosco Casale - Cerro del Ruccolo

IT7222251 Bosco Difesa (Ripabottoni)

IT7222252 Bosco Cerreto

IT7222253 Bosco Ficarola

IT7222254 Torrente Cigno

IT7222256 Calanchi di Civitacampomarano

IT7222257 Monte Peloso

IT7222258 Bosco S. Martino e S. Nazzario

IT7222260 Calanchi di Castropignano e Limosano

IT7222261 Morgia dell'Eremita

IT7222262 Morge Ternosa e S. Michele

IT7222263 Colle Crocella

IT7222264 Boschi di Castellino e Morrone

IT7222265 Torrente Tona

IT7222266 Boschi tra Fiume Saccione e Torrente Tona

IT7222267 Località Fantina - Fiume Fortore

IT7222287 La Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese

IT7222295 Monte Vairano

IT7222296 Sella di Vinchiaturo

IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato

IT7228226 Macchia Nera - Colle Serracina

IT7228228 Bosco Tanassi

IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi

Elenco pSIC Ragione Biogeografica Mediterranea

Codice sito	**Denominazione**

Regione Campania

IT8010004	Bosco di S. Silvestro
IT8010005	Catena di Monte Cesima
IT8010006	Catena di Monte Maggiore
IT8010010	Lago di Carinola
IT8010013	Matese Casertano
IT8010015	Monte Massico
IT8010016	Monte Tifata
IT8010017	Monti di Mignano Montelungo
IT8010019	Pineta della Foce del Garigliano

IT8010020	Pineta di Castelvolturno
IT8010021	Pineta di Patria
IT8010022	Vulcano di Roccamonfina
IT8010027	Fiumi Volturno e Calore Beneventano
IT8010028	Foce Volturno - Variconi
IT8010029	Fiume Garigliano
IT8020001	Alta Valle del Fiume Tammaro
IT8020004	Bosco di Castelfranco in Miscano
IT8020006	Bosco di Castelvetere in Val Fortore
IT8020007	Camposauro
IT8020008	Massiccio del Taburno
IT8020009	Pendici meridionali del Monte Mutria
IT8020010	Sorgenti e alta Valle del Fiume Fortore
IT8020014	Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia
IT8030001	Aree umide del Cratere di Agnano
IT8030002	Capo Miseno
IT8030003	Collina dei Camaldoli
IT8030005	Corpo centrale dell'Isola di Ischia
IT8030006	Costiera amalfitana tra Nerano e Positano
IT8030007	Cratere di Astroni
IT8030008	Dorsale dei Monti Lattari
IT8030009	Foce di Licola
IT8030010	Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara
IT8030011	Fondali marini di Punta Campanella e Capri
IT8030012	Isola di Vivara
IT8030013	Isolotto di S. Martino e dintorni
IT8030014	Lago d'Averno
IT8030015	Lago del Fusaro

IT8030016	Lago di Lucrino
IT8030017	Lago di Miseno
IT8030018	Lago di Patria
IT8030019	Monte Barbaro e Cratere di Campiglione
IT8030020	Monte Nuovo
IT8030021	Monte Somma
IT8030022	Pinete dell'Isola di Ischia
IT8030023	Porto Paone di Nisida
IT8030024	Punta Campanella
IT8030026	Rupi costiere dell'Isola di Ischia
IT8030027	Scoglio del Vervece
IT8030032	Stazioni di Cyanidium caldarium di Pozzuoli
IT8030034	Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia
IT8030036	Vesuvio
IT8030038	Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'isola di Capri
IT8030039	Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di Capri
IT8040003	Alta Valle del Fiume Ofanto
IT8040004	Boschi di Guardia dei Lombardi e Andretta
IT8040005	Bosco di Zampaglione (Calitri)
IT8040006	Dorsale dei Monti del Partenio
IT8040007	Lago di Conza della Campania
IT8040008	Lago di S. Pietro - Aquilaverde
IT8040009	Monte Accelica
IT8040010	Monte Cervialto e Montagnone di Nusco
IT8040011	Monte Terminio
IT8040012	Monte Tuoro
IT8040013	Monti di Lauro

IT8040014	Piana del Dragone
IT8040017	Pietra Maula (Taurano, Visciano)
IT8040018	Querceta dell'Incoronata (Nusco)
IT8040020	Bosco di Montefusco Irpino
IT8050001	Alta Valle del Fiume Bussento
IT8050002	Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano)
IT8050006	Balze di Teggiano
IT8050007	Basso corso del Fiume Bussento
IT8050008	Capo Palinuro
IT8050010	Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele
IT8050011	Fascia interna di Costa degli Infreschi e della Masseta
IT8050012	Fiume Alento
IT8050013	Fiume Mingardo
IT8050016	Grotta di Morigerati
IT8050017	Isola di Licosa
IT8050018	Isolotti Li Galli
IT8050019	Lago Cessuta e dintorni
IT8050020	Massiccio del Monte Eremita
IT8050022	Montagne di Casalbuono
IT8050023	Monte Bulgheria
IT8050024	Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino
IT8050025	Monte della Stella
IT8050026	Monte Licosa e dintorni
IT8050027	Monte Mai e Monte Monna
IT8050028	Monte Motola
IT8050030	Monte Sacro e dintorni
IT8050031	Monte Soprano e Monte Vesole
IT8050032	Monte Tresino e dintorni

IT8050033	Monti Alburni
IT8050034	Monti della Maddalena
IT8050036	Parco marino di S. Maria di Castellabate
IT8050037	Parco marino di Punta degli Infreschi
IT8050038	Pareti rocciose di Cala del Cefalo
IT8050039	Pineta di Sant'Iconio
IT8050040	Rupi costiere della Costa degli Infreschi e della Masseta
IT8050041	Scoglio del Mingardo e spiaggia di Cala del Cefalo
IT8050042	Stazione a Genista cilentana di Ascea
IT8050049	Fiumi Tanagro e Sele
IT8050050	Monte Sottano
IT8050051	Valloni della Costiera Amalfitana
IT8050052	Monti di Eboli, Monte Polveracchio, Monte Boschetiello e Vallone della Caccia di Senerchia
IT8050054	Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea

Elenco pSIC Ragione Biogeografica Mediterranea

Codice sito	**Denominazione**

Regione Puglia

IT9110001	Isola e Lago di Varano
IT9110002	Valle Fortore, Lago di Occhito
IT9110003	Monte Cornacchia - Bosco Faeto
IT9110004	Foresta Umbra
IT9110005	Zone umide della Capitanata

IT9110008 Valloni e Steppe Pedegarganiche

IT9110009 Valloni di Mattinata - Monte Sacro

IT9110011 Isole Tremiti

IT9110012 Testa del Gargano

IT9110014 Monte Saraceno

IT9110015 Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore

IT9110016 Pineta Marzini

IT9110024 Castagneto Pia, Lapolda, Monte la Serra

IT9110025 Manacore del Gargano

IT9110026 Monte Calvo - Piana di Montenero

IT9110027 Bosco Jancuglia - Monte Castello

IT9110030 Bosco Quarto - Monte Spigno

IT9110032 Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata

IT9110033 Accadia - Deliceto

IT9110035 Monte Sambuco

IT9120001 Grotte di Castellana

IT9120002 Murgia dei Trulli

IT9120003 Bosco di Mesola

IT9120006 Laghi di Conversano

IT9120007 Murgia Alta

IT9120008 Bosco Difesa Grande

IT9120009 Posidonieto San Vito - Barletta

IT9120010 Pozzo Cucù

IT9120011 Valle Ofanto - Lago di Capaciotti

IT9130001 Torre Colimena

IT9130002 Masseria Torre Bianca

IT9130003 Duna di Campomarino

IT9130004 Mar Piccolo

IT9130005 Murgia di Sud - Est

IT9130006 Pinete dell'Arco Ionico

IT9130007 Area delle Gravine

IT9130008 Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto

IT9140001 Bosco Tramazzone

IT9140002 Litorale Brindisino

IT9140003 Stagni e Saline di Punta della Contessa

IT9140004 Bosco I Lucci

IT9140005 Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni

IT9140006 Bosco di Santa Teresa

IT9140007 Bosco Curtipetrizzi

IT9140009 Foce Canale Giancola

IT9150001 Bosco Guarini

IT9150002 Costa Otranto - Santa Maria di Leuca

IT9150003 Aquatina di Frigole

IT9150004 Torre dell'Orso

IT9150005 Boschetto di Tricase

IT9150006 Rauccio

IT9150007 Torre Uluzzo

IT9150008 Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro

IT9150009 Litorale di Ugento

IT9150010 Bosco Macchia di Ponente

IT9150011 Alimini

IT9150012 Bosco di Cardigliano

IT9150013 Palude del Capitano

IT9150015 Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea

IT9150016 Bosco di Otranto

IT9150017 Bosco Chiuso di Presicce

IT9150018 Bosco Serra dei Cianci

IT9150019 Parco delle Querce di Castro

IT9150020 Bosco Pecorara

IT9150021 Bosco le Chiuse

IT9150022 Palude dei Tamari

IT9150023 Bosco Danieli

IT9150024 Torre Inserraglio

IT9150025 Torre Veneri

IT9150027 Palude del Conte, dune di Punta Prosciutto

IT9150028 Porto Cesareo

IT9150029 Bosco di Cervalora

IT9150030 Bosco La Lizza e Macchia del Pagliarone

IT9150031 Masseria Zanzara

IT9150032 Le Cesine

IT9150033 Specchia dell'Alto

IT9150034 Posidonieto Capo San Gregorio - Punta Ristola

Elenco pSIC Ragione Biogeografica Mediterranea

Codice sito Denominazione

Regione Basilicata

IT9210005 Abetina di Laurenzana

IT9210010 Abetina di Ruoti

IT9210015	Acquafredda di Maratea
IT9210020	Bosco Cupolicchio (Tricarico)
IT9210025	Bosco della Farneta
IT9210035	Bosco di Rifreddo
IT9210040	Bosco Magnano
IT9210045	Bosco Mangarrone (Rivello)
IT9210070	Bosco Vaccarizzo
IT9210075	Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di S.Francesco
IT9210105	Dolomiti di Pietrapertosa
IT9210110	Faggeta di Moliterno
IT9210115	Faggeta di Monte Pierfaone
IT9210120	La Falconara
IT9210140	Grotticelle di Monticchio
IT9210141	Lago La Rotonda
IT9210142	Lago Pantano di Pignola
IT9210143	Lago Pertusillo
IT9210145	Madonna del Pollino Località Vacuarro
IT9210155	Marina di Castrocucco
IT9210160	Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente
IT9210165	Monte Alpi - Malboschetto di Latronico
IT9210170	Monte Caldarosa
IT9210180	Monte della Madonna di Viggiano
IT9210185	Monte La Spina, Monte Zaccana
IT9210190	Monte Paratiello
IT9210195	Monte Raparo
IT9210200	Monte Sirino
IT9210205	Monte Volturino
IT9210210	Monte Vulture

IT9210215	Monti Foi
IT9210220	Murgia S. Lorenzo
IT9210240	Serra di Calvello
IT9210245	Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra Castello
IT9210250	Timpa delle Murge
IT9210265	Valle del Noce
IT9220030	Bosco di Montepiano
IT9220055	Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni
IT9220080	Costa Ionica Foce Agri
IT9220085	Costa Ionica Foce Basento
IT9220090	Costa Ionica Foce Bradano
IT9220095	Costa Ionica Foce Cavone
IT9220130	Foresta Gallipoli - Cognato
IT9220135	Gravine di Matera
IT9220144	Lago S. Giuliano e Timmari
IT9220255	Valle Basento - Ferrandina Scalo
IT9220260	Valle Basento Grassano Scalo - Grottole

Elenco pSIC Ragione Biogeografica Mediterranea

Codice sito	**Denominazione**
Regione Calabria	
IT9310001	Timpone della Capanna
IT9310002	Serra del Prete

IT9310003	Pollinello-Dolcedorme
IT9310004	Rupi del Monte Pollino
IT9310005	Cima del Monte Pollino
IT9310006	Cima del Monte Dolcedorme
IT9310007	Valle Piana-Valle Cupa
IT9310008	La Petrosa
IT9310009	Timpone di Porace
IT9310010	Stagno di Timpone di Porace
IT9310011	Pozze Boccatore/Bellizzi
IT9310012	Timpa di S.Lorenzo
IT9310013	Serra delle Ciavole-Serra di Crispo
IT9310014	Fagosa-Timpa dell'Orso
IT9310015	Il Lago (nella Fagosa)
IT9310016	Pozze di Serra Scorsillo
IT9310017	Gole del Raganello
IT9310019	Monte Sparviere
IT9310020	Fonte Cardillo
IT9310021	Cozzo del Pellegrino
IT9310022	Piano di Marco
IT9310023	Valle del Fiume Argentino
IT9310025	Valle del Fiume Lao
IT9310027	Fiume Rosa
IT9310028	Valle del Fiume Abatemarco
IT9310029	La Montea
IT9310030	Monte La Caccia
IT9310031	Valle del Fiume Esaro
IT9310032	Serrapodolo
IT9310033	Fondali di Capo Tirone

IT9310034	Isola di Dino
IT9310035	Fondali Isola di Dino-Capo Scalea
IT9310036	Fondali Isola di Cirella-Diamante
IT9310037	Isola di Cirella
IT9310038	Scogliera dei Rizzi
IT9310039	Fondali Scogli di Isca
IT9310040	Montegiordano Marina
IT9310041	Pinete di Montegiordano
IT9310042	Fiumara Saraceno
IT9310043	Fiumara Avena
IT9310044	Foce del Fiume Crati
IT9310045	Macchia della Bura
IT9310047	Fiumara Trionto
IT9310048	Fondali Crosia-Pietrapaola-Cariati
IT9310049	Farnito di Corigliano Calabro
IT9310051	Dune di Camigliano
IT9310052	Casoni di Sibari
IT9310053	Secca di Amendolara
IT9310054	Torrente Celati
IT9310055	Lago di Tarsia
IT9310056	Bosco di Mavigliano
IT9310057	Orto Botanico - Università della Calabria
IT9310058	Pantano della Giumenta
IT9310059	Crello
IT9310060	Laghi di Fagnano
IT9310061	Laghicello
IT9310062	Monte Caloria

IT9310063	Foresta di Cinquemiglia
IT9310064	Monte Cocuzzo
IT9310065	Foresta di Serra Nicolino-Piano d'Albero
IT9310066	Varconcello di Mongrassano
IT9310067	Foreste Rossanesi
IT9310068	Vallone S. Elia
IT9310070	Bosco di Gallopane
IT9310071	Vallone Freddo
IT9310072	Palude del Lago Ariamacina
IT9310073	Macchia Sacra
IT9310074	Timpone della Carcara
IT9310075	Monte Curcio
IT9310076	Pineta di Camigliatello
IT9310077	Acqua di Faggio
IT9310079	Cozzo del Principe
IT9310080	Bosco Fallistro
IT9310081	Arnocampo
IT9310082	S. Salvatore
IT9310083	Pineta del Cupone
IT9310084	Pianori di Macchialonga
IT9310085	Serra Stella
IT9310126	Juri Vetere Soprano
IT9310127	Nocelleto
IT9310130	Carlomagno
IT9320046	Stagni sotto Timpone S. Francesco
IT9320050	Pescaldo
IT9320095	Foce Neto
IT9320096	Fondali di Gabella Grande

IT9320097	Fondali da Crotone a Le Castella
IT9320100	Dune di Marinella
IT9320101	Capo Colonne
IT9320102	Dune di Sovereto
IT9320103	Capo Rizzuto
IT9320104	Colline di Crotone
IT9320106	Foce del Crocchio-Cropani
IT9320110	Monte Fuscaldo
IT9320111	Timpa di Cassiano- Belvedere
IT9320112	Murgie di Strongoli
IT9320115	Monte Femminamorta
IT9320122	Fiume Lese
IT9320123	Fiume Lepre
IT9320129	Fiume Tacina
IT9320185	Fondali di Staletti
IT9330087	Lago La Vota
IT9330088	Palude di Imbutillo
IT9330089	Dune dell'Angitola
IT9330098	Oasi di Scolacium
IT9330105	Steccato di Cutro e Costa del Turchese
IT9330107	Dune di Isca
IT9330108	Dune di Guardavalle
IT9330109	Madama Lucrezia
IT9330113	Boschi di Decollatura
IT9330114	Monte Gariglione
IT9330116	Colle Poverella
IT9330117	Pinete del Roncino

IT9330124	Monte Contrò
IT9330125	Torrente Soleo
IT9330128	Colle del Telegrafo
IT9330184	Scogliera di Staletti
IT9340086	Lago dell'Angitola
IT9340090	Fiumara di Brattirò (Valle Rufa)
IT9340091	Zona costiera fra Briatico e Nicotera
IT9340092	Fondali di Pizzo Calabro
IT9340093	Fondali di Capo Vaticano
IT9340094	Fondali Capo Cozzo - S. Irene
IT9340118	Bosco Santa Maria
IT9340119	Marchesale
IT9340120	Lacina
IT9350121	Bosco di Stilo - Bosco Archiforo
IT9350131	Pentidattilo
IT9350132	Fiumara di Melito
IT9350133	Monte Basilicò -Torrente Listi
IT9350134	Canolo Nuovo, Zomaro, Zillastro
IT9350135	Vallata del Novito e Monte Mutolo
IT9350136	Vallata dello Stilaro
IT9350137	Prateria
IT9350138	Calanchi di Maro Simone
IT9350139	Collina di Pentimele
IT9350140	Capo dell'Armi
IT9350141	Capo S. Giovanni
IT9350142	Capo Spartivento
IT9350143	Saline Joniche
IT9350144	Calanchi di Palizzi Marina

IT9350145	Fiumara Amendolea (incluso Roghudi, Chorio e Rota Greco)
IT9350146	Fiumara Buonamico
IT9350147	Fiumara Laverde
IT9350148	Fiumara di Palizzi
IT9350149	Sant'Andrea
IT9350150	Contrada Gornelle
IT9350151	Pantano Flumentari
IT9350152	Piani di Zervò
IT9350153	Monte Fistocchio e Monte Scorda
IT9350154	Torrente Menta
IT9350155	Montalto
IT9350156	Vallone Cerasella
IT9350157	Torrente Ferraina
IT9350158	Costa Viola e Monte S. Elia
IT9350159	Bosco di Rudina
IT9350160	Spiaggia di Brancaleone
IT9350161	Torrente Lago
IT9350162	Torrente S. Giuseppe
IT9350163	Pietra Cappa - Pietra Lunga - Pietra Castello
IT9350164	Torrente Vasi
IT9350165	Torrente Portello
IT9350166	Vallone Fusolano (Cinquefrondi)
IT9350167	Valle Moio (Delianova)
IT9350168	Fosso Cavaliere (Cittanova)
IT9350169	Contrada Fossia (Maropati)
IT9350170	Scala-Lemmeni
IT9350171	Spiaggia di Pilati

IT9350172	Fondali da Punta Pezzo a Capo dell'Armi
IT9350173	Fondali di Scilla
IT9350174	Monte Tre Pizzi
IT9350175	Piano Abbruschiato
IT9350176	Monte Campanaro
IT9350177	Monte Scrisi
IT9350178	Serro d'Ustra e Fiumara Butrano
IT9350179	Alica
IT9350180	Contrada Scala
IT9350181	Monte Embrisi e Monte Torrione
IT9350182	Fiumara Careri
IT9350183	Spiaggia di Catona

Elenco pSIC Ragione Biogeografica Mediterranea

Codice sito	**Denominazione**
Regione Sicilia	
ITA010001	Isole dello Stagnone di Marsala
ITA010002	Isola di Marettimo
ITA010003	Isola di Levanzo
ITA010004	Isola di Favignana
ITA010005	Laghetti di Preola e Gorghi Tondi e Sciare di Mazara
ITA010006	Paludi di Capo Feto e Margi Spano'
ITA010007	Saline di Trapani
ITA010008	Complesso Monte Bosco e Scorace

ITA010009	Monte Bonifato
ITA010010	Monte San Giuliano
ITA010011	Sistema dunale Capo Granitola, Porto Palo e Foce del Belice
ITA010012	Marausa: Macchia a Quercus calliprinos
ITA010013	Bosco di Calatafimi
ITA010014	Sciare di Marsala
ITA010015	Complesso Monti di Castellammare del Golfo (TP)
ITA010016	Monte Cofano e Litorale
ITA010017	Capo S. Vito, Monte Monaco, Zingaro, Faraglioni Scopello, Monte Sparacio
ITA010018	Foce del Torrente Calatubo e dune
ITA010019	Isola di Pantelleria: Montagna Grande e Monte Gibele
ITA010020	Isola di Pantelleria - Area Costiera, Falesie e Bagno dell'Acqua
ITA010021	Saline di Marsala
ITA010022	Complesso Monti di S. Ninfa - Gibellina e Grotta di S. Ninfa
ITA010023	Montagna Grande di Salemi
ITA010024	Fondali dell'Isola di Favignana
ITA010025	Fondali del Golfo di Custonaci
ITA010026	Fondali dell'Isola dello Stagnone di Marsala
ITA020001	Rocca di Cefalù
ITA020002	Boschi di Gibilmanna e Cefalù
ITA020003	Boschi di San Mauro Castelverde
ITA020004	Monte S. Salvatore, Monte Catarineci, V.ne Mandarini, ambienti umidi
ITA020005	Isola delle Femmine
ITA020006	Capo Gallo
ITA020007	Boschi Ficuzza e Cappelliere, V.ne Cerasa, Castagneti Mezzojuso
ITA020008	Rocca Busambra e Rocche di Rao
ITA020009	Cala Rossa e Capo Rama

ITA020010	Isola di Ustica
ITA020011	Rocche di Castronuovo, Pizzo Lupo, Gurghi di S.Andrea
ITA020012	Valle del Fiume Oreto
ITA020013	Lago di Piana degli Albanesi
ITA020014	Monte Pellegrino
ITA020015	Complesso Calanchivo di Castellana Sicula
ITA020016	Monte Quacella, Monte dei Cervi, Pizzo Carbonara, Monte Ferro, Pizzo Otiero
ITA020017	Complesso Pizzo Dipilo e Querceti su calcare
ITA020018	Foce del Fiume Pollina e Monte Tardara
ITA020019	Rupi di Catalfano e Capo Zafferano
ITA020020	Querceti sempreverdi di Geraci Siculo e Castelbuono
ITA020021	Montagna Longa, Pizzo Montanello
ITA020022	Calanchi, lembi boschivi e praterie di Riena
ITA020023	Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana
ITA020024	Rocche di Ciminna
ITA020025	Bosco di S. Adriano
ITA020026	Monte Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda
ITA020027	Monte lato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino
ITA020028	Serra del Leone e Monte Stagnataro
ITA020029	Monte Rose e Monte Pernice
ITA020030	Monte Matassaro, Monte Gradara ed Monte Signora
ITA020031	Monte d'Indisi, Montagna dei Cavalli, Pizzo Potorno e Pian del Leone
ITA020032	Boschi di Granza
ITA020033	Monte San Calogero (Termini Imerese)
ITA020034	Monte Carcaci, Pizzo Colobria e ambienti umidi
ITA020035	Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco
ITA020036	Monte Triona e Monte Colomba
ITA020037	Monti Barracù, Cardelia, Pizzo Cangialosi e Gole del Torrente Corleone

ITA020038	Sugherete di Contrada Serradaino
ITA020039	Monte Cane, Pizzo Selva a Mare, Monte Trigna
ITA020040	Monte Zimmara (Gangi)
ITA020041	Monte San Calogero (Gangi)
ITA020042	Rocche di Entella
ITA020043	Monte Rosamarina e Cozzo Famò
ITA020044	Monte Grifone
ITA020045	Rocca di Sciara
ITA020046	Fondali dell'Isola di Ustica
ITA020047	Fondali di Isola delle Femmine - Capo Gallo
ITA030001	Stretta di Longi
ITA030002	Torrente Fiumetto e Pizzo D'Uncina
ITA030003	Rupi di Taormina e Monte Veneretta
ITA030004	Bacino del Torrente Letojanni
ITA030005	Bosco di Malabotta
ITA030006	Rocca di Novara
ITA030007	Affluenti del Torrente Mela
ITA030008	Capo Peloro - Laghi di Ganzirri
ITA030009	Pizzo Mualio, Montagna di Verna'
ITA030010	Fiume Fiumedinisi, Monte Scuderi
ITA030011	Dorsale Curcuraci, Antennamare
ITA030012	Laguna di Oliveri - Tindari
ITA030013	Rocche di Alcara Li Fusi
ITA030014	Pizzo Fau, Monte Pomiere, Pizzo Bidi e Serra della Testa
ITA030015	Valle del Fiume Caronia, Lago Zilio
ITA030016	Pizzo della Battaglia
ITA030017	Vallone Laccaretta e Urio Quattrocchi

ITA030018	Pizzo Michele
ITA030019	Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò
ITA030020	Fiume San Paolo
ITA030021	Torrente San Cataldo
ITA030022	Lecceta di S. Fratello
ITA030023	Isola di Alicudi
ITA030024	Isola di Filicudi
ITA030025	Isola di Panarea e Scogli Viciniori
ITA030026	Isole di Stromboli e Strombolicchio
ITA030027	Isola di Vulcano
ITA030028	Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri)
ITA030029	Isola di Salina (Stagno di Lingua)
ITA030030	Isola di Lipari
ITA030031	Isola Bella, Capo Taormina e Capo S. Andrea
ITA030032	Capo Milazzo
ITA030033	Capo Calava'
ITA030034	Rocche di Roccella Valdemone
ITA030035	Alta Valle del Fiume Alcantara
ITA030036	Riserva naturale del Fiume Alcantara
ITA030037	Fiumara di Floresta
ITA030038	Serra del Re, Monte Soro e Biviere di Cesarò
ITA030039	Monte Pelato
ITA030040	Fondali di Taormina - Isola Bella
ITA030041	Fondali dell'Isola di Salina
ITA040001	Isola di Linosa
ITA040002	Isola di Lampedusa e Lampione
ITA040003	Foce del Magazzolo, Foce del Platani, Capo Bianco, Torre Salsa
ITA040004	Foce del Fiume Verdura

ITA040005	Monte Cammarata - Contrada Salaci
ITA040006	Complesso Monte Telegrafo e Rocca Ficuzza
ITA040007	Pizzo della Rondine, Bosco di S. Stefano Quisquina
ITA040008	Maccalube di Aragona
ITA040009	Monte San Calogero (Sciacca)
ITA040010	Litorale di Palma di Montechiaro
ITA040011	La Montagnola e Acqua Fitusa
ITA040012	Fondali di Capo San Marco - Sciacca
ITA050001	Biviere e Macconi di Gela
ITA050002	Torrente Vaccarizzo (tratto terminale)
ITA050003	Lago Soprano
ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale
ITA050005	Lago Sfondato
ITA050006	Monte Conca
ITA050007	Sughereta di Niscemi
ITA050008	Rupe di Falconara
ITA050009	Rupe di Marianopoli
ITA050010	Pizzo Muculufa
ITA050011	Torre Manfria
ITA060001	Lago Ogliastro
ITA060002	Lago di Pergusa
ITA060003	Lago di Pozzillo
ITA060004	Monte Altesina
ITA060005	Lago di Ancipa
ITA060006	Monte Sambughetti, Monte Campanito
ITA060007	Vallone di Piano della Corte
ITA060008	Contrada Giammaiano

ITA060009	Bosco di Sperlinga, Alto Salso
ITA060010	Vallone Rossomanno
ITA060011	Contrada Caprara
ITA060012	Boschi di Piazza Armerina
ITA060013	Serre di Monte Cannarella
ITA060014	Monte Chiapparo
ITA060015	Contrada Valanghe
ITA070001	Foce del Fiume Simeto e Lago Gornalunga
ITA070002	Riserva naturale Fiume Freddo
ITA070003	La Gurna
ITA070004	Timpa di Acireale
ITA070005	Bosco di Santo Pietro
ITA070006	Isole dei Ciclopi
ITA070007	Bosco del Flascio
ITA070008	Complesso Immacolatelle, Micio Conti, boschi limitrofi
ITA070009	Fascia altomontana dell'Etna
ITA070010	Dammusi
ITA070011	Poggio S. Maria
ITA070012	Pineta di Adrano e Biancavilla
ITA070013	Pineta di Linguaglossa
ITA070014	Monte Baracca, Contrada Giarrita
ITA070015	Canalone del Tripodo
ITA070016	Valle del Bove
ITA070017	Sciare di Roccazzo della Bandiera
ITA070018	Piano dei Grilli
ITA070019	Lago Gurrida e Sciare di S. Venera
ITA070020	Bosco di Milo
ITA070021	Bosco di S. Maria La Stella

ITA070022	Bosco di Linera
ITA070023	Monte Minardo
ITA070024	Monte Arso
ITA070025	Tratto di Pietralunga del Fiume Simeto
ITA070026	Forre laviche del Fiume Simeto
ITA070027	Contrada Sorbera e Contrada Gibiotti
ITA070028	Fondali di Acicastello (Isola Lachea - Ciclopi)
ITA080001	Foce del Fiume Irmino
ITA080002	Alto corso del Fiume Irmino
ITA080003	Vallata del Fiume Ippari (Pineta di Vittoria)
ITA080004	Punta Braccetto, Contrada Cammarana
ITA080005	Isola dei Porri
ITA080006	Cava Randello, Passo Marinaro
ITA080007	Spiaggia Maganuco
ITA080008	Contrada Religione
ITA080009	Cava d'Ispica
ITA080010	Fondali Foce del Fiume Irminio
ITA090001	Isola di Capo Passero
ITA090002	Vendicari
ITA090003	Pantani della Sicilia sud orientale
ITA090004	Pantano Morghella
ITA090005	Pantano di Marzamemi
ITA090006	Saline di Siracusa e Fiume Ciane
ITA090007	Cava Grande del Cassibile, Cava Cinque Porte, Cava e Bosco di Bauli
ITA090008	Capo Murro di Porco, Penisola della Maddalena e Grotta Pellegrino
ITA090009	Valle del Fiume Anapo, Cavagrande del Calcinara, Cugni di Sortino
ITA090010	Isola Correnti, Pantani di Punta Pilieri, chiusa dell'Alga e Parrino

ITA090011	Grotta Monello
ITA090012	Grotta Palombara
ITA090013	Saline di Priolo
ITA090014	Saline di Augusta
ITA090015	Torrente Sapillone
ITA090016	Alto corso del Fiume Asinaro, Cava Piraro e Cava Carosello
ITA090017	Cava Palombieri
ITA090018	Fiume Tellesimo
ITA090019	Cava Cardinale
ITA090020	Monti Climiti
ITA090021	Cava Contessa - Cugno Lupo
ITA090022	Bosco Pisano
ITA090023	Monte Lauro
ITA090024	Cozzo Ogliastri
ITA090025	Invaso di Lentini
ITA090026	Fondali di Brucoli - Agnone
ITA090027	Fondali di Vendicari
ITA090028	Fondali dell'isola di Capo Passero

Elenco pSIC Ragione Biogeografica Mediterranea

Codice sito	**Denominazione**
Regione Sardegna	
ITB010001	Isola Asinara
ITB010002	Stagno di Pilo e di Casaraccio

ITB010003	Stagno e ginepreto di Platamona
ITB010004	Foci del Coghinas
ITB010006	Monte Russu
ITB010007	Capo Testa
ITB010008	Arcipelago La Maddalena
ITB010009	Capo Figari e Isola Figarolo
ITB010010	Isole Tavolara, Molara e Molarotto
ITB010011	Stagno di San Teodoro
ITB010042	Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio
ITB010043	Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna
ITB010082	Isola Piana
ITB011102	Catena del Marghine e del Goceano
ITB011109	Monte Limbara
ITB011113	Campo di Ozieri e Pianure Comprese tra Tula e Oschiri
ITB011155	Lago di Baratz - Porto Ferro
ITB012211	Isola Rossa - Costa Paradiso
ITB020012	Berchida e Bidderosa
ITB020013	Palude di Osalla
ITB020014	Golfo di Orosei
ITB020015	Area del Monte Ferru di Tertenia
ITB020040	Valle del Temo
ITB020041	Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone
ITB021101	Altopiano di Campeda
ITB021103	Monti del Gennargentu
ITB021107	Monte Albo
ITB021156	Monte Gonare
ITB022212	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone

ITB022214	Lido di Orrì
ITB022215	Riu Sicaderba
ITB022217	Su de Maccioni - Texile di Aritzo
ITB030016	Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi
ITB030032	Stagno di Corru S'Ittiri
ITB030033	Stagno di Pauli Maiori di Oristano
ITB030034	Stagno di Mistras di Oristano
ITB030035	Stagno di Sale'e Porcus
ITB030036	Stagno di Cabras
ITB030037	Stagno di Santa Giusta
ITB030038	Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa)
ITB030039	Isola Mal di Ventre
ITB030080	Catalano
ITB031104	Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu
ITB032201	Riu Sos Mulinos - Sos Lavros - M. Urtigu
ITB032219	Sassu - Cirras
ITB032228	Is Arenas
ITB032229	Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu
ITB032239	San Giovanni di Sinis
ITB040017	Stagni di Murtas e S'Acqua Durci
ITB040018	Foce del Flumendosa - Sa Praia
ITB040019	Stagni di Colostrai e delle Saline
ITB040020	Isola dei Cavoli, Serpentara e Punta Molentis
ITB040021	Costa di Cagliari
ITB040022	Stagno di Molentargius e territori limitrofi
ITB040023	Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla
ITB040024	Isola Rossa e Capo Teulada
ITB040025	Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino

ITB040026	Isola del Toro
ITB040027	Isola di San Pietro
ITB040028	Punta S'Aliga
ITB040029	Costa di Nebida
ITB040030	Capo Pecora
ITB040031	Monte Arcuentu e Rio Piscinas
ITB040051	Bruncu de Su Monte Moru - Geremeas (Mari Pintau)
ITB040055	Campu Longu
ITB040071	Da Piscinas a Riu Scivu
ITB040081	Isola della Vacca
ITB041105	Foresta di Monte Arcosu
ITB041106	Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus
ITB041111	Monte Linas - Marganai
ITB041112	Giara di Gesturi
ITB042207	Canale su Longuvresu
ITB042208	Tra Poggio la Salina e Punta Maggiore
ITB042209	A Nord di Sa Salina (Calasetta)
ITB042210	Punta Giunchera
ITB042216	Sa Tanca e Sa Mura - Foxi Durci
ITB042218	Stagno di Piscinnì
ITB042220	Serra is Tres Portus (Sant'Antioco)
ITB042223	Stagno di Santa Caterina
ITB042225	Is Pruinis
ITB042226	Stagno di Porto Botte
ITB042230	Porto Campana
ITB042231	Tra Forte Village e Perla Marina
ITB042233	Punta di Santa Giusta (Costa Rei)

ITB042234	Monte Mannu - Monte Ladu (colline di Monte Mannu e Monte Ladu)
ITB042236	Costa Rei
ITB042237	Monte San Mauro
ITB042241	Riu S. Barzolu
ITB042242	Torre del Poetto
ITB042243	Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera
ITB042247	Is Compinxius - Campo Dunale di Bugerru - Portixeddu
ITB042250	Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnesa)

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (1)
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (2).

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.
(2) Con D.M. 3 aprile 2000 (Gazz. Uff. 22 aprile 2000, n. 95, S.O.), corretto con Comunicato pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2000, n. 130 e modificato dal D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 8 luglio 2005, n. 157) e dal D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 21 luglio 2005, n. 168) - a sua volta modificato dal D.M. 5 luglio 2007 (Gazz. Uff. 24 luglio 2007, n. 170, S.O.) - e con D.M. 19 giugno 2009 (Gazz. Uff. 9 luglio 2009, n. 157) è stato approvato l'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 25 marzo 2004 (Gazz. Uff. 19 luglio 2004, n. 167) e con D.M. 26 marzo 2008 (Gazz. Uff. 3 maggio 2008, n. 103), che ha abrogato il citato D.M. 25 marzo 2004, è stato approvato l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 30 marzo 2009 (Gazz. Uff. 24 aprile 2009, n. 95, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 26 marzo 2008, è stato approvato il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 2 agosto 2010 (Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 30 marzo 2009, è stato approvato il terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 14 marzo 2011 (Gazz. Uff. 4 aprile 2011, n. 77, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 2 agosto 2010, è stato approvato il quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 7 marzo 2012 (Gazz. Uff. 3 aprile 2012, n. 79), che ha abrogato il suddetto D.M. 14 marzo 2011, è stato approvato il quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 31 gennaio 2013 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2013, n. 44), che ha abrogato il suddetto D.M. 7 marzo 2012, è stato approvato il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 7 luglio 2005, n. 156), con D.M. 5 luglio 2007 (Gazz. Uff. 24 luglio 2007, n. 170, S.O.) e con D.M. 26 marzo 2008 (Gazz. Uff. 5 maggio 2008, n. 104), che ha abrogato il citato D.M. 25 marzo 2005, è stato approvato l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 30 marzo 2009 (Gazz. Uff. 24 aprile 2009, n. 95, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 26 marzo 2008, è stato approvato il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 2 agosto 2010 (Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 30 marzo 2009, è stato approvato il terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 14 marzo 2011 (Gazz. Uff. 4 aprile 2011, n. 77, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 2 agosto 2010, è stato approvato il quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 7 marzo 2012 (Gazz. Uff. 3 aprile 2012, n. 79), che ha abrogato il suddetto D.M. 14 marzo 2011, è stato approvato il quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 31 gennaio 2013 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2013, n. 44), che ha abrogato il suddetto D.M. 7 marzo 2012, è stato approvato il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 3 luglio 2008 (Gazz. Uff. 7 agosto 2008, n. 184), che ha abrogato il suddetto D.M. 5 luglio 2007, è stato approvato il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 30 marzo 2009 (Gazz. Uff. 24 aprile 2009, n. 95, S.O.), che ha abrogato il citato D.M. 3 luglio 2008, è stato approvato il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con D.M. 2 agosto 2010 (Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 30 marzo 2009, è stato approvato il terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con D.M. 14 marzo 2011 (Gazz. Uff. 4 aprile 2011, n. 77, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 2 agosto 2010, è stato approvato il quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con D.M. 7 marzo 2012 (Gazz. Uff. 3 aprile 2012, n. 79), che ha abrogato il suddetto D.M. 14 marzo 2011, è stato approvato il quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con D.M. 31 gennaio 2013 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2013, n. 44), che ha abrogato il suddetto D.M. 7 marzo 2012, è stato approvato il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, relativa alle norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, che autorizza l'attuazione, in via regolamentare, tra le altre, della direttiva 92/43/CEE;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 2 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 luglio 1997, che ha espresso parere favorevole condizionato all'accettazione di alcuni emendamenti;
Considerato che non può essere accettato l'emendamento aggiuntivo, proposto dalla citata Conferenza, al comma 1 dell'articolo 4 e, conseguentemente, l'emendamento che abroga l'articolo 15 in quanto, in base all'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, spetta al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza nelle zone speciali di conservazione, salvo quanto diversamente disposto per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Considerato che non possono essere accettati gli emendamenti, proposti dalla citata Conferenza, al comma 2 dell'articolo 7, al comma 1 dell'articolo 10 ed al comma 1 dell'articolo 11, in quanto la tutela della flora e della fauna rappresenta un interesse fondamentale dello Stato, come di recente ribadito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 22 luglio 1996 e che la competenza in tale materia spetta al Ministero dell'ambiente, come stabilito dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del medesimo Ministero;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

1. Campo di applicazione.
1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE «Habitat» relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato *A* e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati *B*, *D* ed *E* al presente regolamento.
2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
4-*bis*. Gli allegati *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F* e *G* costituiscono parte integrante del presente regolamento (3).

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

2. Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

a) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato nelle lettere *e*) ed *i*) del presente articolo;

b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;

c) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali, indicati nell'allegato *A*, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;

2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ridotta (4);

3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea;

d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato *A* al presente regolamento con un asterisco (*);

e) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito «soddisfacente» quando:

1) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione;

2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;

3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella lettera *i*) del presente articolo;

f) habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;

g) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati *B*, *D* ed *E*, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale;

2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;

3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;

4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione;

h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera *g*) del presente articolo per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziate nell'allegato *B* al presente regolamento con un asterisco (*);

i) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione europea. Lo stato di conservazione è considerato «soddisfacente» quando:

1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;

2) l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;

3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;

l) sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata;

m) sito di importanza comunitaria: un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato *A* o di una specie di cui all'allegato *B* in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000» di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione (5);

m-bis) proposto sito di importanza comunitaria (pSic): un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea (6);

n) zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato;

o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato *D* e nell'allegato *E* e qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro elemento di identificazione;

o-bis) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie (7);

o-ter) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica (8);

o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le razze domestiche da esse originate (9);

o-quinquies) autoctona: popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio

italiano (10);

o-sexies) non autoctona: popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana (11);

p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche;

q) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;

r) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale (12);

r-bis) immissione: qualsiasi azione di introduzione, reintroduzione e ripopolamento di esemplari di specie e di popolazioni non autoctone (13).

---

(4) Numero così modificato dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
(5) Lettera così modificata dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
(6) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
(7) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
(8) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
(9) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
(10) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
(11) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
(12) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
(13) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 5 luglio 2019, n. 102.

3. Zone speciali di conservazione.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato *A* ed habitat di specie di cui all'allegato *B* e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000» (14).

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti (15) (16).

3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, definisce, anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche (17).

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di

gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino da attuare (18).

4-*bis*. Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva (19).

---

(14) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(15) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(16) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi: per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, il D.M. 7 febbraio 2013; per le ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, il D.M. 16 settembre 2013; per 24 ZSC della regione biogeografica alpina e 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, il D.M. 21 ottobre 2013; per 123 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, il D.M. 28 marzo 2014; per 44 ZSC della regione biogeografica alpina e 2 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della regione Lombardia, il D.M. 30 aprile 2014; per 31 ZSC della regione biogeografica continentale e 64 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, il D.M. 7 agosto 2014; per 14 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Liguria, il D.M. 24 giugno 2015; per 21 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, il D.M. 10 luglio 2015; per 1 ZSC della regione biogeografica continentale insistente nel territorio della Regione Lombardia, il D.M. 2 dicembre 2015; per 118 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana, il D.M. 21 dicembre 2015; per 25 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria, il D.M. 12 aprile 2016; per 29 ZSC di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Marche, il D.M. 12 aprile 2016; per 2 ZSC insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Marche, il D.M. 12 aprile 2016; per 1 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Umbria, il D.M. 18 maggio 2016; per 3 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, il D.M. 24 maggio 2016; per 17 ZSC della regione biogeografica continentale e 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, il D.M. 24 maggio 2016; per 3 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, il D.M. 15 luglio 2016; per 37 ZSC della regione biogeografica alpina e per 101 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia, il D.M. 15 luglio 2016; per 21 ZSC della regione biogeografica alpina e 6 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Piemonte, il D.M. 27 luglio 2016; per 11 ZSC della regione biogeografica continentale e 27 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Liguria, il D.M. 13 ottobre 2016; per 35 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, il D.M. 22 novembre 2016; per 3 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, il D.M. 24 novembre 2016; per 43 ZSC insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Marche, il D.M. 5 dicembre 2016; per 1 ZSC insistente nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Marche, il D.M. 5 dicembre 2016; per 1 ZSC della regione biogeografica alpina, per 1 ZSC della regione biogeografica continentale e per 140 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio, il D.M. 6 dicembre 2016; per 16 ZSC della regione biogeografica continentale e per 29 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, il D.M. 22 dicembre 2016; per 33 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, il D.M. 11 gennaio 2017; per 14 ZSC della regione biogeografica alpina e per 43 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Piemonte, il D.M. 3 febbraio 2017; per 1 ZSC della regione biogeografica continentale insistente nel territorio della Regione Umbria, il D.M. 3 febbraio 2017; per 60 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Molise, il D.M. 16 marzo 2017; per 5 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana, il D.M. 31 marzo 2017; per 15 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana, il D.M. 31 marzo 2017; per 33 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana il D.M. 31 marzo 2017; per 56 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Sardegna, il D.M. 7 aprile 2017; per 74 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Liguria, il D.M. 7 aprile 2017; per 5 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, il D.M. 15 maggio 2017; per 9 ZSC della regione biogeografica alpina, per 13 ZSC della regione biogeografica continentale e per una ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte, il D.M. 26 maggio 2017; per 8 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Lombardia, il D.M. 14 giugno 2017; per 128 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria, il D.M. 27 giugno 2017; per 3 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, il D.M. 7 luglio 2017; per 4 ZSC della regione biogeografica alpina e per 23 ZSC della regione biogeofrafica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio, il D.M. 2 agosto 2017; per 11 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio, il D.M. 11 ottobre 2017; per 9 ZSC della regione biogeografica alpina, per 5 ZSC della regione biogeografica continentale e per 1 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte, il D.M. 21 novembre 2017; per 1 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Basilicata, il D.M. 22 novembre 2017; per 32 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Sicilia, il D.M. 7 dicembre 2017; per 35 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, il D.M. 21 marzo 2018; per 25 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria, il D.M. 10 aprile 2018; per 35 ZSC della regione biogeografica alpina e 61 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Veneto, il D.M. 27 luglio 2018; per 1 ZSC della regione biogeografica continentale insistente nel territorio della Regione

Abruzzo, il D.M. 28 dicembre 2018; per 2 ZSC della regione biogeografica alpina, 14 ZSC della regione biogeografica continentale e 25 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Abruzzo, il D.M. 28 dicembre 2018; per 1 ZSC della regione biogeografica continentale insistente nel territorio della Regione Basilicata, il D.M. 28 dicembre 2018; per 24 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, il D.M. 28 dicembre 2018; per 25 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Molise, il D.M. 28 dicembre 2018; per 116 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, il D.M. 13 marzo 2019; per 3 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, il D.M. 13 marzo 2019; per 6 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Veneto, il D.M. 10 maggio 2019; per 1 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Lazio, il D.M. 16 maggio 2019; per 103 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Campania, il D.M. 21 maggio 2019; per 1 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Campania, il D.M. 21 maggio 2019; per 4 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Sicilia, il D.M. 20 giugno 2019; per 2 ZSC insistenti nel territorio della regione biogeografica alpina delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, il D.M. 20 giugno 2019; per 23 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, il D.M. 8 agosto 2019; per 4 ZSC insistenti nel territorio della regione biogeografica mediterranea della Regione Campania, il D.M. 27 novembre 2019; per 17 ZSC insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, il D.M. 29 novembre 2019; per 1 ZSC della regione biogeografica alpina insistente nel territorio delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, il D.M. 12 febbraio 2020; per 10 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana, il D.M. 26 febbraio 2020; per 3 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, il D.M. 20 maggio 2020; per 3 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il D.M. 17 giugno 2020; per 2 ZSC della regione biogeografica continentale e per 5 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Abruzzo, il D.M. 29 dicembre 2020; per una ZSC della regione biogeografica mediterranea ricadente nelle acque antistanti della Regione Lazio e della Regione Toscana, il D.M. 3 febbraio 2021; per una ZSC della regione biogeografica mediterranea ricadente nel territorio della Regione Siciliana, il D.M. 7 aprile 2021; per quattro ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Sardegna, il D.M. 20 maggio 2021; per la ZSC della regione biogeografica mediterranea del sito Stagno di San Teodoro, insistente nel territorio della Regione Sardegna, il D.M. 30 giugno 2021; per cinque ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Sardegna, il D.M. 11 gennaio 2022; per una ZSC della regione biogeografica mediterranea ricadente nel territorio della Regione Siciliana, il D.M. 10 giugno 2022; per 2 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Abruzzo, il D.M. 28 settembre 2022.

(17) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(18) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(19) Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

4. Misure di conservazione.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento (20).

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato *A* e delle specie di cui all'allegato *B* presenti nei siti (21).

2-*bis*. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2 (22).

3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione (23) (24).

---

(20) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(21) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(22) Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
(23) Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
(24) Vedi, anche, il comma 1226 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

4-bis. Concertazione.
1. Qualora la Commissione europea avvii la procedura di concertazione prevista dall'articolo 5 della direttiva 92/43/CEE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita ciascuna regione interessata, fornisce alla Commissione i dati scientifici relativi all'area oggetto della procedura stessa, alla quale si applicano, durante la fase di concertazione, le misure di protezione previste all'articolo 4, comma 1. Dette misure permangono nel caso in cui, trascorsi sei mesi dall'avvio del procedimento di concertazione, la Commissione europea proponga al Consiglio di individuare l'area in causa quale sito di importanza comunitaria. L'adozione delle predette misure di protezione compete alla regione o provincia autonoma entro il cui territorio l'area è compresa.
2. In caso di approvazione della proposta della Commissione europea da parte del Consiglio, sull'area in questione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 (25).

(25) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

5. Valutazione di incidenza.
1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato *G*, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato *G*, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'àmbito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale

predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato *G*.
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato *G*, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.
6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.
7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.
8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi (26).
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (27).

---

(26) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 57, comma 2, L. 28 dicembre 2015, n. 221.
(27) Articolo così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

6. Zone di protezione speciale.
1. La rete «Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1 (28).

---

(28) Articolo così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120. Vedi, anche, il comma 1226 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente rogolamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1 (29).

---

(29) Articolo così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

TUTELA DELLE SPECIE

8. Tutela delle specie faunistiche.

1. Per le specie animali di cui all'allegato *D*, lettera *a*), al presente regolamento, è fatto divieto di:

a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;

b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;

c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;

d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. Per le specie di cui al predetto allegato *D*, lettera *a*), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato *D*, lettera *a*), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.

5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione (30).

---

(30) Comma così modificato dall'art. 9, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

9. Tutela delle specie vegetali.
1. Per le specie vegetali di cui all'allegato *D*, lettera *b*), al presente regolamento è fatto divieto di:
a) raccogliere collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;

b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I divieti di cui al comma 1, lettera *a*) e *b*), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.

10. Prelievi.
1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato *E*, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente (31).
2. Le misure di cui al comma 1 possono comportare (32):
a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori;

b) il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni;

c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo;

d) l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione;

e) l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote;

f) la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari;

g) l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale;

h) la valutazione dell'effetto delle misure adottate.
3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la

scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato *E*, e in particolare:

a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato *F*, lettera *a*);

b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato *F*, lettera *b*).

---

(31) Comma così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
(32) Alinea così modificato dall'art. 10, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

11. Deroghe.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere *a*) e *b*), a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità (33):

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;

c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante (34);

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato *D*.

2. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato *D*, lettera *a*), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità, e in particolare:

a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato *F*, lettera *a*);

b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato *F*, lettera *b*).

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare (35):

a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;

b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi della

loro autorizzazione;

c) le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe;

d) l'autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, i loro limiti, nonché i servizi e gli addetti all'esecuzione;

e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

---

(33) Alinea così modificato dall'art. 11, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
(34) Lettera così modificata dall'art. 11, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
(35) Alinea così modificato dall'art. 11, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

12. Immissioni.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, adotta con proprio decreto i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D, nonché per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone di cui al comma 3, nel rispetto delle finalità del presente regolamento e della salute e del benessere delle specie (36) (37).
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie autoctone sulla base dei criteri di cui al comma 1 e di uno studio che evidenzia che tale reintroduzione o ripopolamento garantisce il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2. Nelle aree protette nazionali l'autorizzazione è rilasciata dal competente ente di gestione, sentita la Regione o la provincia autonoma di appartenenza. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione delle aree protette nazionali comunicano l'autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute.
3. È vietata l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, salvo quanto previsto dal comma 4. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone per il territorio italiano quando la loro introduzione interessa porzioni di territorio esterne all'area di distribuzione naturale, secondo i criteri di cui al comma 1.
4. Su istanza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone di cui al comma 3 può essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero della salute, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 132 del 2016, entro sessanta giorni dal ricevimento della istanza.
5. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio del rischio che l'immissione comporta per la conservazione delle specie e degli habitat naturali, predisposto dagli enti richiedenti sulla base dei criteri di cui al comma 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove lo ritenga necessario all'esito della valutazione, non autorizza l'immissione. I risultati degli

studi del rischio sono comunicati al Comitato previsto dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (38).

---

(36) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 2 aprile 2020.
(37) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 837-*bis*, L. 30 dicembre 2021, n. 234, inserito dall'art. 11, comma 5-*quinquies*, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.
(38) Articolo sostituito dall'art. 12, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120. Successivamente, il presente articolo è stato cosi sostituito dall'art. 2, comma 1, D.P.R. 5 luglio 2019, n. 102.

13. Informazione.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato *A* e delle specie di cui all'allegato *B* ed i principali risultati del monitoraggio (39).
2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un rapporto sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate (40).

---

(39) Comma così modificato dall'art. 13, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
(40) Comma così modificato dall'art. 13, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

14. Ricerca e istruzione.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, anche attraverso collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Paesi dell'Unione europea. Promuove altresì programmi di ricerca per la migliore attuazione del monitoraggio (41).
2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obbiettivi prioritari, quelli relativi all'attuazione dell'articolo 5 e quelli relativi all'individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui all'articolo 3.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con le amministrazioni interessate promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla esigenza di tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente regolamento (42).

---

(41) Comma così modificato dall'art. 14, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
(42) Comma così modificato dall'art. 14, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

15. Sorveglianza.
1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'àmbito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i corpi forestali regionali, ove istituiti, e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento (43).

---

(43) Articolo così sostituito dall'art. 15, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

16. Procedura di modifica degli allegati.
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità alle variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria, modifica con proprio decreto gli allegati al presente regolamento (44).

---

(44) L'originario comma 1 è stato soppresso e il comma 2 è stato così sostituito con l'attuale comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

17. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato *A* (45)
(*previsto dall'art. 1, comma 1*)

Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione

Interpretazione

Orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat sono forniti nel Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione europea, come approvato dal comitato stabilito dall'articolo 20 (Comitato Habitat) e pubblicato dalla Commissione europea [+].
Il codice corrisponde al codice Natura 2000.
Il segno «*» indica i tipi di habitat prioritari.

1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICHE

11. **Acque marine e ambienti a marea**
1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina
1120 * *Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae)*
1130 Estuari
1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea
1150 * Lagune costiere
1160 Grandi cale e baie poco profonde
1170 Scogliere
1180 Strutture sotto-marine causate da emissioni di gas
12. **Scogliere marittime e spiagge ghiaiose**
1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi
1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche
1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici
1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche
13. **Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali**
1310 Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose
1320 Prati di Spartina (Spartinion maritimae)
1330 Pascoli inondati atlantici (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
1340 * Pascoli inondati continentali
14. **Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici**
1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)
1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
15. **Steppe interne alofile e gipsofile**
1510 * Steppe salate mediterranee (Limonietalia)
1520 * Vegetazione gipsofila iberica (Gypsophiletalia)
1530 * Steppe alofile e paludi pannoniche
16. **Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale**
1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale
1620 Isolotti e isole del Baltico boreale
1630 * Praterie costiere del Baltico boreale
1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale
1650 Insenature strette del Baltico boreale

2. DUNE MARITTIME E INTERNE

21. **Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico**
2110 Dune mobili embrionali
2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria («dune bianche»)
2130 * Dune costiere fisse a vegetazione erbacea («dune grigie»)
2140 * Dune fisse decalcificate con presenza di Empetrum nigrum
2150 * Dune fisse decalcificate atlantiche (Calluno-Ulicetea)
2160 Dune con presenza di Hippophaë rhamnoides
2170 Dune con presenza di Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

2180 Dune boscose delle regioni atlantica, continentale e boreale
2190 Depressioni umide interdunari
21A0 Machair (* in Irlanda)
22. **Dune marittime delle coste mediterranee**
2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae
2220 Dune con presenza di Euphorbia terracina
2230 Dune con prati dei Malcolmietalia
2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
2250 * Dune costiere con Juniperus spp.
2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia
2270 * Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
23. **Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate**
2310 Lande psammofile secche a Calluna e Genista
2320 Lande psammofile secche a Calluna e Empetrum nigrum
2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a Corynephorus e Agrostis
2340 * Dune pannoniche dell'entroterra

3. HABITAT D'ACQUA DOLCE

31. **Acque stagnanti**
3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae)
3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp.
3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea
3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition
3160 Laghi e stagni distrofici naturali
3170 * Stagni temporanei mediterranei
3180 * Turloughs
3190 Laghetti di dolina di rocce gessose
31A0 * Formazioni transilvaniche di loto nelle sorgenti calde
32. **Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative**
3210 Fiumi naturali della Fennoscandia
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica
3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos
3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum
3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione di Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion
3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.
3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba
3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion
32A0 Cascate di travertino dei fiumi carsici nelle Alpi dinariche

4. LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

4010 Lande umide atlantiche settentrionali a Erica tetralix
4020 * Lande umide atlantiche temperate a Erica ciliaris e Erica tetralix
4030 Lande secche europee
4040 * Lande secche costiere atlantiche a Erica vagans
4050 * Lande macaronesiche endemiche
4060 Lande alpine e boreali
4070 * Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.
4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose
40A0 * Boscaglie subcontinentali peripannoniche
40B0 Boscaglia fitta di Potentilla fruticosa del Rhodope

40C0 * Boscaglia fitta caducifoglia ponto-sarmatica

5. MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

51. **Arbusteti submediterranei e temperati**
5110 Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.)
5120 Formazioni montane a Cytisus purgans
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
5140 * Formazioni a Cistus palhinhae su lande marittime
52. **Matorral arborescenti mediterranei**
5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp.
5220 * Matorral arborescenti di Zyziphus
5230 * Matorral arborescenti di Laurus nobilis
53. **Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche**
5310 Boscaglia fitta di Laurus nobilis
5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere
5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
54. **Phrygane**
5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (Astragalo-Plantaginetum subulatae)
5420 Phrygane di Sarcopoterium spinosum
5430 Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion

6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

61. **Formazioni erbose naturali**
6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi
6120 * Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche
6130 Formazioni erbose calaminari dei Violetalia calaminariae
6140 Formazioni erbose silicicole a Festuca eskia dei Pirenei
6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee
6160 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a Festuca indigesta
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche
6190 Formazioni erbose rupicole pannoniche (Stipo-Festucetalia pallentis)
62. **Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli**
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli su sustrati calcarei (Festuco-Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee)
6220 * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)
6240 * Formazioni erbose sub-pannoniche
6250 * Steppe pannoniche su loess
6260 * Steppe pannoniche sabbiose
6270 * Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie
6280 * Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane
62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)
62B0 * Formazioni erbose serpentinofile di Cipro
62C0 * Steppe ponto-sarmatiche
62D0 Formazioni erbose acidofile oro-moesiane
63. **Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (dehesas)**
6310 Dehesas con Quercus spp. sempreverde
64. **Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte**
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi (Molinion caeruleae)
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile
6440 Praterie alluvionali inondabili dello Cnidion dubii
6450 Praterie alluvionali nord-boreali
6460 Formazioni erbose di torbiera dei Troodos

65. **Formazioni erbose mesofile**
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
6520 Praterie montane da fieno
6530 * Praterie arborate fennoscandiche
6540 Formazioni erbose submediterranee del Molinio-Hordeion secalini

7. TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

71. **Torbiere acide di sfagni**
7110 * Torbiere alte attive
7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale
7130 Torbiere di copertura (* per le torbiere attive soltanto)
7140 Torbiere di transizione e instabili
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion
7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche
72. **Paludi basse calcaree**
7210 * Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)
7230 Torbiere basse alcaline
7240 * Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae
73. **Torbiere boreali**
7310 * Torbiere di Aapa
7320 * Torbiere di Palsa

8. HABITAT ROCCIOSI E GROTTE

81. Ghiaioni
8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)
8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale
8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte
8160 * Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna
82. **Pareti rocciose con vegetazione casmofitica**
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii
8240 * Pavimenti calcarei
83. **Altri habitat rocciosi**
8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
8320 Campi di lava e cavità naturali
8330 Grotte marine sommerse o semisommerse
8340 Ghiacciai permanenti

9. FORESTE

Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario
90. **Foreste dell'Europa boreale**
9010 * Taïga occidentale
9020 * Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus o Ulmus) ricche di epifite
9030 * Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superfici emergenti costiere
9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con Betula pubescens ssp. czerepanovii
9050 Foreste fennoscandiche di Picea abies ricche di piante erbacee
9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali
9070 Pascoli arborati fennoscandici
9080 * Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia
91. **Foreste dell'Europa temperata**
9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum

9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)
9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum
9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con Acer e Rumex arifolius
9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-Fagion
9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli
9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum
9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur
91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con Ilex e Blechnum
91B0 Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia
91C0 * Foreste caledoniane
91D0 * Torbiere boscose
91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)
91G0 * Boschi pannonici di Quercus petraea e Carpinus betulus
91H0 * Boschi pannonici di Quercus pubescens
91I0 * Boschi steppici euro-siberiani di Quercus spp.
91J0 * Boschi di Taxus baccata delle isole Britanniche
91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)
91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
91M0 Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile
91N0 * Boscaglia fitta delle dune pannoniche interne (Junipero-Populetum albae)
91P0 Foreste di abete della Santa Croce (Abietetum polonicum)
91Q0 Foreste calcicole dei Carpazi occidentali di Pinus sylvestris
91R0 Foreste di pino silvestre delle dolomiti dinariche (Genisto januensis-Pinetum)
91S0 * Faggeti della regione del Mar Nero occidentale
91T0 Foreste di pino silvestre a licheni dell'Europa centrale
91U0 Foreste di pino della steppa sarmatica
91V0 Faggeti dacici (Symphyto-Fagion)
91W0 Faggeti della Moesia
91X0 * Faggeti della Dobrogea
91Y0 Querceti di rovere della Dacia
91Z0 Boschi di tiglio argenteo della Moesia
91AA * Boschi orientali di quercia bianca
91BA Foreste di abete bianco della Moesia
91CA Foreste di pino silvestre del massiccio balcanico e del Rhodope
92. **Foreste mediterranee caducifoglie**
9210 * Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
9220 * Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis
9230 Querceti galizioportoghesi a Quercus robur e Quercus pyrenaica
9240 Querceti iberici a Quercus faginea e Quercus canariensis
9250 Querceti a Quercus trojana
9260 Boschi di Castanea sativa
9270 Faggeti ellenici con Abies borisii-regis
9280 Boschi di Quercus frainetto
9290 Foreste di Cupressus (Acero-Cupression)
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a Rhododendron ponticum, Salix e altre specie
92C0 Boschi di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)
92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)
93. **Foreste sclerofille mediterranee**

9310 Foreste egee di Quercus brachyphylla
9320 Foreste di Olea e Ceratonia
9330 Foreste di Quercus suber
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
9350 Foreste di Quercus macrolepis
9360 * Laurisilve macaronesiche (Laurus, Ocotea)
9370 * Palmeti di Phoenix
9380 Foreste di Ilex aquifolium
9390 * Boscaglie e vegetazione forestale bassa con Quercus alnifolia
93A0 Foreste con Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)
94. **Foreste di conifere delle montagne temperate**
9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)
9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra
9430 Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata (* su substrato gessoso o calcareo)
95. **Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche**
9510 * Foreste sud-appenniniche di Abies alba
9520 Foreste di Abies pinsapo
9530 * Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici
9540 * Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
9550 Pinete endemiche delle Canarie
9560 * Foreste endemiche di Juniperus spp.
9570 * Foreste di Tetraclinis articulata
9580 * Boschi mediterranei di Taxus baccata
9590 * Foreste di Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)
95A0 Pinete alte oro-mediterranee

[+] «Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 15/2" adottato dal Comitato Habitat il 4 ottobre 1999 e «Amendments to the "Interpretation Manual of European Union Habitats" with a view to EU enlargement» (Hab. 01/11b-rev. 1) adottato dal Comitato Habitat il 24 aprile 2002 previa consultazione scritta della Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente.

(45) Allegato così sostituito prima dal D.M. 20 gennaio 1999, poi dall'allegato *A* al D.M. 11 giugno 2007 (Gazz. Uff. 3 luglio 2007, n. 152, S.O.) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso D.M. 11 giugno 2007 e, infine, dall'allegato *A* al D.M. 31 luglio 2013 (Gazz. Uff. 7 settembre 2013, n. 210) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del medesimo D.M. 31 luglio 2013.

Allegato *B* (46)
(*previsto dall'art. 1, comma 1*)

Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione

Interpretazione

a) L'allegato B è complementare dell'allegato A per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione.
b) Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:
- con il nome della specie o della sottospecie oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon.
L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che

appartengono a tale genere o famiglia.
c) Simboli
L'asterisco (*) davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria.
La maggior parte delle specie elencate nel presente allegato figura anche nell'allegato D. Quando una specie è inclusa nel presente allegato ma non è ripresa né nell'allegato D né nell'allegato E, il suo nome è seguito dal segno (o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa all'allegato D ma figura all'allegato E, il suo nome è seguito dal segno (V).

a) ***ANIMALI***

VERTEBRATI
MAMMIFERI
INSECTIVORA
Talpidae
Galemys pyrenaicus
CHIROPTERA
Rhinolophidae
Rhinolophus blasii
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus mehelyi
Vespertilionidae
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersii
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis capaccinii
Myotis dasycneme
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Pteropodidae
Rousettus aegyptiacus
RODENTIA
Gliridae
Myomimus roachi
Sciuridae
* Marmota marmota latirostris
* Pteromys volans (Sciuropterus russicus)
Spermophilus citellus (Citellus citellus)
* Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)
Castoridae
Castor fiber (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, finlandesi e svedesi)
Cricetidae
Mesocricetus newtoni
Microtidae
Dinaromys bogdanovi
Microtus cabrerae
* Microtus oeconomus arenicola
* Microtus oeconomus mehelyi
Microtus tatricus
Zapodidae
Sicista subtilis
CARNIVORA
Canidae
* Alopex lagopus
* Canis lupus (tranne le popolazioni estoni; popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39° parallelo;

popolazioni spagnole: soltanto quelle a sud del Duero; popolazioni lettoni, lituane e finlandesi).
Ursidae
* Ursus arctos (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)
Mustelidae
* Gulo gulo
Lutra lutra
Mustela eversmanii
* Mustela lutreola
Vormela peregusna
Felidae
Lynx lynx (tranne le popolazioni estoni, lettoni e finlandesi)
* Lynx pardinus
Phocidae
Halichoerus grypus (V)
* Monachus monachus
Phoca hispida bottnica (V)
* Phoca hispida saimensis
Phoca vitulina (V)
ARTIODACTYLA
Cervidae
* Cervus elaphus corsicanus
Rangifer tarandus fennicus (o)
Bovidae
* Bison bonasus
Capra aegagrus (popolazioni naturali)
* Capra pyrenaica pyrenaica
Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)
Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)
* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)
Rupicapra rupicapra balcanica
* Rupicapra rupicapra tatrica
CETACEA
Phocoena phocoena
Tursiops truncatus
REPTILES
CHELONIA (TESTUDINES)
Testudinidae
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata
Cheloniidae
* Caretta caretta
* Chelonia mydas
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica
Mauremys leprosa
SAURIA
Lacertidae
Dinarolacerta mosorensis
Lacerta bonnali (Lacerta monticola)
Lacerta monticola
Lacerta schreiberi
Gallotia galloti insulanagae
* Gallotia simonyi

Podarcis lilfordi
Podarcis pityusensis
Scincidae
Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)
Gekkonidae
Phyllodactylus europaeus
OPHIDIA (SERPENTES)
Colubridae
* Coluber cypriensis
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
* Natrix natrix cypriaca
Viperidae
* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
Vipera ursinii (tranne la Vipera ursinii rakosiensis e la Vipera ursinii macrops)
* Vipera ursinii macrops
* Vipera ursinii rakosiensis
AMPHIBIANS
CAUDATA
Salamandridae
Chioglossa lusitanica
Mertensiella luschani (Salamandra luschani)
* Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae)
Salamandrina terdigitata
Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)
Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)
Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)
Triturus montandoni
Triturus vulgaris ampelensis
Proteidae
* Proteus anguinus
Plethodontidae
Hydromantes (Speleomantes) ambrosii
Hydromantes (Speleomantes) flavus
Hydromantes (Speleomantes) genei
Hydromantes (Speleomantes) imperialis
Hydromantes (Speleomantes) strinatii
Hydromantes (Speleomantes) supramontis
ANURA
Discoglossidae
* Alytes muletensis
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi (including Discoglossus «jeanneae»)
Discoglossus montalentii
Discoglossus sardus
Ranidae
Rana latastei
Pelobatidae
* Pelobates fuscus insubricus
PESCI
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
Eudontomyzon spp. (o)

Lampetra fluviatilis (V) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi)
Lampetra planeri (o) (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)
Lethenteron zanandreai (V)
Petromyzon marinus (o) (tranne le popolazioni svedesi)
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
* Acipenser naccarii
* Acipenser sturio
CLUPEIFORMES
Clupeidae
Alosa spp. (V)
SALMONIFORMES
Salmonidae
Hucho hucho (popolazioni naturali) (V)
Salmo macrostigma (o)
Salmo marmoratus (o)
Salmo salar (soltanto in acque dolci) (V) (tranne le popolazioni finlandesi)
Salmothymus obtusirostris (o)
Coregonidae
* Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)
Umbridae
Umbra krameri (o)
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)
Aulopyge huegelii (o)
Anaecypris hispanica
Aspius aspius (V) (tranne le popolazioni finlandesi)
Barbus comiza (V)
Barbus meridionalis (V)
Barbus plebejus (V)
Chalcalburnus chalcoides (o)
Chondrostoma genei (o)
Chondrostoma knerii (o)
Chondrostoma lusitanicum (o)
Chondrostoma phoxinus (o)
Chondrostoma polylepis (o) (compreso il C. willkommi)
Chondrostoma soetta (o)
Chondrostoma toxostoma (o)
Gobio albipinnatus (o)
Gobio kessleri (o)
Gobio uranoscopus (o)
Iberocypris palaciosi (o)
* Ladigesocypris ghigii (o)
Leuciscus lucumonis (o)
Leuciscus souffia (o)
Pelecus cultratus (V)
Phoxinellus spp. (o)
* Phoxinus percnurus
Rhodeus sericeus amarus (o)
Rutilus pigus (V)
Rutilus rubilio (o)
Rutilus arcasii (o)
Rutilus macrolepidotus (o)
Rutilus lemmingii (o)

Rutilus frisii meidingeri (V)
Rutilus alburnoides (o)
Scardinius graecus (o)
Squalius microlepis (o)
Squalius svallize (o)
Cobitidae
Cobitis elongata (o)
Cobitis taenia (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
Cobitis trichonica (o)
Misgurnus fossilis (o)
Sabanejewia aurata (o)
Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata e Cobitis conspersa)
SILURIFORMES
Siluridae
Silurus aristotelis (V)
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Aphanius iberus (o)
Aphanius fasciatus (o)
* Valencia hispanica
* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)
PERCIFORMES
Percidae
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer (V)
* Romanichthys valsanicola
Zingel spp. [(o) tranne lo Zingel asper e lo Zingel zingel (V)]
Gobiidae
Knipowitschia croatica (o)
Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)
Padogobius nigricans (o)
Pomatoschistus canestrini (o)
SCORPAENIFORMES
Cottidae
Cottus gobio (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
Cottus petiti (o)

INVERTEBRATI

ARTROPODI
CRUSTACEA
Decapoda
Austropotamobius pallipes (V)
* Austropotamobius torrentium (V)
Isopoda
* Armadillidium ghardalamensis
INSECTA
Coleoptera
Agathidium pulchellum (o)
Bolbelasmus unicornis
Boros schneideri (o)
Buprestis splendens
Carabus hampei
Carabus hungaricus
* Carabus menetriesi pacholei
* Carabus olympiae
Carabus variolosus

Carabus zawadszkii
Cerambyx cerdo
Corticaria planula (o)
Cucujus cinnaberinus
Dorcadion fulvum cervae
Duvalius gebhardti
Duvalius hungaricus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Leptodirus hochenwarti
Limoniscus violaceus (o)
Lucanus cervus (o)
Macroplea pubipennis (o)
Mesosa myops (o)
Morimus funereus (o)
* Osmoderma eremita
Oxyporus mannerheimii (o)
Pilemia tigrina
* Phryganophilus ruficollis
Probaticus subrugosus
Propomacrus cypriacus
* Pseudogaurotina excellens
Pseudoseriscius cameroni
Pytho kolwensis
Rhysodes sulcatus (o)
* Rosalia alpina
Stephanopachys linearis (o)
Stephanopachys substriatus (o)
Xyletinus tremulicola (o)
Hemiptera
Aradus angularis (o)
Lepidoptera
Agriades glandon aquilo (o)
Arytrura musculus
* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)
Catopta thrips
Chondrosoma fiduciarium
Clossiana improba (o)
Coenonympha oedippus
Colias myrmidone
Cucullia mixta
Dioszeghyana schmidtii
Erannis ankeraria
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia medusa polaris (o)
Eriogaster catax
Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)
Glyphipterix loricatella
Gortyna borelii lunata
Graellsia isabellae (V)
Hesperia comma catena (o)
Hypodryas maturna
Leptidea morsei
Lignyoptera fumidaria

Lycaena dispar
Lycaena helle
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanargia arge
* Nymphalis vaualbum
Papilio hospiton
Phyllometra culminaria
Plebicula golgus
Polymixis rufocincta isolata
Polyommatus eroides
Proterebia afra dalmata
Pseudophilotes bavius
Xestia borealis (o)
Xestia brunneopicta (o)
* Xylomoia strix
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Coenagrion hylas (o)
Coenagrion mercuriale (o)
Coenagrion ornatum (o)
Cordulegaster heros
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhinia pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Orthoptera
Baetica ustulata
Brachytrupes megacephalus
Isophya costata
Isophya harzi
Isophya stysi
Myrmecophilus baronii
Odontopodisma rubripes
Paracaloptenus caloptenoides
Pholidoptera transsylvanica
Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius
ARACHNIDA
Pseudoscorpiones
Anthrenochernes stellae (o)
MOLLUSCHI
GASTROPODA
Anisus vorticulus
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Chilostoma banaticum
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discus guerinianus
Elona quimperiana

Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Gibbula nivosa
* Helicopsis striata austriaca (o)
Hygromia kovacsi
Idiomela (Helix) subplicata
Lampedusa imitatrix
* Lampedusa melitensis
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
* Paladilhia hungarica
Sadleriana pannonica
Theodoxus transversalis
Vertigo angustior (o)
Vertigo genesii (o)
Vertigo geyeri (o)
Vertigo moulinsiana (o)
BIVALVIA
Unionoida
Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)
Margaritifera margaritifera (V)
Unio crassus
Dreissenidae
Congeria kusceri

b) **VEGETALI**

PTERIDOPHYTA
ASPLENIACEAE
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy
Asplenium adulterinum Milde
BLECHNACEAE
Woodwardia radicans (L.) Sm.
DICKSONIACEAE
Culcita macrocarpa C. Presl
DRYOPTERIDACEAE
Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata
* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.
Dryopteris fragans (L.) Schott
HYMENOPHYLLACEAE
Trichomanes speciosum Willd.
ISOETACEAE
Isoetes boryana Durieu
Isoetes malinverniana Ces. & De Not.
MARSILEACEAE
Marsilea batardae Launert
Marsilea quadrifolia L.
Marsilea strigosa Willd.
OPHIOGLOSSACEAE
Botrychium simplex Hitchc.
Ophioglossum polyphyllum A. Braun
GYMNOSPERMAE
PINACEAE
* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE
ALISMATACEAE
* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Luronium natans (L.) Raf.
AMARYLLIDACEAE
Leucojum nicaeense Ard.
Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley
Narcissus calcicola Mendonça
Narcissus cyclamineus DC.
Narcissus fernandesii G. Pedro
Narcissus humilis (Cav.) Traub
* Narcissus nevadensis Pugsley
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes
Narcissus scaberulus Henriq.
Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.
Narcissus viridiflorus Schousboe
ASCLEPIADACEAE
Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub
BORAGINACEAE
* Anchusa crispa Viv.
Echium russicum J.F.Gemlin
* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes
Myosotis lusitanica Schuster
Myosotis rehsteineri Wartm.
Myosotis retusifolia R. Afonso
Omphalodes kuzinskyanae Willk.
* Omphalodes littoralis Lehm.
* Onosma tornensis Javorka
Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci
* Symphytum cycladense Pawl.
CAMPANULACEAE
Adenophora lilifolia (L.) Ledeb.
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.
* Campanula bohemica Hruby
* Campanula gelida Kovanda
Campanula romanica Sãvul.
* Campanula sabatia De Not.
* Campanula serrata (Kit.) Hendrych
Campanula zoysii Wulfen
Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva
Jasione lusitanica A. DC.
CARYOPHYLLACEAE
Arenaria ciliata L. subsp. pseudofrigida Ostenf. & O.C. Dahl
Arenaria humifusa Wahlenberg
* Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter
Arenaria provincialis Chater & Halliday
* Cerastium alsinifolium Tausch
* Cerastium dinaricum G. Beck & Szysz.
Dianthus arenarius L. subsp. arenarius
* Dianthus arenarius subsp. bohemicus (Novak) O.Schwarz
Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter
* Dianthus diutinus Kit.
* Dianthus lumnitzeri Wiesb.
Dianthus marizii (Samp.) Samp.

* Dianthus moravicus Kovanda
* Dianthus nitidus Waldst. et Kit.
Dianthus plumarius subsp. regis-stephani (Rapcs.) Baksay
Dianthus rupicola Biv.
* Gypsophila papillosa P. Porta
Herniaria algarvica Chaudhri
* Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis
Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri
Herniaria maritima Link
* Minuartia smejkalii Dvorakova
Moehringia jankae Griseb. ex Janka
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.
Moehringia tommasinii Marches.
Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernández Casas
Silene furcata Rafin. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters
* Silene hicesiae Brullo & Signorello
Silene hifacensis Rouy ex Willk.
* Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.
Silene longicilia (Brot.) Otth.
Silene mariana Pau
* Silene orphanidis Boiss
* Silene rothmaleri Pinto da Silva
* Silene velutina Pourret ex Loisel.
CHENOPODIACEAE
* Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott
* Cremnophyton lanfrancoi Brullo et Pavone
* Salicornia veneta Pignatti & Lausi
CISTACEAE
Cistus palhinhae Ingram
Halimium verticillatum (Brot.) Sennen
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday
Helianthemum caput-felis Boiss.
* Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira
COMPOSITAE
* Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter
Artemisia campestris L. subsp. bottnica A.N. Lundström ex Kindb.
* Artemisia granatensis Boiss.
* Artemisia laciniata Willd.
Artemisia oelandica (Besser) Komaror
* Artemisia pancicii (Janka) Ronn.
* Aster pyrenaeus Desf. ex DC
* Aster sorrentinii (Tod) Lojac.
Carlina onopordifolia Besser
* Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.
* Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal
* Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler
* Centaurea akamantis T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou
* Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal
* Centaurea balearica J. D. Rodriguez
* Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday
* Centaurea citricolor Font Quer
Centaurea corymbosa Pourret

Centaurea gadorensis G. Blanca
* Centaurea horrida Badaro
Centaurea immanuelis-loewii Degen
Centaurea jankae Brandza
* Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.
Centaurea kartschiana Scop.
* Centaurea lactiflora Halacsy
Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál
* Centaurea niederi Heldr.
* Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.
* Centaurea pinnata Pau
Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárády
Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca
Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál
Centaurea vicentina Mariz
Cirsium brachycephalum Juratzka
* Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.
Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto
Crepis pusilla (Sommier) Merxmüller
Crepis tectorum L. subsp. nigrescens
Erigeron frigidus Boiss. ex DC.
* Helichrysum melitense (Pignatti) Brullo et al
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
Hyoseris frutescens Brullo et Pavone
* Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.
* Jurinea fontqueri Cuatrec.
* Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.
Leontodon boryi Boiss.
* Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell
Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link
Ligularia sibirica (L.) Cass.
* Palaeocyanus crassifolius (Bertoloni) Dostal
Santolina impressa Hoffmanns. & Link
Santolina semidentata Hoffmanns. & Link
Saussurea alpina subsp. esthonica (Baer ex Rupr) Kupffer
* Senecio elodes Boiss. ex DC.
Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter
* Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern
Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. moravica
CONVOLVULACEAE
* Convolvulus argyrothamnus Greuter
* Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles
CRUCIFERAE
Alyssum pyrenaicum Lapeyr.
* Arabis kennedyae Meikle
Arabis sadina (Samp.) P. Cout.
Arabis scopoliana Boiss
* Biscutella neustriaca Bonnet
Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Brassica glabrescens Poldini
Brassica hilarionis Post
Brassica insularis Moris

* Brassica macrocarpa Guss.
Braya linearis Rouy
* Cochlearia polonica E. Fröhlich
* Cochlearia tatrae Borbas
* Coincya rupestris Rouy
* Coronopus navasii Pau
Crambe tataria Sebeok
* Degenia velebitica (Degen) Hayek
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gómez-Campo
* Diplotaxis siettiana Maire
Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.
Draba cacuminum Elis Ekman
Draba cinerea Adams
Draba dorneri Heuffel.
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.
* Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl.
* Iberis arbuscula Runemark
Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva
* Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb.
Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.
Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva (Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva)
Sisymbrium cavanillesianum Valdés & Castroviejo
Sisymbrium supinum L.
Thlaspi jankae A. Kern.
CYPERACEAE
Carex holostoma Drejer
* Carex panormitana Guss.
Eleocharis carniolica Koch
DIOSCOREACEAE
* Borderea chouardii (Gaussen) Heslot
DROSERACEAE
Aldrovanda vesiculosa L.
ELATINACEAE
Elatine gussonei (Sommier) Brullo et al
ERICACEAE
Rhododendron luteum Sweet
EUPHORBIACEAE
* Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann
Euphorbia transtagana Boiss.
GENTIANACEAE
* Centaurium rigualii Esteve
* Centaurium somedanum Lainz
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet
Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg
* Gentianella bohemica Skalicky
GERANIACEAE
* Erodium astragaloides Boiss. & Reuter
Erodium paularense Fernández-González & Izco
* Erodium rupicola Boiss.
GLOBULARIACEAE
* Globularia stygia Orph. ex Boiss.
GRAMINEAE
Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.
Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson

Avenula hackelii (Henriq.) Holub
Bromus grossus Desf. ex DC.
Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries
Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.
Festuca duriotagana Franco & R. Afonso
Festuca elegans Boiss.
Festuca henriquesii Hack.
Festuca summilusitana Franco & R. Afonso
Gaudinia hispanica Stace & Tutin
Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva
Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo
Poa granitica Br.-Bl. subsp. disparilis (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády
* Poa riphaea (Ascher et Graebner) Fritsch
Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub
Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.
Puccinellia pungens (Pau) Paunero
* Stipa austroitalica Martinovsky
* Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz
Stipa danubialis Dihoru & Roman
* Stipa styriaca Martinovsky
* Stipa veneta Moraldo
* Stipa zalesskii Wilensky
Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman
GROSSULARIACEAE
* Ribes sardoum Martelli
HIPPURIDACEAE
Hippuris tetraphylla L. Fil.
HYPERICACEAE
* Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson
IRIDACEAE
Crocus cyprius Boiss. et Kotschy
Crocus hartmannianus Holmboe
Gladiolus palustris Gaud.
Iris aphylla L. subsp. hungarica Hegi
Iris humilis Georgi subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) A. et D. Löve
JUNCACEAE
Juncus valvatus Link
Luzula arctica Blytt
LABIATAE
Dracocephalum austriacum L.
* Micromeria taygetea P. H. Davis
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
* Nepeta sphaciotica P. H. Davis
Origanum dictamnus L.
Phlomis brevibracteata Turril
Phlomis cypria Post
Salvia veneris Hedge
Sideritis cypria Post
Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga
Sideritis javalambrensis Pau
Sideritis serrata Cav. ex Lag.
Teucrium lepicephalum Pau
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday

* Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link
Thymus carnosus Boiss.
* Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (Thymus cephalotos L.)
LEGUMINOSAE
Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra
* Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge
* Astragalus aquilanus Anzalone
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet
* Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis
* Astragalus maritimus Moris
Astragalus peterfii Jáv.
Astragalus tremolsianus Pau
* Astragalus verrucosus Moris
* Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.
Genista dorycnifolia Font Quer
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci
Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco
* Ononis hackelii Lange
Trifolium saxatile All.
* Vicia bifoliolata J. D. Rodríguez
LENTIBULARIACEAE
* Pinguicula crystallina Sm.
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper
LILIACEAE
Allium grosii Font Quer
* Androcymbium rechingeri Greuter
* Asphodelus bento-rainhae P. Silva
* Chionodoxa lochiae Meikle in Kew Bull.
Colchicum arenarium Waldst. et Kit.
Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.
* Muscari gussonei (Parl.) Tod.
Scilla litardierei Breist.
* Scilla morrisii Meikle
Tulipa cypria Stapf
Tulipa hungarica Borbas
LINACEAE
* Linum dolomiticum Borbas
* Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri)
LYTHRACEAE
* Lythrum flexuosum Lag.
MALVACEAE
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
NAJADACEAE
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt
Najas tenuissima (A. Braun) Magnus
OLEACEAE
Syringa josikaea Jacq. Fil. ex Reichenb.
ORCHIDACEAE
Anacamptis urvilleana Sommier et Caruana Gatto
Calypso bulbosa L.
* Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.
Cypripedium calceolus L.
Dactylorhiza kalopissii E. Nelson
Gymnigritella runei Teppner & Klein
Himantoglossum adriaticum Baumann

Himantoglossum caprinum (Bieb.) V. Koch
Liparis loeselii (L.) Rich.
* Ophrys kotschyi H. Fleischm. et Soo
* Ophrys lunulata Parl.
Ophrys melitensis (Salkowski) J. et P. Devillers-Terschuren
Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten
OROBANCHACEAE
Orobanche densiflora Salzm. ex Reut.
PAEONIACEAE
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis
Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rachel) Soo
Paeonia parnassica Tzanoudakis
PALMAE
Phoenix theophrasti Greuter
PAPAVERACEAE
Corydalis gotlandica Lidén
Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.
Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh.
PLANTAGINACEAE
Plantago algarbiensis Sampaio [Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio]
Plantago almogravensis Franco
PLUMBAGINACEAE
Armeria berlengensis Daveau
* Armeria helodes Martini & Pold
Armeria neglecta Girard
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld
* Armeria rouyana Daveau
Armeria soleirolii (Duby) Godron
Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter
Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco
* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana
Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco
Limonium multiflorum Erben
* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana
* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.
POLYGONACEAE
Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.
Polygonum praelongum Coode & Cullen
Rumex rupestris Le Gall
PRIMULACEAE
Androsace mathildae Levier
Androsace pyrenaica Lam.
* Cyclamen fatrense Halda et Sojak
* Primula apennina Widmer
Primula carniolica Jacq.
Primula nutans Georgi
Primula palinuri Petagna
Primula scandinavica Bruun
Soldanella villosa Darracq.
RANUNCULACEAE
* Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum)
Aconitum firmum (Reichenb.) Neilr subsp. moravicum Skalicky
Adonis distorta Ten.
Aquilegia bertolonii Schott

Aquilegia kitaibelii Schott
* Aquilegia pyrenaica D. C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano
* Consolida samia P. H. Davis
* Delphinium caseyi B. L.Burtt
Pulsatilla grandis Wenderoth
Pulsatilla patens (L.) Miller
* Pulsatilla pratensis (L.) Miller subsp. hungarica Soo
* Pulsatilla slavica G. Reuss.
* Pulsatilla subslavica Futak ex Goliasova
Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle
Ranunculus kykkoensis Meikle
Ranunculus lapponicus L.
* Ranunculus weyleri Mares
RESEDACEAE
* Reseda decursiva Forssk.
ROSACEAE
Agrimonia pilosa Ledebour
Potentilla delphinensis Gren. & Godron
Potentilla emilii-popii Nyárády
* Pyrus magyarica Terpo
Sorbus teodorii Liljefors
RUBIACEAE
Galium cracoviense Ehrend.
* Galium litorale Guss.
Galium moldavicum (Dobrescu) Franco
* Galium sudeticum Tausch
* Galium viridiflorum Boiss. & Reuter
SALICACEAE
Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco
SANTALACEAE
Thesium ebracteatum Hayne
SAXIFRAGACEAE
Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb
Saxifraga florulenta Moretti
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga osloënsis Knaben
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
SCROPHULARIACEAE
Antirrhinum charidemi Lange
Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. lusitanicum R. Fernandes
* Euphrasia genargentea (Feoli) Diana
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
Linaria algarviana Chav.
Linaria coutinhoi Valdés
Linaria loeselii Schweigger
* Linaria ficalhoana Rouy
Linaria flava (Poiret) Desf.
* Linaria hellenica Turrill
Linaria pseudolaxiflora Lojacono
* Linaria ricardoi Cout.
Linaria tonzigii Lona
* Linaria tursica B. Valdés & Cabezudo
Odontites granatensis Boiss.
* Pedicularis sudetica Willd.
Rhinanthus oesilensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz

Tozzia carpathica Wol.
Verbascum litigiosum Samp.
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link
* Veronica oetaea L.-A. Gustavsson
SOLANACEAE
* Atropa baetica Willk.
THYMELAEACEAE
* Daphne arbuscula Celak
Daphne petraea Leybold
* Daphne rodriguezii Texidor
ULMACEAE
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.
UMBELLIFERAE
* Angelica heterocarpa Lloyd
Angelica palustris (Besser) Hoffm.
* Apium bermejoi Llorens
Apium repens (Jacq.) Lag.
Athamanta cortiana Ferrarini
* Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.
* Bupleurum kakiskalae Greuter
Eryngium alpinum L.
* Eryngium viviparum Gay
* Ferula sadleriana Lebed.
Hladnikia pastinacifolia Reichenb.
* Laserpitium longiradium Boiss.
* Naufraga balearica Constans & Cannon
* Oenanthe conioides Lange
Petagnia saniculifolia Guss.
Rouya polygama (Desf.) Coincy
* Seseli intricatum Boiss.
Seseli leucospermum Waldst. et Kit
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.
VALERIANACEAE
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot
VIOLACEAE
Viola delphinantha Boiss.
* Viola hispida Lam.
Viola jaubertiana Mares & Vigineix
Viola rupestris F. W. Schmidt subsp. relicta Jalas

VEGETALI INFERIORI

BRYOPHYTA
Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)
Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o)
* Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum. [Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill] (o)
Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o)
Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o)
Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)
Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)
Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)
Encalypta mutica (I. Hagen) (o)
Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o)
Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)

Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)
Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)
* Marsupella profunda Lindb. (o)
Meesia longiseta Hedw. (o)
Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)
Ochyraea tatrensis Vana (o)
Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)
Orthotrichum rogeri Brid. (o)
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)
Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)
Riccia breidleri Jur. (o)
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)
Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o)
Sphagnum pylaisii Brid. (o)
Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o)
Tortella rigens (N. Alberts) (o)

SPECIE PER LA MACARONESIA

PTERIDOPHYTA
HYMENOPHYLLACEAE
Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis
DRYOPTERIDACEAE
* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.
ISOETACEAE
Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde
MARSILEACEAE
* Marsilea azorica Launert & Paiva
ANGIOSPERMAE
ASCLEPIADACEAE
Caralluma burchardii N. E. Brown
* Ceropegia chrysantha Svent.
BORAGINACEAE
Echium candicans L. fil.
* Echium gentianoides Webb & Coincy
Myosotis azorica H. C. Watson
Myosotis maritima Hochst. in Seub.
CAMPANULACEAE
* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer
Musschia aurea (L. f.) DC.
* Musschia wollastonii Lowe
CAPRIFOLIACEAE
* Sambucus palmensis Link
CARYOPHYLLACEAE
Spergularia azorica (Kindb.) Lebel
CELASTRACEAE
Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.
CHENOPODIACEAE
Beta patula Ait.
CISTACEAE
Cistus chinamadensis Banares & Romero
* Helianthemum bystropogophyllum Svent.
COMPOSITAE
Andryala crithmifolia Ait.
* Argyranthemum lidii Humphries
Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz.
Calendula maderensis DC.
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub
Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.
Cirsium latifolium Lowe
Helichrysum gossypinum Webb
Helichrysum monogynum Burtt & Sund.
Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack
* Lactuca watsoniana Trel.
* Onopordum nogalesii Svent.
* Onorpordum carduelinum Bolle
* Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord.
Phagnalon benettii Lowe
Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt
Sventenia bupleuroides Font Quer
* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth
CONVOLVULACEAE
* Convolvulus caput-medusae Lowe
* Convolvulus lopez-socasii Svent.
* Convolvulus massonii A. Dietr.
CRASSULACEAE
Aeonium gomeraense Praeger
Aeonium saundersii Bolle
Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.
Monanthes wildpretii Banares & Scholz
Sedum brissemoretii Raymond-Hamet
CRUCIFERAE
* Crambe arborea Webb ex Christ
Crambe laevigata DC. ex Christ
* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.
* Parolinia schizogynoides Svent.
Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe
CYPERACEAE
Carex malato-belizii Raymond
DIPSACACEAE
Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes
ERICACEAE
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb
EUPHORBIACEAE
* Euphorbia handiensis Burchard
Euphorbia lambii Svent.
Euphorbia stygiana H. C. Watson
GERANIACEAE
* Geranium maderense P. F. Yeo
GRAMINEAE
Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.
Phalaris maderensis (Menezes) Menezes
GLOBULARIACEAE
* Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel
* Globularia sarcophylla Svent.
LABIATAE

* Sideritis cystosiphon Svent.
* Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle
Sideritis infernalis Bolle
Sideritis marmorea Bolle
Teucrium abutiloides L'Hér.
Teucrium betonicum L'Hér.
LEGUMINOSAE
* Anagyris latifolia Brouss. ex. Willd.
Anthyllis lemanniana Lowe
* Dorycnium spectabile Webb & Berthel
* Lotus azoricus P. W. Ball
Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis
* Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.
* Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
* Teline salsoloides Arco & Acebes.
Vicia dennesiana H. C. Watson
LILIACEAE
* Androcymbium psammophilum Svent.
Scilla maderensis Menezes
Semele maderensis Costa
LORANTHACEAE
Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.
MYRICACEAE
* Myrica rivas-martinezii Santos.
OLEACEAE
Jasminum azoricum L.
Picconia azorica (Tutin) Knobl.
ORCHIDACEAE
Goodyera macrophylla Lowe
PITTOSPORACEAE
* Pittosporum coriaceum Dryand. ex. Ait.
PLANTAGINACEAE
Plantago malato-belizii Lawalree
PLUMBAGINACEAE
* Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze
Limonium dendroides Svent.
* Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding
* Limonium sventenii Santos & Fernández Galván
POLYGONACEAE
Rumex azoricus Rech. fil.
RHAMNACEAE
Frangula azorica Tutin
ROSACEAE
* Bencomia brachystachya Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
* Chamaemeles coriacea Lindl.
Dendriopoterium pulidoi Svent.
Marcetella maderensis (Born.) Svent.
Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco
Sorbus maderensis (Lowe) Dode
SANTALACEAE
Kunkeliella subsucculenta Kammer
SCROPHULARIACEAE
* Euphrasia azorica H.C. Watson
Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.

* Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer
Odontites holliana (Lowe) Benth.
Sibthorpia peregrina L.
SOLANACEAE
* Solanum lidii Sunding
UMBELLIFERAE
Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel
Chaerophyllum azoricum Trelease
Ferula latipinna Santos
Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.
Monizia edulis Lowe
Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.
Sanicula azorica Guthnick ex Seub.
VIOLACEAE
Viola paradoxa Lowe

VEGETALI INFERIORI

BRYOPHYTA
* Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o)
* Thamnobryum fernandesii Sergio (o).

---

(46) Allegato così sostituito prima dal D.M. 20 gennaio 1999, poi dall'allegato *B* al D.M. 11 giugno 2007 (Gazz. Uff. 3 luglio 2007, n. 152, S.O.) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso D.M. 11 giugno 2007 e, infine, dall'allegato *B* al D.M. 31 luglio 2013 (Gazz. Uff. 7 settembre 2013, n. 210) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del medesimo D.M. 31 luglio 2013.

Allegato *C*
(*previsto dall'art. 16, comma 1*)

CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI AD ESSERE INDIVIDUATI QUALI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

FASE 1: **Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato A e per ciascuna specie dell'allegato B (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie).**

A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato A:

a) Grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito;

b) Superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale;

c) Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino;

d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.

B. *Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato B:*

a) Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale;

b) Grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino;

c) Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie;

d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.

C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato *A* o *B* ad essi relativi.

D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritari che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti *A* e *B*.

FASE 2: **Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali.**

1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria.
2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B e/o alla coerenza di «Natura 2000», terrà conto dei seguenti criteri:

a) il valore relativo del sito a livello nazionale;

b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato B, nonché la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della Comunità;

c) la superficie totale del sito;

d) il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato *A* e di specie dell'allegato *B* presenti sul sito;

e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione.

Allegato *D* (47)
(*previsto dall'art. 1, comma 1*)

Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:
- con il nome della specie o della sottospecie oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) **ANIMALI**

VERTEBRATI
MAMMIFERI
INSECTIVORA
Erinaceidae
Erinaceus algirus
Soricidae
Crocidura canariensis
Crocidura sicula
Talpidae
Galemys pyrenaicus
MICROCHIROPTERA
Tutte le specie
MEGACHIROPTERA
Pteropodidae
Rousettus aegyptiacus
RODENTIA
Gliridae
Tutte le specie tranne Glis glis e Eliomys quercinus
Sciuridae
Marmota marmota latirostris
Pteromys volans (Sciuropterus russicus)
Spermophilus citellus (Citellus citellus)
Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)
Sciurus anomalus
Castoridae
Castor fiber (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, polacche, finlandesi e svedesi)
Cricetidae

Cricetus cricetus (tranne le popolazioni ungheresi)
Mesocricetus newtoni
Microtidae
Dinaromys bogdanovi
Microtus cabrerae
Microtus oeconomus arenicola
Microtus oeconomus mehelyi
Microtus tatricus
Zapodidae
Sicista betulina
Sicista subtilis
Hystricidae
Hystrix cristata
CARNIVORA
Canidae
Alopex lagopus
Canis lupus (tranne le popolazioni greche a nord del 39° parallelo, le popolazioni estoni, le popolazioni spagnole a nord del Duero, le popolazioni bulgare, lettoni, lituane, polacche, slovacche e le popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)
Ursidae
Ursus arctos
Mustelidae
Lutra lutra
Mustela eversmanii
Mustela lutreola
Vormela peregusna
Felidae
Felis silvestris
Lynx lynx (tranne le popolazioni estoni)
Lynx pardinus
Phocidae
Monachus monachus
Phoca hispida saimensis
ARTIODACTYLA
Cervidae
Cervus elaphus corsicanus
Bovidae
Bison bonasus
Capra aegagrus (popolazioni naturali)
Capra pyrenaica pyrenaica
Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)
Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)
Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)
Rupicapra rupicapra balcanica
Rupicapra rupicapra tatrica
CETACEA
Tutte le specie
RETTILI
TESTUDINATA
Testudinidae
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata
Cheloniidae

Caretta caretta
Chelonia mydas
Lepidochelys kempii
Eretmochelys imbricata
Dermochelyidae
Dermochelys coriacea
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica
Mauremys leprosa
SAURIA
Lacertidae
Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Algyroides moreoticus
Algyroides nigropunctatus
Dalmatolacerta oxycephala
Dinarolacerta mosorensis
Gallotia atlantica
Gallotia galloti
Gallotia galloti insulanagae
Gallotia simonyi
Gallotia stehlini
Lacerta agilis
Lacerta bedriagae
Lacerta bonnali (Lacerta monticola)
Lacerta monticola
Lacerta danfordi
Lacerta dugesi
Lacerta graeca
Lacerta horvathi
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Lacerta vivipara pannonica
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis hispanica atrata
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis taurica
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana
Scincidae
Ablepharus kitaibelii
Chalcides bedriagai
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)

Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus
Gekkonidae
Cyrtopodion kotschyi
Phyllodactylus europaeus
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis
Agamidae
Stellio stellio
Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon
Anguidae
Ophisaurus apodus
OPHIDIA
Colubridae
Coluber caspius
Coluber cypriensis
Coluber hippocrepis
Coluber jugularis
Coluber laurenti
Coluber najadum
Coluber nummifer
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Eirenis modesta
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Natrix natrix cetti
Natrix natrix corsa
Natrix natrix cypriaca
Natrix tessellata
Telescopus falax
Viperidae
Vipera ammodytes
Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
Vipera seoanni (tranne le popolazioni ispaniche)
Vipera ursinii
Vipera xanthina
Boidae
Eryx jaculus
ANFIBI
CAUDATA
Salamandridae
Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
Mertensiella luschani (Salamandra luschani)
Salamandra atra
Salamandra aurorae
Salamandra lanzai
Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)
Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
Triturus italicus
Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)
Triturus marmoratus
Triturus montandoni
Triturus vulgaris ampelensis
Proteidae
Proteus anguinus
Plethodontidae
Hydromantes (Speleomantes) ambrosii
Hydromantes (Speleomantes) flavus
Hydromantes (Speleomantes) genei
Hydromantes (Speleomantes) imperialis
Hydromantes (Speleomantes) strinatii [Hydromantes (Speleomantes) italicus]
Hydromantes (Speleomantes) supramontis
ANURA
Discoglossidae
Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Alytes obstetricans
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi (inclusa Discoglossus «jeanneae»)
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus
Ranidae
Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana graeca
Rana iberica
Rana italica
Rana latastei
Rana lessonae
Pelobatidae
Pelobates cultripes
Pelobates fuscus
Pelobates syriacus
Bufonidae
Bufo calamita
Bufo viridis
Hylidae
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda
PESCI
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser naccarii
Acipenser sturio
SALMONIFORMES
Coregonidae
Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord, tranne le popolazioni finlandesi)

CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Anaecypris hispanica
Phoxinus percnurus
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Valencia hispanica
PERCIFORMES
Percidae
Gymnocephalus baloni
Romanichthys valsanicola
Zingel asper

INVERTEBRATI

ARTROPODI
CRUSTACEA
Isopoda
Armadillidium ghardalamensis
INSECTA
Coleoptera
Bolbelasmus unicornis
Buprestis splendens
Carabus hampei
Carabus hungaricus
Carabus olympiae
Carabus variolosus
Carabus zawadszkii
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Dorcadion fulvum cervae
Duvalius gebhardti
Duvalius hungaricus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Leptodirus hochenwarti
Pilemia tigrina
Osmoderma eremita
Phryganophilus ruficollis
Probaticus subrugosus
Propomacrus cypriacus
Pseudogaurotina excellens
Pseudoseriscius cameroni
Pytho kolwensis
Rosalia alpina
Lepidoptera
Apatura metis
Arytrura musculus
Catopta thrips
Chondrosoma fiduciarium
Coenonympha hero
Coenonympha oedippus
Colias myrmidone
Cucullia mixta
Dioszeghyana schmidtii
Erannis ankeraria
Erebia calcaria

Erebia christi
Erebia sudetica
Eriogaster catax
Fabriciana elisa
Glyphipterix loricatella
Gortyna borelii lunata
Hypodryas maturna
Hyles hippophaes
Leptidea morsei
Lignyoptera fumidaria
Lopinga achine
Lycaena dispar
Lycaena helle
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanargia arge
Nymphalis vaualbum
Papilio alexanor
Papilio hospiton
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Phyllometra culminaria
Plebicula golgus
Polymixis rufocincta isolata
Polyommatus eroides
Proserpinus proserpina
Proterebia afra dalmata
Pseudophilotes bavius
Xylomoia strix
Zerynthia polyxena
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Aeshna viridis
Cordulegaster heros
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Stylurus flavipes
Sympecma braueri
Orthoptera
Baetica ustulata
Brachytrupes megacephalus
Isophya costata
Isophya harzi
Isophya stysi
Myrmecophilus baronii
Odontopodisma rubripes

Paracaloptenus caloptenoides
Pholidoptera transsylvanica
Saga pedo
Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius
ARACHNIDA
Araneae
Macrothele calpeiana
MOLLUSCHI
GASTROPODA
Anisus vorticulus
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Chilostoma banaticum
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Gibbula nivosa
Hygromia kovacsi
Idiomela (Helix) subplicata
Lampedusa imitatrix
Lampedusa melitensis
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Paladilhia hungarica
Patella ferruginea
Sadleriana pannonica
Theodoxus prevostianus
Theodoxus transversalis
BIVALVIA
Anisomyaria
Lithophaga lithophaga
Pinna nobilis
Unionoida
Margaritifera auricularia
Unio crassus
Dreissenidae
Congeria kusceri
ECHINODERMATA
Echinoidea
Centrostephanus longispinus

b) **VEGETALI**

L'allegato D, b) contiene tutte le specie vegetali elencate all'allegato B, b) [*] più quelle indicate in appresso:

PTERIDOPHYTA
ASPLENIACEAE

Asplenium hemionitis L.
ANGIOSPERMAE
AGAVACEAE
Dracaena draco (L.) L.
AMARYLLIDACEAE
Narcissus longispathus Pugsley
Narcissus triandrus L.
BERBERIDACEAE
Berberis maderensis Lowe
CAMPANULACEAE
Campanula morettiana Reichenb.
Physoplexis comosa (L.) Schur.
CARYOPHYLLACEAE
Moehringia fontqueri Pau
COMPOSITAE
Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) C. J. Humphries
Helichrysum sibthorpii Rouy
Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman
Santolina elegans Boiss. ex DC.
Senecio caespitosus Brot.
Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva
Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal
CRUCIFERAE
Murbeckiella sousae Rothm.
EUPHORBIACEAE
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter
GESNERIACEAE
Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.
Ramonda serbica Pancic
IRIDACEAE
Crocus etruscus Parl.
Iris boissieri Henriq.
Iris marisca Ricci & Colasante
LABIATAE
Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire
Teucrium charidemi Sandwith
Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link
Thymus villosus L. subsp. villosus L.
LILIACEAE
Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter
Bellevalia hackelli Freyn
Colchicum corsicum Baker
Colchicum cousturieri Greuter
Fritillaria conica Rix
Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix
Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.
Scilla beirana Samp.
Scilla odorata Link
ORCHIDACEAE
Ophrys argolica Fleischm.
Orchis scopulorum Simsmerh.
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard

PRIMULACEAE
Androsace cylindrica DC.
Primula glaucescens Moretti
Primula spectabilis Tratt.
RANUNCULACEAE
Aquilegia alpina L.
SAPOTACEAE
Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe
SAXIFRAGACEAE
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
Saxifraga portosanctana Boiss.
Saxifraga presolanensis Engl.
Saxifraga valdensis DC.
Saxifraga vayredana Luizet
SCROPHULARIACEAE
Antirrhinum lopesianum Rothm.
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox
SOLANACEAE
Mandragora officinarum L.
THYMELAEACEAE
Thymelaea broterana P. Cout.
UMBELLIFERAE
Bunium brevifolium Lowe
VIOLACEAE
Viola athois W. Becker
Viola cazorlensis Gandoger

_____
[*] A eccezione delle Bryophita dell'allegato B, lettera b).

_____

(47) Allegato così sostituito prima dall'allegato *D* al D.M. 11 giugno 2007 (Gazz. Uff. 3 luglio 2007, n. 152, S.O.) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso D.M. 11 giugno 2007 e poi dall'allegato *D* al D.M. 31 luglio 2013 (Gazz. Uff. 7 settembre 2013, n. 210) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del medesimo D.M. 31 luglio 2013.

Allegato *E* (48)
(*previsto dall'art. 1, comma 1*)

Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:
- con il nome della specie o della sottospecie oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione "spp". dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

RODENTIA
Castoridae
Castor fiber (popolazioni finlandesi, svedesi, lettoni, lituane, estoni e polacche)
Cricetidae
Cricetus cricetus (popolazioni ungheresi)

CARNIVORA
Canidae
Canis aureus
Canis lupus (popolazioni spagnole a nord del Duero, popolazioni greche a nord del 39° parallelo, popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero, popolazioni bulgare, lettoni, lituane, estoni, polacche e slovacche)
Mustelidae
Martes martes
Mustela putorius
Felidae
Lynx lynx (popolazione estone)
Phocidae
Tutte le specie non menzionate nell'allegato *D*
Viverridae
Genetta genetta
Herpestes ichneumon

DUPLICIDENTATA
Leporidae
Lepus timidus

ARTIODACTYLA
Bovidae
Capra ibex
Capra pyrenaica (tranne *Capra pyrenaica pyrenaica*)
Rupicapra rupicapra (tranne *Rupicapra rupicapra balcanica, Rupicapra rupicapra ornata e Rupicapra rupicapra tatrica*)

ANFIBI
ANURA
Ranidae
Rana esculenta
Rana perezi
Rana ridibunda
Rana temporaria

PESCI

PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
Lampetra fluviatilis
Lethenteron zanandrai

ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Tutte le specie non menzionate nell'allegato *D*

CLUPEIFORMES
Clupeidae
Alosa spp.

SALMONIFORMES
Salmonidae
Thymallus thymallus
Coregonus spp. (tranne *Coregonus oxyrhynchus* - popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)
Hucho hucho
Salmo salar (soltanto in acque dolci)

CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Aspius aspius
Barbus spp.
Pelecus cultratus
Rutilus friesii meidingeri
Rutilus pigus

SILURIFORMES
Siluridae
Silurus aristotelis

PERCIFORMES
Percidae
Gymnocephalus schraetzer
Zingel zingel

INVERTEBRATI

COELENTERATA

CNIDARIA

Corallium rubrum

MOLLUSCA

GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA
Helix pomatia

BIVALVIA - UNIONOIDA
Margaritiferidae
Margaritifera margaritifera
Unionidae
Microcondylaea compressa
Unio elongatulus

ANNELIDA

HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE
Hirudinidae
Hirudo medicinalis

ARTHROPODA

CRUSTACEA - DECAPODA
Astacidae
Astacus astacus
Austropotamobius pallipes
Austropotamobius torrentium
Scyllaridae
Scyllarides latus

INSECTA - LEPIDOPTERA
Saturniidae
Graellsia isabellae

b) VEGETALI

ALGAE

RHODOPHYTA

CORALLINACEAE

Lithothamnium coralloides Crouan frat.
Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin

LICHENES

CLADONIACEAE
Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain.

BRYOPHYTA

MUSCI
LEUCOBRYACEAE
Leucobryum glaucum (Hedw.) AAngstr.

SPHAGNACEAE
Sphagnum L. spp. (except *Sphagnum pylaisii* Brid.)

PTERIDOPHYTA
Lycopodium spp.

ANGIOSPERMAE

AMARYLLIDACEAE
Galanthus nivalis L.
Narcissus bulbocodium L.
Narcissus juncifolius Lagasca

COMPOSITAE
Arnica montana L.
Artemisia eriantha Tem
Artemisia genipi Weber
Doronicum plantagineum L. subsp. *tournefortii* (Rouy) P. Cout.
Leuzea rhaponticoides Graells

CRUCIFERAE
Alyssum pintadasilvae Dudley.
Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. *graccilima* (Samp.) Franco
Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp.
Herminii (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet

GENTIANACEAE
Gentiana lutea L.

IRIDACEAE
Iris lusitanica Ker-Gawler

LABIATAE
Teucrium salviastrum Schreber subsp. *salviastrum* Schreber

LEGUMINOSAE
Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. *transmontana* Franco
Ulex densus Welw. ex Webb.

LILIACEAE
Lilium rubrum Lmk
Ruscus aculeatus L.

PLUMBAGINACEAE
Armeria sampaio (Bernis) Nieto Feliner

ROSACEAE
Rubus genevieri Boreau subsp. *herminii* (Samp.) P. Cout.

SCROPHULARIACEAE
Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes
Euphrasia mendonçae Samp.
Scrophularia grandiflora DC. subsp. *grandiflora* DC.
Scrophularia berminii Hoffmanns & Link
Scrophularia sublyrata Brot.

---

(48) Allegato così sostituito dall'allegato *E* al D.M. 11 giugno 2007 (Gazz. Uff. 3 luglio 2007, n. 152, S.O.) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso decreto.

Allegato *F*
(*previsto dall'art. 10, comma 3 lettera a)*)

METODI E MEZZI DI CATTURA E DI UCCISIONE NONché MODALITÀ DI TRASPORTO VIETATI

a) **Mezzi non selettivi**

MAMMIFERI
- Animali ciechi o mutilati utilizzati come esche viventi
- Magnetofoni
- Dispositivi elettrici o elettronici in grado di uccidere o di stordire
- Fonti luminose artificiali
- Specchi e altri mezzi accecanti
- Mezzi di illuminazione di bersagli
- Dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche
- Esplosivi
- Reti non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Balestre
- Veleni ed esche avvelenate o anestetizzanti
- Uso di gas o di fumo
- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce

PESCI
- Veleno
- Esplosivi

b) **Modalità di trasporto**

- Aeromobili
- Veicoli a motore in movimento

Allegato *G*
(*previsto dall'art. 5, comma 4*)

CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI

1. Caratteristiche dei piani e progetti

Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:
- alle tipologie delle azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o àmbito di riferimento;

- alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
- all'uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- all'inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate..

2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale :

Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando:

- componenti abiotiche;
- componenti biotiche;
- connessioni ecologiche.

Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER [*].

_____

[*] Progetto CORINE LAND COVER: si tratta di un progetto che fa parte del programma comunitario CORINE, il sistema informativo creato allo scopo di coordinare a livello europeo le attività di rilevamento, archiviazione, elaborazione e gestione di dati territoriali relativi allo stato dell'ambiente. Tale progetto ha previsto la redazione, per tutto il territorio nazionale, di una carta della copertura del suolo in scala 1: 100.000.

L. 6 dicembre 1991, n. 394 (1).
Legge quadro sulle aree protette.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità e ambito della legge
In vigore dal 29 dicembre 1998

1. La presente legge, in attuazione degli *articoli 9*e *32 della Costituzione*e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
d) difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'*art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, e dell'*art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142*. Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti

territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (2)

---

(2) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 21, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

Art. 1-bis. Programmi nazionali e politiche di sistema (3)
In vigore dal 29 dicembre 1998

1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1.

---

(3) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 22, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

Art. 2 Classificazione delle aree naturali protette
In vigore dal 29 luglio 2003

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo

di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla *legge 5 marzo 1985, n. 127*, e quelle definite ai sensi della *legge 31 dicembre 1982, n. 979*.

5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448*.

6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la Regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'*art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453*.

7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni. (4)

8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA). (5)

---

(4) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 23, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.
(5) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, L. 8 luglio 2003, n. 172*.

Art. 3 Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette (6)
In vigore dal 25 luglio 2007

1. E' istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato "Comitato", costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla *legge 18 maggio 1989, n.*

183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'*art. 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102*, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994. (10)

4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;
b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'art. 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;
c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette. (8) (9)

5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.

7. E' istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata "Consulta", costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

[9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità (11), con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991. (7)]

---

(6) A norma dell'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281*, il Comitato per le aree naturali protette di cui al presente articolo è stato soppresso e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato-regioni.
(7) Comma abrogato dall'*art. 14, comma 1, lett. d), D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90*. Vedi, anche, gli *articoli 3*, *11*, *12* e *13*dello stesso decreto.
(8) Per la concessione delle aree demaniali inserite nell'elenco di cui alla presente lettera, vedi l'*art. 41, comma 3, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*.
(9) Per l'elenco ufficiale delle aree naturali protette, vedi la *Deliberazione 20 luglio 2000, n. 993*, la *Deliberazione 25 luglio 2002, n. 1500* e, successivamente, il *Provvedimento 24 luglio 2003*.
(10) Con *Del. 2 dicembre 1996* il Comitato per le aree naturali protette ha approvato il programma operativo per la Carta della natura. La Corte costituzionale, con sentenza 13-22 ottobre 1999, n. 389 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 43, serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Comitato per le aree naturali protette, non accogliere le richieste di iscrizione

nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette di sette parchi naturali provinciali e di dodici riserve naturali già individuati dalla Provincia di Bolzano, sotto il profilo che in tali aree «le deroghe al divieto di cui al comma 3 punto a) dell'*art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394* non siano esplicitamente riconducibili a quanto indicato dal *comma 4, art. 11 della legge medesima*; di conseguenza ha annullato, nella parte corrispondente, la suddetta *deliberazione 2 dicembre 1996*».
(11) Per l'aumento del contingente della segreteria tecnica per le aree protette, vedi l' *art. 4, comma 12, L. 8 ottobre 1997, n. 344*.

Art. 4 Programma triennale per le aree naturali protette (12)
In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato "programma", sulla base delle linee fondamentali di cui all'art. 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato:

a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;
b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;
c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;
d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree;
e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.
2. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'*art. 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*.

3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.

4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla *legge 28 agosto 1989, n. 305*. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.

5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'*art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato

annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale, il programma stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.

7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonché per attività di informazione ed educazione ambientale.

9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all'art. 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'art. 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'art. 15, nonché per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994.

---

(12) Per la soppressione del programma triennale per le aree naturali protette vedi l'*art. 76, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*.

Art. 5 Attuazione del programma; poteri sostitutivi
In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.

3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

Art. 6 Misure di salvaguardia

In vigore dal 28 dicembre 1991

1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'*art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonché dall'*art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59*.

2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'art. 7.

3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'*art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle *lettere a) e b) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457*, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'art. 11.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'*art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59*.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'*art. 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al *comma 4 dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349*. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*.

Art. 7 Misure di incentivazione
In vigore dal 29 dicembre 1998

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25: (13)

a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
b) recupero dei nuclei abitati rurali;
c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
f) agriturismo;
g) attività sportive compatibili;
h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

---

(13) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 8, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

Titolo II
AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI

Art. 8 Istituzione delle aree naturali protette nazionali
In vigore dal 28 dicembre 1991

1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'art. 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'art. 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.

4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.

5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'art. 6.

6. Salvo quanto previsto dall'art. 34, commi 1 e 2, e dall'art. 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.

7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'art. 18.

Art. 9 Ente parco (23)
In vigore dal 17 agosto 2023

1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

2. Sono organi dell'Ente:

a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) la Comunità del parco.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al *decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39*. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva. (24)

4. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:

a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'*articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*;
c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
d) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). (21)

4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere. (25)

5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni. Qualora siano designati membri della Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti. (14)

6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una giunta esecutiva formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco. (15)

7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'art. 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14. (16)

8-bis. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni. (17)

9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.

10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. (22)

11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma. Al direttore si applica la disposizione dell'*articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 1994, n. 444*. (18) (26) (29) (31)

11-bis. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'*articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001*; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. (27)

12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni. (19)

12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001. (20) (30)

13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla *legge 20 marzo 1975, n. 70*; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

14-bis. Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'*articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (28)

15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco.

---

(14) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 24, lett. a), L. 9 dicembre 1998, n. 426* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 3, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73*, a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3 del medesimo D.P.R. 73/2013*.

(15) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 24, lett. b), L. 9 dicembre 1998, n. 426* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 2, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73*, a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3 del medesimo D.P.R. 73/2013*.

(16) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 24, lett. c), L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(17) Comma inserito dall'*art. 2, comma 24, lett. d), L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(18) Comma sostituito dall'*art. 2, comma 25, L. 9 dicembre 1998, n. 426*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*, e dall'*art. 19-bis, comma 1, D.L. 22 giugno 2023, n. 75*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 agosto 2023, n. 112*.

(19) Comma così sostituito dall'*art. 11-quaterdecies, comma 8, D.L. 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 dicembre 2005, n. 248*.

(20) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 108, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*.

(21) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73*, a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3 del medesimo D.P.R. 73/2013*.

(22) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 4, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73*, a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3 del medesimo D.P.R. 73/2013*.

(23) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(24) Comma così modificato dall'*art. 55, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(25) Comma aggiunto dall'*art. 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(26) Sulla decorrenza, in sede di prima applicazione, del termine previsto dall'ultimo periodo del presente comma vedi l'*art. 55, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(27) Comma inserito dall'*art. 55, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(28) Comma inserito dall'*art. 55, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(29) Con *D.M. 2 novembre 2000* e con *D.M. 15 giugno 2016, n. 143* sono state emanate norme relative all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco.

(30) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 5, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73*.

(31) Sulla durata del contratto stipulato ai sensi del presente comma vedi l'*art. 19-bis, comma 2, D.L. 22 giugno 2023, n. 75*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 agosto 2023, n. 112*.

Art. 10 Comunità del parco
In vigore dal 29 dicembre 1998

1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:

a) sul regolamento del parco di cui all'art. 11;
b) sul piano per il parco di cui all'art. 12;
c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
d-bis) sullo statuto dell'Ente parco. (32)

3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.

4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. E' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.

---

(32) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 27, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

Art. 11 Regolamento del parco
In vigore dal 17 luglio 2020

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'art. 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. In caso di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi. (36)

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare: (33)

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere nell'ambito della legislazione in materia;
g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.
2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo. (34)

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
c) la modificazione del regime delle acque;
d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
g) l'uso di fuochi all'aperto;
h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente su proposta dell'Ente parco, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate che si esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione. (35)

---

(33) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 28, lett. a), L. 9 dicembre 1998, n. 426*.
(34) Comma inserito dall'*art. 2, comma 28, lett. b), L. 9 dicembre 1998, n. 426*.
(35) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 28, lett. c), L. 9 dicembre 1998, n. 426* e, successivamente, dall'*art. 55, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.
(36) Comma così modificato dall'*art. 55, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

Art. 11-bis Tutela dei valori naturali, storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale (37)
In vigore dal 29 dicembre 1998

1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14.

---

(37) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 29, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

Art. 12 Piano per il parco
In vigore dal 17 luglio 2020

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti: (38)

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;
e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.
2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle *lettere a) e b) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457*;
c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle *lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 31 della citata legge n. 457 del 1978*, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;
d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente

modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.
3. Il piano è predisposto e adottato dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. (39)

4. Il piano di cui al comma 3 adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco è depositato per sessanta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica di cui al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, avviata contestualmente dall'Ente parco nella qualità di autorità procedente, e nel cui ambito è acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'*articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio* di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo. (40)

5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.

6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati. (41)

---

(38) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 30, lett. a), L. 9 dicembre 1998, n. 426*.
(39) Comma sostituito dall'*art. 2, comma 30, lett. b), L. 9 dicembre 1998, n. 426* e, successivamente, così modificato dall'*art. 55, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.
(40) Comma così modificato dall'*art. 55, comma 1, lett. c), nn. 2.1), 2.2), 2.3) e 2.4), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.
(41) Per l'Ente Parco nazionale dell'Aspromonte vedi il *Comunicato 28 gennaio 2009*; per l'Ente Parco nazionale della Majella vedi il *Comunicato 17 luglio 2009*.

Art. 13 Nulla osta
In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è

sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della *legge 8 luglio 1986, n. 349*.

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

Art. 13-bis Interventi nelle zone di promozione economica e sociale (42)
In vigore dal 17 luglio 2020

1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformità il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

---

(42) Articolo inserito dall'*art. 55, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

Art. 14 Iniziative per la promozione economica e sociale
In vigore dal 29 dicembre 1998

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine la Comunità del parco, avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma.

Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri. (43)

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

---

(43) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 31, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

Art. 15 Acquisti, espropriazioni ed indennizzi
In vigore dal 15 settembre 2020

1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.

1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati già affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se richiesta dello stesso ente parco. "L'ente parco provvede alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente". (44)

1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del soggetto competente. (44)

1-quater L'Ente parco può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente. (44)

2. I vincoli derivanti dal piano delle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.

3. L'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.

5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'*art. 12, comma 2, lettere a) e b), salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590* e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità.

---

(44) Comma inserito dall'*art. 55, comma 1, lett. e), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

Art. 16 Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali
In vigore dal 6 dicembre 2017

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'*art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512* e successive modificazioni e integrazioni;
e) gli eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

1-bis. A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'*articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, può essere

destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonché di riparto ed erogazione delle somme. (45) (46)

2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.

3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'*art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, come sostituto dall'*art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24*, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.

4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.

---

(45) Comma aggiunto dall'*art. 17-ter, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*.
(46) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 22 marzo 2019*.

Art. 17 Riserve naturali statali
In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'art. 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'art. 11 della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono vietati in particolare:

a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.

Art. 18 Istituzione di aree protette marine
In vigore dal 19 aprile 2001

1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'*art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti. (47) (49)

1-bis. L'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente. (48)

2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'art. 19, comma 6.

3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

---

(47) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 8, L. 23 marzo 2001, n. 93*.
(48) Comma inserito dall'*art. 8, comma 8, L. 23 marzo 2001, n. 93*.
(49) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'*art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

Art. 19 Gestione delle aree protette marine
In vigore dal 29 dicembre 1998

1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;
b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
e) la navigazione a motore;
f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

4. I divieti di cui all'art. 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario. (51)

6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette. (50)

---

(50) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 17, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.
(51) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'*art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

Art. 20 Norme di rinvio
In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della *legge 31 dicembre 1982, n. 979*, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 21 Vigilanza e sorveglianza
In vigore dal 29 dicembre 1998

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'*articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e del decreto di cui all'*articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143*, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate

le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo (54). Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'art. 19, comma 7. (52) (53)

---

(52) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 32, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.
(53) In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'*art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.
(54) Per i coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato, vedi il *D.P.C.M. 26 giugno 1997*, il *D.P.C.M. 5 luglio 2002* e il *D.P.C.M. 17 novembre 2020*.

Titolo III
AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI

Art. 22 Norme quadro
In vigore dal 29 dicembre 1998

1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'*art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142*. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'*art. 3 della stessa legge n. 142 del 1990*, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;
b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'art. 25;
c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;
d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'art. 11, di regolamenti delle aree protette;
e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.
2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva

naturale statale.

6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente. (55)

---

(55) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 33, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

Art. 23 Parchi naturali regionali
In vigore dal 28 dicembre 1991

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'art. 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'art. 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della *legge 8 giugno 1990, n. 142*. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.

Art. 24 Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale
In vigore dal 28 dicembre 1991

1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della comunità del parco.

2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.

3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

Art. 25 Strumenti di attuazione
In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.

4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

Art. 26 Coordinamento degli interventi
In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'*art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.

Art. 27 Vigilanza e sorveglianza
In vigore dal 28 dicembre 1991

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 28 Leggi regionali
In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta
In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'*art. 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*.

3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

Art. 30 Sanzioni
In vigore dal 23 marzo 2022

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro. (56)

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

2-bis La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area. (57)

3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi del titolo VIII-bis del libro secondo o dell'*articolo 733-bis del codice penale*, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato. Il responsabile e' obbligato a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque e' tenuto al risarcimento del danno. (58)

4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, in quanto non in contrasto con il presente articolo.

6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'*art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'art. 17, comma 2.

---

(56) Comma inserito dall'*art. 4, comma 2, L. 8 luglio 2003, n. 172*.
(57) Comma inserito dall'*art. 4, comma 3, L. 8 luglio 2003, n. 172*.
(58) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22*, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022*.

Art. 31 Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale
In vigore dal 29 dicembre 1998

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'*art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183*, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'*art. 9 della citata legge n. 183 del 1989*, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla *legge 5 aprile 1985, n. 124*. (59)

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del *decreto ministeriale 20 luglio 1987*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'*art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*.

3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco. (60)

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'*art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349*.

---

(59) Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'*art. 3, comma 6, D.L. 28 agosto 1995, n. 361*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 ottobre 1995, n. 437*.
(60) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 34, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

Art. 32 Aree contigue
In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'*art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968*, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso art. 15 della medesima legge.

4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli *articoli 8* e *66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.

Art. 33 Relazione al Parlamento
In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.

Art. 34 Istituzione di parchi e aree di reperimento
In vigore dal 1 gennaio 2018

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);
b) Gargano;
c) Gran Sasso e Monti della Laga;
d) Maiella;
e) Val Grande;
f) Vesuvio;
f-bis) Matese; (63)
f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino (63).

2. E' istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'art. 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6. (61) (65)

2-bis . È' istituito, d'intesa con le regioni Veneto ed Emilia-Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la *legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36*, e del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la *legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27*. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'istituzione del Parco del Delta del Po. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (64)

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'art. 9.

4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.

5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.

6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;
b) Etna;
c) Monte Bianco;
d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);
e) Tarvisiano;
f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);
g) Partenio;
h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;
i) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);
l) Alta Murgia;
l-bis) Costa teatina. (62)

7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può emanare opportune misure di salvaguardia.

8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'art. 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico

facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.

10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.

---

(61) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 7, L. 8 ottobre 1997, n. 344*.
(62) Lettera aggiunta dall'*art. 4, comma 3, L. 8 ottobre 1997, n. 344*.
(63) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1116, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
(64) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1112, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
(65) Vedi, anche, il *D.P.R. 30 marzo 1998*.

Art. 35 Norme transitorie
In vigore dal 1 gennaio 2018

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'*art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279*. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la Regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge.

2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai parchi nazionali previsti dalla *lettera c) del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67*, e dall'*art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305*, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

[4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (66) le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3. (67)]
5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'art. 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6.

6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.

8. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.

9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.

---

(66) Termine differito al 31 dicembre 1996 dall'*art. 6, comma 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 dicembre 1996, n. 641*.
(67) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1115, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Art. 36 Aree marine di reperimento
In vigore dal 1 gennaio 2021

1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'*art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, nelle seguenti aree:

a) Isola di Gallinara;
b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
c) Secche di Torpaterno;
d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
e) Costa degli Infreschi;
f) Costa di Maratea;
g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca; (74)
h) Costa del Monte Conero;
i) Isola di Pantelleria;
l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
m) Acicastello - Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);
o) Capo Spartivento; (75)
p) Capo Testa - Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate;
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;

t) Parco marino del Piceno;
u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata "regno di Nettuno";
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari;
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell'Asinara;
ee) Capo Carbonara;
ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano"; (68)
ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei"; (69)
ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco; (70)
ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina; (71)
ee-sexies) Capo Milazzo; (71)
ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente; (72)
ee-octies) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente (76).

2. La Consulta per la difesa del mare può, comunque, individuare, ai sensi dell'*art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine. (73)

---

(68) Lettera aggiunta dall'*art. 4, comma 4, L. 8 ottobre 1997, n. 344*.
(69) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 10, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.
(70) Lettera aggiunta dall'*art. 8, comma 4, L. 23 marzo 2001, n. 93*.
(71) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 116, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
(72) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 3, L. 28 dicembre 2015, n. 221*.
(73) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'*art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.
(74) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1112, lett. b), n. 1), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
(75) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1112, lett. b), n. 2), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
(76) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 740, L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 37 Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale
In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Dopo il *comma 2 dell'art. 114 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Sono altresì deducibili:
a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell'*art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497*, facenti parte degli elenchi di cui al *primo comma dell'art. 2 della medesima legge o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'art. 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431*, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la

indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;
b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;
c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497*, facenti parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani di cui all'art. 5 della stessa legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*.
2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2-bis del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari".

2. E' deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis dell'*art. 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi*, purché detti immobili siano vincolati ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497*, e facciano parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'art. 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

3. Le agevolazioni di cui all'*art. 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512*, sono accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'*art. 1 della citata legge n. 1497 del 1939* effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la conservazione di dette cose.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali".

5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti finanziari del presente articolo.

Art. 38 Copertura finanziaria
In vigore dal 28 dicembre 1991

1. All'onere derivante dalla attuazione dell'art. 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni

1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3, comma 9, pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 4, comma 8, pari a lire 22,9 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 4, comma 9, pari a lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

6. All'onere relativo all'attuazione dell'art. 18, comma 4, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 34, comma 10, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

9. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 34, comma 11, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

10. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 35, comma 8, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

11. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 35, comma 9, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e lire 21 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3, comma 3, dell'art. 4, comma 9, dell'art. 18, comma 4, e dell'art. 34, comma 10, gli stanziamenti relativi agli anni successivi al triennio 1991- 1993 saranno rimodulati ai sensi dell'*art. 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468*, come modificata dalla *legge 23 agosto 1988, n. 362*.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

L.R. 24 maggio 2023, n. 22 (1).
Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 24 maggio 2023, n. 116.

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 maggio 2023
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1 Principi generali.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Regione Calabria garantisce e promuove in maniera unitaria e in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa europea, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche, che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.

2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la conservazione di tutte le specie animali e vegetali e dei loro patrimoni genetici, sono perseguiti dalla Regione Calabria attraverso gli strumenti della conoscenza e della programmazione e mediante la promozione e l'istituzione di aree protette di interesse regionale.

3. Nel sistema integrato delle aree naturali protette della Calabria di cui all'articolo 3, la Regione, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le comunità del parco promuovono e attuano forme di cooperazione e di intesa utilizzando gli strumenti della programmazione negoziata previsti dalla normativa vigente.

Art. 2 Finalità.
In vigore dal 28 settembre 2023

1. La presente legge, nell'ambito dei princìpi della *legge 6 dicembre 1991, n. 394* (Legge quadro sulle aree protette), degli *articoli 9* e *32 della Costituzione* e delle norme dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, disciplina l'istituzione e la gestione delle aree protette della Calabria al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione delle aree di particolare rilevanza naturalistica della Regione, nonché il recupero e il restauro ambientale di quelle degradate.

2. Ai fini di cui al comma 1, nel quadro della normativa di riferimento, la presente legge:

a) individua le funzioni della Regione, degli enti locali e degli altri enti in materia di istituzione, organizzazione e gestione delle aree protette regionali e del sistema della biodiversità della Calabria;

b) definisce le misure e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale, assicurandone la corretta fruizione da parte dei cittadini;

c) persegue la conservazione delle specie di fauna selvatica e l'incremento della biodiversità, promuovendo programmi, progetti e modalità di gestione idonei al conseguimento e al mantenimento di densità ottimali per la coesistenza fra le specie e sostenibili per le attività antropiche;

d) assicura la salvaguardia dei biotopi, di associazioni di vegetali o forestali e di formazioni geologiche, geomorfologiche e paleontologiche di rilevante valore storico, scientifico e culturale;

e) individua le forme di partecipazione delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette naturali regionali e del sistema della biodiversità calabrese;

f) individua le modalità di diffusione uniforme sul territorio regionale delle informazioni relative alle singole componenti del patrimonio naturalistico ambientale;

g) applica e promuove modelli di gestione ambientale idonee a realizzare l'equilibrio tra l'ambiente naturale e le attività antropiche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, architettonici, archeologici e storici, nonché, delle attività agricole produttive e agrosilvopastorali, di agricoltura biologica e agrituristica, nonché di ogni altra attività economica tradizionale attualmente in uso, del turismo naturalistico e del tempo libero, nel rispetto delle finalità di tutela e conservazione naturalistica ivi comprese le attività che, ai sensi della *legge 18 agosto 2015, n. 141* (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) e della normativa regionale derivata, l'agricoltura sociale esprime nell'ambito dei servizi di utilità sociale, affiancando alla tradizionale funzione produttiva, anche legata ai prodotti tradizionali del territorio, la capacità di generare benefici attraverso servizi innovativi nell'ambito dell'assistenza e del coinvolgimento della comunità;

h) promuove il contratto di fiume, di lago e di costa, quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziata in attuazione della *direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000*, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della *direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007*, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, della *direttiva 92/43/CEE* del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della *direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008*, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;

i) promuove lo strumento aperto della comunità di energia rinnovabile di cui all'*articolo 22 della direttiva (UE) 2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018*, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, per favorire lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale, aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e contribuire a combattere la povertà energetica;

j) favorisce azioni rivolte alla informazione, formazione, ed educazione alla sostenibilità.

3. All'interno del sistema delle aree protette calabresi e delle strutture antropiche si sperimenta un sistema di educazione ambientale basato anche su forme di risparmio e produzioni alternative dell'energia rinnovabile ecosostenibili, sul riciclaggio dei materiali utilizzati, su modelli di raccolta differenziata integrale dei rifiuti solidi urbani, su sistemi di riduzione dei rifiuti e degli imballaggi, nonché su forme di incentivazione all'uso dei materiali tradizionali esistenti nell'area sulla base di un piano ecologico di rinnovazione degli stessi. Le suddette iniziative sono adeguatamente pubblicizzate nel sistema informativo delle aree protette calabresi al fine di promuovere una piena educazione integrata ambientale.

4. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge si assicurano il coordinamento e la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali e del Terzo settore presenti nel territorio, e si incentiva la partecipazione degli organismi istituzionali di rappresentanza degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e delle Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)

calabresi nell'ambito della loro autonomia (2).

---

(2) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1*, della medesima legge).

Art. 3 Sistema regionale delle aree protette e della biodiversità.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Il sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità, di seguito aree protette, è l'insieme dei territori dove sono presenti formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, con rilevante valore naturalistico, paesaggistico, agricolo e ambientale, riconosciuto per le generazioni presenti e future.

2. Il sistema di cui al comma 1 è costituito:

a) dai Parchi regionali e dalle Riserve naturali regionali istituiti ai sensi delle relative leggi regionali, nel quadro generale dei principi di cui alla *legge 394/1991*;
b) dalla rete regionale della biodiversità di cui all'articolo 6.
3. Al fine di assicurare la gestione sinergica dei territori ricadenti nel sistema integrato delle aree protette della Calabria, la Regione promuove l'interazione e il coordinamento delle politiche regionali e nazionali e attua forme di cooperazione e di intesa con il Ministero competente in materia di ambiente, nelle forme previste dalla vigente normativa di settore.

Art. 4 Parchi regionali.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. I Parchi regionali, di seguito parchi, sono sistemi territoriali che, per il loro particolare valore naturale, scientifico, storico-culturale e paesaggistico, necessitano di una gestione unitaria al fine di assicurare le migliori condizioni per:

a) la conservazione, il ripristino, il miglioramento e la valorizzazione dell'ambiente naturale e degli habitat naturali e seminaturali nonché per la salvaguardia delle specie vegetali e animali selvatiche, anche tramite gli interventi necessari a conseguire o ripristinare equilibri faunistici ottimali;
b) il corretto utilizzo delle risorse naturali presenti;
c) lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili;
d) la conservazione e valorizzazione dei valori paesaggistici e storico-culturali nonché del sistema agricolo, con le sue funzioni di presidio e sviluppo dei paesaggi e dei territori.
2. L'istituzione dei parchi persegue, in particolare, le finalità di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 394/1991*.

Art. 5 Riserve naturali regionali.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Le Riserve naturali regionali sono territori che, per la presenza di particolari specie di flora o di fauna, o di particolari ecosistemi o emergenze geologiche e geomorfologiche rilevanti dal punto di vista naturalistico, sono organizzati in modo da garantire la conservazione dei valori naturalistici e paesaggistici anche legati alla permanenza di paesaggi agricoli e pascolivi.

2. L'istituzione delle Riserve naturali di cui al comma 1 persegue, in particolare, le finalità di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 394/1991*.

Art. 6 Rete regionale della biodiversità.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Rete regionale della biodiversità è l'insieme delle aree soggette a disciplina speciale in quanto funzionali alla tutela di specie e habitat di interesse conservazionistico ed è costituita da:

a) siti appartenenti alla rete ecologica europea, denominata rete Natura 2000, composta da:
1) siti di importanza comunitaria (SIC), riconosciuti con decisione della Commissione europea per ogni regione biogeografica che, ai sensi dell'*articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357* (Regolamento recante attuazione della *direttiva 92/43/CEE* relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) sono designati quali zone speciali di conservazione (ZSC);
2) zone di protezione speciale (ZPS), istituite ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell'*articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009*, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
b) aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi funzionali e strutturali finalizzati a garantire la continuità fisico- territoriale ed ecologico - funzionale fra gli ambienti naturali e la connettività fra popolazioni di specie animali e vegetali. Esse assicurano la coerenza del sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità e, in un'ottica di reciproca funzionalità, concorrono a garantire la conservazione del patrimonio naturalistico regionale;
c) zone umide di importanza internazionale che, in applicazione della Convenzione di Ramsar, sono incluse nell'elenco previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448* (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971).

Art. 7 Comitato tecnico- scientifico per le aree protette e la biodiversità.
In vigore dal 28 settembre 2023

1. Il Comitato tecnico- scientifico per le aree protette e la biodiversità, di seguito Comitato, è organo di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale per l'attuazione della presente legge e, in generale, per la tutela e la valorizzazione degli aspetti naturalistici e della biodiversità.

2. Il Comitato, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è composto:

a) dall'assessore regionale con delega alle aree protette o suo delegato, che lo presiede;
b) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di ambiente o suo delegato;
c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di parchi e aree protette o suo delegato;
d) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato;
e) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di turismo o suo delegato;
f) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di urbanistica e paesaggio o suo delegato;
g) dal Comandante della Regione Carabinieri Forestale Calabria o da un suo delegato, previa intesa con l'amministrazione di appartenenza (3);
h) dal presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, ANCI Calabria, o suo delegato;
i) dal Presidente dell'Associazione nazionale piccoli Comuni italiani, ANPCI Calabria, o suo delegato;
j) dal Presidente dell'Unione Province d'Italia, UPI Calabria, o suo delegato;
k) da un membro designato dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
l) da cinque esperti, scelti fra una terna di nominativi, per ciascuna delle seguenti figure professionali, indicati dalle università calabresi e dagli ordini professionali:
1) un esperto in scienze naturali con specifiche competenze in flora terrestre;
2) un esperto in scienze naturali con specifiche competenze in fauna terrestre;
3) un esperto in scienze geologiche;
4) un esperto in biologia marina;
5) un esperto in scienze agrarie e forestali e botanica;
m) da due rappresentanti tra quelli indicati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'*articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349* (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), previa intesa con l'ente di provenienza;
n) da due rappresentanti indicati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Il Presidente della Giunta regionale può provvedere alla costituzione del Comitato quando è pervenuta almeno la metà delle designazioni.

4. I componenti del Comitato durano in carica per l'intera legislatura e fino all'insediamento del successivo. La partecipazione è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

5. Il Comitato esprime pareri obbligatori su atti proposti dalla Giunta regionale con riferimento:

a) alla istituzione delle aree naturali protette regionali, nonché alle modifiche delle perimetrazioni delle aree protette;
b) ai seguenti contenuti: del piano integrato per il parco e del regolamento del parco di cui agli articoli 22 e 24; del regolamento delle riserve naturali regionali di cui all'articolo 35; delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 di cui agli articoli 54 e 56;
c) alla predisposizione e aggiornamento dell'elenco dei geositi di interesse regionale di cui all'articolo 61.

6. Il Comitato, inoltre:

a) rilascia pareri nelle materie di sua competenza, anche su richiesta delle strutture regionali competenti, degli enti parco regionali, nonché degli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree protette e nelle componenti del sistema regionale della biodiversità disciplinate dalla presente legge;
b) formula proposte in materia di sperimentazione, di ricerca scientifica, di informazione, formazione e ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile.

---

(3) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1*, della medesima legge).

Art. 8 Osservatorio regionale per la biodiversità.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. L'Osservatorio regionale per la biodiversità è un gruppo interdisciplinare, tecnico - specialistico della Giunta regionale, già operativo, che svolge la funzione di acquisire, elaborare e interpretare dati e informazioni sulle aree protette necessari anche per la predisposizione, l'aggiornamento periodico e l'attuazione della strategia regionale per la biodiversità. Le attività dell'Osservatorio sono realizzate con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento regionale competente in materia di ambiente.

Art. 9 Programmazione regionale sulle aree protette.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Le politiche di intervento in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale assumono come riferimento strategico il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'*articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi) e sono definite, nel rispetto delle finalità della presente legge, in coerenza con gli obiettivi e le misure adottate nell'ambito del programma regionale sullo sviluppo rurale.

2. Al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, la Giunta regionale, nel rispetto della *legge 394/1991*, definisce:

a) le strategie per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali;
b) la strategia regionale della biodiversità, individuando le finalità, gli obiettivi generali e le priorità delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità compresa quella agricola;
c) il quadro dei fabbisogni e delle risorse attivabili, con riferimento all'attuazione delle strategie.
3. Per ogni ciclo di programmazione di fondi comunitari, la Giunta regionale approva un piano di azioni prioritarie orientato all'integrazione dei diversi fondi per l'attivazione di interventi coerenti con le finalità

della presente legge.

TITOLO II
Disciplina del sistema regionale delle aree protette
Capo I
Funzioni della regione e degli enti locali

Art. 10 Funzioni della Regione.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, controllo in materia di aree protette regionali con le risorse umane e strumentali proprie del dipartimento regionale competente in materia di ambiente, in forma coordinata con le aree protette nazionali e, in particolare:

a) istituisce, con legge regionale, i parchi regionali e gli enti di diritto pubblico preposti alla loro gestione;
b) nomina il presidente, il consiglio direttivo e il revisore unico dei conti dei parchi regionali;
c) approva lo statuto dei parchi regionali;
d) adotta e approva il piano integrato per il parco e approva il regolamento dei parchi regionali;
e) approva il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione dei parchi regionali;
f) sovrintende e vigila sull'attuazione della presente legge;
g) esercita attività di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo sull'amministrazione dei parchi regionali;
h) istituisce le riserve naturali regionali indicando le finalità, le forme e le modalità di gestione;
i) approva il regolamento della riserva;
j) esercita, attraverso le strutture regionali allo scopo preposte, le funzioni amministrative relative alla gestione delle riserve naturali regionali;
k) può mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive;
l) può partecipare a organismi associativi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività istituzionali in materia di aree protette e di biodiversità, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
m) raccoglie i dati e le informazioni ai fini del monitoraggio e dell'aggiornamento per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell'offerta del sistema regionale delle aree protette.
2. La Regione esercita, altresì, le funzioni ad essa attribuite dalla *legge 394/1991* in materia di parchi nazionali.

Art. 11 Funzioni delle Province e della Città metropolitana.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria partecipano, senza oneri a carico della finanza locale, al procedimento di istituzione delle aree protette regionali sul territorio di competenza, ai sensi dell'*articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991* e a ogni altra funzione ad esse attribuita dalla normativa regionale e nazionale vigente.

Art. 12 Funzioni dei Comuni.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. I Comuni partecipano, ai sensi dell'*articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991*, al procedimento di istituzione delle aree protette regionali ricadenti nel proprio territorio e possono proporre alla Regione, anche d'intesa con gli altri enti locali, i territori per l'istituzione di nuove aree naturali protette regionali, indicandone le finalità, i principali aspetti di interesse ambientale, le modalità di gestione, in coerenza con le previsioni della programmazione regionale.

2. In particolare i Comuni:

a) per gli aspetti di loro competenza, collaborano con la Provincia o con la Città metropolitana, alla predisposizione delle proposte per la definizione del regolamento delle riserve regionali che interessano il proprio territorio;
b) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte e il finanziamento di specifici progetti, alla definizione e all'attuazione degli obiettivi definiti dagli atti della programmazione regionale;
c) svolgono attività di sorveglianza e accertano gli illeciti amministrativi, tramite la competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e dai regolamenti dei parchi regionali, dai regolamenti delle riserve naturali;
d) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il conseguimento delle loro finalità istitutive.

Capo II
Disposizioni in materia di parchi regionali

Art. 13 Istituzione e funzioni dei parchi regionali.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Regione istituisce con legge i parchi regionali e definisce:

a) le finalità del parco;
b) la perimetrazione provvisoria del parco;
c) le misure di salvaguardia;
d) l'ente gestore del parco;
e) gli elementi del piano integrato per il parco;

f) i tempi e le modalità per l'approvazione dello statuto;
g) le norme specifiche in relazione alle finalità istitutive;
h) le forme e le modalità di finanziamento regionale ed eventualmente degli enti locali facenti parte della comunità del parco.
2. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione del parco ai sensi della *legge 394/1991*.

3. Le leggi istitutive assicurano, altresì, il rispetto dei divieti e dei vincoli previsti dalla *legge 394/1991*.

4. All'ente parco, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è affidata la gestione del territorio perimetrato quale parco; esso svolge, in particolare, le seguenti funzioni e attività:

a) adotta lo statuto del parco regionale;
b) predispone la proposta di piano integrato per il parco e la relativa proposta di regolamento;
c) adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio del parco regionale;
d) rilascia il nulla osta relativo alla realizzazione di interventi, impianti e opere;
e) svolge attività di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano integrato e dal regolamento;
f) elabora il programma annuale delle attività;
g) fornisce alla Regione i dati e le informazioni ai fini del monitoraggio e dell'aggiornamento per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell'offerta del sistema regionale delle aree protette;
h) accerta gli illeciti amministrativi e applica le sanzioni di cui all'articolo 62;
i) realizza gli interventi, relativi ai progetti specifici per i parchi regionali, ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali secondo quanto previsto.
5. All'ente parco sono delegate le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza ai sensi dell'*articolo 5 del D.P.R. 357/1997*, per come specificato all'articolo 59, comma 6, lettera a).

Art. 14 Organi dell'ente parco e loro durata.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Sono organi dell'ente parco:

a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la comunità del parco;
d) la consulta del parco;
e) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.
2. Gli organi dell'ente parco, ad eccezione della comunità del parco, durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

Art. 15 Presidente.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Il presidente dell'ente parco è nominato dal Presidente del Consiglio regionale sulla base di un elenco di almeno quattro nominativi, indicati dalla comunità del parco, dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di aree protette e biodiversità e di gestione amministrativa idonee al ruolo e alle funzioni da ricoprire risultanti da documentato curriculum.

2. Il presidente del parco:

a) ha la legale rappresentanza dell'ente parco e ne coordina l'attività;
b) convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo;
c) esercita le altre funzioni ad esso delegate dal consiglio direttivo secondo quanto stabilito dallo statuto.
3. Il presidente dell'ente parco regionale non può esercitare attività che non consentono la presenza costante nella gestione dell'ente. Si applicano le disposizioni del *decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39* (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico) e della *legge regionale 27 novembre 2015, n. 21* (Disposizioni di adeguamento dell'*ordinamento regionale al decreto legislativo n. 39/2013*).

4. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla normativa vigente; la dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. L'incarico di componente di presidente ha la durata di cinque anni, salvo anticipata decadenza.

Art. 16 Consiglio direttivo.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente dell'ente parco, che lo presiede, e da sei membri, nominati dalla Giunta regionale, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

a) due su designazione della comunità del parco;
b) uno su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'*articolo 13 della legge 349/1986*, previa intesa;
c) uno su designazione delle università calabresi, previa intesa;
d) uno su designazione dell'assessore regionale competente in materia ambientale;
e) uno su designazione dell'assessore regionale competente in materia agroforestale;
f) uno su designazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.
Nel caso di parità di voto prevale il voto del presidente.
2. Quando sono designati, quali membri del consiglio direttivo, ai sensi del comma 1, lettera a), sindaci di un Comune o presidenti di una Provincia o il sindaco metropolitano di Reggio Calabria presenti nella comunità del parco, la cessazione dalle predette cariche a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e la conseguente nuova designazione. La stessa

norma si applica nei confronti degli assessori e di consiglieri degli stessi enti.

3. Il consiglio direttivo è legittimamente insediato quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti.

4. Il consiglio direttivo:

a) predispone la proposta di piano integrato per il parco;
b) adotta il regolamento del parco;
c) approva il regolamento di contabilità del parco;
d) adotta il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione;
e) approva il regolamento che disciplina l'organizzazione dell'ente;
f) esercita le ulteriori funzioni ad esso attribuite dallo statuto dell'ente parco e comunque quelle non espressamente attribuite ad altro organo.

5. Il consiglio direttivo delega al presidente l'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, secondo quanto stabilito dallo statuto dell'ente parco.

6. L'incarico di componente del consiglio direttivo ha la durata di cinque anni, salvo anticipata decadenza.

Art. 17 Comunità del parco.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Comunità del parco, fatto salvo quanto previsto al comma 5, è composta dai sindaci dei Comuni, nonché dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana i cui territori sono compresi, anche parzialmente, nell'area del parco. Lo statuto determina la quota percentuale di rappresentatività di ciascun componente, in rapporto all'estensione del territorio degli enti locali di appartenenza ricadenti nell'area del parco e nelle aree contigue e alla popolazione ivi residente.

2. La comunità del parco:

a) adotta lo statuto del parco;
b) indica i nominativi per la nomina del presidente del parco e i membri del consiglio direttivo di sua competenza;
c) esprime parere obbligatorio non vincolante in relazione:
1) al piano integrato per il parco;
2) all'adozione del regolamento;
3) all'adozione del bilancio di previsione e rendiconto di gestione del parco;
4) agli ulteriori atti previsti dallo statuto;
d) svolge funzioni propositive sulla gestione dell'ente;
e) promuove l'equilibrio fra gli obiettivi di protezione naturalistica di valorizzazione del paesaggio agricolo e forestale con le attività socio-economiche presenti all'interno delle aree del parco;
f) svolge funzioni di indirizzo e di promozione dell'attività dell'ente;
g) vigila sull'attuazione degli interventi previsti dal piano integrato per il parco;
h) svolge le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.

3. La comunità del parco, tenuto conto dei criteri per la determinazione della percentuale di rappresentatività di cui al comma 1 e in conformità a quanto previsto dallo statuto, può concorrere, tramite gli enti rappresentati, al finanziamento delle spese per la gestione del parco.

4. La comunità del parco elegge al suo interno il presidente e il vicepresidente. Essa è convocata dal presidente almeno due volte l'anno e quando ne fa richiesta il presidente del parco o un numero di componenti determinato dallo statuto.

5. I singoli Comuni appartenenti a unioni di Comuni possono delegare l'unione stessa all'esercizio di tutti i poteri loro riconosciuti all'interno della comunità del parco ai sensi della presente legge. In tal caso, il presidente dell'unione fa parte della comunità del parco in sostituzione dei sindaci dei Comuni deleganti, rappresenta ad ogni effetto i Comuni per la quota di rappresentatività ad essi riferita dallo statuto e risponde degli adempimenti cui i Comuni sono tenuti.

6. Ai componenti della comunità del parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.

7. I pareri di cui al comma 2 sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, gli stessi si intendono favorevoli.

Art. 18 Consulta del parco.
In vigore dal 28 settembre 2023

1. Gli enti parco svolgono la propria attività garantendo la più ampia informazione, improntano l'attività gestionale e le scelte di pianificazione e di programmazione alla più ampia partecipazione dei cittadini mediante appositi strumenti di informazione e consultazione previsti nello statuto.

2. Per le finalità previste dal comma 1 l'ente parco si avvale della Consulta, organismo propositivo e consultivo, formato da rappresentanti delle seguenti associazioni più rappresentative a livello locale, previa intesa con gli organismi di provenienza:

a) associazioni espressione delle attività produttive del settore primario;
b) associazioni di attività di promozione turistica;
c) associazioni ambientaliste;
d) associazioni venatorie e ittiche;
e) un rappresentante della Consulta degli studenti di ciascuna provincia territorialmente interessata;
f) un rappresentante del Consiglio degli studenti di ciascuna Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM) calabrese (4).

3. La Consulta esprime proposte e pareri:

a) sui regolamenti del parco;
b) sul piano integrato per il parco;
c) sui programmi di gestione e valorizzazione del parco.

4. I pareri di cui al comma 3 sono adottati entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale se ne prescinde.

5. La Consulta del parco è nominata dal Presidente della comunità del parco, previa designazione degli organismi di provenienza, ed è presieduta dal presidente dell'ente parco che la convoca almeno ogni sei mesi.

6. Ai componenti della Consulta del parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.

7. Le sedute della Consulta sono pubbliche e la sua composizione e il suo funzionamento sono stabiliti dallo statuto.

8. La Consulta ha durata di tre anni dalla data del decreto di nomina, le modalità di designazione e di svolgimento dei suoi lavori sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo.

---

(4) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1*, della medesima legge).

Art. 19 Il revisore unico dei conti.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell'ente è esercitato dal revisore unico dei conti. È prevista la nomina di un revisore supplente.

2. Il revisore unico dei conti e il revisore supplente sono nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti. L'incarico ha la durata di cinque anni.

3. Il revisore unico dei conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Redige una relazione sul progetto del bilancio preventivo. Redige, altresì, una relazione sul conto consuntivo contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione. In attuazione dell'*articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, il revisore unico dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, svolge le seguenti ulteriori attività:

a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto e sui relativi allegati;
b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
e) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.

4. Il revisore dei conti può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

5. Il revisore unico dei conti risponde della veridicità delle attestazioni rese e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. È tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del proprio ufficio.

Art. 20 Indennità spettanti agli organi dell'ente parco.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Al presidente e ai componenti del consiglio direttivo spetta un compenso pari rispettivamente all'80 per cento e al 40 per cento di quello attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei parchi nazionali; gli importi così determinati sono ridotti del 20 per cento, in applicazione delle disposizioni di cui all'*articolo 9, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22* (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale).

2. Al revisore unico dei conti spetta l'indennità determinata ai sensi dell'*articolo 10, comma 3, della L.R. 22/2010*.

Art. 21 Statuto dell'Ente parco regionale.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. In conformità all'*articolo 24 della legge 394/1991* e nel rispetto della presente legge, la comunità del parco adotta lo statuto dell'ente parco e lo invia alla Giunta regionale che lo approva, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

2. Lo statuto del parco prevede, in particolare:

a) la sede dell'ente;
b) i compiti, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi;
c) le quote di rappresentatività degli enti locali nella comunità del parco, e l'eventuale modalità di rappresentanza delle unioni di Comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 17;
d) i criteri per la definizione delle eventuali quote di partecipazione degli enti locali al finanziamento del parco, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla lettera c);
e) i compiti del direttore e le modalità di nomina;
f) la composizione e il funzionamento della Consulta del parco di cui all'articolo 18;
g) le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini con riferimento agli atti più significativi dell'ente;
h) le forme di pubblicità degli atti.

3. Le modifiche dello statuto sono adottate e approvate con la stessa procedura di cui al comma 1.

4. Lo statuto acquista efficacia dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC). Esso è consultabile sul sito istituzionale della Regione Calabria e dell'ente parco a cui si riferisce.

Art. 22 Piano integrato per il parco.
In vigore dal 26 ottobre 2023

1. Il piano integrato per il parco è lo strumento di attuazione delle finalità del parco e comprende, in due sezioni distinte, gli atti di pianificazione e di programmazione.

2. I contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco sono quelli di cui all'*articolo 12 della legge 394/1991*, nonché :

a) la perimetrazione definitiva del parco, seguendo linee cartografiche certe individuabili sul territorio;
b) la perimetrazione delle aree contigue del parco seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio e la disciplina delle stesse nelle materie e nel rispetto delle disposizioni di cui all'*articolo 32, comma 1, della legge 394/1991*;
c) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in zone;
d) la disciplina e la progettazione attuativa delle previsioni del piano medesimo anche relativamente ad aree specifiche e singoli interventi, per quanto necessario;
e) specifici vincoli e salvaguardie;
f) specifiche direttive per le aree contigue nelle materie di cui all'*articolo 32, comma 1, della legge 394/1991*, cui debbono uniformarsi le diverse discipline e i regolamenti degli enti locali anche al fine di una efficace tutela delle aree interne al parco che comprende, in particolare, la gestione e il controllo della fauna selvatica. A tal fine, gli agricoltori e i proprietari di fondi limitrofi alle aree contigue possono intervenire, ai sensi e nel rispetto della normativa statale e regionale, per porre in essere azioni di contenimento in un'ottica di conservazione degli equilibri ecologici del parco;
g) la conformazione alla perimetrazione dei pSIC, SIC/ZSC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio del parco e nelle relative aree contigue;
h) l'individuazione e la disciplina, per quanto di competenza, delle ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale e le emergenze geologiche e geomorfologiche ricadenti all'interno del parco;
i) l'individuazione, la descrizione e la disciplina degli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della Carta della natura di cui all'*articolo 3 della legge 394/1991*;
j) la conformazione alle misure di conservazione dei siti di rete Natura 2000 nonché alla pianificazione di bacino e alle relative prescrizioni di cui all'*articolo 65 del decreto legislativo 152/2006* (5).
3. Il piano integrato del parco si conforma al piano paesaggistico ai sensi dell'*articolo 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*) e sostituisce i piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell'*articolo 25 della legge 394/1991* ed è aggiornato entro dodici mesi ai contenuti e alle prescrizioni della pianificazione di bacino di cui all'*articolo 65 del decreto legislativo 152/2006* (6).

4. Fatte salve le norme di salvaguardia dei piani paesaggistici, la sezione pianificatoria del piano integrato per il parco può prevedere ulteriori specifiche salvaguardie. Gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni della medesima sezione pianificatoria del piano integrato per il parco.

5. La sezione programmatica del piano integrato per il parco, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale di cui all'articolo 9 e nel rispetto dei principi di cooperazione con lo Stato e di partecipazione degli enti locali interessati:

a) attua gli obiettivi e i fini istitutivi del parco;
b) individua e promuove iniziative e attività di soggetti pubblici e privati compatibili con le finalità del parco, con specifico riferimento ai contenuti di cui all'*articolo 14, comma 3, della legge 394/1991*, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente nel parco, nelle aree contigue e nei territori adiacenti, comprese le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica. Tali attività sono coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati;

c) riconosce il ruolo anche delle attività agricole e zootecniche ai fini della tutela ambientale e paesaggistica;

d) individua le azioni relative alla didattica, alla formazione e informazione ambientale e all'educazione allo sviluppo sostenibile;

e) può prevedere l'attribuzione di incentivi a soggetti pubblici o privati, con riferimento prioritario agli interventi, agli impianti e alle opere di cui all'*articolo 7, comma 1, della legge 394/1991*.

6. All'attuazione della sezione programmatica del piano integrato per il parco si provvede attraverso il programma annuale di cui all'articolo 28, comma 3.

---

(5) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1*, della medesima legge).

(6) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47*, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20, comma 1*, della medesima legge).

Art. 23 Procedimento per l'approvazione del piano integrato per il parco.
In vigore dal 28 settembre 2023

1. La proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 22 è predisposta dal consiglio direttivo del parco, che la invia, completa del parere della comunità del parco, alla Giunta regionale. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico scientifico per le aree protette, adotta la proposta di piano integrato. Successivamente all'adozione da parte della Giunta, il piano è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, dell'ente parco e dei Comuni della comunità del parco per consentire a chiunque, nei quarantacinque giorni successivi alla pubblicazione, di prenderne visione e di presentare eventuali osservazioni. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di consultazione, ai fini della valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale). Valutate le osservazioni entro i successivi trenta giorni, il consiglio direttivo trasmette alla Giunta regionale il documento di programmazione modificato o integrato sulla base delle osservazioni contestualmente all'elenco delle osservazioni pervenute e alle motivazioni del loro accoglimento o diniego. La Giunta regionale approva il piano integrato previa acquisizione del parere motivato rilasciato dall'autorità competente in materia di VAS sul piano osservato e dalla competente commissione consiliare, entro i successivi quarantacinque giorni.

2. Le autorità interessate provvedono a rendere le informazioni sul parere motivato e ad effettuare gli adempimenti relativi al piano di monitoraggio del piano integrato del parco, nel rispetto degli *articoli 17* e *18 del D.Lgs. 152/2006*.

3. Il piano integrato del parco è aggiornato con cadenza decennale, seguendo lo stesso procedimento di formazione e approvazione ed è adeguato entro dodici mesi ai contenuti e alle prescrizioni della pianificazione di bacino di cui all'*articolo 65 del decreto legislativo 152/2006* (7).

---

(7) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 2, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1*, della medesima legge).

Art. 24 Regolamento del parco.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area del parco ed è adottato dal consiglio direttivo, entro sei mesi dall'approvazione del piano integrato per il parco, previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità del parco.

2. I contenuti del regolamento sono quelli di cui all'*articolo 11 della legge 394/1991*.

3. La Giunta regionale approva il regolamento, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, gli enti locali ricompresi nell'area del parco adeguano i propri atti, anche di natura regolamentare, al regolamento del parco. In caso di mancato adeguamento entro tale termine, si applica la disciplina del regolamento del parco.

Art. 25 Nulla osta.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Nelle aree del parco e in quelle eventualmente disciplinate direttamente dal piano integrato per il parco, come previsto dalla legge istitutiva del parco, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti e opere, è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente parco, che ne verifica la conformità alla legge istitutiva e ai propri atti di programmazione e regolamentazione.

2. Il nulla osta deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, fatta salva eventuale sospensione, per un periodo non superiore a sessanta giorni, dovuta alla necessità di integrazione della documentazione.

3. Nei casi di cui all'articolo 59, il nulla osta viene espresso congiuntamente alla valutazione di incidenza effettuata dall'ente parco.

Art. 26 Patrimonio.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. L'ente parco ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità, lasciti ed espropriazioni.

2. I terreni e i beni immobili, comunque acquisiti dall'ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente medesimo.

3. La Regione e gli enti locali ricompresi nell'area del parco possono mettere a disposizione dell'ente i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive del parco stesso.

Art. 27 Entrate dell'ente parco.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Costituiscono entrate degli enti parco regionali da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari definiti annualmente con legge di bilancio regionale;
b) i contributi straordinari della Regione per progetti e attività specifici, in attuazione degli strumenti della programmazione regionale;
c) eventuali contributi ordinari e straordinari degli enti componenti la comunità del parco;
d) i contributi e i finanziamenti dello stato e di altri enti pubblici per specifici progetti;
e) i contributi di enti privati, persone fisiche e associazioni, i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;
f) i redditi patrimoniali;
g) i canoni delle concessioni, i diritti e le tariffe dei servizi forniti dal parco, determinate dal parco stesso sulla base dei propri regolamenti e degli atti del consiglio direttivo, in conformità agli eventuali indirizzi regionali;
h) i proventi di attività commerciali e promozionali;
i) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dal parco;
j) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del parco;
k) i proventi derivanti dai servizi aggiuntivi offerti ai visitatori delle aree protette, fermo restando che la mera fruizione delle risorse naturali è libera e gratuita.

Art. 28 Contabilità e bilancio dell'ente parco.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Il sistema contabile e gli schemi di bilancio sono adottati in coerenza ai principi contenuti nel *D.Lgs. 118/2011*.

2. L'ente parco, al fine di rendere nota l'efficacia della propria attività e di indirizzare l'azione dei soggetti economici verso metodi produttivi improntati a criteri di sostenibilità, può redigere annualmente il bilancio sociale e ambientale, con il quale, anche in esito al coinvolgimento dei residenti nel territorio di competenza e degli utenti dei servizi offerti:

a) dà conto dei risultati dell'attività istituzionale svolta e delle scelte operative effettuate, con riferimento anche alle attività di comunicazione del valore del patrimonio naturalistico e di educazione allo sviluppo sostenibile;

b) esplicita e analizza le scelte operate e le azioni intraprese in campo ambientale, dà atto del relativo stato di attuazione e ne valuta gli effetti.

3. Il programma annuale delle attività, con proiezione triennale, è una sezione della relazione illustrativa del bilancio preventivo economico, nel quale sono definite le azioni da realizzare nel triennio.

4. Il programma di cui al comma 3 evidenzia la coerenza con il bilancio preventivo economico e con la sezione programmatica del piano integrato per il parco.

Art. 29 Direttore del parco.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Il presidente dell'ente parco, previa manifestazione di interesse, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in tema di dirigenza pubblica e delle disposizioni dello statuto, nomina il direttore; si applicano le *disposizioni del D.Lgs. 39/2013* e della *L.R. 21/2015*.

2. A seguito della nomina di cui al comma 1, il presidente stipula con il direttore un contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile una sola volta.

3. L'ammontare del trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato nell'atto di nomina con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, così come definiti dalla Regione Calabria, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

4. Il direttore:

a) attua le deliberazioni del consiglio direttivo;

b) dirige e coordina il personale dell'ente parco, di cui è responsabile;

c) sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi;

d) predispone il piano della qualità della prestazione organizzativa;

e) supporta il consiglio direttivo nella elaborazione degli atti di cui all'articolo 16, comma 4, lettere a), b), c), d), ed e);

f) supporta il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e di quelle ad esso delegate ai sensi dell'articolo 15;

g) esercita le attività di cui all'*articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel rispetto delle modalità previste dallo statuto e le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

Art. 30 Norme sul personale del parco.
In vigore dal 26 ottobre 2023

1. Al personale dell'ente parco si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali.

2. Il piano del fabbisogno del personale dell'ente parco è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'ente parco nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ente e tenuto conto delle specificità territoriali del parco.

3. Al fine di ottimizzare la spesa relativa al personale delle aree protette le stesse possono avvalersi, nell'ambito della propria pianta organica, di personale regionale in posizione di distacco funzionale.

4. Dall'entrata in vigore della legge istitutiva delle aree protette, un contingente di operai idraulico - forestali, proporzionato all'estensione forestata dell'area protetta, viene assegnato all'Ente di gestione per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge (8).

---

(8) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47*, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20, comma 1*, della medesima legge).

Art. 31 Espropriazioni e Indennizzi.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. L'ente parco regionale è autorità espropriante per la realizzazione delle opere da esso realizzate nel perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

2. L'ente parco regionale è autorità espropriante nelle espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private da realizzarsi nel territorio del parco e delle aree contigue al parco medesimo.

3. L'ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati da fauna selvatica.

Art. 32 Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco.
In vigore dal 28 settembre 2023

1. La Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e di garantire uniformità di

trattamento sul territorio regionale, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti parco regionali e di vigilanza sulla gestione del parco.

2. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

a) statuto;
b) regolamento di organizzazione e funzionamento;
c) regolamento di contabilità e dei contratti, ai sensi del *D.Lgs. 118/2011*;
d) programma annuale, con proiezione triennale, delle attività;
e) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale;
f) dotazione organica e sue variazioni;
g) alienazione e acquisto di immobili;
h) accensione di mutui e prestiti.

3. Qualora siano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge o persistenti inadempienze di atti obbligatori, ovvero in caso di impossibilità di funzionamento, il Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta, dispone con provvedimento motivato lo scioglimento del consiglio direttivo e la destituzione del presidente (9).

4. Il Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta, con il provvedimento di scioglimento, nomina un commissario straordinario con pieni poteri, che rimane in carica fino alla ricostituzione dell'organo dell'ente (9).

5. Al commissario straordinario è riconosciuto un compenso pari a quello dei presidenti dei parchi nazionali (9).

---

(9) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1*, della medesima legge).

Capo III
Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. prescrizioni

Art. 33 Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali.
In vigore dal 28 settembre 2023

1. Nel rispetto della strategia europea e nazionale per la biodiversità, la legge regionale provvede a:

a) istituire la riserva, indicando le finalità, le forme, le modalità di gestione e di finanziamento;
b) determinare la perimetrazione provvisoria della riserva e delle eventuali aree contigue;
c) individuare le misure di salvaguardia da applicare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 35.

2. La legge istitutiva assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione e alla gestione delle riserve ai sensi dell'*articolo 22 della legge 394/1991*.

3. La gestione delle riserve naturali regionali è affidata agli enti locali territorialmente interessati, in forma singola o associata.

4. Gli enti locali ai quali è affidata la gestione possono avvalersi, attraverso specifiche convenzioni, di associazioni ambientaliste operanti in Calabria, riconosciute dal competente ministero e individuate d'intesa con la Regione Calabria. Gli enti gestori possono nominare direttori o responsabili della gestione

amministrativa seguendo le procedure previste dalle normative del comparto enti locali.

5. Alla gestione delle riserve partecipano, previa intesa con l'ente di provenienza, anche un rappresentante della Consulta degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Calabria e un rappresentante del Consiglio degli studenti delle Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM) calabresi. Le forme di partecipazione sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 35 (10).

6. Gli enti di cui al comma 3 presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte.

---

(10) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40,* a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1*, della medesima legge).

Art. 34 Prescrizioni per le riserve naturali regionali.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Nelle riserve naturali regionali, fatte salve le deroghe previste dal regolamento di cui all'articolo 35, sono vietate:

a) le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all'*articolo 17, comma 2, della legge 394/1991*;
b) l'attività venatoria e l'apertura di cave, miniere e impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.
2. Nelle riserve naturali regionali è vietata, altresì, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione della realizzazione di nuove infrastrutture, di nuove opere edilizie e di ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabili al conseguimento delle finalità della riserva come individuate dagli atti istitutivi e dal regolamento di cui all'articolo 35.

3. Nelle aree delle riserve naturali regionali sono ammessi:

a) i mutamenti di destinazione d'uso non contrastanti con le finalità delle riserve medesime;
b) le utilizzazioni produttive tradizionali coerenti con le finalità delle riserve, nonché quelle ecocompatibili;
c) gli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici e ambientali, ai sensi dell'*articolo 22, comma 6, della legge 394/1991*.
4. Nelle riserve regionali si applicano altresì i divieti di cui all'*articolo 11, comma 3, della legge 394/1991*, nonché quelli previsti dal regolamento di cui all'articolo 35 della presente legge.

Art. 35 Regolamento della riserva naturale regionale.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dalla pianificazione paesaggistica e dagli strumenti della programmazione regionale, il regolamento della riserva naturale regionale disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area della riserva.

2. Il regolamento definisce, in particolare:

a) la perimetrazione definitiva della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio;
b) la perimetrazione delle aree contigue della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio, nonché la disciplina delle stesse nelle materie di cui all'*articolo 32, comma 1, della legge 394/1991*;
c) l'organizzazione generale del territorio e la sua eventuale articolazione in zone;
d) le modalità di rilascio del nulla osta di cui all'articolo 37;
e) gli interventi da realizzare, con particolare riferimento a quelli di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici e ambientali, per cui sono definite le modalità di esecuzione e di partecipazione agli abbattimenti selettivi.
3. Il regolamento, altresì:

a) riporta la perimetrazione delle proposte di SIC (pSIC), SIC/ZSC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio della riserva e delle relative aree contigue;
b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico - ambientale e i valori riconosciuti dalla finalità della presente legge, conformandosi alle disposizioni comunitarie e statali;
c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della Carta della natura;
d) programma le specifiche misure di conservazione come definite dalla Giunta regionale dei siti di cui alla lettera a), e ne può elaborare il piano di gestione.
4. Il regolamento disciplina, inoltre, le attività, i divieti e le deroghe di cui all'*articolo 11, commi 2, 2-bis, 3 e 4 della legge 394/1991*.

5. Al regolamento è allegata la cartografia, in cui risultano evidenziati i confini dell'area di riserva, dell'area contigua e della eventuale zonizzazione interna.

6. Il regolamento si conforma al piano paesaggistico contenuto nel Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica (QTRP) e ai Piani Paesaggistici d'Ambito di cui alla *legge regionale 16 aprile 2002, n. 19* (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria).

7. Il regolamento disciplina il rilascio degli atti autorizzatori di competenza degli enti gestori, conformandosi alle specifiche norme d'uso in relazione agli obiettivi di tutela previsti.

Art. 36 Procedimento per l'approvazione del regolamento della riserva naturale regionale.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Il regolamento della riserva naturale regionale è proposto dall'ente gestore, è adottato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette, ed è approvato dalla competente commissione consiliare.

2. Il regolamento è approvato entro due anni dall'atto istitutivo della riserva naturale regionale.

Art. 37 Nulla osta.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Nelle aree della riserva naturale e in quelle eventualmente disciplinate dal regolamento, come previsto dalla legge istitutiva della riserva, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti e opere, è subordinato al preventivo nulla osta del soggetto gestore, che ne verifica la conformità alla legge istitutiva e al regolamento. Sono vietati interventi di trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazione d'uso in contrasto con le finalità della riserva.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, fatta salva eventuale sospensione, per un periodo non superiore a sessanta giorni, dovuta alla necessità di integrazione della documentazione.

Art. 38 Patrimonio delle riserve naturali regionali.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Regione e gli enti locali nel cui territorio insistono le riserve naturali regionali possono mettere a disposizione delle stesse i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva medesima.

Capo IV
Norme comuni per le aree naturali protette

Art. 39 Aree contigue.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. L'area contigua è il territorio esterno ai confini dell'area naturale protetta ove è necessario intervenire per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, ai sensi dell'*articolo 32, comma 1, della legge 394/1991*. L'area contigua può essere oggetto di zonizzazione ai fini dell'applicazione di specifiche misure di tutela.

2. I soggetti gestori dei parchi e delle riserve regionali, al fine di assicurare la conservazione dei valori ambientali delle aree protette, stabiliscono nei propri documenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione, le misure di disciplina della caccia, della pesca e delle attività produttive nelle aree contigue di cui al comma 1.

3. Le aree contigue al parco regionale e la loro disciplina sono individuate dal piano integrato per il parco.

4. Le aree contigue alle riserve naturali regionali e la loro disciplina sono individuate nel regolamento della riserva naturale regionale.

Art. 40 Fruizione delle aree protette.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dalla presente legge, la fruizione delle aree protette è libera e gratuita.

2. Eventuali biglietti a carico dei fruitori possono riguardare servizi aggiuntivi erogati dagli enti gestori.

Art. 41 Sorveglianza nelle aree naturali protette.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti e organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti, i seguenti soggetti esercitano le funzioni indicate:

a) gli enti gestori dei parchi esercitano le funzioni di controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano e dal regolamento del parco, mediante proprio personale di sorveglianza, appositamente individuato nella pianta organica dell'ente, e a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di polizia municipale e provinciale;

b) la Regione e gli enti gestori delle aree protette, e i Comuni, anche in forma associata, possono abilitare propri dipendenti, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti, all'esercizio delle funzioni di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge e dal regolamento delle riserve naturali regionali nonché all'accertamento dei relativi illeciti amministrativi.

2. Gli enti di cui al comma 1, per l'esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi, possono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V della presente legge.

Art. 42 Principi per lo svolgimento delle attività di gestione, di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette.
In vigore dal 28 settembre 2023

1. La Regione attribuisce alla cittadinanza attiva una funzione fondamentale per la gestione delle aree protette. Gli enti gestori delle stesse aree promuovono azioni rivolte al coinvolgimento delle comunità locali, in particolare della popolazione studentesca, nella loro gestione e fruizione. La Consulta provinciale degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Calabria, attraverso il coordinamento regionale, e il Consiglio degli studenti delle Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM) calabresi, previa intesa con l'ente di provenienza, sono direttamente coinvolti nelle scelte programmatiche e gestionali delle aree protette regionali (11).

2. La Regione e gli enti gestori delle aree protette, nello svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio di competenza:

a) operano per la gestione sostenibile delle attività economiche e sociali, in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale;
b) aderiscono e promuovono, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, la realizzazione di contratti di fiume, di costa e di lago, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata, e perseguono la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili;
c) adottano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le iniziative necessarie per il conseguimento dell'obiettivo strategico dell'applicazione del metodo dell'agricoltura biologica, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, da parte delle aziende agro-zootecniche che operano all'interno del territorio delle aree protette, anche attraverso la promozione dei biodistretti.
3. Ai fini di cui al presente articolo, il programma pluriennale di attività delle aree protette prevede, tra l'altro, iniziative e interventi per lo sviluppo delle attività turistiche ecosostenibili e di accoglienza finalizzate, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) realizzazione di strutture e infrastrutture di servizio, di divulgazione, di informazione ambientale, di valorizzazione culturale delle comunità e delle produzioni agricole zootecniche e forestali, e di educazione allo sviluppo sostenibile;
b) realizzazione di segnaletica informativa;
c) creazione e ripristino di sentieri tematici o escursionistici contraddistinti da apposita segnaletica;
d) definizione e attuazione di proposte educative, didattiche e di divulgazione e sensibilizzazione ambientale;
e) acquisizione di certificazioni ambientali;
f) percorsi partecipati dedicati;
g) partecipazione a forme di gemellaggio o di cooperazione con parchi o altre aree protette ricadenti nel territorio regionale ed extra regionale;
h) uso di sistemi energetici a basso costo ambientale;
i) sviluppo delle tecnologie decentrate per la produzione di energia da fonti rinnovabili, incentivando la realizzazione di comunità di energia rinnovabile per aumentare l'efficienza energetica delle famiglie, contribuire a combattere la povertà energetica, creare coesione sociale e sviluppo locale;
j) attivazione di strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata attraverso lo strumento del contratto di fiume, di costa e di lago.
4. Gli enti locali territorialmente interessati possono concorrere finanziariamente alle iniziative di cui al presente articolo anche mediante la proposta di specifici progetti da realizzare a cura degli enti locali stessi con il coordinamento delle competenti strutture regionali o degli enti parco interessati.

---

(11) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1*, della medesima legge).

Art. 43 Attività economiche e produttive ecocompatibili.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Regione e gli enti gestori delle aree protette valorizzano le attività agricole, le attività produttive e di turismo naturalistico svolte nelle aree protette secondo i principi della sostenibilità ambientale e della diffusione delle buone pratiche in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sentite le organizzazioni rappresentative delle attività agricole e produttive e le associazioni ambientaliste presenti nel territorio, la Giunta regionale e gli enti gestori delle aree protette, in coerenza con le indicazioni e gli indirizzi contenuti nel programma pluriennale di attività, individuano, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, forme di collaborazione volte, tra l'altro:

a) alla gestione e al ripristino della biodiversità;
b) a promuovere le produzioni del territorio e le pratiche colturali tradizionali ed ecocompatibili, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di biodistretti;
c) a incentivare pratiche colturali ecocompatibili e tecniche agroforestali che favoriscono la tutela della biodiversità e il mantenimento degli habitat naturali;
d) a ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili del territorio, tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni e le sistemazioni agrarie tradizionali;
e) a mantenere e recuperare i nuclei abitati rurali e le tipologie di architettura rurale;
f) a promuovere il turismo sostenibile rurale e naturalistico, comprese le attività di pescaturismo;
g) a introdurre misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione, incentivando il ricorso alla ingegneria naturalistica e alle energie rinnovabili,
h) a promuovere forme di collaborazione tra le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e gli enti regionali competenti, finalizzate alla diffusione di alveari e alla promozione della loro tutela, per l'impollinazione di colture agricole e il mantenimento di un equilibrio ottimale dei livelli di biodiversità.

3. La Giunta regionale e gli enti gestori delle aree protette, al fine di promuovere e sostenere le attività, di gestione forestale, agricole e di governo del territorio, sostenibili e coerenti con le finalità dell'area naturale protetta, possono sottoscrivere convenzioni con le imprese operanti nel territorio di competenza, nonché ricorrere agli strumenti di collaborazione, di cui agli *articoli 14* e *15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), per la conclusione di accordi con gli imprenditori agricoli che si impegnano nell'esercizio dell'attività di impresa volta ad assicurare la tutela delle risorse naturali, delle specie selvatiche di flora e fauna e del patrimonio di biodiversità che caratterizza i territori.

Art. 44 Emblema dell'area protetta e di qualità etico-ambientale.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Al fine di garantire la riconoscibilità delle aree protette regionali, la Giunta regionale, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, adotta l'emblema che deve sempre accompagnare il simbolo delle diverse aree protette regionali.

2. Ai fini della promozione ecoturistica, la Regione, in conformità alle direttive dell'Unione europea e alla normativa nazionale di settore, promuove il rilascio dell'emblema di qualità etico-ambientale, per prodotti o servizi che presentano caratteristiche di qualità, di sostenibilità etico-ambientale e di tipicità territoriale, legati al territorio delle aree protette che rispettano specifici disciplinari di prodotto o di processo.

Art. 45 Piani di controllo per ricomporre squilibri ecologici.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Ai sensi dell'*articolo 22, comma 6, della legge 394/1991*, il soggetto gestore delle aree naturali protette adotta piani di controllo necessari per ricomporre gli squilibri ecologici. In caso di inerzia dell'ente gestore e in presenza di danni alle produzioni agricole, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale, sulla base di specifica relazione congiunta da parte dei direttori generali dei dipartimenti regionali competenti in materia di ambiente, agricoltura e forestazione, può nominare un commissario ad acta affinché sovrintenda all'organizzazione e allo svolgimento dei prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi.

TITOLO III
Disciplina del sistema regionale della biodiversità
Capo I
Disposizioni generali

Art. 46 Oggetto.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. In attuazione del *D.P.R. 357/1997* e in conformità alle *direttive 92/43/CEE* e *2009/147/CE*, il presente titolo disciplina le modalità per la conservazione della biodiversità e per la razionale gestione dei territori del sistema regionale della biodiversità, garantendo, in particolare, la conservazione o, all'occorrenza, il ripristino dello stato di conservazione delle popolazioni di specie animali selvatiche, delle specie vegetali non coltivate e degli habitat naturali e seminaturali nella loro area di ripartizione, d'interesse comunitario.

Art. 47 Definizioni in materia di biodiversità.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Ai fini del presente titolo, si applicano le definizioni e i termini previsti dal *D.P.R. 357/1997*, nonché dalle *direttive 92/43/CEE* e *2009/147/CE* e dalla *legge 14 febbraio 1994, n. 124* (Ratifica e esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992).

Art. 48 Funzioni della Regione in materia di biodiversità.
In vigore dal 28 settembre 2023

1. La Regione concorre alla tutela della biodiversità e alla costituzione della rete Natura 2000 con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente e, in particolare:

a) individua i siti da proporre quali SIC in cui si trovano tipi di habitat naturali e gli habitat di specie animali e vegetali di cui agli allegati A e B del *D.P.R. 357/1997*, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;
b) individua i siti da proporre quale ZPS di cui alla *direttiva 2009/147/CE*, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;
c) effettua la valutazione periodica di cui all'*articolo 3, comma 4-bis, del D.P.R. 357/1997* e propone al Ministero competente in materia di ambiente l'aggiornamento dell'elenco dei SIC, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa;
d) esercita le funzioni amministrative relative alla gestione dei siti della rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza dei parchi nazionali o regionali e, in particolare, attua le misure di tutela e conservazione, provvede al monitoraggio di habitat e specie nonché alla redazione e all'approvazione, se necessari, dei piani di gestione di cui all'*articolo 3, comma 4, del D.P.R. 357/1997*;
e) effettua gli studi sulla biologia e sulla consistenza delle popolazioni vegetali e animali e provvede alla cura e all'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie, con la collaborazione dei soggetti gestori dei siti stessi;
f) individua con atto della Giunta regionale i soggetti gestori dei siti Natura 2000 ricompresi nel territorio regionale;
g) in attuazione dell'*articolo 4 del D.P.R. 357/1997*, definisce le forme e le modalità di tutela e conservazione idonee ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie che hanno determinato l'individuazione dei siti della rete Natura 2000 e, in particolare:
1) adotta entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, le misure di cui all'*articolo 4, commi 2 e 3, del D.P.R. 357/1997*, nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero competente in materia di ambiente;
2) assicura per i pSIC le misure di cui all'*articolo 4, comma 1, del D.P.R. 357/1997*;
3) esprime l'intesa di cui all'*articolo 3, comma 2, del D.P.R. 357/1997* ai fini della designazione dei SIC in ZSC da parte del Ministero competente in materia di ambiente;
4) assicura il monitoraggio delle autorizzazioni in deroga disciplinate dall'*articolo 11 del D.P.R. 357/1997*;
h) coordina la gestione dei siti del sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 6 ed emana direttive e indirizzi agli enti competenti per l'esercizio uniforme delle connesse funzioni amministrative con particolare riferimento:

1) all'attuazione delle misure volte a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'*articolo 7, comma 2, del D.P.R. 357/1997*;

2) alla definizione, per quanto di competenza, di linee guida e modelli di riferimento per l'effettuazione della valutazione d'incidenza di cui al *D.P.R. 357/1997*;

3) al coordinamento della diffusione delle informazioni relative al sistema regionale della biodiversità, tramite il sistema informativo regionale;

i) svolge le funzioni di autorità competente per la valutazione d'incidenza, ai sensi dell'*articolo 5 del D.P.R. 357/1997*, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 58 della presente legge.

2. La Regione, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale e in applicazione delle convenzioni internazionali, adotta altresì le misure di protezione degli habitat e delle specie animali e vegetali, provvedendo in particolare:

a) a individuare le specie animali e vegetali soggette a regime di tutela, con particolare riferimento a quelle vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico e a promuovere studi e interventi volti alla loro conservazione;

b) a individuare, per quanto di competenza, i centri per la conservazione "in situ" ed "ex situ", la riproduzione, il recupero, il ricovero delle specie vegetali e animali di cui alla lettera a) e prevedendo, per la detenzione di animali selvatici, la vigilanza veterinaria permanente da parte delle Autorità sanitarie locali e il riconoscimento e la registrazione nell'anagrafe nazionale, nel rispetto dei decreti legislativi n. 134, 135 e 136 del 5 agosto 2022 e dei relativi decreti di applicazione (12);

c) ad assicurare la conservazione degli ecosistemi e degli habitat;

d) a promuovere la valorizzazione e la conservazione delle aree caratterizzate dalla presenza di alberi di particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etno-antropologico;

e) a promuovere attività didattiche e divulgative volte alla conoscenza delle specie oggetto di tutela e alla sensibilizzazione dei cittadini.

---

(12) Lettera così modificata dall'*art. 4, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1*, della medesima legge).

Art. 49 Funzioni delle Province e della Città metropolitana di Reggio Calabria in materia di biodiversità.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della biodiversità e alla costituzione e gestione della rete Natura 2000 attraverso:

a) iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;

b) l'individuazione delle aree e la proposta alla Regione, sentiti gli enti locali, ai fini della richiesta di riconoscimento di siti della rete Natura 2000.

2. Le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria, nello svolgimento delle funzioni di competenza, garantiscono l'applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità.

Art. 50 Funzioni degli enti parco regionali in materia di biodiversità.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Le funzioni esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettere d) ed e), e quelle attribuite alle Province e alla Città metropolitana ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera b), sono svolte dagli enti parco regionali, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 ricadenti, anche in parte, nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue. Gli enti parco regionali svolgono, altresì, le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza agli stessi attribuite ai sensi dell'articolo 59, secondo le modalità ivi previste.

2. Gli enti parco regionali comunicano ogni due anni alla Giunta regionale gli esiti dei monitoraggi sulla distribuzione degli habitat e delle specie, mediante una relazione sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat di cui al presente titolo, nonché sullo stato di conservazione e tutela dei siti della rete Natura 2000 e dei p(SIC) ricadenti nei territori di competenza e inviano un elenco di tutti i piani, programmi, progetti e interventi che hanno interessato i siti e che sono stati sottoposti a procedura di valutazione di incidenza con indicazione dei relativi esiti e dei pareri espressi.

Art. 51 Funzioni dei Comuni in materia di biodiversità.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. I Comuni singoli o in forma associata possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della biodiversità e alla costituzione e gestione della rete Natura 2000 in conformità ai principi della legislazione nazionale e agli atti di programmazione e di indirizzo regionali.

2. I Comuni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantiscono l'applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità.

3. Oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2, i Comuni svolgono, per quanto di competenza, attività di sorveglianza e accertano gli illeciti amministrativi per il tramite della competente polizia municipale.

Art. 52 Funzioni degli enti gestori dei siti Natura 2000 esterni ai parchi.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Gli enti gestori, designati dalla Regione, dei siti Natura 2000 esterni ai parchi regionali espletano le seguenti funzioni:

a) concorrono alla conservazione e valorizzazione dei siti di propria competenza;

b) su richiesta dell'autorità competente esprimono parere per la valutazione di incidenza;
c) collaborano con la Regione nell'attuazione delle misure di conservazione e nel monitoraggio dei siti Natura 2000 di propria competenza;
d) collaborano nell'attuazione del piano di gestione.

Capo II
Disposizioni in materia di biodiversità

Art. 53 Individuazione dei siti della rete Natura 2000 e modifiche ai siti esistenti.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, del D.P.R. 357/1997*, le aree da proporre quali SIC nonché quelle da designare quali ZPS, in applicazione dei criteri tecnico scientifici di cui alla *direttiva 92/43/CE* e alla *direttiva 2009/147/CE*, tenuto conto anche delle proposte delle Province, della Città metropolitana di Reggio Calabria, degli enti parco regionali e delle segnalazioni delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, degli enti di gestione delle aree protette, delle istituzioni scientifiche e delle associazioni di protezione ambientale.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa, previa acquisizione del parere vincolante della competente commissione consiliare, al Ministero competente in materia di ambiente, ai fini della formulazione alla Commissione europea dell'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti.

3. La Giunta regionale partecipa, mediante intesa, alla designazione, da parte del Ministero competente in materia di ambiente, dei SIC quali ZSC, ai sensi dell'*articolo 3, comma 2, del D.P.R. 357/1997*.

4. La proposta di aggiornamento dell'elenco dei SIC, delle ZPS e la proposta di verifica della loro delimitazione sono effettuate, secondo le procedure di cui al presente articolo, sulla base della valutazione periodica dei siti stessi di cui all'*articolo 3, comma 4-bis, del D.P.R. 357/1997*.

Art. 54 Misure per la tutela e conservazione dei p(SIC) e dei siti della rete Natura 2000.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive statali e comunitarie, sentiti gli enti locali gestori, definisce:

a) le forme e le modalità di tutela e di conservazione dei p(SIC) e dei siti della rete Natura 2000, in base ai criteri e alle linee guida del Ministero competente in materia di ambiente, di cui all'*articolo 4 del D.P.R. 357/1997*, adottando specifiche misure di conservazione e individuando i casi in cui è necessario procedere all'adozione di appropriati piani di gestione;
b) le direttive per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, sulla base delle linee guida di cui all'*articolo 7, comma 1, del D.P.R. 357/1997*.

2. Le misure di conservazione dei siti Natura 2000 assumono valenza vincolante per gli enti preposti alla pianificazione territoriale ai sensi della *L.R. 19/2002*.

Art. 55 Misure per la tutela e conservazione delle aree di collegamento ecologico funzionale.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Le aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), sono individuati e disciplinati dalla Giunta regionale e recepiti dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo del territorio riconosciuti dalla *L.R. 19/2002* conformemente alla pianificazione paesaggistica.

2. Gli enti competenti all'approvazione di piani o interventi incidenti sulle aree di collegamento ecologico funzionale definiscono le misure necessarie a mitigare gli eventuali effetti negativi sulla coerenza del sistema integrato regionale delle aree naturali protette e della biodiversità. Tali misure di mitigazione sono realizzate a carico dei soggetti proponenti del piano o dell'intervento.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione e in coerenza con le previsioni degli strumenti della programmazione regionale, può approvare, d'intesa con gli enti parco e gli enti locali interessati, specifici programmi di attività e di intervento riferiti alle aree di collegamento ecologico funzionale per la loro conservazione e ricostituzione.

Art. 56 Misure per la tutela, conservazione e valorizzazione delle zone umide di importanza internazionale.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Le zone umide di importanza internazionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), sono incluse nell'elenco previsto dal *D.P.R. 448/1976*, e tutelate ai sensi dell'*articolo 142, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 42/2004*.

2. La gestione delle zone umide di importanza internazionale richiede appropriate misure finalizzate in particolare a:

a) garantire il mantenimento in uno stato soddisfacente delle componenti oggetto di specifica tutela;
b) regolamentare le attività antropiche maggiormente impattanti;
c) promuovere la realizzazione di interventi e progetti volti alla conservazione e valorizzazione del territorio interessato.

3. Le misure di conservazione delle zone umide di importanza internazionale assumono valenza vincolante per gli enti preposti alla pianificazione territoriale ai sensi della *L.R. 19/2002*.

Art. 57 Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Ove previsto dagli atti adottati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), e fatto salvo quanto previsto al comma 2, i piani di gestione finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, che è reso entro il termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali si intende acquisito.

2. Per i siti della rete Natura 2000 e i p(SIC) ricadenti nelle riserve naturali, i piani di gestione di cui al comma 1 integrano la disciplina di tali siti contenuta nel regolamento e negli atti di programmazione della riserva naturale regionale, di cui all'articolo 35, ovvero, se approvati successivamente, ne costituiscono variante.

3. Gli enti gestori delle aree protette regionali approvano i piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 compresi nelle medesime aree, adeguando, ove necessario, gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di propria competenza e conformandosi alle disposizioni e alle misure di conservazione definite ai sensi della presente legge.

Capo III
Valutazione di incidenza

Art. 58 Valutazione di incidenza di piani e programmi (13).
In vigore dal 28 settembre 2023

1. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani sovra comunali agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte pSIC e siti della rete Natura 2000, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono, ai fini della valutazione d'incidenza di cui all'*articolo 5 del D.P.R. 357/1997*, apposito studio volto ad individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

2. Ai sensi dell'*articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 152/2006*, la VAS comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui al comma 1; a tal fine, il rapporto ambientale e lo studio preliminare ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stessoD.P.R. n. 357/1997 così come approfondito e interpretato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019) e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure deve dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale .

3. La Regione Calabria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, è autorità competente per la valutazione d'incidenza di cui al comma 1.

4. Per i piani e i programmi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l'ente gestore.

5. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello Stato per piani e programmi riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.

---

(13) Articolo così modificato dall'*art. 9, comma 2, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1*, della medesima legge).

Art. 59 Valutazione di incidenza di interventi e progetti (15).
In vigore dal 28 settembre 2023

1. I proponenti di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti, ma che interessano in tutto o in parte pSIC e siti della rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano alle autorità competenti di cui al presente articolo, ai fini della valutazione d'incidenza ai sensi dell'*articolo 5 del D.P.R. 357/1997*, un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

2. L'ente competente all'approvazione di progetti o interventi ubicati all'esterno di pSIC o di siti della rete Natura 2000, verifica la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell'attivazione di dette procedure, l'ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte specificando le ragioni per le quali non si è ritenuto di richiedere l'attivazione della procedura di screening di incidenza presso l'autorità competente (14).

3. La valutazione d'incidenza è effettuata entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione dello studio d'incidenza da parte della struttura individuata per l'espletamento della relativa istruttoria, secondo l'ordinamento dell'ente competente e il relativo procedimento si conclude con apposito provvedimento. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso. In tal caso, il termine decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare ulteriormente l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l'incidenza del progetto o dell'intervento sul sito stesso.

4. La valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA è ricompresa nell'ambito di detta procedura, ed è effettuata, entro i termini stabiliti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi, dalle autorità competenti per le procedure di VIA; a tal fine, lo studio di impatto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G del *D.P.R. 357/1997* così come approfondito e interpretato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019) e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure deve dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

5. La Regione Calabria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, è autorità competente per la valutazione d'incidenza di interventi e progetti:

a) indicati al comma 4;
b) per gli interventi e progetti a titolarità regionale diversi da quelli di cui al comma 4;
c) per gli interventi e progetti non compresi nel territorio di competenza degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette nazionali, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno;
d) per gli interventi di cui al comma 6, qualora non venga sottoscritto l'accordo ivi previsto con gli enti parco.
6. Sono autorità competenti per la valutazione d'incidenza, nel caso di interventi e progetti diversi da quelli di cui al comma 5, previa sottoscrizione di accordo con la Regione Calabria:

a) gli enti parco regionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in SIC o siti della rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l'ente parco esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'articolo 25, comma 3, in applicazione dei principi di semplificazione;
b) l'ente gestore dell'area protetta nazionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in SIC o siti della rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l'ente gestore esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'*articolo 13 della legge 394/1991*.
7. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello Stato per interventi e progetti riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.

8. Per i progetti e gli interventi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l'ente gestore, ai sensi dell'*articolo 5, comma 7, del D.P.R. 357/1997*.

---

(14) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1*, della medesima legge).
(15) Articolo così modificato dall'*art. 9, comma 2, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1*, della medesima legge).

Art. 60 Linee guida e indirizzi in materia di valutazione di incidenza (16).
In vigore dal 28 settembre 2023

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria e dei contenuti di cui all'allegato G del *D.P.R. 357/1997* così come approfondito e interpretato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019), nonché nel rispetto delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza approvate in Conferenza Stato-Regioni:

a) adotta linee guida e indirizzi per le modalità di presentazione dello studio, per l'effettuazione della valutazione di incidenza di cui agli articoli 58 e 59, e per l'individuazione delle eventuali misure compensative, in armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione;
b) qualora siano state adottate le specifiche misure di conservazione di cui all'articolo 54, individua indirizzi, criteri ed eventuali procedure semplificate per l'effettuazione della valutazione di incidenza di

progetti e interventi di cui all'articolo 59.

---

(16) Articolo così modificato dall'*art. 9, comma 2, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1*, della medesima legge).

TITOLO IV
Ulteriore patrimonio naturalistico ambientale
Capo I
Riconoscimento e valorizzazione della geodiversità

Art. 61 Riconoscimento e valorizzazione dei geositi di interesse regionale.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Al fine di riconoscere il patrimonio geologico e valorizzare la geodiversità, la Regione individua i geositi di interesse regionale quali forme naturali del territorio, di superficie o sotterranee, costituite da particolari emergenze geologiche, che presentano un rilevante valore ambientale, scientifico e didattico, la cui conservazione è strategica nell'ambito del territorio regionale:

a) per geodiversità si intende la varietà o la specificità delle caratteristiche geologiche del territorio, comprensive delle rocce e dei depositi, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico, mineralogico e pedologico;
b) per patrimonio geologico si intendono le singolarità geologiche ove sono conservate importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione della Terra della geodiversità;
c) per geositi si intende la località, area o territorio in cui è possibile definire un interesse geologico-geomorfologico per la conservazione del patrimonio geologico.
2. L'istituzione dei geositi di cui al comma 1 avviene secondo le modalità istitutive delle riserve naturali regionali di cui all'articolo 33, comma 1.

3. Le Province e la Città metropolitana, anche su segnalazione dei Comuni, e gli enti parco, formulano alla Giunta regionale le proposte di istituzione dei geositi.

4. I geositi di interesse regionale che ricadono nel territorio dei parchi e delle riserve regionali, nei siti della rete Natura 2000, nonché nelle aree di cui agli *articoli 136* e *142 del D.Lgs. 42/2004*, sono altresì soggetti alla disciplina relativa alle suddette aree.

5. I geositi d'interesse regionale possono formare oggetto di progetti di valorizzazione e di educazione ambientale promossi dalla Regione, dagli enti parco regionali e dagli enti locali competenti, in attuazione degli obiettivi determinati dagli strumenti della programmazione regionale di cui all'articolo 9.

TITOLO V
Sorveglianza e sanzioni

Art. 62 Sorveglianza nelle aree naturali protette.

In vigore dal 8 giugno 2023

1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti e organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti, gli enti gestori delle aree protette esercitano le funzioni di controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano e dal regolamento del parco, mediante proprio personale di sorveglianza, appositamente individuato nella pianta organica dell'ente e a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di polizia municipale e provinciale.

2. Gli enti di cui al comma 1, per l'esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi possono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo VI.

Art. 63 Sanzioni in materia di aree protette e biodiversità di interesse regionale.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Ferme restando le norme di carattere penale eventualmente previste, chiunque violi:

a) le misure di salvaguardia indicate nella presente legge, nelle leggi istitutive delle aree protette regionali, nei piani integrati, nei regolamenti dei parchi o delle riserve naturali regionali, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 600,00 euro a un massimo di 6.000,00 euro;
b) la disciplina delle aree contigue contenute negli atti di cui all'articolo 39, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 300,00 euro a un massimo di 3.000,00 euro;
c) i divieti o gli obblighi previsti dalle misure di conservazione di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), e all'articolo 55, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro.

Art. 64 Sospensione e riduzione in pristino.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'articolo 63, qualora sia esercitata un'attività in difformità dalle disposizioni della presente legge, dalle leggi istitutive delle aree protette, dai piani, dai regolamenti dei parchi o delle riserve naturali regionali, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 29 della legge 394/1991*.

Art. 65 Sanzioni in materia di valutazione di incidenza.
In vigore dal 28 settembre 2023

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della procedura di valutazione di incidenza, l'autorità competente di cui agli articoli 58 e 59, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità nonché le attività di ripristino eventualmente necessarie. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dall'*articolo 40-bis della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8* (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) (17).

2. Nel caso di opere e interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza o in violazione delle medesime disposizioni e nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti svolti ai sensi della presente legge, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all'applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dall'*articolo 40-bis della L.R. 8/2002*.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è altresì prevista la sanzione amministrativa di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

---

(17) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1*, della medesima legge).

Art. 66 Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Regione Calabria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, provvede, con propria *ordinanza, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale), all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 63 e 65.

Art. 67 Destinazione dei proventi delle sanzioni.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente titolo sono introitati dai soggetti

gestori delle aree protette di cui all'articolo 3, oppure dalla Regione per gli accertamenti ricadenti nel territorio regionale non compreso nella delimitazione delle aree protette stesse, e destinati alle seguenti finalità:

a) misure di conservazione e dei monitoraggi previsti ai sensi della presente legge;
b) servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo VI;
c) centri di conservazione di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b);
d) progetti di educazione ambientale.

TITOLO VI
Servizi volontari di vigilanza ambientale. guardie ecologiche volontarie

Art. 68 Servizio volontario di vigilanza di Guardie ecologiche volontarie.
In vigore dal 28 settembre 2023

1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale calabrese favorendone l'integrazione, nel quadro delle pubbliche funzioni, come membri del servizio volontario di vigilanza ambientale.

2. Ai fini del comma 1, il servizio volontario di vigilanza ambientale è svolto mediante atto di nomina della Regione e previo conseguimento della qualifica di Guardia ecologica volontaria, tramite:

a) cittadini singoli, su indicazione dei soggetti organizzatori di cui all'articolo 70, comma 1;
b) cittadini aderenti alle associazioni di volontariato iscritte al RUNTS di cui all'*articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo settore), nonché alle associazioni riconosciute ai sensi dell'*articolo 13 della legge 349/1986* (18);
c) cittadini aderenti ad associazioni agricole o venatorie, che hanno regolarmente superato l'esame di abilitazione, nonché al corpo di guardie delle associazioni agricole e venatorie.

---

(18) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1*, della medesima legge).

Art. 69 Funzioni della Regione.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Regione, al fine di assicurare l'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle Guardie ecologiche volontarie con risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente:

a) organizza, con proprio personale o avvalendosi di associazioni ambientaliste, corsi per la qualificazione e la riqualificazione delle Guardie ecologiche volontarie nonché corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale;

b) indice e svolge le sessioni di esame per il conseguimento dell'idoneità alla qualifica di Guardie ecologiche volontarie, nominando la relativa commissione d'esame, su richiesta degli enti organizzatori di cui all'articolo 70, comma 1, nonché delle associazioni che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'articolo 70, comma 2, lettera b);

c) redige l'elenco degli idonei che hanno superato la prova d'esame di cui alla lettera b), articolato su base territoriale provinciale o di città metropolitana. L'elenco reca l'indicazione della data di conseguimento dell'idoneità e l'eventuale appartenenza alle associazioni;

d) istituisce e gestisce il registro delle Guardie ecologiche volontarie, sulla scorta della articolazione di cui alla lettera c);

e) provvede a nominare le Guardie ecologiche volontarie e ad adottare i provvedimenti concernenti il loro status.

2. L'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle Guardie ecologiche volontarie sono assicurati attraverso il Coordinamento di cui all'*articolo 21, comma 4, della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20* (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria -ARPACAL).

3. La Giunta regionale, ai fini di cui al comma 1, con deliberazione da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce in particolare:

a) il regolamento di servizio delle Guardie ecologiche volontarie, nonché le linee guida per la formulazione dei programmi delle loro attività;

b) le materie oggetto dei corsi di qualificazione e di riqualificazione e degli esami;

c) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'articolo 70, comma 2, lettera b);

d) i requisiti formativi o professionali necessari per l'ammissione alla frequenza dei corsi di riqualificazione;

e) il modello del tesserino di riconoscimento e del distintivo delle Guardie ecologiche volontarie;

f) i criteri per la composizione della commissione d'esame per l'acquisizione dell'idoneità alla nomina di Guardie ecologiche volontarie.

Art. 70 Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Gli enti gestori dei parchi regionali e delle riserve regionali, la Città metropolitana, i Comuni e le associazioni di Comuni, di seguito denominati "soggetti organizzatori", nel caso in cui intendono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale, provvedono, a propria cura e spese, all'organizzazione delle attività di vigilanza, alla dotazione delle necessarie attrezzature nonché alla copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle Guardie ecologiche volontarie.

2. I soggetti organizzatori attivano il servizio volontario di vigilanza ambientale mediante:

a) utilizzo di singole Guardie ecologiche volontarie;

b) stipula di convenzioni con le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), per lo svolgimento, mediante impiego di propri iscritti che abbiano ottenuto l'idoneità alla qualifica di Guardie ecologiche volontarie, dell'attività di vigilanza ambientale.

3. Le convenzioni di cui al comma 2, lettera b), specificano forme e modalità della collaborazione tra soggetto organizzatore e associazione ambientalista.

Art. 71 Compiti dei soggetti organizzatori.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. I soggetti organizzatori di cui all'articolo 70, comma 1, che accedono al servizio volontario di vigilanza ambientale, provvedono a:

a) trasmettere al dipartimento competente in materia di aree protette gli atti d'inquadramento o le convenzioni stipulate di cui all'articolo 70, comma 2, lettera b);
b) formulare il programma di attività delle Guardie ecologiche volontarie e organizzare il relativo servizio;
c) vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sull'osservanza da parte delle Guardie ecologiche volontarie degli obblighi derivanti dal presente titolo;
d) trasmettere al dipartimento competente in materia di aree protette, entro il 31 marzo di ogni anno, dati e informazioni sull'utilizzo del personale volontario nell'anno precedente;
e) pubblicare sul proprio sito istituzionale informazioni sull'organizzazione del servizio di vigilanza ambientale e gli elementi conoscitivi di cui alla lettera d);
f) comunicare al dipartimento competente in materia di aree protette ogni circostanza di rilievo che possa incidere sullo status di Guardie ecologiche volontarie.
2. I soggetti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ambientale possono regolare, mediante protocolli operativi, lo svolgimento sinergico e coordinato delle attività delle Guardie ecologiche volontarie.

Art. 72 Compiti e doveri delle Guardie ecologiche volontarie.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Le Guardie ecologiche volontarie operano per favorire e garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente, della flora e della fauna, contenute nella normativa vigente. In particolare, le Guardie ecologiche volontarie svolgono i seguenti compiti:

a) prevenzione delle violazioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico, alle aree e ai siti appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità di cui all'articolo 3;
b) vigilanza, mediante l'accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla presente legge, dei regolamenti e dei piani unici integrati delle aree naturali protette, nonché mediante la segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause alle autorità competenti;
c) educazione ambientale, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l'informazione sulle normative in materia ambientale;
d) valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale;
e) salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche nelle cavità ipogee e negli ambienti subacquei da Guardie ecologiche volontarie, dotate di specifica qualificazione speleologica, o subacquea attestata da organismi del settore.

3. Le Guardie ecologiche volontarie:

a) operano nell'ambito territoriale indicato dal soggetto organizzatore;
b) sono pubblici ufficiali nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1;
c) sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle Guardie ecologiche volontarie non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato o autonomo essendo prestato a titolo gratuito e senza rimborso spese ai sensi della normativa vigente sul volontariato. È demandata al regolamento di servizio di cui all'articolo 69, comma 3, lettera a), la definizione delle modalità di espletamento delle attività delle Guardie ecologiche volontarie.

Art. 73 Sospensione e revoca della nomina a Guardie ecologiche volontarie.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. I soggetti organizzatori vigilano sull'osservanza dei doveri delle Guardie ecologiche volontarie, direttamente o tramite gli organi di polizia locale e gli altri soggetti preposti alla sorveglianza di cui agli articoli 41 e 62.

2. I soggetti organizzatori, nel caso in cui riscontrano irregolarità o violazioni nell'espletamento dei compiti assegnati alle Guardie ecologiche volontarie, previa instaurazione di idoneo contraddittorio con le stesse, propongono al dipartimento regionale competente la sospensione dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Il dipartimento competente in materia, accertata la regolarità del procedimento di cui al comma 2, dispone la sospensione della Guardie ecologiche volontarie dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

4. In caso di persistente e accertata inattività non dovuta a giustificati motivi o di reiterate violazioni dei doveri delle Guardie ecologiche volontarie che abbiano comportato la sospensione dell'attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, il dipartimento competente in materia, su proposta del soggetto organizzatore che, nel contraddittorio con l'interessato, abbia verificato una nuova violazione, dispone la revoca della nomina e provvede alla cancellazione del nominativo della Guardia ecologica volontaria dal registro.

TITOLO VII
Sistema di educazione alla sostenibilità ambientale

Art. 74 Principi.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Regione Calabria si riconosce nel rispetto dei principi sanciti dall'Unione europea, dallo Stato italiano, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), e dalle organizzazioni internazionali e comunitarie in genere, in materia di educazione allo sviluppo sostenibile.

2. La Regione Calabria si riconosce nel rispetto dei principi vigenti nell'ordinamento dell'Unione europea e nell'ordinamento nazionale in materia di diritto all'informazione su ambiente e sostenibilità, su tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio naturale.

3. La Regione Calabria attribuisce un ruolo fondamentale all'educazione allo sviluppo sostenibile per la tutela e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali.

4. La Regione Calabria si riconosce nei principi fondamentali della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata ai sensi della *legge 16 marzo 2001, n. 108*.

Art. 75 Finalità.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Regione Calabria, attraverso le proprie strutture e con proprio personale, si prefigge le seguenti finalità:

a) promuovere lo sviluppo di valori, conoscenze, comportamenti e capacità nei cittadini, orientati alla sostenibilità ambientale, in tutte le sue declinazioni: sociale, economica e istituzionale;
b) promuovere l'educazione alla sostenibilità che possa infondere nel cittadino una visione dell'ambiente che integri gli aspetti della protezione dell'ambiente e della gestione sostenibile delle risorse naturali, a livello globale e locale, con i principi della cittadinanza attiva, della pace, della democrazia, dei diritti umani, dello sviluppo equo e solidale, della tutela della qualità della vita, delle pari opportunità, della cultura;
c) promuovere, nell'ambito della Rete di educazione ambientale per la sostenibilità (REALS) di cui all'articolo 78, la continuità di azioni e programmi educativi per l'educazione allo sviluppo sostenibile sull'intero territorio regionale;
d) promuovere il continuo coordinamento e la reale integrazione tra le strutture della REALS, i loro programmi e le programmazioni regionali, salvaguardando e valorizzando le specificità territoriali e le caratteristiche delle singole strutture afferenti alla REALS.

Art. 76 Organizzazione del sistema di educazione alla sostenibilità ambientale.

In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 75 attraverso:

a) il programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale;
b) la REALS di cui all'articolo 78;
c) il Tavolo tecnico per l'educazione alla sostenibilità;
d) la relazione sullo stato dell'attuazione dell'attività di educazione e informazione ambientale della Regione;
e) la promozione e la diffusione di strumenti editoriali cartacei, digitali e informatici, rivolti ai cittadini e finalizzati a favorire lo sviluppo di nuove conoscenze, comportamenti consapevoli verso il proprio contesto ambientale, lo scambio di informazioni e di esperienze di informazione ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile.

Art. 77 Programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Il programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale rappresenta lo strumento di indirizzo e di attuazione delle politiche regionali in materia di educazione allo sviluppo sostenibile, anche all'interno delle aree regionali protette.

2. Il programma regionale, di durata triennale, è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessorato competente, sentito il parere del Tavolo tecnico di cui all'articolo 79.

Art. 78 Rete di educazione ambientale per la sostenibilità.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Rete di educazione ambientale per la sostenibilità (REALS) è costituita da soggetti pubblici e privati che svolgono attività di educazione allo sviluppo sostenibile finalizzate all'incremento di valori, conoscenze, comportamenti e capacità orientati alla sostenibilità.

2. La Regione Calabria promuove, supporta e coordina la REALS.

3. La Regione Calabria promuove la collaborazione con il mondo scolastico pubblico, anche attraverso l'Ufficio scolastico regionale, e privato, con azioni dedicate alle scuole realizzate attraverso la REALS, nell'ambito del programma regionale di cui all'articolo 77.

4. Le attività di educazione alla sostenibilità ambientale sono svolte, in prevalenza, nei territori delle aree protette regionali.

Art. 79 Tavolo tecnico per l'educazione alla sostenibilità.
In vigore dal 28 settembre 2023

1. Il Tavolo tecnico è istituito con delibera di Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composto:

a) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di Istruzione o suo delegato;
c) dal dirigente del settore competente in materia di educazione ambientale;
d) da tre rappresentanti della REALS;
e) da un rappresentante di ARPACAL;
f) da un rappresentante dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo Agricolo della Calabria (ARSAC);
g) dai rappresentati delle aree protette della Regione Calabria;
h) dal direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, o suo delegato, previo accordo;
i) un responsabile, a livello regionale, designato dal Raggruppamento Carabinieri biodiversità (19).

2. Il Tavolo tecnico svolge le seguenti funzioni consultive in merito:

a) al programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale;
b) all'andamento e ai risultati del programma regionale di educazione ambientale;
c) ai servizi e alle attività della REALS.

3. La partecipazione al Tavolo tecnico avviene a titolo gratuito e non è previsto alcun rimborso spese.

4. Ai lavori del Tavolo tecnico possono essere invitati di volta in volta diversi portatori di interesse in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

(19) Lettera così sostituita dall'*art. 8, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1*, della medesima legge).

TITOLO VIII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 80 Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti dei Parchi regionali.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. L'ente parco regionale delle Serre, istituito con *legge regionale 5 maggio 1990, n. 48* (Istituzione del parco regionale delle Serre), e l'Ente per i Parchi marini regionali istituito con *legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati), al fine di adeguare gli atti di competenza alle disposizioni della presente legge, provvedono:

a) all'adozione e trasmissione alla Giunta regionale dello statuto di cui all'articolo 21, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) alla predisposizione e trasmissione alla Giunta regionale della proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 22, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) all'adozione e trasmissione alla Giunta regionale del regolamento, entro i termini di cui all'articolo 24, comma 1.

2. Fino agli adeguamenti di cui al comma 1, restano fermi lo statuto e i regolamenti già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti.

3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, procede alla nomina di commissari ad acta, ai sensi della normativa vigente.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla *legge 394/1991*, e al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

5. Al fine di recepire le istanze provenienti dagli enti locali non inclusi nel perimetro del Parco naturale regionale delle Serre, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva la nuova perimetrazione della suddetta area protetta. La perimetrazione è proposta dal consiglio direttivo del Parco delle Serre, previa conforme deliberazione della comunità del parco e assenso dei nuovi Comuni inclusi nell'area protetta.

6. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 61, comma 3, della L.R. n. 19/2002*, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'*articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004* è delegata agli Enti parco regionali, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta.

Art. 81 Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti delle riserve naturali regionali e degli assetti gestionali.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Regione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 35, nonché all'adeguamento dell'assetto gestionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2.

2. Fino all'adozione dei regolamenti ai sensi del comma 1, restano fermi i regolamenti e i piani di assetto naturalistico già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nelle riserve regionali nelle quali l'ente di gestione non è un soggetto pubblico, gli enti locali nel cui territorio ricade l'area protetta, possono comunicare alla Regione Calabria la volontà di gestire l'area protetta in forma singola, ove vi sia un solo ente pubblico interessato o sia delegato a fare comunicazione in forma singola dagli altri enti, o in forma associata o consorzio di enti, ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 4. A tal fine l'ente locale presenta un progetto operativo nonché economico-finanziario al dipartimento regionale competente in materia di ambiente, il quale autorizza o meno la gestione. La Regione, in tale caso, provvede all'affidamento al nuovo gestore, ente singolo o consorzio o associazione di enti, mediante provvedimento amministrativo adottato dal dipartimento regionale competente in materia di ambiente. Ove nel termine di sei mesi di cui al presente comma gli enti territoriali interessati non hanno proposto la volontà di gestione, rimane

confermata la gestione in corso.

Art. 82 Disposizioni transitorie sui procedimenti di valutazione di incidenza.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Ai procedimenti di valutazione di incidenza in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di avvio dei procedimenti stessi.

TITOLO IX
Norme finali

Art. 83 Abrogazioni.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme transitorie, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la *legge regionale 14 luglio 2003, n. 10* (Norme in materia di aree protette;
b) la *legge regionale 21 agosto 2007, n. 19* (Servizi di vigilanza ecologica- Guardie ecologiche volontarie);
c) la *legge regionale 16 ottobre 2008, n. 30* (Norma di interpretazione autentica dell'*art. 17 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*).

Art. 84 Norma finanziaria.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente.

2. Le risorse destinate alle aree protette regionali sono definite nelle relative leggi istitutive.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

STRATEGIA NAZIONALE BIODIVERSITÀ 2030

Il testo della nuova Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030 rappresenta il risultato di un lungo processo partecipato di studio, confronto, allineamento, consultazione, valutazione, revisione e redazione condotto in seno alla DG-PNM con il supporto tecnico di Ispra, iniziato nel gennaio 2021 e, dopo due processi di stesura, terminato con la consultazione pubblica in data 22 maggio 2022. La pubblicazione finale del testo consolidato della Strategia Nazionale Biodiversità 2030 e del quadro sinottico delle osservazioni e delle valutazioni sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) è avvenuta in data 28 luglio 2022. Pertanto, tutti gli acronimi e sigle contenuti all'interno del documento strategico si rifanno all'anno di stesura e di avvenuta pubblicazione del testo consolidato.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare
Divisione III – Strategie della Biodiversità

Marzo 2023

Foto di copertina:
© MASE - Panda Photo – M. Branchi, M. Melodia, G. Marcoaldi, D. Ruiu
© MASE - Gherardi
© MASE - DG-PNM

È autorizzata la riproduzione purché sia indicata la fonte.
Il testo è disponibile sul sito web: *www.mase.gov.it/*

SOMMARIO

SOMMARIO 1
PREMESSA 2
IL CONTESTO INTERNAZIONALE 3
PERCHÉ CONSERVARE LA BIODIVERSITÀ? 8
Biodiversità e Salute 8
Biodiversità e Cambiamenti Climatici 10
Biodiversità ed Economia 12
SINERGIE CON LA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 15
LA STRATEGIA NAZIONALE PER LA BIODIVERSITÀ 2030 18
Struttura e Vision 18
Governance e Attuazione 19
OBIETTIVO STRATEGICO A. COSTRUIRE UNA RETE COERENTE DI AREE PROTETTE TERRESTRI E MARINE 20
Aree Protette 21
OBIETTIVO STRATEGICO B. RIPRISTINARE GLI ECOSISTEMI TERRESTRI E MARINI. 29
Specie, Habitat ed Ecosistemi 30
Cibo e Sistemi Agricoli, Zootecnia 36
Foreste 44
Biodiversità Urbana 49
Acque Interne 55
Mare 60
Suolo 65
VETTORI DI BIODIVERSITÀ 72
Costruire una nuova società per la biodiversità 72
Finanziare la biodiversità 73
Migliorare conoscenze, istruzione, educazione 76
L'ITALIA PER LA BIODIVERSITÀ GLOBALE 80
ACRONIMI E SIGLE 86

PREMESSA

L'elaborazione di una Strategia Nazionale per la Biodiversità (SNB) si colloca nell'ambito degli impegni assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD, Rio de Janeiro 1992) avvenuta con la legge n. 124 del 14 febbraio 1994.

L'Art. 6 della CBD stabilisce infatti che ciascuna Parte contraente, a seconda delle proprie particolari condizioni e necessità, dovrà elaborare strategie, piani e programmi nazionali volti a garantire la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica e dovrà integrare per quanto possibile e opportuno la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità nei pertinenti piani, programmi e politiche settoriali.

Con la prima Strategia Nazionale per la Biodiversità, relativa al decennio 2011-2020 appena concluso, l'Italia si è posta la seguente visione strategica al 2050: "*la biodiversità e i servizi ecosistemici, nostro capitale naturale, sono conservati, valutati e, per quanto possibile, ripristinati, per il loro valore intrinseco e perché possano continuare a sostenere in modo durevole la prosperità economica e il benessere umano nonostante i profondi cambiamenti in atto a livello globale e locale*".

In particolare, la SNB 2020 aveva definito tre obiettivi strategici da raggiungere entro il 2020: 1) garantire la conservazione della biodiversità ed assicurare la salvaguardia e il ripristino dei servizi ecosistemici; 2) ridurre in modo sostanziale l'impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità; 3) integrare la conservazione della biodiversità nelle politiche economiche e di settore.

Sebbene gli obiettivi siano stati solo parzialmente raggiunti dall'Italia, (cfr. Rapporto Conclusivo SNB 2020), come peraltro avvenuto anche a livello globale e dell'Unione europea, il bilancio di quanto ottenuto con la SNB 2020 appare positivo in termini di capacità di mettere in relazione e creare occasioni di confronto e collaborazione tra esperti, discipline e livelli di attuazione, che difficilmente avrebbero interagito tra loro altrimenti.

L'esperienza fornita dalla SNB 2020 ha evidenziato la necessità di una base comune di dati conoscitivi e di strumenti operativi per realizzare gli impegni assunti nell'ambito della Strategia Europea per la Biodiversità al 2030, con risultati misurabili sulla base di monitoraggi dei dati conoscitivi.

Bisogna aggiungere altresì, come rilevato dal IV Rapporto su "Il Capitale Naturale in Italia", che lo stato della biodiversità in Italia risulta essere preoccupante, in particolare nelle Ecoregioni Padana, Tirrenica e Adriatica, e che la SNB 2020 non ha consentito di conseguire parte dei *target* indicati dalle strategie e direttive comunitarie, a partire dal raggiungimento dello stato di conservazione soddisfacente per gli habitat e le specie di interesse comunitario.

L'Italia, pertanto, intende dotarsi di una rinnovata Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030 che delinei una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla necessità di invertire a livello globale l'attuale tendenza alla perdita di biodiversità e al collasso degli ecosistemi, in coerenza con gli ambiziosi obiettivi della Strategia Europea per la Biodiversità al 2030, della Strategia Europea "*Farm to Fork*" per sistemi alimentari sostenibili e del Piano per la Transizione Ecologica (PTE).

Per raggiungere i *target* strategici nazionali ed europei, come auspicato nel richiamato Rapporto sul Capitale Naturale, si è deciso di definire azioni più incisive, integrate, valutabili ed efficaci.

Le ragioni indiscutibili e urgenti che richiamano alla necessità di mettere in atto misure tempestive e continuative per l'aumento di conoscenza, la conservazione e la valorizzazione di questo patrimonio, particolarmente ricco in Italia, sono riconducibili ai molteplici valori della biodiversità:

- il valore diretto delle risorse che l'umanità può trarre dagli organismi viventi,
- il valore indiretto, dovuto al ruolo delle diverse specie e delle relazioni dinamiche tra le stesse nel mantenimento di processi come la produzione di ossigeno, il controllo delle inondazioni, i bilanci energetici e gli equilibri idrici e gassosi,
- inoltre, non si dovrebbe dimenticare il valore intrinseco della diversità biologica e la dimensione estetica che offre il mondo naturale, con la sua incredibile varietà di strutture, forme, colori, adattamenti e

comportamenti. Una ricchezza culturale e spirituale anch'essa importante e necessaria per il benessere e l'equilibrio dell'umanità.

Con la promulgazione della Legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 (G.U. n. 44 del 22 febbraio) il Parlamento italiano ha compiuto una importante innovazione normativa che introduce due diverse modifiche alla Carta costituzionale:

- all'articolo 9 inserisce tra i principi fondamentali un nuovo comma volto alla "tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni" e pone sotto la legislazione dello Stato la tutela degli animali;
- all'articolo 41 inserisce, tra i diritti e doveri dei cittadini nell'ambito della libera iniziativa economica privata, al comma 2 la previsione che essa debba svolgersi "in modo da non arrecare danno alla salute e all'ambiente" e, al comma 3 che sia indirizzata e coordinata, oltre ai già previsti fini sociali, anche "ai fini ambientali".

Con tale modifica costituzionale, l'Italia ha posto una pietra miliare al percorso di cambiamento e consapevolezza da parte delle pubbliche amministrazioni, ma anche della società civile sui valori della Biodiversità che è alla base della SNB 2030, già orientata al 2050 e dunque all'interesse delle future generazioni.

IL CONTESTO INTERNAZIONALE

Firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) è un trattato internazionale giuridicamente vincolante che si prefigge tre principali obiettivi: conservazione della biodiversità, uso sostenibile della biodiversità, giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche.

Nell'aprile 2002, le Parti della Convenzione hanno messo a punto un Piano Strategico impegnandosi a raggiungere entro il 2010 una riduzione significativa del tasso attuale di perdita della biodiversità. Tale piano è stato aggiornato nell'ottobre 2010 in occasione della decima COP (Conferenza delle Parti) a Nagoya, in Giappone, con una nuova missione per il 2020 da raggiungere attraverso 5 obiettivi strategici e 20 obiettivi operativi (i cosiddetti Aichi *target*).

Parallelamente, nel 2015, i 193 Paesi membri dell'ONU hanno sottoscritto l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità che prevede 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (*Sustainable Development Goals*, SDGs) da raggiungere entro il 2030. Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (*Millennium Development Goals*), rispetto ai quali si differenziano principalmente per la loro universalità, poiché riguardano tanto i paesi in via di sviluppo quanto i paesi sviluppati, riconoscendo inoltre che affrontare l'argomento della biodiversità è essenziale sia per lo sviluppo sostenibile sia per sradicare la povertà.

In questo contesto, sempre nel 2015, nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) è stato firmato l'Accordo di Parigi il cui obiettivo di mitigazione di lungo periodo prevede di limitare l'innalzamento della temperatura ben al di sotto dei 2°C, perseguendo gli sforzi per limitarlo a 1,5°C, riducendo così sostanzialmente i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici.

Il rapporto di valutazione sullo stato della Biodiversità globale dell'*Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services* (IPBES, 2019[1]) conferma che l'attuale tasso di estinzione è superiore da cento a mille volte alla media delle estinzioni degli ultimi dieci milioni di anni, concludendo che siamo di fronte alla sesta grande estinzione di massa causata prevalentemente dalle attività antropiche.

La quinta edizione del report *Global Biodiversity Outlook delle Nazioni Unite* (GBO-5, 2020) ha rilevato che la comunità internazionale non ha raggiunto nessuno dei 20 obiettivi di Aichi del Piano strategico mondiale per la Biodiversità per il periodo 2011-2020.

[1] Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental SciencePolicy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Brondizio E.S., Settele J., Díaz S. e Ngo H.T. (Eds). IPBES secretariat, Bonn, Germany. IPBES (2019).

Il GBO-5 e il rapporto IPBES 2019 ritengono che il mancato intervento per contrastare la perdita dei sistemi di supporto del pianeta ai bisogni umani, potrebbe minare il raggiungimento degli obiettivi sia dell'accordo di Parigi sia di quelli definiti dall'Agenda 2030.

L'IPBES ha pubblicato nell'ottobre del 2020 un nuovo rapporto scientifico[2] che evidenzia come le crescenti occasioni di contatto tra fauna selvatica, bestiame e esseri umani (legate alla distruzione e frammentazione degli habitat, alla diffusione di specie esotiche, agli allevamenti intensivi e al commercio legale e illegale di animali selvatici) rappresentino una seria minaccia per la salute, invitando la comunità mondiale a lavorare per un piano ambizioso per la conservazione della biodiversità che sia pervaso da un "cambiamento trasformativo", definito dall'IPBES come la fondamentale, sistemica riorganizzazione dei fattori tecnologici, economici e sociali, nonché dei paradigmi, degli obiettivi e dei valori umani.

A causa dell'emergenza pandemica, la 15° COP della CBD è stata organizzata in due fasi: una virtuale con un *High Livel Segment* che si è svolta ad ottobre 2021, una in presenza a Montreal, in Canada che si è svolta dal 7 al 19 dicembre 2022; contestualmente si sono tenute anche la decima Conferenza delle Parti contraenti il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza e la seconda conferenza della Parti contraenti il Protocollo di Nagoya ABS. A Montreal è stato approvato il nuovo piano d'azione globale per la biodiversità (Global Biodiversity Framework- GBF) per il prossimo decennio che fissa target e impegni a medio (2030) e a lungo termine (fino al 2050), con l'obiettivo principale di arrestare e invertire il drammatico declino della biodiversità, favorire l'uso sostenibile della biodiversità e una ripartizione equa e giusta dei benefici che da essa derivano.

Nel corso del 2021, si sono tenuti i lavori delle due Sessioni formali del SBSTTA-24 e dello SBI-3 preparatori per la COP 15 della CBD, che sono terminati il 13 giugno 2021, dando inizio ad una nuova fase per lo sviluppo del Quadro Globale per la Biodiversità Post-2020 e ad agosto 2021 si è tenuta la terza riunione dell'*Open-Ended Working Group* (OEWG-3) con la finalità di predisporre un testo per il nuovo piano strategico che dovrà essere presentato e approvato alla COP-15.

Dall'11 al 29 marzo 2022 si sono svolti in presenza e in contemporanea a Ginevra il 24° Incontro del SBSTTA, il 3° Incontro dello SBI e il 3° Incontro dell'OEWG sul Post-2020 GBF per formalizzare il lavoro svolto dai tre organismi sussidiari nel 2020 e nel 2021, durante l'emergenza pandemica.

Le riunioni di Ginevra hanno avuto in particolare lo scopo di perfezionare il testo del Quadro Globale per la Biodiversità post 2020, approvato a Montreal in occasione della COP-15 della CBD.

Nonostante i notevoli progressi nella negoziazione conseguiti a Ginevra, si è reso necessario prevedere un quarto ed ultimo Incontro dell'OEWG, che si è tenuto a Nairobi (Kenya) dal 21 al 26 giugno 2022.

In questo contesto internazionale, il *Green Deal* europeo pone la sostenibilità e il benessere dei cittadini al centro della politica economica europea, facendone un punto di riferimento per la definizione degli interventi dell'UE. Rispetto alla crisi causata dalla pandemia da SARS-CoV-2, il *Green Deal* rappresenta lo strumento per rilanciare l'economia, migliorarne la resilienza, sostenere la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile, in assenza di uno strumento onnicomprensivo adottato dall'Unione Europea che dia attuazione all'Agenda 2030 nel suo complesso.

A sostegno del *Green Deal*, l'UE ha adottato alcune importanti Strategie che considerano la componente biodiversità: la Nuova Strategia sulla Biodiversità per il 2030, la *Strategia Farm to Fork*, la nuova Strategia EU sull'adattamento ai cambiamenti climatici, la nuova Strategia Forestale, e il *Piano d'azione EU "Zero Pollution for air water and soil"* e la nuova Strategia tematica europea per la protezione del suolo.

La nuova Strategia europea sulla Biodiversità per il 2030 è un documento strategico a lungo termine che, tra l'altro, chiede di ampliare la rete europea di aree protette, di recuperare gli ecosistemi, adottare misure più efficaci per la *governance* e il miglioramento delle conoscenze, aumentare i finanziamenti e gli investimenti per le risorse naturali e, infine, porre al centro delle agende politiche ambiente e salute come un tutt'uno (approccio *One-Health*) (vedasi il Focus con i principali impegni al 2030).

[2] Workshop Report on Biodiversity and Pandemics of the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. 96 p. IPBES (2020)

La *Strategia Farm to Fork* per sistemi alimentari sostenibili fissa gli obiettivi entro il 2030 di riduzione del 50% dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici, di riduzione delle perdite di nutrienti contenuti nei fertilizzanti di almeno il 50%, di destinazione di almeno il 25% della superficie agricola all'agricoltura biologica e di incentivare la diffusione delle pratiche agro-ecologiche al fine di evitare un deterioramento della fertilità del suolo. La transizione dovrà essere sostenuta dalla PAC incentrata sul *Green Deal*, dalle altre politiche settoriali europee diverse da quella agricola, dai Programmi europei (ad es. LIFE e HORIZON) e dai fondi del *Next Generation EU*- PNRR.

La nuova Strategia EU sull'adattamento ai cambiamenti climatici, parte dalla precedente Strategia del 2013 spostando l'attenzione dalla comprensione del problema alla definizione di soluzioni per la costruzione di un futuro resiliente ai cambiamenti climatici.

Il Piano d'azione EU "*Zero Pollution for air water and soil*" si prefigge di raggiungere l'obiettivo di zero inquinamento atmosferico, idrico e del suolo al 2050 definendo per il 2030 una serie di obiettivi chiave che accelerino alla fonte la riduzione dell'inquinamento. Infatti, tra gli obiettivi del *Green Deal* europeo vi è la creazione di un ambiente privo di sostanze tossiche attraverso un'azione più incisiva per prevenire e ridurre l'inquinamento. Le politiche identificate come misure prioritarie legate ai fenomeni di contaminazione sono quelle collegate alla responsabilità ambientale, alle emissioni industriali, alle discariche, ai rifiuti, alla qualità ambientale delle acque, alla direttiva quadro Acque e alle direttive derivate (quali ad es. la direttiva sulle acque sotterranee e la direttiva sulle sostanze prioritarie), alla qualità ambientale dei terreni, ai limiti nazionali di emissioni, ecc.

La nuova Strategia tematica europea per la protezione del suolo aggiorna la precedente Strategia sul suolo affrontando anche tematiche come il degrado del suolo, il consumo di suolo e la salvaguardia delle risorse della terra in linea con gli obiettivi in materia di clima e biodiversità previsti nel *Green Deal* europeo.

Infine, la nuova Strategia Forestale dell'UE definisce un quadro politico condiviso dagli Stati membri con l'obiettivo di garantire la crescita, la salute, la diversità e la resilienza delle foreste in Europa. Essa promuove la messa a dimora di miliardi di alberi per la tutela e il ripristino funzionale e strutturale delle foreste e delle filiere del legno con il fine di migliorare l'assorbimento di CO_2, proteggere la biodiversità, nonché garantire il mantenimento di tutti i servizi ecosistemici. I suoi principi guida sono la gestione sostenibile, il ruolo multifunzionale delle foreste, l'efficienza delle risorse e la responsabilità globale delle foreste.

Sebbene non inclusa nel *Green Deal* europeo, perché adottata in precedenza (2013), la Strategia EU per le infrastrutture Verdi appare ancor oggi efficace e perfettamente operante nel nuovo contesto europeo che punta alla transizione ecologica. L'obiettivo principale riguarda la realizzazione di una rete di aree naturali e seminaturali pianificata a livello strategico con altri elementi ambientali, progettata e gestita in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici, della quale fanno parte gli spazi verdi rurali ed urbani o blu, nel caso degli ecosistemi acquatici, ed altri elementi fisici presenti in aree marine e costiere. Per la sua attuazione, vengono individuati gli interventi necessari per incentivare lo sviluppo delle infrastrutture verdi sia nell'ambiente urbano che nelle aree rurali, anche attraverso l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, migliorando la base di conoscenze e sostenendo progetti a livello regionale, nazionale, transfrontaliero e in un contesto paneuropeo (*Trans-European Nature Network*).

Nel 2019 la Commissione ha proceduto al Riesame dei progressi compiuti nell'attuazione di tale strategia stabilendo che essa ha dato slancio alla diffusione delle Infrastrutture verdi nell'UE ma che da parte degli Stati membri non è stato ancora adottato un approccio strategico per esse: la diffusione delle infrastrutture verdi avviene sovente solo su piccola scala, senza riconoscere i potenziali benefici economici e sociali derivanti dall'utilizzo di infrastrutture verdi anziché grigie. Per questo sono stati auspicati maggiori sforzi da parte degli Stati membri per integrare più efficacemente le infrastrutture verdi nelle pertinenti politiche e normative dell'Unione.

Si richiama in ultimo, la Convenzione europea del paesaggio, ratificata con legge del 9 gennaio 2006 n. 14, che rappresenta lo strumento dedicato alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei, riconoscendo la diversità e la qualità del patrimonio naturale e culturale sui territori.

FOCUS SULL'AGENDA 2030 "Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile"

Il programma di azione di Agenda 2030

L'Agenda 2030 è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, che persegue il rafforzamento della pace universale e lo sradicamento della povertà, in tutte le sue forme e dimensioni, considerando il contrasto al cambiamento climatico quale requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile.

È basata su 4 principi guida: **integrazione, universalità, trasformazione e inclusione**, in un viaggio collettivo in cui nessuno viene lasciato indietro. L'Agenda 2030 è declinata in 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs - *Sustainable Development Goals*), adottati da tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite nel 2015, e 169 *target* da realizzare entro il 2030. Gli SDGs sono obiettivi e traguardi universali che riguardano il mondo intero, paesi sviluppati e in via di sviluppo, sono interconnessi, indivisibili, poiché da considerare nel loro complesso e nel loro potenziale trasformativo, bilanciando le tre dimensioni della sostenibilità (ambientale, economica e sociale).

I 17 Sustainable Development Goals – SDGs

1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile
3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
4. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
5. Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze
6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico sanitarie
7. Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni
8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni
11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico
14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile
15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre
16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile
17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

FOCUS STRATEGIA DELL'UE SULLA BIODIVERSITÀ PER IL 2030 "*Riportare la natura nella nostra vita*"

Una rete coerente di aree protette

1. Proteggere legalmente almeno il 30 % della superficie terrestre dell'UE e il 30 % dei suoi mari e integrare i corridoi ecologici in una vera e propria rete naturalistica trans-europea.
2. Proteggere rigorosamente almeno un terzo delle zone protette dell'UE (sia a terra che a mare), comprese tutte le foreste primarie e vetuste ancora esistenti sul suo territorio.
3. Gestire efficacemente tutte le zone protette, definendo obiettivi e misure di conservazione chiari e sottoponendoli a un monitoraggio adeguato.

Piano dell'UE di ripristino della natura: ripristinare gli ecosistemi terrestri e marini

1. Proporre obiettivi unionali vincolanti di ripristino della natura nel 2021, previa valutazione d'impatto. Entro il 2030: sono ripristinate vaste superfici di ecosistemi degradati e ricchi di carbonio; le tendenze e lo stato di conservazione degli habitat e delle specie non presentano alcun deterioramento; e almeno il 30 % degli habitat e delle specie il cui attuale stato di conservazione non è soddisfacente lo diventi o mostri una netta tendenza positiva.
2. Invertire la tendenza alla diminuzione degli impollinatori.
3. Ridurre del 50 % i rischi e l'uso dei pesticidi chimici e fare altrettanto riguardo all'uso dei pesticidi più pericolosi.
4. Destinare almeno il 10 % delle superfici agricole ad elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità.
5. Adibire almeno il 25 % dei terreni agricoli all'agricoltura biologica e aumentare in modo significativo la diffusione delle pratiche agro-ecologiche.
6. Piantare tre miliardi di nuovi alberi nell'Unione, nel pieno rispetto dei principi ecologici.
7. Realizzare progressi significativi nella bonifica dei suoli contaminati.
8. Riportare almeno 25.000 km di fiumi a scorrimento libero.
9. Ridurre del 50 % il numero di specie della lista rossa minacciate dalle specie esotiche invasive.
10. Ridurre le perdite dei nutrienti contenuti nei fertilizzanti di almeno il 50 % ottenendo una riduzione di almeno il 20 % nell'uso dei fertilizzanti.
11. Dotare le città con almeno 20 000 abitanti di un piano ambizioso di inverdimento urbano.
12. Eliminare l'uso dei pesticidi chimici nelle zone sensibili, come le aree verdi urbane dell'UE.
13. Ridurre sostanzialmente gli effetti negativi della pesca e delle attività estrattive sulle specie e sugli habitat sensibili, compresi i fondali marini, al fine di riportarli a un buono stato ecologico.
14. Eliminare le catture accessorie o ridurle a un livello che consenta il ripristino e la conservazione delle specie.

PERCHÉ CONSERVARE LA BIODIVERSITÀ?

Biodiversità e Salute

La salute è uno "stato di completo benessere fisico, sociale e mentale, e non soltanto l'assenza di malattia o di infermità" (OMS, 1948) ma rappresenta anche "la capacità di adattamento e di auto gestirsi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive" (OMS, 2011). Partendo dall'assunto che la salute è un diritto umano fondamentale, la Carta di Ottawa mette in evidenza alcuni prerequisiti necessari: la pace, risorse economiche adeguate, il cibo e l'abitazione, ecosistemi stabili ed un uso sostenibile delle risorse. Il riconoscimento di questi prerequisiti sottolinea i complessi legami esistenti tra le condizioni sociali ed economiche, l'ambiente fisico, gli stili di vita individuali e la salute. Questi legami forniscono la chiave per una comprensione olistica della salute, che è fondamentale per la sua promozione.

Per l'OMS, i determinanti della salute sono molteplici e partono dallo stile di vita, la genetica, l'età, il genere, le interazioni sociali, l'occupazione, la possibilità di avere una casa, l'accesso alle cure, per arrivare alla viabilità, la ricchezza posseduta, l'ambiente in cui si vive, la potabilizzazione delle acque, arrivando a considerare i fattori di tossicità da inquinamento dell'aria e del terreno e la ripercussione che i cambiamenti climatici hanno sulla salute. Ci troviamo di fronte a una concezione sistemica, di cui l'accesso alle cure e le cure stesse sono solo un aspetto – seppur fondamentale – in una realtà molto più complessa e dove la conservazione e il ripristino degli ecosistemi giocano un ruolo prioritario sulla scala della prevenzione. Da qui la priorità di rafforzare la consapevolezza che gli esseri umani sono intimamente connessi con gli ecosistemi e con le specie animali e vegetali che li costituiscono. La salute dipende dalla biodiversità e dalla ricchezza biologica del mondo vivente.

La Dichiarazione di Ostrava della Sesta Conferenza ministeriale Ambiente e Salute (13/15 giugno 2017) indica i punti cruciali su cui deve svilupparsi la Strategia ambiente e salute: il degrado ambientale, l'inquinamento *indoor* e *outdoor*, il cambiamento climatico, l'esposizione *indoor* e *outdoor* a prodotti chimici pericolosi, la qualità e sicurezza delle acque potabili, i siti contaminati, i rifiuti e la destabilizzazione degli ecosistemi che aggravano le diseguaglianze sociali; la necessità di sviluppare azioni di sistema, intersettoriali, che mettano al centro la prevenzione, ponendo la massima attenzione ai settori più svantaggiati; l'importanza della condivisione delle responsabilità con tutti i livelli di governo, da quello internazionale e nazionale a quelli locali, coinvolgendo i cittadini e i portatori di interesse con azioni estese sul territorio, dentro e fuori i propri confini e proiettate su scale temporali lunghe. La citata Dichiarazione riconosce che il benessere delle popolazioni è strettamente legato a tutti gli obiettivi dell'Agenda 2030 e agli obiettivi dell'Accordo sul Clima di Parigi, che devono necessariamente far parte integrante della Strategia ambiente e salute. La Strategia comune per rispondere a tali necessità è quella di utilizzare due approcci: *One-Health* e *Eco-Health*, che verranno discussi e trattati nei seguenti sotto-paragrafi.

L'APPROCCIO ONE-HEALTH

Al dodicesimo *meeting* della Conferenza delle Parti sulla Convenzione per la Biodiversità (Pyeongchang, Republic of Korea, 6-17 ottobre 2014) è stata approvata la decisione XII/21, che riconosce il valore dell'approccio *One-Health* per affrontare le problematiche legate sia alla protezione della biodiversità sia alla salute umana integrando l'approccio ecosistemico. Tale approccio promuove una visione sistemica della salute con un'applicazione multidisciplinare e transdisciplinare per affrontare i rischi potenziali o esistenti che hanno origine all'interfaccia tra la salute umana, quella degli ecosistemi e degli ambienti antropizzati.

One-Health è stato ampiamente definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come *un approccio alla progettazione e all'attuazione di programmi, politiche, legislazione e ricerca in cui più settori comunicano e collaborano per ottenere migliori risultati di salute pubblica*. È un approccio interdisciplinare e intersettoriale che cerca di esaminare in modo olistico interconnessioni tra la salute umana e degli ecosistemi.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Organizzazione Mondiale per la Salute degli Animali e l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura delle Nazioni Unite hanno riconosciuto la loro responsabilità condivisa nell'utilizzare approcci *One-Health* per affrontare una serie di complesse sfide globali, come la resistenza antimicrobica.

Tale approccio - superando il concetto di biodiversità come mero censimento - è dunque fondamentale per contrastare in maniera efficace:

- l'aumento dei casi di zoonosi e il consumo di alimenti contaminati, l'emergenza di epidemie e di pandemie, come quella in corso relativa a SARS- CoV2, che trovano origine nei trasferimenti di patogeni (spillover) dalla fauna selvatica a quella domestica e all'uomo, i quali vengono favoriti da attività e fattori che facilitano il contatto diretto tra l'uomo e le altre specie: commercio di animali selvatici, riduzione degli habitat delle specie selvatiche, maggiore vulnerabilità alle infezioni respiratorie dovuta all'inquinamento atmosferico, densità e flusso della popolazione umana in costante aumento;
- l'antimicrobico-resistenza, un problema crescente di dimensioni globali che interessa la società nella sua totalità e che necessita di interventi combinati come la sorveglianza e il controllo del consumo di antibiotici sia in ambito umano che animale.

Di straordinaria ambizione per impostazione e finalità, la *Vision* della *Planetary Health* si riflette negli obiettivi interconnessi di sviluppo sostenibile, strategicamente concepiti in modo olistico e definiti per integrare la salute con la sostenibilità in chiave economico-sociale e ambientale. Tuttavia, questo innovativo approccio non può prescindere da un drastico potenziamento delle capacità di *governance*, chiamata ad azioni di lungo termine, in molti casi di carattere innovativo e multisettoriale, finalizzate a una riduzione dei rischi *evidence-based*, attraverso un rafforzamento della resilienza a carattere individuale, comunitario e istituzionale, rispetto a diverse tipologie di impatti di origine naturale o antropica, e di carattere non solo sanitario, ma anche sociale, politico o economico.

In Italia, in linea con gli orientamenti internazionali ed europei, il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 è lo strumento per potenziare l'approccio *One Health* con l'obiettivo di ridurre le malattie e le morti premature evitabili, correlate all'impatto ambientale di pratiche produttive per tutelare la salute e il benessere delle persone e degli animali, proponendo una strategia intersettoriale e integrata, finalizzata a realizzare sinergie tra i servizi sanitari, preposti alla salute umana e a quella animale, e quelli preposti alla tutela ambientale.

Infine, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'Italia si è impegnata ad attuare una riforma in materia di Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e rete nazionale della salute, ambiente e clima. L'attuazione della riforma intende perseguire una nuova strategia sanitaria, sostenuta dalla definizione di un adeguato assetto istituzionale e organizzativo, che consenta al Paese di conseguire standard qualitativi di cura adeguati. Tra le attività principali, si prevede inoltre la definizione entro la metà del 2022, a seguito della presentazione di un disegno di legge alle Camere, di un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con l'approccio "*One-Health*".

L'APPROCCIO ECO-HEALTH

L'approccio *Eco-Health* è stato pensato come una strategia globale di salute pubblica che incoraggia la collaborazione interdisciplinare e la comunicazione sulla salute nell'interfaccia uomo-animale-ecosistema. Una migliore conoscenza delle cause e delle conseguenze di determinate attività, stili di vita e comportamenti umani negli ecosistemi è cruciale per un'interpretazione rigorosa delle dinamiche delle malattie e per guidare le politiche pubbliche. Negli ultimi dieci anni è stato osservato un aumento significativo della circolazione di agenti infettivi con la diffusione e l'emergere di epizootici, zoonosi ed epidemie, i rischi di pandemie sono diventati sempre più critici, tanto da spingere l'OMS a dichiarare, al riguardo, che la pandemia in atto non sarà l'unico e solo evento pandemico.

L'approccio ecosistemico alla salute è una ricerca trans-disciplinare che riunisce la salute pubblica, le persone che si occupano di salute ambientale, i veterinari, gli ecologi, gli scienziati sociali, i responsabili politici, le autorità locali e gli esperti di altri settori e membri della comunità per esplorare come i cambiamenti degli ecosistemi possano avere effetti negativi sulla salute umana e implementare soluzioni pratiche tali da permettere di affrontare queste sfide di salute. I sei principi di questo approccio includono: trans-disciplinarietà, partecipazione, genere ed equità sociale, pensiero sistemico, sostenibilità e ricerca-azione. Un approccio *Eco-Health* migliora e promuove la conoscenza delle connessioni tra la salute degli ecosistemi, la perdita di biodiversità e la diffusione di malattie che hanno un impatto sulla salute e sul benessere per la definizione di un approccio integrato nella strategia globale ambientale e di sanità pubblica (Unità Ecosistemi e Salute- ISS).

OBIETTIVI INTERNAZIONALI E COMUNITARI

Il tema della salute sostiene direttamente ed indirettamente i *target* del GBF (*Global Biodiversity Framework*) e, al contempo, è strettamente legato a tutti gli obiettivi dell'Agenda 2030 in essa richiamati. Fermo restando che all'interno

della Strategia UE per la Biodiversità al 2030 non vi sono *target* mirati, ma trasversali, la salute resta comunque fortemente interconnessa alla Biodiversità. Questo punto di vista è stato confermato, all'interno del GBF, anche dalla posizione comunitaria espressa dalla Presidenza portoghese sul tema; infatti, per ciascun *target* GBF sono state poste in essere azioni mirate e dirette a sostegno della tutela e conservazione della Biodiversità, oltre che della natura e degli ecosistemi, in relazione alla salute, in linea con l'Agenda 2030. In riferimento all'Agenda 2030, con l'adozione della COM(2020) 405 *final,* di risposta alla crisi del COVID-19, è stato avviato ed attuato il Regolamento 2021-522 del Parlamento e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce ufficialmente il programma europeo per la salute *EU4health*. Il Programma *EU4health* si inserisce nell'ambito del *Recovery Plan* e del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Avrà il compito di colmare le lacune evidenziate dalla crisi del Coronavirus garantendo che i sistemi sanitari dell'UE siano sufficientemente resilienti per far fronte a nuove e future minacce per la salute, ma anche sostenere l'uso prudente ed efficiente degli antimicrobici, nonché promuovere l'innovazione medica e farmaceutica e una produzione più verde.
Con questo programma, pertanto, si sottolinea sempre di più come ambiente e salute siano fortemente interconnessi e che siano da inserire all'interno di tutte le agende politiche nell'ottica di tutela e conservazione del patrimonio naturalistico in un quadro pluriennale, già posto in essere dal Parlamento europeo con la risoluzione del 10 luglio 2020.
In tale seduta il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione, con cui ha evidenziato come la pandemia COVID-19 abbia dimostrato l'interdipendenza tra la salute umana e la salute del nostro pianeta, nonché le nostre vulnerabilità; che la comparsa di malattie zoonotiche trasmissibili dagli animali agli esseri umani sia aggravata dai cambiamenti climatici di origine antropica, dall'erosione della biodiversità e dal degrado ambientale, riportando, altresì, le sei disposizioni per una ripresa sana e verde definite nel manifesto dell'OMS del 18 maggio 2020:
a) tutelare e salvaguardare la fonte della salute umana, ovverosia la natura;
b) investire nei servizi essenziali, dall'acqua e dai servizi igienico-sanitari all'energia pulita nelle strutture sanitarie;
c) garantire una rapida transizione verso energie salubri;
d) promuovere sistemi alimentari sani e sostenibili;
e) costruire città salubri e vivibili;
f) smettere di usare il denaro dei contribuenti per finanziare l'inquinamento.

Biodiversità e Cambiamenti Climatici

Il periodo 2011-2020 è stato il decennio più caldo mai registrato, con una temperatura media globale di 1,1°C al di sopra dei livelli preindustriali. Il riscaldamento globale indotto dall'uomo è attualmente in aumento a un ritmo di 0,2°C per decennio.[3]

Per questo motivo la comunità internazionale sottoscrivendo nel 2015 l'**Accordo di Parigi**, primo accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, ha riconosciuto la necessità di mantenere l'aumento di temperatura ben al di sotto dei 2°C e di proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5°C.

Il medesimo accordo promuove l'adattamento come aspetto fondamentale delle politiche relative ai cambiamenti climatici prevedendo che ciascuna Parte, ove opportuno, si impegni in "processi di pianificazione dell'adattamento e nell'attuazione di misure che consistano in particolare nella messa a punto o rafforzamento dei pertinenti piani, politiche e/o contributi" (art. 7 punto 9).

A livello Europeo, nell'ambito del ***Green Deal***, la Commissione Europea nel dicembre del 2020 ha lanciato il **Patto Europeo per il Clima** per dare a tutti la possibilità di esprimersi e di progettare nuove azioni per il clima, condividere informazioni, avviare attività di base e illustrare soluzioni che possano essere adottate anche da altri. Inoltre, nel febbraio 2021 è stata approvata la **nuova Strategia Europea di adattamento ai cambiamenti climatici** le cui proposte focalizzano l'attenzione sulla definizione di soluzioni e sul passaggio dalla pianificazione all'attuazione. La Commissione continuerà a integrare le considerazioni relative alla resilienza ai cambiamenti climatici in tutti i pertinenti settori d'intervento e sosterrà l'ulteriore sviluppo e attuazione di strategie e piani di adattamento, con tre priorità trasversali: integrare l'adattamento nella

[3] https://ec.europa.eu/clima/change/causes_it

politica macro-finanziaria, promuovere soluzioni basate sulla natura[4] e azioni di adattamento locale.

In Italia le basi per la definizione di azioni e politiche di adattamento ai cambiamenti climatici sono state poste con la **Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici** (SNAC) (e i relativi documenti tecnico-scientifici di supporto) che ha individuato i principali impatti dei cambiamenti climatici sulle risorse ambientali e su un insieme di settori socio-economici rilevanti a livello nazionale indicando alcune proposte di azioni di adattamento e con il **Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici** (PNACC) (in fase di approvazione) finalizzato alla sua attuazione. Molte esperienze di città europee indicano come la sinergia tra adattamento climatico e biodiversità possa essere efficacemente perseguita attraverso la redazione di Piani Urbani di Adattamento Climatico a livello locale (come suggerito dalla Strategia Nazionale di Adattamento Climatico) e di Piani per la Biodiversità Urbana (Biodiversity Plans).

Per quanto riguarda invece la politica energetica e ambientale nazionale, nuovi e fondamentali strumenti di pianificazione sono rappresentati dal **Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030** (PNIEC) che segna l'inizio di un importante cambiamento nella politica energetica e ambientale del nostro Paese verso la decarbonizzazione, nonché dalla **Strategia italiana di lungo termine sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra**, che disegna una "mappa concettuale" di un'Italia che intende seriamente affrontare il tema della de-carbonizzazione del proprio sistema economico e sociale, nell'ottica della "neutralità climatica" al 2050.

Mentre i cambiamenti climatici sono una tematica ormai al centro dell'attenzione pubblica, il livello di interesse per la perdita della biodiversità rimane purtroppo ancora basso. La conservazione della biodiversità è spesso erroneamente considerata ancora una questione che riguarda esclusivamente la protezione delle specie in pericolo di estinzione, trascurando il ruolo fondamentale che la natura può esercitare anche nella lotta ai cambiamenti climatici.

La perdita di biodiversità e il cambiamento climatico sono strettamente interconnessi. La biodiversità svolge una funzione importante nella regolazione del clima, fornendo un contributo fondamentale al sequestro e immagazzinamento di carbonio e alla capacità di adattamento ai cambiamenti climatici. Allo stesso tempo, il cambiamento climatico è uno dei principali motori della perdita di biodiversità, alterando le complesse interazioni esistenti tra le specie e i loro habitat, con un impatto negativo sulla fornitura di molti servizi ecosistemici da cui dipendono i nostri mezzi di sussistenza, le economie e la salute pubblica.

Ma così come la crisi climatica e quella della perdita di biodiversità sono collegate, lo sono anche le soluzioni. La natura è un alleato vitale nella lotta contro il cambiamento climatico.

L'importanza di affrontare in modo unitario e coordinato queste due grandi sfide del nostro tempo è stata ribadita dall'IPBES (*Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*) e dall'IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*), i due organi intergovernativi che si occupano rispettivamente di biodiversità e di cambiamenti climatici, nel loro primo rapporto congiunto che è stato presentato il 10 giugno 2021.

La sfida per i prossimi anni sarà quella di realizzare, ai diversi livelli di *governance* territoriale e di settore, strategie, piani urbanistico-territoriali e conseguenti azioni finalizzate a rendere gli ecosistemi e le specie meno vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici. In questo contesto, sarà necessario lavorare in particolare su più fronti: ripristinare gli ecosistemi degradati, rafforzare i servizi ecosistemici sia nei territori urbani/periurbani che nei contesti agricoli e/o naturali, con particolare riferimento e attenzione alle aree montane, creare una

[4] Le soluzioni basate sulla natura sono definite dall'IUCN come "azioni per proteggere, gestire in modo sostenibile e ripristinare ecosistemi naturali o modificati, che affrontano le sfide sociali in modo efficace e adattivo, fornendo contemporaneamente benessere umano e benefici per la biodiversità". Sono ormai riconosciute come un termine generico che copre un'intera gamma di approcci legati agli ecosistemi. La Commissione Europea promuove e incentiva l'adozione di Soluzioni Basate sulla Natura per dare attuazione alle priorità politiche dell'UE, in particolare il *Green Deal* europeo, la Strategia per la biodiversità al 2030 e la Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici.

rete coerente ed efficace di aree protette e promuovere le soluzioni basate sulla natura.
Ecosistemi sani sono maggiormente resilienti, sono in grado di attenuare e adattarsi agli impatti negativi dei cambiamenti climatici, resistono e si riprendono più facilmente da eventi meteorologici estremi e offrono una gamma più ampia di benefici e servizi da cui dipendiamo.

Le torbiere, le zone umide, le foreste e gli oceani svolgono un ruolo essenziale nell'assorbire e immagazzinare carbonio, contribuendo così a mitigare i cambiamenti climatici: sarà pertanto indispensabile conservare, ripristinare e mantenere sani in particolare tali ecosistemi.

***«L'esistenza di ecosistemi sani è un elemento indispensabile per qualsiasi strategia di adattamento ai cambiamenti climatici. Si può dire che la conservazione della biodiversità rappresenta la nostra assicurazione sulla vita per il futuro.»* Stavros Dimas, ex commissario europeo per l'Ambiente**

In un ambiente che cambia rapidamente le aree protette svolgeranno un ruolo sempre più cruciale per la conservazione della biodiversità, tuttavia sarà necessario cambiare approccio gestionale: la considerazione dei potenziali impatti climatici e la progettazione di azioni di gestione che tengano conto di essi rileva la necessità di passare da una prospettiva di conservazione statica a un approccio di gestione adattiva[5]. Gli obiettivi e le misure di gestione dovranno essere attentamente pianificati, applicati, verificati attraverso adeguate attività di monitoraggio e, se necessario, modificate nel tempo, anche tenendo conto della Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici.

Inoltre, le singole aree protette dovranno essere sempre più considerate come nodi di una rete di collegamento ecologico funzionale il più possibile estesa e coerente e interconnessa, che riduca al minimo la frammentazione degli habitat ed aumenti la possibilità di dispersione delle specie facilitando i cambiamenti della loro distribuzione. Un contributo importante alla costruzione di tale rete potrà essere fornito dalle soluzioni basate sulla natura, dal restauro degli agroecosistemi, nonché dalla istituzione di aree protette in alto mare ed in stretta collaborazione con i Paesi transfrontalieri.

Biodiversità ed Economia

Proteggere la biodiversità è essenziale non solo per il pianeta, ma anche per la nostra vita e la nostra economia. Si pensi che più di metà del PIL mondiale (ovvero circa 40.000 miliardi di euro) dipende dalle risorse naturali[6]. Quando vengono mantenuti in salute, i sistemi naturali contribuiscono alla produzione di "servizi ecosistemici" da cui noi stessi siamo strettamente dipendenti per il nostro benessere e il nostro sviluppo: depurazione delle acque, stoccaggio del carbonio, fertilizzazione del suolo, impollinazione, controllo biologico di specie dannose, rifornimento di materie prime e di biomasse, di ossigeno, protezione dal dissesto idrogeologico, solo per citarne alcuni. Praticamente tutti gli aspetti della nostra vita dipendono, direttamente o indirettamente, dalla natura.

Tutti i più importanti e recenti rapporti scientifici internazionali confermano la centralità della natura per garantire la salute, il benessere e lo sviluppo umano (es. IPBES 2019, *Global Environment Outlook* 6, IPBES 2020).

Anche il *Green Deal* europeo riconosce alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità un ruolo chiave nell'attuazione della politica europea di crescita sostenibile e, con la Strategia Europea per la Biodiversità al 2030 "Riportare la natura nella nostra vita", ci ricorda che l'uomo è parte integrante della natura. Allo stesso modo un forte impegno verso la tutela della biodiversità viene promosso nella Strategia *Farm to fork*, che mira al raggiungimento della sostenibilità ambientale nelle filiere alimentari, che sono oggi associate a usi del territorio e delle risorse che rappresentano alcune tra le principali cause di erosione della biodiversità, sia in ambito terrestre che marino (ad es. agricoltura e pesca).

[5] Gestione adattiva: un processo di acquisizione sistematica e successiva applicazione di informazioni affidabili al fine di migliorare l'efficacia della gestione nel tempo (Wilhere G. F., 2002 - Adaptive Management in Habitat Conservation Plans. Conservation Biology, 16,(1): 20–29)

[6] *Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and Economy*, Forum Economico Mondiale. Nature 2020.

La proposta di un ottavo Programma di Azione Ambientale [COM(2020) 652 *final*] mira ad accelerare la transizione verso un'economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse e rigenerativa, che restituisca al pianeta più di quanto serva. Riconosce che il benessere e la prosperità umani dipendono dagli ecosistemi sani all'interno dei quali operiamo.

È necessario acquisire consapevolezza, a tutti i livelli, del fatto che compromettere la natura e i servizi da cui dipendiamo significa compromettere la nostra stessa società, con gravi conseguenze non solo dal punto di vista della salute e del benessere, ma anche da quello economico. La quantificazione del "Capitale Naturale" risulta quindi necessaria perché solo comprendendo il reale valore della natura è possibile tutelarla e valorizzarla.

Si calcola che tra il 1997 e il 2011 il mondo abbia già perso tra 3.500 e 18.500 miliardi di euro all'anno in servizi ecosistemici e tra 5.500 e 10.500 miliardi di euro all'anno a causa del degrado del suolo[7]. La perdita di biodiversità genera perdite economiche a causa di inondazioni e altre catastrofi, può farci perdere nuove fonti di farmaci, mette a rischio i nostri sistemi alimentari riducendo ad esempio la quantità di pescato e le rese agricole.

Di contro, proteggere la biodiversità determina importanti ritorni economici: si stima, ad esempio, che conservando gli stock marini si possa ottenere un aumento degli utili annuali dell'industria dei prodotti ittici di oltre 49 miliardi di euro, oppure che, proteggendo le zone umide costiere e riducendo i danni provocati dalle alluvioni, si generi un risparmio di circa 50 miliardi di euro all'anno per il settore assicurativo[8]. Alcuni settori si basano sulla natura per oltre il 50% del loro valore economico, come l'industria dei prodotti chimici e dei materiali, quella estrattiva e dei metalli, il turismo, la catena di approvvigionamento, in particolare quella alimentare, e molti altri.

Inoltre, la protezione della natura crea posti di lavoro diretti e indiretti, che ridanno vita alle comunità locali: è stato calcolato che la rete Natura 2000 sostiene 104.000 posti di lavoro in attività dirette di gestione e conservazione delle zone protette e altri 70.000 posti di lavoro indiretti; nell'UE circa 1,3 milioni di posti di lavoro nel settore agricolo e 3,1 milioni nel settore turistico sono legati, direttamente o indirettamente, a Natura 2000.

Anche al fine di integrare e rafforzare reciprocamente biodiversità ed economia, la legge 221 del 2015, all'art. 67 ha previsto l'istituzione del Comitato per il Capitale Naturale, composto da 10 Ministeri, rappresentanti di Regioni e Comuni, dai principali istituti di ricerca pubblici e da un gruppo di esperti della materia. Il Comitato è chiamato a redigere ogni anno un Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale, indirizzato al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'Economia, contenente un bilancio dello stato di salute dei nostri sistemi naturali e una quantificazione biofisica ed economica dei beni e servizi forniti dall'ambiente. Il Rapporto deve, inoltre, dare indicazioni concrete su come integrare queste considerazioni all'interno delle politiche del Paese affinché il capitale naturale da cui dipendiamo sia preservato, ripristinato e arricchito, anche attraverso meccanismi finanziari innovativi (vedi l'esempio dei Pagamenti per i Servizi Ecosistemici e Ambientali, previsti all'art. 70 della suddetta legge) finalizzati a tradurre valori ambientali non monetizzabili in reali incentivi finanziari per gli attori locali affinché promuovano e sostengano il mantenimento delle molteplici funzioni ecologiche offerte dalla biodiversità e dal capitale naturale. Un esempio in tal senso è rappresentato dal progetto *Ecopay-Connect* 2020.

Nel Quarto Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia, pubblicato nel 2021, è stato stimato che nel periodo 2012-2018 l'entità di molti servizi ecosistemici e i conseguenti benefici economici si sono ridotti. Sono state stimate, ad esempio, perdite fino a 146 milioni di euro associate all'aumento dell'erosione del suolo, una riduzione di quasi 2,5 milioni di tonnellate di carbonio immagazzinato a causa di cambiamenti nell'uso del suolo, con perdite che vanno da 491 a 614 milioni di euro, una riduzione del servizio di regolazione del regime idrologico che comporta un eccesso di 259 milioni di metri cubi di acqua, con perdite potenziali fino a 3,8 miliardi di euro. Fra i pochi servizi in

[7] *Biodiversity, Finance and the Economic and Business Case for Action*, Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), 2019.

[8] Barbier et al., *How to pay for saving biodiversity*, 2018.

controtendenza quello sul turismo ricreativo basato sul godimento della natura (+ 4 miliardi di euro fra il 2012 e il 2018).

Nel Quarto Rapporto il Comitato ribadisce la necessità di un radicale cambiamento verso una società e un sistema economico imperniati sull'importanza centrale della natura per il futuro di tutta l'umanità, per creare una società più giusta, sana e prospera, assicurando contestualmente la sua stessa sopravvivenza. Riconoscendo la nostra responsabilità nel garantire uno stato di salute planetario che tuteli il futuro delle nuove generazioni, il Comitato ha assunto, pertanto, la seguente *Visione*: "*la nostra deve essere la prima generazione che lascia i sistemi naturali e la biodiversità in uno stato migliore di quello che ha ereditato*", dandosi l'obiettivo di ottenere, entro il 2030, il blocco della perdita della biodiversità, l'inversione dei processi del suo degrado e i primi risultati di una grande opera pubblica di ripristino dei nostri ecosistemi (terrestri, acquatici ecc), che costituiscono la base fondamentale del benessere e della salute per noi tutti.

Mediante la stessa legge che ha istituito il Comitato per il Capitale Naturale, è stato istituito presso il MITE anche il "Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli", che ha incluso nella sua quarta edizione una valutazione dei sussidi per la biodiversità. In linea con l'Aichi target 3 della CBD e con le raccomandazioni della Dichiarazione di Kunming del 13 ottobre 2021 (CBD/COP/15/5/Add.1), la politica fiscale dei Paesi membri dovrebbe garantire che gli incentivi, economici e normativi, pubblici e privati, abbiano effetti positivi o neutri per la biodiversità.

Secondo il Piano per la Transizione Ecologica (PTE) la riforma del sistema fiscale rappresenta una leva economica importante per finanziare la transizione ecologica e per aumentare l'accettabilità sociale rivedendo, tra l'altro, la tassazione sul lavoro. Ciò significa che, a parità di risorse economiche destinate ai singoli settori, andrebbe avviato un processo graduale di riforma e razionalizzazione dei sussidi dannosi, in maniera coerente con la decarbonizzazione e in modo da spostare il carico fiscale dal lavoro alle attività più inquinanti e maggiormente dannose per l'ambiente.

La presenza nel sistema economico e fiscale di sussidi ambientalmente dannosi danneggia non solo ambiente, biodiversità e capitale naturale, ma anche l'economia trascurando le esternalità, distorcendo il mercato e dando segnali di prezzo errati a produttori, investitori e consumatori. Nel gennaio 2022 è stato pubblicato, dal Ministero per la Transizione Ecologica, il quarto Catalogo per l'Italia dei SAD-SAF (Sussidi Ambientalmente Dannosi e Sussidi Ambientalmente Favorevoli). Contiene un capitolo dedicato specificamente alle prime stime dei sussidi dannosi alla biodiversità (*Biodiversity Harmful Subsidies*- BHS), proseguendo la riflessione avviata nel precedente Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale. Le stime dei BHS per il 2018, 2019 e 2020 sono state rispettivamente di 28, 38 e 36 miliardi di €. Le stime sono ripartite in cinque settori, identificati dal Catalogo dei sussidi, che sono: (i) agricoltura e pesca, (ii) energia, (iii) trasporti, (iv) Iva e (v) Altri. Importanti lavori per l'eliminazione dei BHS sono stati sviluppati da OCSE e UNEP; la loro eliminazione era fra gli Aichi *target* della CBD al 2020 ed è in negoziazione nell'ambito della COP-15 della CBD.

SINERGIE CON LA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

La necessità di preservare e arricchire il capitale naturale e gli ecosistemi per garantire la resilienza dei nostri sistemi socio-economici e culturali, e la stretta interconnessione tra sviluppo sostenibile, contrasto ai cambiamenti climatici e conservazione della biodiversità sono riconosciuti dai diversi impegni internazionali cui l'Italia ha aderito, a partire dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, dove il raggiungimento degli obiettivi relativi all'ambiente è considerato condizione necessaria per il raggiungimento di tutti gli altri obiettivi:

***«Riconosciamo che lo sviluppo economico e sociale dipende dalla gestione sostenibile delle risorse naturali del nostro pianeta. Di conseguenza, siamo determinati a preservare e utilizzare in modo sostenibile mari e oceani, le risorse di acqua dolce così come le foreste, le montagne e la terraferma; e di proteggere la biodiversità, gli ecosistemi e la fauna selvatica»*. Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile**

Tra i 17 SDG e i 169 *target* inseriti nell'Agenda 2030, numerosi sono i riferimenti alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi quale elemento imprescindibile per il contrasto al cambiamento climatico, per la salvaguardia della vita sulla terra e nel mare, per favorire il benessere umano e dell'ambiente. Oltre a due SDG, e relativi *target*, specificatamente rivolti alla tutela degli ecosistemi marini (SDG 14) e terrestri (SDG 15), numerosi sono i *target* che, nell'ambito di diversi SDG, hanno un riferimento diretto e/o indiretto alla conservazione della biodiversità.

Coerentemente con gli impegni sottoscritti nel settembre del 2015 con le Nazioni Unite, l'Italia ha declinato l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile nella **Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)**[9], strumento di coordinamento che assume i 4 principi guida dell'Agenda: integrazione, universalità, trasformazione e inclusione. La SNSvS è strutturata in cinque aree, le cosiddette "5P" dell'Agenda 2030: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e *Partnership*. Ogni area si compone di un sistema di scelte strategiche declinate in obiettivi strategici nazionali, specifici per la realtà italiana e complementari ai 169 *target* dell'Agenda 2030. Gli obiettivi hanno una natura fortemente integrata, quale risultato di un processo di sintesi e astrazione dei temi di maggiore rilevanza, al fine di esprimere così la complessità dell'Agenda 2030 e la stretta e necessaria connessione tra i 17 SDG. Alle 5 aree si accompagna un sistema di Vettori di sostenibilità, definiti come ambiti di azione trasversali e leve fondamentali per avviare, guidare, gestire e monitorare l'integrazione della sostenibilità nelle politiche, piani e progetti nazionali.

La territorializzazione della SNSvS e il contributo alla conservazione della biodiversità

Consapevole del ruolo e dell'importanza degli enti territoriali nella concreta e fattiva traduzione degli obiettivi strategici nazionali in azioni, il MiTE ha promosso il supporto alle strutture regionali, provinciali e metropolitane nell'attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, con particolare riferimento al recepimento della stessa nell'ambito delle Strategie Regionali e Provinciali per lo Sviluppo Sostenibile[10] (SRSvS) e nelle Agende Metropolitane per lo Sviluppo Sostenibile (AMSvS). In particolare, il MiTE ha sottoscritto con gli enti territoriali degli Accordi di collaborazione, con l'obiettivo di supportarli nell'avvio di un percorso che non si esaurisse nella produzione di un documento strategico, ma fosse piuttosto volto alla creazione di una visione di lungo periodo e all'attivazione di una serie di azioni coordinate e sinergiche, che complessivamente potessero consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali.

Nell'ambito del processo di territorializzazione della SNSvS avviato dal MiTE, numerose Regioni stanno lavorando nell'ottica di ancorare gli obiettivi delle diverse Strategie Regionali, con i relativi *target* e indicatori, agli strumenti di programmazione economica e alle voci di bilancio, consapevoli che la fase di

[9] La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile è stata approvata con Delibera CIPE 108 del 22 dicembre 2017

[10] Adempimenti previsti dall'art. 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

programmazione del budget e il suo collegamento con gli obiettivi strategici riveste un ruolo fondamentale per la realizzazione concreta delle iniziative per la sostenibilità e per la loro messa a sistema rispetto agli altri interventi programmati. In questi casi la SRSvS è stata usata quale quadro strategico di riferimento rispetto al quale incardinare gli ulteriori strumenti di programmazione politico/economica e, al contempo, rafforzare le possibili sinergie con gli strumenti di programmazione territoriale regionale, affinché le strategie di sostenibilità abbiano una reale ricaduta alla scala territoriale, consentendo nel contempo una maggiore focalizzazione dell'azione e delle risorse pubbliche sui risultati attesi e agevolando il lavoro di monitoraggio di indicatori e *target* e la successiva azione di accountability rispetto agli impegni assunti.

Nell'ambito degli accordi sono inoltre in corso di definizione azioni integrate interregionali e intermetropolitane, anche finalizzate a mettere a sistema iniziative e finanziamenti per la deframmentazione degli ecosistemi e il rafforzamento del ruolo della biodiversità nei processi di sviluppo locale, a partire dal contributo alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.

FOCUS: Le Scelte Strategiche e gli Obiettivi Strategici Nazionali (OSN) della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile maggiormente attinenti al tema della biodiversità

Avendo come obiettivo quello di offrirsi quale quadro strategico di riferimento che possa favorire la coerenza delle politiche e delle strategie per lo sviluppo sostenibile, la SNSvS affronta anche il tema della tutela della biodiversità. In particolare, nell'Area Pianeta una scelta strategica è direttamente finalizzata a "Arrestare la perdita di biodiversità", ma si trovano connessioni con l'argomento anche in numerose altre Scelte strategiche, proprio per via della natura strettamente interconnessa di strategie e azioni che mirano alla sostenibilità. Si riporta di seguito una sintesi dei principali obiettivi interessati.

AREA PIANETA

I. Arrestare la perdita di biodiversità

I.1 Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario
I.2 Arrestare la diffusione delle specie esotiche invasive
I.3 Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e assicurare l'efficacia della gestione
I.4 Proteggere e ripristinare le risorse genetiche di interesse agrario, gli agroecosistemi e le foreste
I.5 Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della biodiversità) nei piani, nelle politiche e nei sistemi di contabilità

II. Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali

II.1 Mantenere la vitalità dei mari e prevenire gli impatti sull'ambiente marino e costiero
II.2 Raggiungere la neutralità del consumo netto di suolo e combatterne il degrado e la desertificazione
II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico e stato chimico dei sistemi naturali
II.6 Minimizzare le emissioni tenendo conto degli obiettivi di qualità dell'aria
II.7 Garantire la gestione sostenibile delle foreste e combatterne l'abbandono e il degrado

III. Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali

III.1 Promuovere il presidio e la manutenzione del territorio e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori anche in riferimento agli impatti dei cambiamenti climatici
III.2 Rigenerale le città e garantire l'accessibilità
III.3 Garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano-rurali
III.4 Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei paesaggi
III.5 Conservare e valorizzare il patrimonio culturale e promuoverne la fruizione sostenibile

AREA PROSPERITÀ

IV. Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo

IV.1 Dematerializzare l'economia, abbattere la produzione di rifiuti e promuovere l'economia circolare
IV.2 Attuare la riforma fiscale ecologica ed espandere l'applicazione dei green bond sovrani
IV.3 Promuovere la responsabilità sociale, ambientale e dei diritti umani nelle amministrazioni e nelle imprese, anche attraverso la finanza sostenibile
IV.4 Promuovere la domanda ed accrescere l'offerta di turismo sostenibile
IV.5 Garantire la sostenibilità di agricoltura e dell'intera filiera forestale
IV.6 Garantire la sostenibilità di acquacultura e pesca lungo l'intera filiera
IV.7 Promuovere le eccellenze italiane

LA STRATEGIA NAZIONALE PER LA BIODIVERSITÀ 2030

Struttura e Vision

La SNB 2030 conferma la **Vision al 2050** della precedente Strategia:

la biodiversità e i servizi ecosistemici, nostro capitale naturale, sono conservati, valutati e, per quanto possibile, ripristinati, per il loro valore intrinseco e perché possano continuare a sostenere in modo durevole la prosperità economica e il benessere umano nonostante i profondi cambiamenti in atto a livello globale e locale

Inoltre, tiene conto del valore della biodiversità per il contrasto ai cambiamenti climatici, la salute e l'economia, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e si integra ad altri strumenti strategici nazionali (fig. 1)

Figura 1: Principali altri strumenti strategici nazionali ai quali la SNB si integra

La Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030 è strutturata in **due Obiettivi Strategici declinati in 8 Ambiti di Intervento (Fig. 2):**

- *Obiettivo Strategico A*: Costruire una rete coerente di aree protette terrestri e marine, declinato in **1 Ambito di intervento**
- *Obiettivo Strategico B*: Ripristinare gli ecosistemi terrestri e marini declinato in **7 Ambiti di intervento**

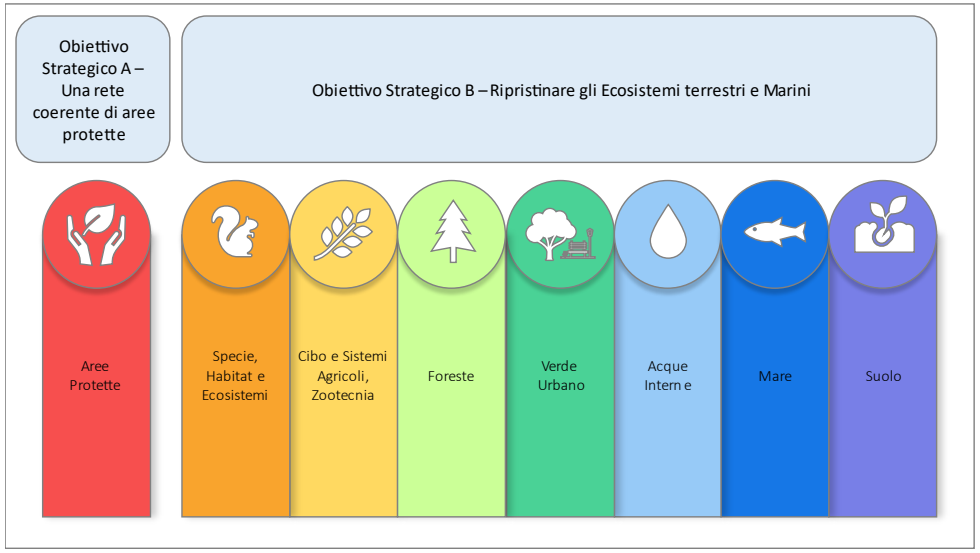

Figura 2: Obiettivi Strategici e Ambiti di Intervento

Ogni Ambito di intervento è articolato in 7 punti

- Obiettivi Specifici
- Quadro conoscitivo/contesto
- Principali strumenti
- Soggetti attuatori/coinvolti
- Indicatori
- Fonti di finanziamento
- Azioni e sub Azioni

Agli Ambiti di intervento si associano i **"Vettori"**, ambiti trasversali di azione che possono facilitare, rafforzare e concorrere al raggiungimento degli obiettivi della SNB 2030 (Fig.3).

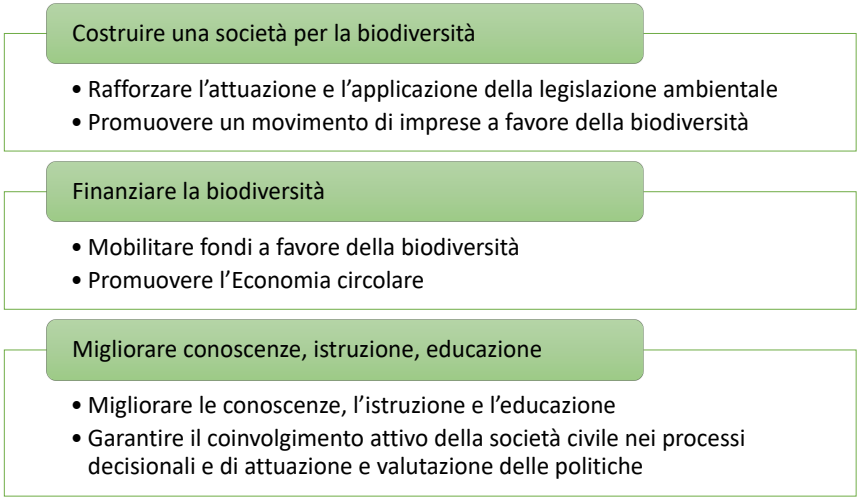

Figura 3: La Struttura dei Vettori

Il documento si chiude con un capitolo, l'Italia per la biodiversità globale, dedicato al contributo che questa Strategia può fornire a livello mondiale.

Governance e Attuazione

In analogia con quanto già in essere a livello dell'Unione europea, l'attuazione della SNB 2030 richiede un approccio multidisciplinare, una *governance* attiva ed una costante ed efficace verifica delle azioni intraprese.

In considerazione dell'esperienza maturata con la SNB 2011-2020, nell'ambito della quale sono stati costituiti Organismi di *Governance* che hanno favorito il coinvolgimento dei diversi soggetti interessati, appare opportuno evidenziare la necessità di aumentare la corresponsabilità dell'attuazione e rendere la partecipazione più attiva e propositiva. A questo scopo verrà ridefinita la composizione degli stessi, prevedendo meccanismi di funzionamento più efficaci.

Si prevede di organizzare una *governance* articolata in un comitato di gestione, formato da ministeri e regioni e un tavolo di consultazione dei portatori di interesse. L'attività di tali Organismi di *Governance* sarà supportata da una segreteria curata dalla Direzione PNM del MiTE e da una segreteria tecnico/scientifica svolta da ISPRA.

La prima azione esecutiva della SNB 2030 sarà la predisposizione da parte del Comitato di gestione, sentito il Tavolo di consultazione, di un "Programma di attuazione" che individuerà, per le singole azioni definite dalla Strategia, il cronoprogramma, i soggetti responsabili ed attuatori e le fonti finanziarie e che sarà sottoposto all'approvazione della conferenza Stato Regioni. In un secondo momento verranno definiti, a partire dagli indicatori preliminari indicati all'interno di questo documento e tenendo conto di quelli che si stanno definendo a livello europeo nell'ambito della SEB 2030, specifici indicatori per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi della Strategia.

Il Comitato di gestione sarà chiamato ad una verifica costante dei progressi ottenuti nell'attuazione della presente Strategia, da riportare in una rendicontazione annuale. Il processo di verifica e rendicontazione sarà finalizzato ad individuare e risolvere eventuali problematiche che dovessero nascere nel corso dell'attuazione delle azioni previste, con particolare attenzione al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europea per la Biodiversità al 2030.

Nel 2026 si prevede di effettuare una verifica approfondita e condivisa sulla validità dell'impostazione della Strategia e su eventuali esigenze di adeguamento, anche in relazione dell'analogo processo di verifica della Strategia Europea per la Biodiversità 2030.

OBIETTIVO STRATEGICO A. COSTRUIRE UNA RETE COERENTE DI AREE PROTETTE TERRESTRI E MARINE

OBIETTIVI SPECIFICI

A.1 PROTEGGERE LEGALMENTE ALMENO IL 30% DELLA SUPERFICIE TERRESTRE E IL 30% DELLA SUPERFICIE MARINA ATTRAVERSO UN SISTEMA INTEGRATO DI AREE PROTETTE, RETE NATURA 2000 ED ALTRE AREE LEGALMENTE PROTETTE.

A.2 GARANTIRE CHE SIA PROTETTO IN MODO RIGOROSO ALMENO UN TERZO DELLE AREE LEGALMENTE PROTETTE TERRESTRI (INCLUSE TUTTE LE FORESTE PRIMARIE E VETUSTE) E MARINE.

A.3 GARANTIRE LA CONNESSIONE ECOLOGICO-FUNZIONALE DELLE AREE PROTETTE A SCALA LOCALE, NAZIONALE E SOVRANAZIONALE.

A.4 GESTIRE EFFICACEMENTE TUTTE LE AREE PROTETTE DEFINENDO CHIARI OBIETTIVI E MISURE DI CONSERVAZIONE E MONITORANDONE L'ATTUAZIONE IN MODO APPROPRIATO.

A.5 GARANTIRE IL NECESSARIO FINANZIAMENTO DELLE AREE PROTETTE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ.

QUADRO CONOSCITIVO/CONTESTO

In Italia il sistema delle aree di tutela ambientale è formato dall'integrazione e sovrapposizione delle aree protette nazionali e regionali e della rete Natura 2000, rete ecologica istituita ai sensi di norme europee (Direttiva 92/43CEE Habitat e Direttiva 2009/147/CE Uccelli). Nel complesso, il sistema delle aree protette nazionali e regionali (dato EUAP, 2010), insieme alla rete Natura 2000 (dato aggiornato a dicembre 2021), copre un'estensione di quasi 10.500.000 ha, interessando più del 20% della superficie terrestre nazionale e più del 10% della superficie marina di giurisdizione italiana (acque territoriali + ZPE)[11].

A queste aree occorre aggiungere le così dette *Other effective area-based conservation measures* (OECM)[12] : aree diverse dalle aree protette che, pur essendo istituite con un obiettivo diverso, forniscono un efficace contributo alla conservazione della biodiversità.

Come evidenziato dalla Strategia Europea per la Biodiversità, l'attuale rete di aree protette non è sufficientemente estesa ed interconnessa da garantire adeguatamente la salvaguardia della biodiversità. Entro il 2030, pertanto, tale rete dovrà essere ampliata per garantire la conservazione di specie, habitat ed ecosistemi rari, a rischio di degrado, o che versano in stato di conservazione sfavorevole e dovrà integrare corridoi ecologici che migliorino la permeabilità del territorio e aumentino la resilienza ai cambiamenti climatici. Un ulteriore contributo alla lotta ai cambiamenti climatici dovrà essere fornito sottoponendo a protezione rigorosa gli ecosistemi ricchi di carbonio (come foreste vetuste, torbiere, pascoli, zone umide, praterie a fanerogame marine, alghe ed ecosistemi marini calcificanti), tenuto debitamente conto, nella definizione delle priorità di intervento, dei criteri di rarità e del livello di rischio di scomparsa/degrado.

Tuttavia, per rendere realmente efficace la rete delle aree protette è necessario migliorare anche la *governance* e gli strumenti di gestione pianificando obiettivi di gestione chiari e misurabili, applicando le più opportune misure di gestione, garantendo un attento monitoraggio che permetta di verificarne l'efficacia, in un'ottica di gestione adattativa. E' necessario altresì sviluppare e applicare nuove e innovative forme di finanziamento della biodiversità (alcuni esempi si trovano tra gli strumenti economici e finanziari per la biodiversità dell'OCSE e nel Catalogo delle

[11] Fonte dati MITE

[12] A geographically defined area other than a Protected Area, which is governed and managed in ways that achieve positive and sustained long-term outcomes for the in-situ conservation of biodiversity, with associated ecosystem functions and services and where applicable, cultural, spiritual, socio–economic, and other locally relevant values (CBD, 2018).

soluzioni finanziarie per la biodiversità BIOFIN-UNDP, tradotto nell'Allegato H del IV Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia).

Principali Strumenti

Strumenti normativi di riferimento:

- Convenzione di Ramsar
- REGOLAMENTO (UE) 2020/852 "EU *Taxonomy*" relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili[13]
- Regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo sul ripristino della natura (in approvazione)
- Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992 "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche"
- Direttiva 2000/60/CE "Direttiva Quadro sulle Acque – DQA"
- Direttiva Quadro sulla Strategia per l'ambiente Marino (MSFD) 2008/56/CE - D. Lgs. 190/2010 - D.P.C.M. del 10 ottobre 2017 relativo al Programma di Misure (attualmente in fase di aggiornamento)
- Direttiva 2009/128/CE "che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"
- Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, "La conservazione degli uccelli selvatici"
- Direttiva quadro per la Pianificazione dello Spazio Marittimo (MSP) 2014/89/UE
- Legge 394/91 "Legge Quadro sulle Aree Protette"
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"
- D. Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 - Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (G.U. 30 agosto 2012, n. 202)
- D. Lgs. n. 201 del 17 ottobre 2016 – Attuazione della Direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo
- Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali. Decreto legislativo, 03/04/2018 n° 34, G.U. 20/04/2018 e suoi decreti attuativi

Altri strumenti:

- Protocollo SPA/BD *Specially Protected Areas and Biological Diversity in the Mediterranean* della Convenzione di Barcellona
- Strategia Europea per la Biodiversità 2030
- Strategia EU per le infrastrutture Verdi (riesame effettuato nel 2019)
- Nuova Strategia Forestale dell'UE (COM 2021/572)
- Documenti di indirizzo Europei:
  - *Technical Note on Criteria and Guidance for Protected Areas designations*
  - *Guidelines on wilderness in Natura 2000*
  - Documenti tecnici sulla gestione dei siti Natura 2000
  - Servizi ecosistemici ed infrastrutture verdi
  - *Links between the Water Framework Directive and Nature Directives*

[13] Strumento in via di definizione in considerazione del negoziato in corso sugli Atti delegati, con particolare riferimento all'atto delegato per la biodiversità e all'atto delegato complementare per l'agricoltura successivo all'approvazione della PAC post-2020

- *Financing Natura 2000. EU funding opportunities in 2021-2027: revised report May 2022*
- *Guidance for defining, mapping, monitoring and strictly protecting all EU's remaining primary and old-growth forests* (in preparazione)

- Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) (G.Uff. n. 303 del 29/12/2019)
- Linee Guida per l'indicazione di Obiettivi Specifici per i Corpi Idrici ricadenti nelle Aree Protette Naturali
- Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette
- Linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, oltre agli eventuali atti di istituzione della Rete nazionale dei boschi vetusti di cui all'articolo 7, comma 13 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34
- Direttive Ministro per i Parchi Nazionali
- Strumenti di Pianificazione e Regolamentazione delle aree protette
- Piani di gestione e misure conservazione Natura 2000
- Piani di gestione forestale
- Implementazione dei nuovi *Prioritized Action Framework* (PAF) 2021-2027
- Liste rosse europee e nazionali
- Strategie regionali dello sviluppo sostenibile
- Reti Ecologiche Regionali
- Piani Paesaggistici o piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici
- Piani di bacino distrettuale e piani stralcio (PAI, PGRA, PdG)
- Misura PGRA M34 - Gestione delle acque superficiali
- Misure *win-win*

Soggetti attuatori/coinvolti

- MITE (PNM, USSRI, RAM)
- MIPAAF
- MIC
- Regioni e Province Autonome
- Comuni
- Enti gestori delle aree naturali protette e dei siti Natura 2000
- Autorità di distretto idrografico
- CUFA
- ISPRA, ARPA/APPA - SNPA
- CREA
- AGEA
- Enti di ricerca, musei e Università
- Associazione ambientaliste
- Proprietari privati
- Organizzazioni professionali agricole

Indicatori

- Estensione delle aree terrestri legalmente protette (%) (CDDA, EUAP e Banca dati Natura 2000)
- Estensione delle aree marine legalmente protette (%) (CDDA, EUAP e Banca dati Natura 2000)
- Estensione delle aree terrestri sottoposte a rigorosa tutela (%) (CDDA, EUAP e Banca dati Natura 2000)
- Estensione delle aree marine sottoposte a rigorosa tutela (%) (CDDA, EUAP e Banca dati Natura 2000)
- Estensione dei boschi vetusti sottoposti a tutela ai sensi della legge n. 10/2013 (Rete nazionale dei boschi vetusti)

- % di aree protette terrestri e marine dotate di misure e obiettivi di conservazione coerenti con la nuova Strategia UE per la biodiversità al 2030 (CDDA, EUAP e Banca dati Natura 2000)
- % SAU biologico in aree protette e Natura 2000
- % di strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e comunali, che concorrono a dare attuazione agli obiettivi di connessione ecologica-funzionale
- Frammentazione del territorio naturale e agricolo (ISPRA)
- % della superficie delle aree agricole EFA con infrastrutture verdi funzionali alla connessione ecologico – funzionale delle aree protette a scala locale e nazionale
- Risorse mobilitate per gli obiettivi biodiversità e Natura 2000 (euro)
- Risorse destinate alla gestione dei Parchi Nazionali, Riserve Naturali Statali e Aree marine Protette (euro) nel bilancio ordinario dello Stato (legge di stabilità)

Fonti di Finanziamento

- Fondo Europeo per la Politica Marittima, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA)
- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
- Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR)
- Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA)
- Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
- Fondo di Rotazione
- *Just Transition Mechanism* (JTM)
- Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE)
- *EU Framework Programme for Research and Innovation (Horizon Europe)*
- INTERREG EUROPA
- Fondi nazionali e regionali previsti per le aree protette ai sensi della 394/1991
- Legge 12 dicembre 2019, n. 141 ex decreto Clima (stanziamenti per azioni di riforestazione e per le ZEA a partire dai proventi delle aste di CO2)
- *Next Generation EU*- PNRR
- Fonti di finanziamento regionali
- Tariffe di accesso ai Parchi e alle aree protette
- Schemi di pagamenti ai servizi ambientali ed ecosistemici
- Eliminazione, graduale rimozione o riforma dei sussidi dannosi alla biodiversità.
- 5‰ dell'imposta IRPEF a sostegno degli Enti Gestori delle Aree Protette

AZIONI

A.1 Proteggere legalmente almeno il 30% della superficie terrestre e il 30% della superficie marina attraverso un sistema integrato di aree protette, rete Natura 2000 ed altre aree legalmente protette.

Azione A1.1 Completare rapidamente la rete Natura 2000, in particolare a mare

Sotto-Azione A1.1.a) Mettere in atto le azioni e le sinergie necessarie per completare velocemente la rete Natura 2000, specialmente in ambiente marino.

Azione A1.2 Istituire le aree legalmente protette supplementari a livello nazionale e regionale, necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

Sotto-Azione A1.2.a) Identificare formalmente le OECM terrestri e marine già presenti in Italia applicando i criteri definiti da CBD e IUCN e procedere alla loro dichiarazione ufficiale.

Sotto-Azione A1.2.b) Effettuare un inventario di tutte le aree legalmente protette (N2000, nazionali, regionali, OECM etc.) che possono concorrere all'obiettivo (Banche dati di riferimento da verificare, integrare ed aggiornare: N2000, EUAP e CDDA).

Sotto-Azione A1.2.c) In base all'inventario al punto A1.2.b) e in base alla distribuzione delle aree ad elevato valore ecologico e degli habitat maggiormente minacciati di estinzione e tenendo conto della fornitura di servizi ecosistemici, definire priorità di intervento e favorire il coinvolgimento delle comunità locali e dei portatori di interesse per le relative designazioni supplementari.

Sotto-Azione A1.2.d) Designare (protezione giuridica a lungo termine) le aree supplementari prevedendo per esse l'attuazione delle azioni previste all'obiettivo A.4 (gestione e finanziamento).

A.2 Garantire che sia protetto in modo rigoroso[14] almeno un terzo delle aree legalmente protette terrestri (incluse tutte le foreste primarie e vetuste) e marine.

Azione A2.1 Inventario, mappatura e protezione rigorosa di almeno un terzo delle aree legalmente protette terrestri e marine

Sotto-Azione A2.1.a) Sulla base della definizione di protezione rigorosa concordata a livello europeo[14], analizzare il quadro gestionale delle aree protette terrestri e marine già istituite (comprese le aree Natura 2000) e valutare l'attuale percentuale già sottoposta a tale regime di protezione.

Sotto-Azione A2.1.b) Inventario e mappatura delle foreste primarie e vetuste esistenti e istituzione della "Rete nazionale dei boschi vetusti" ai sensi del D. Lgs. 34 2018 (TUFF) e ss.mm.ii (vedi le Linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela). Verifica del loro livello di protezione, in coerenza con le indicazioni e definizioni concordate a livello UE[14].

Sotto-Azione A2.1.c) Inventario e mappatura sia delle zone del nostro Paese ad alto valore (o potenziale) di biodiversità sia degli altri ecosistemi ricchi di carbonio, come le torbiere, i pascoli, le zone umide, praterie di fanerogame marine, alghe ed ecosistemi marini calcificanti. Identificazione delle aree prioritarie da sottoporre a protezione rigorosa[14] e valutazione dei servizi ad essi connessi (supporto e mitigazione).

[14] *Strictly protected areas are fully and legally protected areas designated to conserve and/or restore the integrity of biodiversity-rich natural areas with their underlying ecological structure and supporting natural environmental processes. Natural processes are therefore left essentially undisturbed from human pressures and threats to the area's overall ecological structure and functioning, independently of whether those pressures and threats are located inside or outside the strictly protected area*" (Technical Note on Criteria and Guidance for Protected Areas designations 2022)

Sotto-Azione A2.1.d) Sulla base delle precedenti sotto-azioni, sottoporre a protezione rigorosa14 le aree supplementari necessarie al raggiungimento dell'obiettivo.

A.3 Garantire la connessione ecologico-funzionale delle aree protette a scala locale, nazionale e sovranazionale

Azione A3.1. Definizione di una Rete Ecologica Nazionale

Sotto-Azione A3.1.a) Definizione di uno strumento strategico nazionale, d'intesa con le Regioni e Province Autonome che, tenendo conto delle reti ecologiche regionali esistenti, miri all'identificazione di corridoi ecologici ed altri elementi di connessione anche indiretta tra aree protette, rete Natura 2000 e OECM, con lo scopo di garantire il collegamento ecologico-funzionale tra di esse armonizzando, a tal fine, anche gli interventi di rinaturalizzazione dei corridoi naturali costituiti dai corsi d'acqua. Assicurare che la Rete Ecologica Nazionale venga integrata negli strumenti di pianificazione nazionale e che sia funzionale ed efficacemente connessa, a scala sovranazionale, per specie migratrici che attraversano il territorio italiano.

Sotto-Azione A3.1.b) Definizione e/o eventuale aggiornamento delle reti ecologiche regionali in linea con lo strumento strategico nazionale di cui al punto A1.3.a ed integrazione delle stesse negli strumenti di pianificazione territoriale, in particolare nei Piani Paesaggistici Regionali**.**

Sotto-Azionea3.1.c) Sostenere i Programmi nazionali e politiche di sistema previsti dall'Art. 1bis della legge 394/91.

Azione A3.2. Promuovere gli investimenti in infrastrutture verdi e blu e le *Nature-Based Solutions*

Sotto-Azione A3.2.a) Attuare i documenti di indirizzo dell'UE sul finanziamento ed implementazione di infrastrutture verdi e blu e sulle *Nature-Based Solutions,* incorporandole nella pianificazione del territorio, negli strumenti di pianificazione paesaggistica e nei documenti di programmazione finanziaria nazionale.

Sotto-Azione A3.2.b) Approvare un pacchetto di misure fiscali a sostegno di investimenti per infrastrutture verdi e blu e *Nature-Based Solutions*.

Sotto-Azione A3.2.c) Prevedere nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 uno specifico eco-schema per il mantenimento delle infrastrutture verdi e interventi nello Sviluppo Rurale per il loro incremento fissando l'obiettivo del 10% delle aree agricole funzionali alla tutela della biodiversità e creazione di reti ecologiche.

A.4 Gestire efficacemente tutte le aree protette definendo chiari obiettivi e misure di conservazione e monitorandone l'attuazione in modo appropriato.

Azione A4.1 In linea con la Strategia Europea per la biodiversità al 2030 dotare tutte le aree protette che concorrono all'obiettivo del 30% di misure e obiettivi di conservazione chiari ed effettuare il necessario monitoraggio nell'ottica della implementazione di una gestione adattativa

Sotto-Azione A4.1.a) Dotare tutte le aree protette (N2000, nazionali, regionali, OECM etc.) di misure e obiettivi di conservazione in linea con la Strategia Europea per la biodiversità al 2030.

Sotto-Azione A4.1.b) Integrare, negli strumenti di gestione e pianificazione delle aree protette marine, le nuove misure della Strategia Marina.

Sotto-Azione A4.1.c) Completare l'integrazione degli obiettivi di tutela previsti dalla WFD (art. 4.1.c) contenuti negli strumenti di pianificazione (Piani di gestione, misure di conservazione) delle aree naturali protette e dei Siti Natura 2000 in cui sono presenti specie e habitat legati agli ecosistemi acquatici, con quelli definiti a livello di Distretto idrografico.

Sotto-Azione A4.1.d) Dare piena applicazione alla Valutazione di Incidenza, anche integrata nelle procedure di VIA e VAS, al fine di garantire la sostenibilità ambientale delle attività economiche e orientare la pianificazione territoriale alla conservazione della rete Natura 2000.

Sotto-Azione A4.1.e) Definizione nelle aree protette di un sistema di monitoraggio comune, che comprenda tutti gli ambienti sia marini che terrestri, al fine del raggiungimento degli obiettivi di conservazione e tutela, nell'ottica di una gestione adattativa e dare piena attuazione al progetto "Digitalizzazione dei Parchi Nazionali" nell'ambito del PNRR.

Sotto-Azioni A4.1.f) Promuovere un'azione di monitoraggio degli impollinatori nelle aree protette e Natura 2000 coordinata e in linea con lo Schema di Monitoraggio europeo e in collegamento con la sotto-azione A4.1.e).

Sotto-Azione A4.1.g) Dare attuazione alle "Linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela".

Sotto-Azione A4.1.h) Dare attuazione alle "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette. (D.M. 10 marzo 2015). Cfr. sotto-azione B5.1.d)

Sotto-Azione A4.1.i) Promuovere pratiche e metodi dell'agricoltura e zootecnia biologiche nelle aree protette e nelle aree Natura 2000, anche in relazione all'obiettivo quantitativo proposto nella bozza di revisione del PAN[15], anche sostenendo approcci comuni e azioni congiunte a livello territoriale che coinvolgano attivamente agricoltori, enti gestori e comunità locali.

Sotto-Azione A4.1.l) Garantire un sistema di sorveglianza efficiente ed efficace all'interno di tutte le aree protette, anche attraverso modifiche normative, stabilendo meccanismi di cogestione tra gli attori locali per gestire le attività antropiche, tra cui in particolare la pesca, all'interno delle AMP.

Sotto-Azione A4.1.m) Adeguare la programmazione dei fabbisogni di personale delle aree protette di livello nazionale e regionale allo svolgimento delle funzioni amministrative e tecniche attribuite.

A.5 Garantire il necessario finanziamento delle aree protette e della conservazione della biodiversità.

Azione A5.1 Supportare il sistema delle aree protette con finanziamenti adeguati

Sotto-Azione A5.1.a) Assicurare una mobilizzazione delle risorse da tutte le possibili fonti finanziarie, adeguata agli obiettivi della presente Strategia, in particolare integrando gli obiettivi di conservazione e dei monitoraggi necessari all'interno dell'Accordo di Partenariato della Politica di Coesione 2021-2027 e del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027.

Sotto-Azione A5.1.b) Garantire un maggiore coordinamento nazionale e la diffusione delle buone pratiche al fine di sfruttare al meglio i fondi comunitari a disposizione, anche attraverso attività di formazione e di *networking*.

Sotto-Azione A5.1.c) Garantire la piena implementazione dei *Prioritized Action Framework* (PAF) nella programmazione 2021-2027 e la copertura delle esigenze di finanziamento prioritarie legate a Natura 2000 e a Infrastrutture verdi. Rafforzare il coordinamento a livello nazionale (con i Ministeri competenti per la gestione dei fondi) in vista della integrazione dei PAF nei pertinenti piani e programmi comunitari, e regionale (tra i vari assessorati competenti sui fondi) anche nella fase di rimodulazione dei rispettivi programmi operativi.

[15] aumento dell'80% della superficie agricola condotta con il metodo dell'agricoltura biologica nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000, rispetto alla SAU, con riferimento all'anno 2018

Sotto-Azione A5.1.d) Proseguire il finanziamento delle Zone Economiche Ambientali (ZEA), coincidenti con Parchi Nazionali, promuovendo provvedimenti normativi che prevedono agevolazioni e vantaggi fiscali per le attività imprenditoriali ecosostenibili operanti nelle medesime aree e replicare il modello delle ZEA a livello regionale. Gli interventi dovranno garantire il raggiungimento degli obiettivi di adattamento al cambiamento climatico favorendo la conservazione della biodiversità e la connettività ecologica.

Sotto-Azione A5.1.e) Definire accordi fra aziende e enti gestori di aree protette e Siti Natura 2000 per promuovere una gestione sostenibile e a basso impatto ambientale delle attività economiche all'interno dei loro territori, in linea con i principi della *Business for Biodiversity* e della Tassonomia degli investimenti sostenibili dell'UE[16], fornendo visibilità, sostegno formativo ed economico per la valorizzazione delle loro attività e produzioni a fronte del rispetto delle norme ambientali, incluse in particolare le Misure delle Linee Guida del PAN (misure n. 13 e 16 del D.M. 10/3/2015) e delle misure di conservazione e dei Piani di gestione dell'area protetta.

Azione A5.2 Supportare le azioni di conservazione della natura con finanziamenti adeguati

Sotto-Azione A5.2.a) Aumentare i fondi nazionali disponibili per la conservazione della natura e garantirne la regolarità nel tempo e nello spazio, attraverso un'adeguata valorizzazione della natura che prevede da un lato l'applicazione rigorosa dei principi *user pays principle* e *polluter pays principle*, e dall'altro l'attuazione della normativa necessaria a catalizzare gli investimenti verdi privati per lo sviluppo *Nature Based Solutions* e *Green Infrastructure*.

Sotto-Azione A5.2.b) Riconoscere e remunerare il valore degli ecosistemi e dei loro servizi nella definizione degli aiuti pubblici, in particolare nel Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Riconoscere un sostegno adeguato agli agroecosistemi in Natura 2000, superando la logica compensativa dei maggiori costi e del mancato guadagno, identificando un aiuto alle aziende che conservano gli agroecosistemi e i relativi servizi ecosistemici.

Sotto-Azione A5.2.c) Assicurare un adeguato sistema di tracciabilità delle risorse destinate agli obiettivi biodiversità e Natura 2000, al fine di garantire l'adeguata *accountability* dei finanziamenti

[16] Strumento in via di definizione in considerazione del negoziato in corso sugli Atti delegati, con particolare riferimento all'atto delegato per la biodiversità e all'atto delegato complementare per l'agricoltura successivo all'approvazione della PAC post-2020

OBIETTIVO STRATEGICO B. RIPRISTINARE GLI ECOSISTEMI TERRESTRI E MARINI

Obiettivi Specifici

B.1 Assicurare che almeno il 30% delle specie e degli habitat protetti ai sensi delle direttive Uccelli e Habitat il cui stato di conservazione è attualmente non soddisfacente, lo raggiungano entro il 2030 o mostrino una netta tendenza positiva.

B.2 Garantire il non deterioramento di tutti gli ecosistemi ed assicurare che vengano ripristinate vaste superfici di quelli degradati, con particolare attenzione a quelli potenzialmente più idonei a catturare e stoccare il carbonio nonché a prevenire e ridurre l'impatto delle catastrofi naturali.

B.3 Assicurare una riduzione del 50% del numero delle specie delle liste rosse nazionali minacciate da specie esotiche invasive.

Quadro conoscitivo/contesto

Ecosistemi sani forniscono alimenti e sicurezza alimentare, acqua pulita, pozzi di assorbimento del carbonio e protezione dalle catastrofi naturali provocate dai cambiamenti climatici. Sono essenziali per la nostra sopravvivenza, il benessere, la prosperità e la sicurezza a lungo termine.

Il ripristino degli ecosistemi, unito agli sforzi per ridurre il commercio e il consumo di specie selvatiche, può contribuire a prevenire l'insorgere di malattie trasmissibili con potenziale zoonotico e rafforzare la resilienza alle stesse, riducendo di conseguenza il rischio di epidemie e pandemie. Inoltre, ripristinare il buono stato degli ecosistemi significa fornire soluzioni basate sulla natura che contribuiscono sia a mitigare i cambiamenti climatici che a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici. Ecosistemi più ricchi in termini di biodiversità e sani sono più resilienti ai cambiamenti climatici e sono efficaci anche nel prevenire le catastrofi e ridurne i rischi.

L'Italia è tra i paesi europei più ricchi di biodiversità in termini di ecosistemi, habitat e specie: ne consegue per il nostro Paese una grande responsabilità per la sua conservazione.

Nell'ultimo decennio è stato grande l'impegno profuso nell'implementazione delle direttive UE per la Natura (Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (2009/147/CE) e le direttive quadro sulla Strategia Marina, (2008/56/CE) e sulle Acque (2000/60/CE). Anche sul fronte della lotta alle specie esotiche invasive si è avviata l'attuazione del regolamento UE n. 1143/2014.

Nonostante ciò, come evidenziato nel rapporto conclusivo della Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2020, le valutazioni complessive sullo stato di conservazione della biodiversità in Italia non sono positive: in linea generale non si è riusciti ad arginarne il declino. Le cause sono molteplici, e sono legate in particolare a frammentazione del territorio e consumo di suolo, agricoltura intensiva, inquinamento delle matrici ambientali e degrado degli habitat, sovrasfruttamento delle risorse e delle specie, prelievo illegale di specie, competizione esercitata dalle specie esotiche invasive e cambiamenti climatici.

Occorrerà fare di più: rafforzare il livello di attuazione della legislazione vigente in materia di conservazione di specie e habitat, definire un piano nazionale di ripristino che favorisca interventi che rispondano in modo sinergico alle diverse direttive dell'UE, ridurre le pressioni sugli habitat e le specie, implementare le conoscenze sulla biodiversità specifica terrestre e marina anche a livello tassonomico e, infine, assicurare che gli ecosistemi siano sempre utilizzati in modo sostenibile.

Sul fronte delle specie esotiche invasive occorre dare ulteriore impulso all'attuazione del regolamento per la prevenzione dell'ingresso, la risposta rapida in caso di comparsa, fino all'eradicazione, e la gestione nei casi di presenza diffusa delle specie riducendo al minimo e, ove possibile, eliminando, l'introduzione e l'insediamento di specie esotiche.

Principali Strumenti

Strumenti normativi di riferimento:

- Convenzione delle Nazioni Unite Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione e agli effetti della siccità (UNCCD)
- Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, fatta a Londra nel 2004 (BWM Convention)
- Convenzione di Ramsar
- Protocollo SPA/BD *Specially Protected Areas and Biological* Diversity *in the Mediterranean* della Convenzione di Barcellona
- Regolamento EU 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive
- REGOLAMENTO (UE) 2020/852 "EU *Taxonomy*" relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili[17]
- Regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo sul ripristino della natura (in approvazione)
- Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992 "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche"
- Direttiva 2000/60/CE "Direttiva Quadro sulle Acque – DQA"
- Direttiva 2007/60/CE sulla valutazione e gestione del rischio di alluvioni – Direttiva Alluvioni (FD)
- Direttiva Quadro sulla Strategia per l'ambiente Marino (MSFD) 2008/56/CE - D. Lgs. 190/2010
- Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, "La conservazione degli uccelli selvatici";
- Direttiva quadro per la Pianificazione dello Spazio Marittimo (MSP) 2014/89/UE
- Legge 394/91 "Legge Quadro sulle Aree Protette"
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"
- D. Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni"
- D. Lgs. n. 201 del 17 ottobre 2016 – Attuazione della Direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo

Altri strumenti

- Strategia Europea per la Biodiversità 2030
- Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
- Strategia EU per le infrastrutture Verdi (riesame effettuato nel 2019)
- Strategia tematica europea per la protezione del suolo
- Nuovo Piano d'Azione della CE per la conservazione delle risorse di pesca per la protezione degli ecosistemi marini (in preparazione)
- *EU Pollinator Initiative*
- Documenti di indirizzo Europei:
  - *Technical Note - Guidance to Member States on how to select and prioritise species/habitats for the 30% conservation improvement target under the strategy*
  - Relazione della Commissione Europea sull'attuazione del regolamento IAS

[17] Strumento in via di definizione in considerazione del negoziato in corso sugli Atti delegati, con particolare riferimento all'atto delegato per la biodiversità e all'atto delegato complementare per l'agricoltura successivo all'approvazione della PAC post-2020

- *Financing Natura 2000. EU funding opportunities in 2021-2027: revised report May 2022*
- "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" direttiva "Uccelli selvatici", 2008

- Liste rosse europee e nazionali
- Piani d'azione, Piani di gestione e Linee guida nazionali e regionali"
- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) (G.U. n. 303 del 29/12/2019)
- Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici
- Strumenti di Pianificazione e Regolamentazione delle aree protette
- Implementazione dei nuovi *Prioritized Action Framework* (PAF) 2021-2027
- Strategie regionali dello sviluppo sostenibile
- Piani di gestione e misure conservazione Natura 2000
- Piani di gestione forestale
- Piani Paesaggistici o piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici
- Piani di bacino distrettuale e piani stralcio (PAI, PGRA, PdG)
- Misura PGRA M34 - Gestione delle acque superficiali
- Misure *win-win*
- PCP

Soggetti attuatori/coinvolti

- MITE (PNM, USSRI, EC)
- MIPAAF
- MIMS (in relazione all'attuazione del NFP delle specie esotiche marine e della Convenzione *Ballast Water Management*)
- Ministero della Salute
- MITur
- MUR
- Regioni e Province Autonome
- Enti gestori delle Aree Naturali Protette e dei siti Natura 2000
- Autorità di Bacino Distrettuale
- ISPRA, ARPA/APPA - SNPA
- CREA
- Enti di ricerca, musei e Università
- Associazione ambientaliste
- Associazioni venatorie
- Organizzazioni professionali agricole
- Operatori economici
- Proprietari privati

Indicatori

- Modifiche dello stato di conservazione di specie e habitat rilevato dai Report art.17 direttiva Habitat e art. 12 direttiva Uccelli
- Percentuale di superficie degradata di ecosistemi naturali e semi-naturali (costieri e marini, fluviali e zone umide interne, ecc.) ripristinata
- Consumo di suolo (km^2)
- Ripristino (km^2)
- Liste rosse nazionali: variazione del numero di specie minacciate dalle IAS
- Tasso di introduzione in natura di nuove specie esotiche invasive importate, vendute, scambiate, cedute gratuitamente e acquistate come animali da compagnia o specie animali e vegetali di interesse acquaristico e terraristico

Fonti di finanziamento

- Fondo Europeo per la Politica Marittima, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA)
- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

- Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR)
- Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA)
- Fondo Sviluppo e coesione (FSC)
- Fondo di Rotazione
- Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE)
- *EU Framework Programme for Research and Innovation* (*Horizon Europe*)
- *Next Generation EU*- PNRR
- Fondi nazionali e regionali per la riduzione dei rischi idrogeologici, idraulici
- Fondi nazionali e regionali previsti per le aree protette ai sensi della 394/1991
- Fondi nazionali e regionali previsti dalla Legge n. 157/1992
- Schemi di pagamenti ai servizi ambientali ed ecosistemici
- Eliminazione, graduale rimozione o riforma dei sussidi dannosi alla biodiversità.

AZIONI

B.1 Assicurare che almeno il 30% delle specie e degli habitat protetti ai sensi delle direttive uccelli e habitat il cui stato di conservazione è attualmente non soddisfacente, lo raggiungano entro il 2030 o mostrino una netta tendenza positiva.

Azione B1.1 Applicare le misure necessarie per evitare il degrado e favorire il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat protetti ai sensi delle Direttive Uccelli e Habitat

Sotto-Azione B1.1.a) Dare piena attuazione alle direttive Habitat ed Uccelli, in sinergia con la direttiva Quadro sulle Acque, la direttiva sulla Pianificazione dello Spazio Marittimo e la Strategia Marina, definendo ed adottando le misure necessarie (comprese quelle atte a contrastare atti illegali) per garantire che qualsiasi deterioramento/declino dello stato di conservazione degli habitat e delle specie protette ai sensi delle direttive Habitat e Uccelli si sia fermato al più tardi entro il 2030.

Sotto-Azione B1.1.b) Definire, in linea con quanto previsto dalla Sotto-Azione A5.1.c), priorità di intervento con particolare riferimento a quanto già inserito nei *Prioritized Action Framework* (PAF) regionali, in particolare a beneficio di specie e habitat che negli ultimi rapporti ex art. 12 (direttiva Uccelli) e art. 17 (direttiva Habitat) non erano in stato di conservazione favorevole, e identificare ed attuare le misure necessarie (comprese le necessarie azioni di ripristino, cfr. azione B2) per portarle in tale stato di conservazione o almeno per assicurare una tendenza positiva.

Sotto-Azione B1.1.c) Programmare azioni per la ripresa delle specie più rare e minacciate (ad esempio con l'implementazione dei Piani d'Azione Nazionali esistenti e in programmazione) e ampliare le azioni di contrasto al declino delle specie a distribuzione diffusa, agendo in sinergia con le politiche maggiormente influenti, tra cui PAC, Strategia Marina e Pianificazione Spaziale Marittima.

Sotto-Azione B1.1.d) Adottare, in coerenza con quanto previsto dalla sotto-azione A4.1.e), un piano di monitoraggio efficace per tutte le specie e gli habitat delle direttive Habitat e Uccelli che permetta di valutare in modo affidabile il loro stato di conservazione e i trend, basandosi su un approccio metodologico comune al fine di avere dati integrati e confrontabili anche con quelli derivanti da altre fonti (es. MSFD, Natura 2000, WFD).

B.2 Garantire il non deterioramento di tutti gli ecosistemi ed assicurare che vengano ripristinate vaste superfici di quelli degradati, con particolare attenzione a quelli più idonei a catturare e stoccare il carbonio nonché a prevenire e ridurre l'impatto delle catastrofi naturali.

Azione B2.1 Mappare, monitorare e valutare gli ecosistemi ed i servizi da essi offerti e riportarli, dove necessario, ad un buono stato ambientale

Sotto-Azione B2.1a) Mappatura degli ecosistemi italiani, valutazione del loro stato di conservazione e sviluppo ed attuazione di un sistema di monitoraggio che permetta di valutare i progressi effettuati verso il buono stato ambientale.

Sotto-Azione B2.1b) Definizione di Linee guida nazionali sulle modalità e tecniche di ripristino degli ecosistemi degradati, che li definiscano tali attraverso una serie di parametri oggettivi.

Sotto-Azione B2.1c) In attuazione del previsto regolamento europeo sui ripristini e sulla base della mappatura e valutazione prevista dalla Sotto-Azione B2.1a), definizione di un Piano nazionale di ripristino degli ecosistemi e necessarie attuazioni regionali.

Sotto-Azione B2.1d) Dare piena attuazione al progetto "Rinaturazione dell'area del Po" nell'ambito del PNRR.

Sotto-Azione B2.1.e) Promuovere la destinazione di una quota dei proventi dei canoni di polizia idraulica per interventi di rinaturalizzazione fluviale.

B.3 Assicurare una riduzione del 50% del numero delle specie delle liste rosse nazionali minacciate da specie esotiche invasive.

Azione B3.1 Gestire le specie esotiche invasive presenti e prevenire l'insediamento di quelle non ancora presenti in Italia

Sotto-Azione B3.1.a) Incrementare i progetti di eradicazione e controllo, con particolare riferimento alle specie esotiche invasive che minacciano specie in Lista Rossa.

Sotto-Azione B3.1.b) Dare ulteriore impulso all'attuazione del Regolamento 1143/2014 dell'Unione sulle specie esotiche invasive, adottando e attuando i piani d'azione sui vettori prioritari di introduzioni accidentali ed attuando le linee guida per l'impostazione dei programmi di monitoraggio regionali di cui all'art. 18 comma 4 del D. Lgs. 230/2017.

Sotto-Azione B3.1.c) Promuovere campagne e progetti di comunicazione, formazione e informazione sul tema delle specie esotiche invasive destinati al grande pubblico, ai soggetti attuatori e a specifici portatori di interesse (es. attuazione delle azioni di formazione e comunicazione previste dai piani delle *pathways*).

Sotto-Azione B3.1.d) Ratificare la Convenzione *Ballast Water Management* e dare completa attuazione del *National Focal Point* per le specie esotiche e nocive previsto dal Programma Nazionale di Misure della Strategia Marina.

Sotto-Azione B3.1.e) Promuovere le attività di Red Listing delle specie con particolare attenzione alla ripetizione degli *assessment* delle specie maggiormente minacciate dalle IAS.

Sotto-Azione B3.1.f) Promuovere una gestione sostenibile delle attività alieutiche nei corpi idrici - che limiti le immissioni esclusivamente alle specie autoctone attese (comunità ittiche di riferimento tipo-specifiche) così da non provocare ripercussioni sul conseguimento degli obiettivi ambientali di cui alla DQA nei corpi idrici interessati ed al fine di contribuire a preservare la biodiversità degli ambienti acquatici.

Obiettivi Specifici

B.4 Invertire la tendenza al declino degli impollinatori.

B.5 Ridurre del 50 % i rischi e l'uso dei prodotti fitosanitari e in particolare riguardo quelli più pericolosi.

B.6 Destinare almeno il 10 % delle superfici agricole ad elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità e valorizzare le superfici residuali agricole vicino alle città.

B.7 Adibire almeno il 25 % dei terreni agricoli all'agricoltura biologica e aumentare in modo significativo la diffusione delle pratiche agricole e zootecniche sostenibili.

B.8 Ridurre le perdite di nutrienti di almeno il 50%, garantendo al tempo stesso l'assenza di deterioramento della fertilità del suolo. Ridurre l'uso di fertilizzanti di almeno il 20%.

Quadro conoscitivo/contesto

Il settore agricolo è multifunzionale e svolge un ruolo importante nella conservazione della biodiversità, in particolar modo per specie ed habitat con esso co-evoluti. Esso potrebbe, infatti, se gestito correttamente garantire l'autosufficienza alimentare, la gestione e la manutenzione del territorio evitando i fenomeni di dissesto idrogeologico, il sequestro del carbonio, il mantenimento degli ecosistemi e del paesaggio. Purtroppo, attualmente tali potenzialità sono limitate dall'eccessiva intensificazione di alcuni settori.

È un sistema complesso che si basa sulla gestione delle risorse naturali e su importanti equilibri ambientali, per cui garantire un sentiero di sostenibilità è fondamentale non solo ai fini della salvaguardia e tutela delle varie componenti ambientali (suolo, acqua e biodiversità e tutti i servizi ecosistemici) ma anche per le stesse funzioni produttive del settore. La valorizzazione dei servizi ecosistemici in agricoltura è infatti basata sulla conservazione della biodiversità funzionale, che costituisce uno degli aspetti basilari su cui è fondata l'agroecologia e rappresenta al contempo la risorsa fondamentale da valorizzare per una riduzione dell'uso degli input agricoli.

Numerosi sono dunque i delicati equilibri da garantire (si pensi ad es. al ruolo degli insetti impollinatori, nonché di altri artropodi utili) in particolare in relazione ai possibili input collegati all'attività agricola (ad es. l'uso eccessivo di prodotti fitosanitari e il rilascio di sostanze pericolose per la biodiversità e la nostra salute come fertilizzanti chimici, prodotti fitosanitari di sintesi, prodotti farmaceutici, sostanze chimiche pericolose) e zootecnica intensiva.

Gli elementi caratteristici del paesaggio sono essenziali per la produzione di una serie di esternalità positive, es. la fornitura di habitat, il contrasto all'erosione del suolo e l'aumento della fertilità, il miglioramento della qualità dell'acqua e l'aumento della sua quantità, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Nel 2016 gli elementi caratteristici del paesaggio (10%) e i terrazzamenti (3%) interessavano complessivamente il 13% della SAU (DG Agri, 2019). Circa l'80% delle aree terrazzate è in fase di abbandono.

L'Italia è il terzo Paese per superficie biologica[18] in Europa dopo la Spagna e la Francia. Nel 2020 con 81.731 operatori assoggettati al metodo di produzione biologico l'Italia è il primo paese europeo per numero di aziende, con un *trend* in continua crescita, mentre nello stesso anno l'incidenza delle superfici biologiche sul totale della SAU italiana è del 16,6% (Fonte: SINAB).

[18] superficie biologica totale è la somma della "superficie in conversione" e della "superficie certificata". Prima che una zona possa essere certificata come "biologica", deve subire un processo di conversione, che può richiedere 2-3 anni a seconda della coltura.

Tuttavia, la distribuzione dell'agricoltura biologica non è omogenea e le aree più produttive della Pianura Padano-Veneta sono caratterizzate da una notevole intensità produttiva, segnatamente del settore zootecnico, legato a produzioni di elevato valore commerciale. La dispersione nell'ambiente dei reflui zootecnici provenienti da tali allevamenti intensivi ha provocato la scomparsa di interi ecosistemi oligotrofici (brughiere, ed ecosistemi acquatici oligotrofici). Impegno prioritario della presente strategia è ristabilire le condizioni per il recupero di tali ambienti.

Con la comunicazione della Commissione sul *Green Deal* europeo[19], si è dato forte slancio all'azione di integrazione degli obiettivi ambientali e climatici nel bilancio e nelle politiche settoriali dell'Unione. In questa prospettiva, le due strategie faro per l'attuazione del *Green Deal*, la Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e la strategia dal "Produttore al consumatore" (*Farm to Fork*), richiamano la necessità di procedere di pari passo anche con la nuova politica agricola comune (PAC), a partire dalla promozione di regimi ecologici, delle misure agro-climatico-ambientali, di investimenti a carattere ambientale e di regimi di pagamento basati sui risultati.

Anche il rapporto della Corte dei Conti europea (Relazione n.13/2020), pur mettendone in risalto gli importanti strumenti di finanziamento, documenta che esistono ampi margini di miglioramento dell'efficacia delle risorse della Politica Agricola Comune per il raggiungimento degli obiettivi agroambientali dell'Unione e per sostenere la coesistenza tra agricoltura e biodiversità; la Corte dei Conti inoltre raccomanda lo sviluppo di indicatori affidabili sulla biodiversità per migliorare la valutazione degli impatti positivi e negativi degli strumenti della PAC.

La Strategia europea per la Biodiversità impegna inoltre gli Stati membri a redigere un Piano di recupero e ripristino degli ecosistemi, e per le aree agricole l'obiettivo è quello di riportare la natura al loro interno, attraverso il sostegno e l'incentivazione di pratiche agricole sostenibili, in modo strettamente connesso con la *Strategia Farm to Fork* (IV Rapporto sullo stato del Capitale Naturale, 2021). Saranno adottati provvedimenti per arrestare e invertire il trend di declino degli impollinatori e degli uccelli degli ambienti agricoli, per ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari di sintesi, per favorire la conservazione e il ripristino di elementi del paesaggio ad elevata biodiversità (boschi, cespuglieti, aree aperte, ambienti umidi, prati permanenti e torbiere), per aumentare la diffusione dell'agricoltura biologica, delle pratiche di difesa integrata certificata ai sensi della legge n. 4 del 3 febbraio 2011 (Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata – SQNPI) e delle pratiche agro-ecologiche funzionali anche alla riduzione degli impatti legati alla zootecnia.

Principali Strumenti

Strumenti normativi di riferimento:

- Regolamento (UE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
- Regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione e etichettatura biologica
- Regolamento (UE) 2019/1009 Nuovo regolamento sui fertilizzanti
- Regolamento (UE) 2020/852 "EU *Taxonomy*" relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili[20]
- Regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo sul ripristino della natura (in approvazione)
- Nuovo Regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e che modifica il Regolamento 2021/2115 (in approvazione)

[19] (COM (2019) 640 final)

[20] Strumento in via di definizione in considerazione del negoziato in corso sugli Atti delegati, con particolare riferimento all'atto delegato per la biodiversità e all'atto delegato complementare per l'agricoltura successivo all'approvazione della PAC post-2020

- Direttiva 91/676/CEE (c.d. Direttiva Nitrati)
- Direttiva 2000/60/CE "Direttiva Quadro sulle Acque – DQA
- Direttiva 2009/128/CE "che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"
- Legge 3 febbraio 2011, n. 4 "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 - Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (G.U. 30 agosto 2012, n. 202)
- D.M. n.17070 del 19 novembre 2012 "Istituzione dell'Osservatorio Nazionale del Paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali (ONPR), e del "Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali".
- Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette. (D.M. 10 marzo 2015)
- Legge 1 dicembre 2015, n. 194 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare".
- Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali. Decreto legislativo, 03/04/2018 n° 34, G.U. 20/04/2018
- D.M. n. 65 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020 che adotta i Criteri Minimi Ambientali (CAM) per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari
- Legge 9 marzo 2022, n. 23 Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico
- Direttive Ministro per i Parchi Nazionali

Altri strumenti:

- *Strategia Farm to Fork*
- Strategia Europea per la Biodiversità 2030
- Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
- Strategia tematica europea per la protezione del suolo
- Strategia EU "*Zero Pollution for air, water and soil*"
- Iniziativa UE a favore degli impollinatori (possibile revisione prevista nel 2022)
- Financing Natura 2000. EU funding opportunities in 2021-2027 : revised report May 2022
- Rapporto sull'implementazione dell'iniziativa UE a favore degli impollinatori
- Proposta di un *Pollinator Monitoring scheme* (2021, EU-PoMs)
- Nuovo piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica 2021/2026
- Piano d'azione integrato europeo di gestione dei nutrienti (in preparazione)
- PAC 2023-2027
- Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico
- Strategie regionali dello sviluppo sostenibile
- Piano di Azione Nazionale Fitosanitari per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (in fase di revisione)
- Piano Nazionale sulla Biodiversità di interesse agricolo (in aggiornamento)
- Piano Strategico Nazionale (PSN) per la PAC 2023-2027 (in preparazione)

Soggetti attuatori/coinvolti

- MITE (PNM, USSRI, EC)
- MIPAAF
- MUR
- MIC
- Ministero della Salute
- Regioni e Province Autonome
- Enti gestori N2000, aree protette e zone Ramsar

- ISPRA, ARPA/APPA - SNPA
- CREA
- AGEA
- Enti di ricerca, musei e Università
- Associazioni ambientaliste
- Apicoltori
- Associazioni nazionali produttori biologici
- Associazioni nazionali produttori agricoli e allevatori
- Associazioni nazionali produttori fitosanitari, fertilizzanti etc.
- Ordine degli agronomi e ordine degli agro- tecnici
- Proprietari privati

Indicatori

- Liste rosse nazionali (IUCN): variazione del numero di specie di impollinatori minacciate
- Numero di casi di moria di api associato all'impiego di prodotti fitosanitari (annuario ISPRA)
- Distribuzione dei prodotti fitosanitari in agricoltura (indicatore ISTAT)
- Percentuale della SAU interessata da elementi caratteristici del paesaggio (ad es. fasce tampone, filari, muretti a secco, boschetti, canali, ecc.)
- Frammentazione del territorio naturale e agricolo (ISPRA)
- Percentuale di specie e habitat di interesse comunitario connessi con l'agricoltura che presentano una tendenza stabile o in aumento
- *Farmland Bird Index* e del *Farmland Bird Index* delle Praterie Montane a scala nazionale e a scala regionale (MIPAAF)
- Percentuale di superficie agricola utilizzata (SAU) interessata da coltivazioni biologiche sul totale della SAU nazionale (Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (MIPAAF, Sinab))
- Quota di superficie agricola utilizzata (SAU) investita da misure agro-climatiche-ambientali nell'attuazione del Piano Strategico Nazionale della PAC post 2022 (MIPAAF)
- Quota di superficie agricola utilizzata (SAU) investita da coltivazioni integrate
- Quota di superficie agricola utilizzata (SAU) investita da coltivazioni biologiche
- Distribuzione dei fertilizzanti (ISTAT)
- Percentuale eliminazione e sostituzione dei prodotti fitosanitari pericolosi per la biodiversità che presentano in etichetta frasi SPe (Direttiva 2003/82/CE) (cfr. misura 13 del DM 10/3/2015) e regolamento (CE) N. 1107/2009

Fonti di finanziamento

- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
- Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR)
- Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA)
- Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
- Fondo di Rotazione
- Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE)
- *EU Framework Programme for Research and Innovation* (*Horizon Europe*)
- Decreto "Clima", legge 12.12.2019, n. 141: Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13.12.2019
- Next Generation EU-PNRR
- Schemi di pagamenti ai servizi ambientali ed ecosistemici
- Fondi privati"
- Eliminazione, graduale rimozione o riforma dei sussidi dannosi alla biodiversità.
- Contributo sui prodotti fitosanitari pericolosi, legge n. 388 del 23 dicembre 2000, art. 123, e legge n. 488 del 23 dicembre 1999, art. 59

AZIONI

B.4 Invertire la tendenza al declino degli impollinatori

Azione B4.1 Adozione ed attuazione di un Piano Nazionale per la conservazione degli impollinatori

Sotto-Azione B4.1.a) Definire ed attuare un Piano Nazionale per la conservazione degli impollinatori che preveda:

-definizione di un processo di monitoraggio coordinato, compreso lo sviluppo di specifici *network* di *citizen science* (che coinvolga ad es. anche gli agricoltori ed i volontari delle associazioni di protezione ambientale), sullo stato di conservazione degli impollinatori e dei loro habitat e identificazione di solidi indicatori. Cfr. sotto-azioni A.4.1.e) A4.1.f)

-azioni specifiche di gestione e conservazione degli Habitat naturali e semi-naturali prioritari per le specie più a rischio.

-indicazioni per la piena attuazione delle previsioni per la tutela degli impollinatori inserite nel PAN (cfr. azioni B.5), anche applicando in modo più stringente le linee guida di cui al D.M. 10/3/2015 per la sua attuazione.

-promozione di attività di formazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini per la conservazione degli impollinatori.

Sotto-Azione B4.1.b) Redazione delle Liste Rosse per Sirfidi e Lepidotteri eteroceri (falene)

B.5 Ridurre del 50 % i rischi e l'uso dei prodotti fitosanitari e in particolare riguardo quelli più pericolosi.[21]

Azione B5.1 Adozione dei provvedimenti necessari a ridurre del 50% l'uso complessivo di prodotti fitosanitari e il rischio relativo e ridurre del 50% l'uso di prodotti fitosanitari più pericolosi

Sotto-Azione B5.1.a) Nel Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 indirizzare i pagamenti addizionali o compensativi a favore di pratiche benefiche per il clima e l'ambiente, mirate alla riduzione dei prodotti fitosanitari e del diserbo chimico e che supportano la promozione di tecniche di controllo alternative.

Sotto-Azione B5.1.b) Limitare in maniera rigorosa il numero di deroghe per usi essenziali a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 (sottosezione 6 art. 53) anche attraverso l'impiego degli indicatori armonizzati di cui alla direttiva 2019/782/UE, stabiliti a livello comunitario per l'applicazione dell'art.15, paragrafo 1, comma 2 della direttiva 2001/128/CE.

Sotto-Azione B5.1.c) Promuovere programmi di monitoraggio e ricerca volti a determinare l'impatto dell'utilizzo di prodotti fitosanitari sulla salute umana, sulla biodiversità – con particolare riguardo agli impollinatori e agli artropodi (acari e insetti) limitatori naturali e al servizio ecosistemico da questi fornito – sulle acque superficiali e sotterranee e sui suoli agricoli (in sinergia con la Sotto-Azione B11.2.b e la Sotto-Azione B13.4.f), utilizzando indicatori biologici ed ecotossicologici idonei. Promuovere programmi di ricerca volti ad individuare alternative all'utilizzo di sostanze candidate alla sostituzione, inclusi i prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica (rameici).

[21] Il tema biocidi è trattato nell'ambito di intervento "Verde Urbano" in quanto gli impatti più significativi sulla biodiversità sono associati ai prodotti biocidi impiegati contro gli organismi molesti nel contesto verde urbano

Sotto-Azione B5.1.d) Favorire l'aumento degli investimenti e promuovere programmi di ricerca e innovazione inerenti lo sviluppo e la diffusione di tecnologie digitali e di precisione in agricoltura, e inerenti lo sviluppo di varietà vegetali dotate di meccanismi genetici di resistenza ai patogeni al fine di ridurre l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, accrescendo, per converso, l'adozione di mezzi per attuare la lotta biologica e microbiologica. Digitalizzare la "difesa fitosanitaria" attraverso l'integrazione delle banche dati agrometeorologiche al fine di sviluppare sistemi e servizi di monitoraggio e allerta (*early warning*).

Azione B5.2 Revisione ed attuazione del Piano Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) per la tutela della biodiversità

Sotto-Azione B5.2.a) Concludere l'iter di revisione del Piano Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento alle misure finalizzate alla tutela della biodiversità. Fissare chiari obiettivi quantitativi e un obiettivo generale misurabile al 2030, coerente con le Strategie UE Biodiversità 2030 e *Farm to Fork*, anche con la definizione di appositi indicatori, finalizzato ad un'effettiva riduzione immediata e a lungo termine dei rischi e degli impatti dell'utilizzo di prodotti fitosanitari di sintesi.

Sotto-Azione B5.2.b) Dare piena attuazione al PAN con particolare riguardo alle misure indicate nel D.M. 10/3/2015 per la tutela degli impollinatori, della biodiversità legata agli agroecosistemi e degli ecosistemi acquatici in particolare nei Siti Natura 2000 e nelle aree protette. Cfr. sotto-azioni A4.1.h A4.1.i.

Sotto-Azione B5.2.c) Attuare un maggiore coordinamento fra le strutture ambiente e agricoltura a livello nazionale e regionale con l'obiettivo della piena attuazione delle misure del PAN previste per i Siti Natura 2000 e aree protette, anche in relazione al miglior utilizzo delle risorse della PAC.

Azione B5.3 Migliorare le disposizioni sulla gestione integrata dei parassiti e le Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata

Dare piena attuazione alla direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in particolare attraverso:

Sotto-Azione B5.3.a) Adozione di azioni di promozione dell'agricoltura biologica e di difesa integrata, delle pratiche agroecologiche e di incoraggiamento dell'uso di tecniche di controllo alternative.

Sotto-Azione B5.3.b) Attività di ricerca, innovazione, formazione e consulenza per e con gli agricoltori sugli effetti dei prodotti fitosanitari sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, sui trattamenti di precisione e sulle pratiche alternative all'uso dei prodotti fitosanitari di sintesi e dei fertilizzanti chimici.

Sotto-Azione B5.3.c) Promozione dell'immissione sul mercato di PPP contenenti sostanze attive biologiche come i bio-pesticidi microbici e realizzazione di specifici programmi di ricerca, formazione e informazione per la loro diffusione e utilizzo da parte degli agricoltori.

Sotto-Azione B5.3.d) Al fine di offrire maggiori incentivi economici agli agricoltori affinché optino per tali soluzioni, integrazione, nel Piano Strategico Nazionale della PAC, delle pratiche agroecologiche, dell'agricoltura biologica e della produzione integrata certificata (ai sensi della legge n. 4 del 3 febbraio 2011 (Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata – SQNPI)) e che preveda l'esclusione del diserbo chimico.

B.6 Destinare almeno il 10% delle superfici agricole ad elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità e valorizzare le superfici residuali agricole vicino alle città.

Azione B6.1 Favorire la destinazione di almeno il 10% delle superfici agricole (a scala aziendale) ad elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità quali ad es. fasce tampone, siepi e boschetti, fasce inerbite, canali erbosi e zone umide

Sotto-Azione B6.1.a) Integrare tale obiettivo nello strumento strategico nazionale sulle reti ecologiche previsto per l'obiettivo A.3, azione A3.1.

Sotto-Azione B6.1 b) Promuovere l'integrazione di tale obiettivo nella norma quadro tecnica di riferimento del D.M. interministeriale n. 5046 del 25/2/2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" che, recependo la direttiva 91/676/CEE, regolamenta la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento delle acque da nitrati provenienti da fonti agricole, anche in collegamento con l'obiettivo B8.

Sotto-Azione B6.1.c) Garantire nel Piano Strategico Nazionale della PAC la presenza di interventi sia nel 1 che nel 2 Pilastro atti al mantenimento delle infrastrutture verdi, degli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità e di quelli con influenza favorevole sulla stabilità dei servizi di impollinazione (siepi, stagni, fasce tampone e con fiori nettariferi, ecc.), anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei paesaggi rurali storici e delle pratiche colturali e zootecniche tradizionali, al fine di preservare l'agrobiodiversità, la diversità biologica e culturale del patrimonio rurale, sia a scala aziendale che di distretto.

Sotto-Azione B6.1.d) Recuperare e ripristinare gli ecosistemi delle pianure adibite ad agricoltura e zootecnia intensiva e arrestare i fenomeni di abbandono degli ecosistemi agro-silvo-pastorali marginali di collina e montagna, attraverso la promozione del mantenimento di pratiche agro-zootecniche ad alta sostenibilità ambientale e attraverso forme di compensazione al reddito degli agricoltori che riconoscano la salvaguardia dei servizi ecosistemici del territorio.

Sotto-Azione B6.1.e) Favorire l'attività produttiva agricola o mista nelle fasce non lottizzate vicino alle città e sensibilizzare i possessori di zone lottizzate da edificare, alla semina di essenze floreali per l'impollinazione.

Sotto-azione B6.1.f) Promuovere la diffusione di sistemi agricoli misti (agroforestazione) attraverso l'adozione di filari di alberi intervallati alle colture agrarie.

B.7 Adibire almeno il 25% dei terreni agricoli all'agricoltura biologica e aumentare in modo significativo la diffusione delle pratiche agricole e zootecniche sostenibili

Azione B7.1 Promuovere l'agricoltura biologica e le pratiche agricole sostenibili basate sui principi dell'agroecologia

Sotto-Azione B7.1.a) Dare piena e rapida attuazione alla legge quadro nazionale "Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico".

Sotto-Azione B7.1.b) Attuare il nuovo piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica 2021/2026.

Sotto-Azione B7.1.c) Garantire la piena attuazione del Regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione ed etichettatura biologica.

Sotto-Azione B7.1.d) Ridurre del 50% il consumo di antibiotici negli allevamenti zootecnici rispetto al 2020, attraverso la promozione della certificazione in biologico e della zootecnia estensiva e di precisione per il monitoraggio degli animali a fini di prevenzione e dell'impiego di sostanze naturali ad attività antimicrobica.

Sotto-Azione B7.1.e) Garantire che il PSN della PAC 2023-2027, recependo gli indirizzi del *Green Deal*, incentivi la diffusione dell'agricoltura e della zootecnia biologiche e di pratiche agroecologiche, al fine di raggiungere l'obiettivo di almeno il 25% di SAU in agricoltura biologica e di valorizzare le esternalità positive ad essa associate.

Sotto-Azione B7.1.f) Adozione di adeguati interventi di comunicazione volti alla promozione di una sana alimentazione e della conoscenza dei consumatori nei confronti dei prodotti agricoli e zootecnici ottenuti con tecniche sostenibili.

Azione B7.2 Invertire la tendenza all'erosione della variabilità genetica in agricoltura e zootecnia

Sotto-Azione B7.2.a) Definire ed attuare misure volte a facilitare la registrazione delle varietà di sementi e delle coltivazioni arboree e a garantire un più facile accesso al mercato per le varietà tradizionali e adattate localmente.

Sotto-Azione B7.2.b) Definire ed attuare misure volte al recupero e all'utilizzo dei pascoli in modo sostenibile, attraverso l'impiego delle razze autoctone al fine di valorizzarle, mantenere l'ambiente e invertire la tendenza all'erosione della variabilità genetica.

Sotto-Azione B7.2.c) Definire e attuare forme di incentivi e pagamenti, anche nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027, alle aziende che fanno uso di materiale vegetale eterogeneo, frutto della selezione e risemina aziendale o derivanti da piani di selezione collettiva e partecipata o da adattamento specifico di materiale cartellinato, sostenendo la diversificazione dei regimi agrari a partire dalla semente.

B.8 Ridurre le perdite di nutrienti di almeno il 50%, garantendo al tempo stesso l'assenza di deterioramento della fertilità del suolo. Ridurre l'uso di fertilizzanti di almeno il 20%

Azione B8.1 Dare piena attuazione al Piano d'azione integrato per la gestione dei nutrienti (INMAP)

Sotto-Azione B8.1.a) Favorire la diffusione di buone pratiche irrigue e di fertilizzazione incentivando, nel Piano Strategico Nazionale (nuova PAC), l'adozione di sistemi di agricoltura di precisione e di schemi di produzione integrata e incentivare l'utilizzo di coltivazioni adattate alle condizioni climatico-ambientali delle diverse aree produttive, anche in un'ottica adattativa nei confronti dei cambiamenti climatici.

Sotto-Azione B8.1.b) Favorire il riutilizzo irriguo delle acque reflue depurate e la diffusione di processi innovativi come, ad esempio, l'iniezione diretta di digestato, tecniche a tasso variabile e la fertirrigazione, riducendo l'uso di concimi di sintesi e lo sversamento dei nutrienti (azoto, fosforo, potassio) negli ecosistemi.

Sotto-Azione B.8.1.c) Favorire la diffusione di pratiche agronomiche conservative a basso impatto ambientale, senza l'utilizzo del diserbo chimico, con il minimo disturbo del terreno (tecniche della non lavorazione, della semina diretta e del *minimum tillage*) e delle buone pratiche agronomiche che garantiscono la conservazione della materia organica e la concimazione naturale del suolo, anche attraverso le risorse del Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027.

Sotto-Azione B8.1d) Promuovere l'integrazione di tale obiettivo nella norma quadro tecnica di riferimento nel D.M. interministeriale n. 5046 del 25/2/2016 per il controllo e la limitazione dell'inquinamento da nitrati e da fosforo da fertilizzanti naturali e di sintesi.

Sotto-Azione B8.1e) Promuovere attività per l'ottenimento di fertilizzanti ottenuti da materiali organici o riciclati. In particolare, favorire il ricorso all'utilizzazione agronomica di effluenti e materia organica naturale trattata (digestati), in linea con le nuove imminenti indicazioni europee, al fine di favorire il riutilizzo di tali materiali in sostituzione dei fertilizzanti di sintesi.

OBIETTIVI SPECIFICI

B.9 OTTENERE FORESTE CARATTERIZZATE DA UNA MAGGIORE FUNZIONALITÀ ECOSISTEMICA, PIÙ RESILIENTI E MENO FRAMMENTATE CONTRIBUENDO ATTIVAMENTE ALL'OBIETTIVO UE DI PIANTARE ALMENO 3 MILIARDI DI ALBERI

QUADRO CONOSCITIVO/CONTESTO

Le foreste italiane sono uno scrigno di biodiversità che ospita alberi, altre piante vascolari, animali vertebrati e invertebrati, funghi e altri microorganismi, la cui sopravvivenza è direttamente legata alla conservazione degli ecosistemi forestali, alla loro gestione selvicolturale e alla loro estensione. Le foreste forniscono, inoltre, una serie di servizi ecosistemici fondamentali tra cui la produzione di biomassa che annualmente rinnova il suolo contribuendo alla pedogenesi, lo stoccaggio del carbonio non solo della pianta in piedi, ma anche del legname da opera prodotto per un uso durevole nel tempo che si somma ai relativi benefici socio-economici e legna da ardere per usi energetici, la regolazione del ciclo dell'acqua e dei vari componenti bio-geochimici, la protezione, il miglioramento ed il rinnovo del suolo, i servizi culturali, il benessere fisico e spirituale, la salubrità dell'aria, ecc.

Dalla metà del secolo scorso ad oggi, in Italia, la superficie forestale ha registrato una graduale e continua espansione, soprattutto nei territori montani e collinari, raggiungendo la superficie di circa 11 milioni di ettari, pari quasi al 40% del territorio nazionale[22]; questa trasformazione di uso e copertura del suolo è legata sia a interventi attivi di afforestazione e riforestazione, sia soprattutto a processi naturali di successione vegetazionale e di espansione del bosco su coltivi e pascoli abbandonati.

La superficie forestale complessiva compresa all'interno di tutte le aree a protezione ambientale (aree protette e Natura 2000) ammonta a 3.857.652 ha, ovvero il 32% di tutte le foreste e le aree boscate italiane (MIPAAF 2019).

In Europa, l'Italia si situa tra i Paesi con la più alta percentuale di foreste protette. Inoltre, le foreste italiane sono tutelate da 100 anni dal vincolo idrogeologico (1923) e da quasi 40 anni quello paesaggistico (1985).

Tranne per alcune aree specifiche, come pianure, fondivalle, aree costiere, dove la superficie forestale residuale o degradata necessita di opportune azioni di ripristino ed ampliamento, per buona parte del patrimonio forestale italiano vi è piuttosto la necessità di aumentarne la complessità e funzionalità ecosistemica attraverso l'incentivazione di interventi di riqualificazione e la promozione di una gestione più orientata alla conservazione della biodiversità (come la gestione a fustaia e la messa a dimora di specie autoctone di provenienza certificata in linea con la normativa vigente e valorizzando, ove possibile, la ricolonizzazione spontanea naturale), oltre che attraverso la riduzione della frammentazione (creazione di corridoi ecologici, *stepping stones*, boschetti, siepi).

Negli ultimi vent'anni, inoltre, l'impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi forestali si è sensibilmente accentuato: lunghi periodi di siccità, gelate tardive e precoci, ad esempio, stanno causando un aumento degli incendi, delle tempeste, di eventi estremi e degli attacchi parassitari, con conseguenze gravi per la biodiversità e per la società umana. La gestione degli ecosistemi forestali e il recupero e il restauro ecologico di quelli degradati, anche promuovendo buone pratiche selvicolturali, sarà cruciale per favorire l'adattamento e la resilienza di tali ecosistemi nei confronti dei cambiamenti ambientali.

Le politiche di tutela e conservazione del patrimonio forestale dovranno sempre più attivamente convergere ed essere costruite in una visione integrata di lungo periodo con le politiche forestali al fine di integrare le esigenze delle filiere produttive a quelle ambientali e socioculturali, basandosi su solide e puntuali conoscenze, tenendo anche conto del ruolo strategico delle foreste nella lotta al cambiamento climatico globale.

[22] Ultimo Inventario forestale (INFC 2015) e nell'Inventario delle Terre d'Italia (IUTI 2016)

PRINCIPALI STRUMENTI

Strumenti normativi di riferimento:

- Regolamento (CE) N. 1597/2002 della Commissione del 6 settembre 2002 recante "Modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione"
- Regolamento (CE) N. 1598/2002 della Commissione del 6 settembre 2002 recante "Modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la prestazione di assistenza amministrativa reciproca da parte degli organismi ufficiali degli Stati membri"
- Regolamento (CE) N. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea
- Regolamento (UE) 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati
- Regolamento (UE) 2018/841 (LULUCF) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura
- Regolamento (UE) 2020/852 "EU *Taxonomy*" relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili[23]
- Regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo sul ripristino della natura (in approvazione)
- Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992 "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche"
- Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione
- Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, "La conservazione degli uccelli selvatici"
- D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione"
- D. Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio
- L. 221/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"
- Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali. Decreto legislativo, 03/04/2018 n° 34, G.U. 20/04/2018 e suoi decreti attuativi
- D.P.C.M. del 20 febbraio 2019 "Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale"
- D.M. 30 dicembre 2020, n. 9403879, di istituzione del Registro nazionale dei materiali di base e Decreto Direttoriale 6 luglio 2021, n. 307490, di approvazione del Registro nazionale dei materiali di base
- D.M. 11 giugno 2021, n. 269708, di suddivisione del territorio italiano in regioni di provenienza ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386

Altri strumenti:

- Nuova Strategia Forestale dell'UE
- Strategia Europea per la Biodiversità 2030
- Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
- Strategia tematica europea per la protezione del suolo
- Strategia dell'UE per la bioeconomia

[23] Strumento in via di definizione in considerazione del negoziato in corso sugli Atti delegati, con particolare riferimento all'atto delegato per la biodiversità e all'atto delegato complementare per l'agricoltura successivo all'approvazione della PAC post-2020

- Nuovo piano d'azione europeo per l'economia circolare
- EU *Pollinator Initiative*
- Documenti di indirizzo Europei:
  - Studio del JRC sulla sostenibilità dell'uso della biomassa forestale per la produzione di energia
  - Linee guida europee su Natura 2000 e foreste
  - Financing Natura 2000. EU funding opportunities in 2021-2027: revised report May 2022
  - Linee guida sull'imboschimento e il rimboschimento rispettosi della biodiversità e sulle pratiche di silvicoltura più vicine alla natura (in preparazione)
  - Linee guida operative sui nuovi criteri di sostenibilità della biomassa forestale usata per la produzione di energia (in preparazione)
- Nuova Strategia Forestale Nazionale per il settore forestale e le sue filiere
- Strategia nazionale per la Bioeconomia
- Programmi forestali regionali, Piani forestali di indirizzo territoriale, Piani di gestione forestale o strumenti equivalente (art 6 D. Lgs. 34/2018)
- Piani Paesaggistici o piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici
- Strategie regionali dello sviluppo sostenibile
- Linee guida per la programmazione della produzione e l'impiego di specie autoctone di interesse forestale (in preparazione).

Soggetti attuatori/coinvolti

- MITE (PNM, EC, USSRI)
- MIPAAF
- MIC
- Regioni e Province Autonome
- Ex Comunità montane
- CUFA
- CREA
- Enti di ricerca, musei e Università
- Enti gestori aree forestali regionali pubbliche e/o private
- Enti Gestori delle aree protette e dei siti Natura 2000
- Associazioni e organismi coinvolti nelle filiere forestali
- Organismi di certificazione
- Proprietari di aree forestali
- Associazioni ambientaliste

Indicatori

- Indicatori mutuati dalla Strategia Nazionale Forestale:
  - ✓ vedi indicatori SFN **Azioni: A.4, A.5, A.6, A.7, B.1**
  - ✓ vedi indicatori SFN **Azioni Specifiche 1 e 2**
- Numero di nuovi alberi piantati di specie autoctone di provenienza certificata
- Superficie forestale compresa all'interno di aree protette
- Numero di misure agroforestali adottate nel PSN della PAC

Fonti di finanziamento

- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
- Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR)
- Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA)
- Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
- Fondo di Rotazione
- Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE)
- *EU Framework Programme for Research and Innovation* (*Horizon Europe*)
- ETS (*Emission Trading System*) del mercato quote di CO_2
- Fondo foreste e fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale del bilancio dello Stato
- Altri fondi regionali e locali
- *Next Generation EU*-PNRR

- Schemi di pagamenti ai servizi ambientali ed ecosistemici
- Eliminazione, graduale rimozione o riforma dei sussidi dannosi alla biodiversità.

AZIONI

B.9 Ottenere foreste caratterizzate da una maggiore funzionalità ecosistemica, più resilienti e meno frammentate contribuendo attivamente all'obiettivo UE di piantare almeno 3 miliardi di alberi

Azione B9.1 Rispettare ed incrementare la diversità biologica degli ecosistemi forestali

Sotto-Azione B9.1.a) Dare piena attuazione alle nuove strategie forestali, nazionale ed europea, in particolare alle seguenti sotto-azioni operative e specifiche della Strategia Forestale Nazionale:

• *Sotto-Azione Operativa A.4.1: Tutelare e monitorare la biodiversità delle foreste a livello nazionale, regionale ed ecoregionale* (anche in relazione alla Sotto-Azione A4.1.g).

• *Sotto-Azione Operativa A.4.2: Ridurre e/o arrestare la perdita e migliorare la diversità biologica degli ecosistemi forestali.*

• *Sotto-Azione Operativa A.4.3: Conservare e migliorare la diversità e complessità ecologica strutturale e funzionale, biogeografica e paesaggistica, del patrimonio silvo-pastorale.*

• *Sotto-Azione Specifica A.S.10.1: Gestione forestale e tutela degli habitat di specie prioritarie.*

• *Sotto Azione Specifica A.S.10.2: Pianificazione e gestione in foreste ad elevata densità di ungulati.*

Azione B9.2 Salvaguardare i frammenti residui e incrementare la superficie e la connessione di boschi costieri, planiziali e ripariali.

Dare piena attuazione alle nuove strategie forestali, nazionale ed europea, in particolare alle seguenti sotto -azioni specifiche della Strategia Forestale Nazionale:

• *Sotto-Azione Specifica A.S.7.1 Tutelare e recuperare i boschi ripariali*

• *Sotto-Azione Specifica A.S.7.2-Tutelare e recuperare i boschi planiziali*

• *Sotto-Azione Specifica A.S.7.3 Tutela e gestione dei boschi costieri e pinete litoranee*

Azione B9.3 Ricostituire le risorse forestali danneggiate e prevenire i rischi naturali e antropici

Sotto-Azione B9.3.a) Dare piena attuazione alle nuove strategie forestali, nazionale ed europea, in particolare alle seguenti sotto-azioni operative ed azioni specifiche della Strategia Forestale Nazionale:

• *Sotto-Azione Operativa A.5.1: - Prevedere azioni di prevenzione attiva nei confronti dei rischi naturali e antropici, fitopatie, incendi, inquinamento e avversità biotiche ed abiotiche* (coerentemente con le previsioni della legge 353 del 2000).

• *Sotto-Azione Operativa A.5.2: Ricostituire il potenziale forestale danneggiato da disturbi naturali o antropici, incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici e recuperare le foreste degradate in linea con le potenzialità ecologiche e biogeografiche locali.*

• *Azione Specifica 1 - Gestione degli eventi estremi.*

• *Azione Specifica 2 - Coordinamento lotta e prevenzione incendi boschivi.*

Azione B9.4 Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici

Sotto-Azione B9.4.a) Dare piena attuazione alle nuove strategie forestali, nazionale ed europea, in particolare alle seguenti sotto-azioni operative della Strategia Forestale Nazionale:

• *Sotto-Azione Operativa A.6.1 Ridurre gli impatti negativi del cambiamento climatico a carico dei sistemi forestali e dei settori socioeconomici ad essi collegati.*

• *Sotto-Azione Operativa A.6.2: Tutelare la salute e il benessere pubblico, proteggere i beni della società e dei cittadini.*

Azione B9.5 Migliorare la gestione dei rimboschimenti

Sotto-Azione B9.5.a) Dare piena attuazione alle nuove strategie forestali, nazionale ed europea, in particolare alle seguenti sotto-azioni operative della Strategia Forestale Nazionale:

• *Sotto-Azione Operativa A.7.1: Valorizzare le neoformazioni forestali.*

• *Sotto-Azione Operativa A.7.2: Incrementare la superficie forestale.*

•*Sotto-Azione Operativa A.7.3: Gestire e naturalizzare, dove opportuno, gli imboschimenti e rimboschimenti artificiali.*

Azione B9.6 Promuovere e diffondere la Gestione Forestale Sostenibile (GFS) sul territorio nazionale

Sotto-Azione B9.6.a) Dare piena attuazione alle nuove strategie forestali, nazionale ed europea, in particolare alle seguenti sotto-azioni operative della Strategia Forestale Nazionale:

• *Sotto-Azione Operativa B.1.1: Migliorare e incrementare la GFS nelle foreste esistenti;*

• *Sotto-Azione Operativa B.1.2: Riconoscere il ruolo della GFS quale strumento per una nuova bioeconomia delle foreste;*

• *Sotto-Azione Operativa B.1.3: Promuovere la certificazione forestale.*

Sotto-Azione B9.6.b) Incentivare la valorizzazione sostenibile e circolare dei prodotti della selvicoltura sostenibile nella bioedilizia in usi ad alto valore aggiunto (industrie tessili, biomedicali, chimiche e, in forma residuale, dell'energia) e dei residui come biochar.

Azione B9.7 Dare maggiore diffusione alle misure di sostegno agroforestali nell'ambito dello sviluppo rurale eliminando gli incentivi che possono avere effetti perversi

Sotto-Azione B9.7.a) Promuovere e adottare sufficienti misure agroforestali nel Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027.

Azione B9.8 Promuovere l'impiego di specie forestali autoctone di provenienza certificata, ai sensi del D. Lgs. 386/2003

Sotto-Azione B9.8.a) Incentivare l'applicazione delle linee guida per la programmazione della produzione e l'impiego di specie autoctone di interesse forestale (in via di emanazione).

OBIETTIVI SPECIFICI

B10. ARRESTARE LA PERDITA DI ECOSISTEMI VERDI URBANI E PERIURBANI E DELLA BIODIVERSITÀ URBANA. FAVORIRE IL RINVERDIMENTO URBANO E L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DELLE SOLUZIONI BASATE SULLA NATURA

QUADRO CONOSCITIVO/CONTESTO

L'importanza, anche per la salute dell'uomo, del verde urbano in ambiti cittadini e limitrofi e della biodiversità animale e vegetale ad esse associata, è un'affermazione condivisa ormai a livello globale: verde urbano e periurbano da realizzare e da curare nel tempo tramite adeguata pianificazione urbanistica, sostenuta dal necessario confronto multidisciplinare e che tenga conto delle esigenze delle specie che vivono in tali ambiti.

Le soluzioni basate sulla natura (NBS) sono riconosciute per apportare importanti servizi ecosistemici ai cittadini di zone urbane. Esempi di NBS includono le infrastrutture verdi, tetti e pareti verdi, fitodepurazioni, parchi, corridoi verdi, alberature, orti urbani, canali e fossi inerbiti per il drenaggio etc. Favorire la loro implementazione in ambiente urbano permette alle città di aumentare la biodiversità e la resilienza del sistema e di adattarsi ai cambiamenti climatici, in particolare agli eventi estremi come le alluvioni o ondate di calore, apportando al contempo una ampia gamma di benefici come il miglioramento della qualità e quindi salubrità dell'aria ed il maggiore assorbimento delle acque meteoriche da parte del terreno reso più permeabile dalle nuove o meglio gestite aree verdi e la contemporanea riduzione della velocità di deflusso.

L'approccio olistico-pianificatorio, per realizzare interventi significativi a livello territoriale con nuovi boschi e aree verdi per i cittadini, e per tutelare e aumentare i rifugi a disposizione della fauna urbana di interesse conservazionistico, risulta anch'esso sempre più necessario e il nostro Paese ha iniziato a fornire il proprio contributo.

In questo contesto, nel gennaio 2013 è stata emanata la legge n. 10 che definisce il quadro normativo per il Verde urbano e istituisce il Comitato per lo sviluppo del Verde pubblico, oggi importante riferimento nazionale con valenza di indirizzo a livello locale. Il Comitato nel 2017 ha elaborato e pubblicato le linee guida per il verde urbano e nel 2018 la prima Strategia Nazionale del Verde Urbano che fissa criteri per la promozione di foreste urbane e periurbane coerenti con le caratteristiche ambientali, storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi. Essa si basa su tre elementi essenziali: passare da mq a ha, ridurre le superficie asfaltate e adottare le foreste urbane come riferimento strutturale e funzionale del verde urbano. La foresta urbana include tutti gli aspetti del verde urbano quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi, nonché i terreni incolti e con vegetazione spontanea.

La Strategia prevede inoltre il coinvolgimento degli *stakeholder* e di competenze necessariamente multidisciplinari per sviluppare idonee policy pubbliche e indirizzare le amministrazioni comunali verso la realizzazione di piani e progetti basati sui servizi ecosistemici e sulla rete di Infrastrutture Verdi (*Green Infrastructure*, *Nature Based Solutions*), definiti per raggiungere precisi obiettivi di ordine sociale, ambientale, finanziario e occupazionale.

La Strategia del verde Urbano ha fatto emergere chiaramente l'esigenza di tornare ad avere "più natura in città" e quindi realizzare ambiti ad elevata naturalità e foreste urbane e periurbane tramite la messa a dimora di milioni di alberi, attribuendo spazi più significativi al verde urbano e favorendo interventi che rendano permeabili vaste aree attualmente asfaltate. Questa interessante fase di recupero delle aree metropolitane è già iniziata grazie al Programma sperimentale di forestazione urbana e periurbana previsto dall'art. 4 del Decreto Clima, a cui si darà rafforzamento con il progetto di "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" previsto nel PNRR (Misura 2 Componente 4 Investimento 3.1).

In fase progettuale e poi anche operativa è necessario sempre porre la dovuta attenzione alla preparazione del terreno in ambienti mediterranei sempre più siccitosi per i cambiamenti climatici in corso e all'utilizzo di specie autoctone di provenienza certa che siano idonee all'ambiente pedo-climatico ed urbano di destinazione.

Il verde urbano non può essere considerato una compensazione alla urbanizzazione del territorio, bensì deve essere una componente essenziale della stessa, necessaria per renderla ecologicamente sostenibile, a garanzia della salubrità ambientale e del benessere del cittadino, e in connessione con il territorio naturale circostante tramite adeguati corridoi ecologici.

Principali Strumenti

Strumenti normativi di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
- Regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi
- Regolamento (UE) 2020/852 "EU *Taxonomy*" relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili[24]
- Regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo sul ripristino della natura (in approvazione)
- Direttiva 2000/60/CE "Direttiva Quadro sulle Acque– DQA"
- Direttiva 2007/60/CE sulla valutazione e gestione del rischio di alluvioni – Direttiva Alluvioni (FD)
- D. Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio
- Legge 10/2013 "Norme per lo sviluppo di spazi verdi urbani"
- D.M. del 10 marzo 2020 n. 63 che adotta i *Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde*
- D.M. del 9 ottobre 2020 Modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui all'articolo 4 del D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141

Altri strumenti

- Nuova Strategia Forestale dell'UE
- Strategia Europea per la Biodiversità 2030 Strategia Nazionale del Verde Urbano
- Strategia EU per le infrastrutture Verdi (riesame effettuato nel 2019)
- Strategia adattamento ai cambiamenti climatici dell'UE
- Documenti di indirizzo europei:
  - Orientamenti tecnici sull'inverdimento urbano e assistenza agli Stati membri e alle autorità locali e regionali per mobilitare i finanziamenti e lo sviluppo di capacità, anche per lo sviluppo di piani per l'inverdimento urbano (in preparazione)
  - Creazione della piattaforma UE per l'inverdimento urbano nell'ambito di un nuovo "*Green City Accord*" con le città e i sindaci (in preparazione)
- Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile
- Nuova Strategia Forestale Nazionale per il settore forestale e le sue filiere
- Piano di Azione Nazionale Fitosanitari per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (in fase di revisione)

[24] Strumento in via di definizione in considerazione del negoziato in corso sugli Atti delegati, con particolare riferimento all'atto delegato per la biodiversità e all'atto delegato complementare per l'agricoltura successivo all'approvazione della PAC post-2020

- Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025
- Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali
- Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
- Piani di adattamento ai cambiamenti climatici
- Piani del verde/piani di inverdimento urbano o, laddove i piani del verde vi siano contenuti, Piani Regolatori Generali (PRG), altri piani urbanistici comunali
- Piani Paesaggistici o piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici
- Censimento del verde, regolamento del verde pubblico e privato, bilancio arboreo
- Programmi di rigenerazione urbana
- Patti di collaborazione tra amministrazione e cittadinanza attiva
- Strategie regionali dello sviluppo sostenibile

Soggetti attuatori/coinvolti

- MITE (PNM, USSRI, EC)
- MIPAAF
- MIMS
- MUR
- Ministero Salute /ASL
- Comitato Nazionale per lo sviluppo il verde pubblico
- Autorità di Bacino Distrettuale
- Regioni e Province Autonome
- Comuni e Città Metropolitane
- ANCI
- INU
- CREA
- ISPRA, ARPA/APPA – SNPA
- Enti di ricerca, musei e Università
- Associazioni ambientaliste
- CONAF
- Associazioni nazionali florovivaistiche
- Associazione Italiana Architetti Pianificatori e Paesaggisti
- Comitati di cittadini fruitori del verde urbano
- Associazioni no-profit
- Imprese private

Indicatori

- Incidenza delle aree di verde urbano sulla superficie urbanizzata delle città (ISTAT)
- Numero alberi di ambiente urbano e periurbano iscritti nell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia
- n. di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti dotati di censimento degli alberi in ambito urbano
- n. di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti dotati di regolamento del verde
- n. di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti dotati di piano del verde
- n. di quartieri, dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, dotati di copertura arborea pari almeno al 30 %
- Estensione di aree protette (parchi, riserve, zone Ramsar, ZPS, ZSC) e di habitat ad elevata naturalità
- Indicatori A.str.6 SFN:
  - Metri lineari di alberature in ambito urbano distinte per Regione e Provincia autonoma
  - Superficie Boschi urbani e periurbani distinte per Regione e Provincia autonoma

Fonti di finanziamento

- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
- Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR)
- Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA)

- Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
- Fondo di Rotazione
- Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE)
- URBACT
- *EU Framework Programme for Research and Innovation* (*Horizon Europe*)
- *Next Generation EU*-PNRR
- ETS (*Emission Trading System*) del mercato quote di CO2
- Legge 12 dicembre 2019, n. 141 di conversione del decreto Clima n.111 del 14 ottobre 2019
- Decreto 9 ottobre 2020 attuativo dell'art. 4 del Decreto clima - programma sperimentale di forestazione urbana
- Schemi di pagamenti ai servizi ambientali ed ecosistemici
- Tariffe di accesso ai Parchi e alle aree protette
- Eliminazione, graduale rimozione o riforma dei sussidi dannosi alla biodiversità.

AZIONI

B10. Arrestare la perdita di ecosistemi verdi urbani e periurbani e della biodiversità urbana. Favorire il rinverdimento urbano e l'introduzione e la diffusione delle soluzioni basate sulla natura

Azione B10.1 Favorire il rinverdimento urbano

Sotto-Azione B10.1.a) Incrementare la densità di aree vegetate sul territorio comunale attuando politiche di implementazione della Strategia Nazionale del Verde Urbano e della Strategia Europea di Adattamento: adozione delle foreste urbane come riferimento strutturale e funzionale del verde pubblico, passare dal computare il numero di piante esistenti (vedi bilanci verde ex legge 10) o da mettere a dimora (3 miliardi, 60 milioni), alla misura della superficie coperta da alberi-vegetazione legnosa perenne (*canopy*-copertura, e area fotosintetizzante), limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo (sia asfaltato che cementificato) e incrementare l'economia verde delle città.

Sotto-Azione B10.1.b) Far sì che tutte le città e gli agglomerati con almeno 20.000 abitanti sviluppino un ambizioso piano di inverdimento urbano e integrino nella pianificazione urbana le soluzioni basate sulla natura (infrastrutture verdi, tetti e pareti verdi, fitodepurazioni, parchi, corridoi verdi, alberature, orti urbani, canali e fossi inerbiti per il drenaggio etc.), che riconoscano e salvaguardino il valore della biodiversità, delle funzioni e dei servizi dell'ecosistema, considerino gli ecosistemi naturali esistenti e gli impatti climatici presenti e futuri.

Sotto-Azione B10.1.c) Dare piena attuazione all'intervento "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" nell'ambito del PNRR.

Sotto-Azione B10.1.d) Favorire la firma e l'attuazione da parte di più città possibili dell'accordo UE per le città verdi.

Sotto-Azione B10.1.e) Favorire l'inserimento dei CAM per il verde pubblico nelle procedure di gara pubbliche al fine di valorizzare il patrimonio verde e migliorare la sua gestione.

Azione B10.2 Arrestare la perdita della biodiversità nelle aree urbane

Sotto-Azione B10.2.a) Concludere il censimento degli alberi dei filari e delle alberate di particolare pregio ai sensi della legge n. 10/2013 in ambiti urbani e periurbani e monitorarne il loro stato sanitario.

Sotto-Azione B10.2.b) Integrare la pianificazione/gestione e la conservazione degli ecosistemi verdi urbani negli strumenti di pianificazione urbanistica/gestione urbana, individuando modalità operative atte ad evitare pratiche dannose alla biodiversità, favorendo interventi di connettività ecologica ed implementando la conoscenza specifica (ad esempio tramite atlanti urbani e alberi monumentali).

Sotto-Azione B10.2.c) Aumentare la connettività tra i nodi delle reti ecologiche e le infrastrutture verdi presenti nelle aree urbane e periurbane, favorendo la connessione con le *core areas,* anche attraverso azioni di *de-sealing* (de-impermeabilizzazione di superfici asfaltate) e promuovendo l'adozione di *Nature Based Solutions* (NBS) per favorire la connessione tra ambiente costruito e ambiente naturale.

Sotto-Azione B10.2.d) Mettere in atto le azioni e le sinergie necessarie per la riduzione al minimo o il divieto nell'impiego dei prodotti fitosanitari e dei biocidi nelle aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e per l'adozione alternativa di misure preventive e di controllo biologico e di lotta integrata contro gli organismi nocivi. Nelle situazioni di emergenza fitosanitaria e di emergenza sanitaria, ove possibile sostenere l'impiego dei prodotti autorizzati con minore pericolosità, quali i prodotti fitosanitari a basso rischio (Regolamento (UE) n. 1107/2009) e i biocidi con autorizzazione semplificata (Regolamento (UE) n. 528/2012).

Sotto-Azione B10.2.e) Limitare la falciatura eccessiva degli spazi verdi urbani e dei fossi e altre pratiche dannose per la biodiversità quali ad es. la falciatura dei prati nel periodo di fioritura delle specie entomofile e la falciatura dei fossi nel periodo riproduttivo degli anfibi e degli uccelli acquatici.

Sotto-Azione B10.2.f) Aumentare il budget comunale destinato alla pianificazione e gestione sostenibile degli ecosistemi verdi urbani e periurbani.

Sotto-Azione B10.2.g) Promuovere la partecipazione dei cittadini incentivando la coltivazione dei giardini privati, e dissuadere dal trasformare i giardini in cortili pavimentati, incrementando l'impiego di specie erbacee ed arbustive fiorite e a bacca. Promuovere le stesse specie per giardini scolastici, ospedali, e tutte le aree possibili dove sia utile l'aspetto dell'educazione ambientale.

Sotto-Azione B10.2.h) Favorire pratiche di gestione collaborativa e partecipata per la raccolta dati e il monitoraggio degli spazi verdi urbani e periurbani attraverso azioni diffuse di sensibilizzazione della cittadinanza e delle scuole al valore dei benefici ambientali e sociali del verde, alle pratiche di tutela della biodiversità urbana (animale e vegetale) e attraverso programmi di *citizen science* e di educazione.

Sotto-Azione B10.2.i) In un'ottica di potenziamento dello stock di popolazioni vegetali autoctone prevedere, con apposite clausole negli appalti per la realizzazione di aree verdi urbane e afferenti a infrastrutture lineari, l'utilizzo di specie autoctone nonché operare la riconversione di quelle già piantumate o invase da specie esotiche.

Azione B10.3 Integrare le soluzioni basate sulla natura nella pianificazione urbana

Sotto-Azione B10.3.a) Incoraggiare la creazione di processi, o perfezionare gli esistenti, che riuniscano i diversi livelli amministrativi, per aumentare l'integrazione di soluzioni basate sulla natura nelle infrastrutture e nella pianificazione e progettazione di aree urbane e peri-urbane con l'obiettivo di rafforzare la capacità, pratiche di gestione del patrimonio naturale e rafforzare la resilienza climatica e l'economia circolare.

Sotto-Azione B10.3.b) Stimolare iniziative di volontariato e investimenti a livello locale, da fonti pubbliche e private, per promuovere l'implementazione di infrastrutture verdi.

Sotto-Azione B10.3.c) Incentivare il monitoraggio dei benefici e l'efficacia delle soluzioni basate sulla natura introdotte, prendendo in considerazione standard e indicatori riconosciuti e misurabili, con l'obiettivo di informare i decisori politici, la pianificazione e per costruire muovi modelli di finanziamento.

Sotto-Azione B10.3.d) Incentivare l'assunzione presso i comuni di personale qualificato che sia in grado di progettare e gestire l'infrastruttura verde urbana

Obiettivi Specifici

B11 Ripristinare gli ecosistemi di acqua dolce e le funzioni naturali dei corpi idrici e raggiungere entro il 2027 il "buono stato" di tutte le acque

Quadro conoscitivo/contesto

Le acque superficiali interne e le acque sotterranee costituiscono un bene comune fondamentale e un elemento centrale per la vita, gli ecosistemi e l'economia. Il principale strumento giuridico a loro tutela è la Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (DQA), che mira a prevenire il deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e mitigare gli effetti di siccità e alluvioni attraverso la gestione sostenibile, integrata e adattiva dei corpi idrici e raggiungere così l'obiettivo ambientale del buono stato di tutti i corpi idrici. La DQA ha previsto la predisposizione, per ciascun distretto idrografico, di Piani di gestione (PdG) dei bacini idrografici ai fini della programmazione delle misure necessarie per il conseguimento di tali obiettivi.

In Italia abbiamo assistito ad un significativo miglioramento nella gestione delle acque, grazie allo sviluppo di soluzioni tecnologiche e all'introduzione di una *governance* a scala di bacino idrografico; tuttavia, non tutti i corpi idrici hanno ancora raggiunto gli obiettivi indicati [25] [26]. Tra le pressioni più significative che ancora incidono sullo stato ambientale degli ecosistemi acquatici, vi sono l'inquinamento riconducibile all'ambito agricolo, la presenza di reflui non adeguatamente trattati, i prelievi e le alterazioni idromorfologiche.

Tra le azioni prioritarie da mettere in campo vi è l'adozione di *Nature Based Solutions* e *Green Infrastructure* che possano apportare benefici in termini di riqualificazione degli ecosistemi acquatici, (con particolare riguardo agli aspetti funzionali e di continuità longitudinale e connettività laterale), miglioramento dei processi idromorfologici, mitigazione del rischio idraulico, resilienza climatica e protezione della biodiversità. Sarà cruciale procedere a un'analisi idromorfologica del reticolo idrografico e identificare i corpi idrici in cui operare misure specifiche come la rimozione o la regolazione di barriere prevalentemente obsolete e il ripristino di pianure alluvionali e zone umide, contribuendo così anche al conseguimento degli obiettivi previsti nella Direttiva Alluvioni.

La riduzione e l'eliminazione dell'inquinamento chimico saranno azioni prioritarie non solo per la protezione degli ambienti acquatici ma anche per la salute umana. Il Piano d'azione dell'UE "*Zero Pollution for air, water and soil*" individua la "prevenzione" quale unica strategia possibile per ridurre al minimo gli effetti deleteri dell'inquinamento chimico. In tale contesto è in corso il processo di revisione/integrazione della lista delle sostanze prioritarie che dovranno essere ridotte o eliminate da tutti gli scarichi, rilasci, emissioni e perdite, tra cu PFAS, farmaci, prodotti fitosanitari di sintesi e altre sostanze interferenti endocrini.

---

[25] Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e della direttiva sulle alluvioni (2007/60/CE). Secondo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici Primo ciclo di piani di gestione del rischio di alluvioni. - COM(2019) 95 *final*.

[26] Per quanto riguarda le acque superficiali, il 42% circa di esse (fiumi, laghi, acque di transizione e marino costieri) raggiunge l'obiettivo di qualità di "buono" stato ecologico (considerando la somma dei corpi idrici in stato ecologico "buono" ed "elevato"), e il 72% raggiunge l'obiettivo di qualità di "buono" stato chimico, mentre non è stato ancora trasmesso alcun dato sullo stato di qualità per circa il 18% dei corpi idrici relativamente allo stato ecologico e per circa il 19% relativamente allo stato chimico e, quindi, tali corpi idrici risultano in stato "Non Determinato" (ND). Per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei, il 61% di quelli monitorati sono classificati in buono stato quantitativo, il 14 % fallisce l'obiettivo di buono stato e il restante 25% risultava ancora in stato sconosciuto al 2016. Per quanto riguarda lo stato chimico, il 58% dei corpi idrici sotterranei monitorati è in stato buono, il 25 % in stato chimico scarso e il restante 17% ancora sconosciuto.

PRINCIPALI STRUMENTI

Strumenti normativi di riferimento:

- Convenzione di Ramsar
- Regolamento (UE) 2020/852 "EU *Taxonomy*" relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili[27]
- Regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo sul ripristino della natura (in approvazione)
- Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992 "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche"
- Direttiva 2000/60/CE "Direttiva Quadro sulle Acque– DQA"
- Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione
- Direttiva 2007/60/CE sulla valutazione e gestione del rischio di alluvioni – Direttiva Alluvioni (FD)
- Direttiva 2008/56/CE sulla Strategia per l'ambiente marino
- Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, "La conservazione degli uccelli selvatici"
- D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale)
- D.Lgs.116/2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione
- D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni"
- DM 22 dicembre 2011, n. 27417 "Modifica al decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", come modificato dal decreto ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011
- D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre, 2014, n. 164
- D.M. 24 febbraio 2015, n. 39 - Regolamento recante i criteri per la definizione dei costi ambientali e della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua
- D.M del 10 marzo 2015 recante "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette"
- D.P.C.M. del 27 settembre 2021 "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"

Altri strumenti

- Strategia EU "*Zero Pollution for air, water and soil*"
- Strategia Europea per la Biodiversità 2030
- Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
- Linee guida per l'indicazione di obiettivi specifici per i corpi idrici ricadenti nelle aree protette naturali
- Piani di gestione e misure conservazione Natura 2000
- Piani di bacino distrettuale e piani stralcio (PAI, PGRA, PdG)
- Programmi di gestione dei sedimenti di bacino
- Strategie regionali dello sviluppo sostenibile
- Piano regionale Tutela delle acque

[27] Strumento in via di definizione in considerazione del negoziato in corso sugli Atti delegati, con particolare riferimento all'atto delegato per la biodiversità e all'atto delegato complementare per l'agricoltura successivo all'approvazione della PAC post-2020.

Documenti di riferimento europei:

- Guida tecnica della CE per la rimozione delle barriere per il ripristino dei fiumi
- *"Links between the Floods Directive* (FD 2007/60/EC) *and Water Framework Directive* (WFD 2000/60/EC) *Technical Report* - 2014 – 078
- *Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive* Technical Report 2015/86
- *Financing Natura 2000. EU funding opportunities in 2021-2027: revised report May 2022*

Soggetti attuatori/coinvolti

- MITE (PNM, USSRI)
- MIPAAF
- MIMS
- Autorità di bacino distrettuali
- Regioni e Province Autonome
- Enti gestione aree protette, siti N2000 e zone Ramsar
- ISPRA, ARPA/APPA – SNPA
- CREA
- CNR
- Enti di ricerca, musei e Università
- Società scientifiche
- Associazioni di categoria agricole
- Associazioni di pescatori
- Ordini professionali (ingegneri, geologi, ecc.)

Indicatori

- Km di fiumi in cui è stata ripristinata la connettività longitudinale
- Km di corpi idrici in cui è stata ripristinata la connettività laterale
- Numero di obiettivi specifici definiti nei Piani di Distretto Idrografico rispetto ai corpi idrici che ricadono in aree protette e in Siti Natura 2000
- Indicatori per il monitoraggio delle acque dolci superficiali ai sensi della direttiva 2000/60/CE (inclusi gli elementi idromorfologici):
  - Qualità, e relativi indicatori laddove previsti, di stato ecologico e di stato chimico delle acque interne superficiali
  - Qualità, e relativi indicatori laddove previsti, di stato chimico e di stato quantitativo delle acque sotterranee
  - Percentuale di corpi idrici che hanno raggiunto l'obiettivo ambientale sul totale dei corpi idrici delle acque interne superficiali e sotterranee

Fonti di finanziamento

- Fondo Europeo per la Politica Marittima, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA)
- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
- Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR)
- Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA)
- Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
- Fondo di Rotazione
- Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE)
- *EU Framework Programme for Research and Innovation* (*Horizon Europe*)
- *Next Generation EU* - PNRR
- Legge 12 dicembre 2019, n. 141 di conversione del decreto Clima n.111 del 14 ottobre 2019
- Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico
- Schemi di pagamenti ai servizi ambientali ed ecosistemici
- Eliminazione, graduale rimozione o riforma dei sussidi dannosi alla biodiversità.

AZIONI

B11 Ripristinare gli ecosistemi di acqua dolce e le funzioni naturali dei corpi idrici e raggiungere entro il 2027 il "buono stato" di tutte le acque

Azione B11.1 Dare piena attuazione alla Direttiva Quadro Acque raggiungendo il "buono stato" di tutte le acque

Sotto-Azione B11.1.a) Integrare e rafforzare le azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo del "buono stato ecologico" di tutte le acque rispetto a quanto previsto nei Programmi di Misure dei Piani di gestione distrettuali *sensu* direttiva Acque.

Sotto-Azione B11.1.b) Promuovere un'azione più incisiva per prevenire l'inquinamento chimico negli ecosistemi acquatici – come indicato anche dal Piano d'azione dell'UE "*Zero Pollution for air, water and soil*" – al fine di ridurre al minimo gli effetti deleteri dell'inquinamento chimico per la protezione degli ambienti acquatici, della relativa biodiversità e della salute umana.

Sotto-Azione B11.1.c) Definire e/o integrare nei Piani di gestione di Distretto Idrografico gli obiettivi specifici per i corpi idrici che ricadono in aree protette e in Siti Natura 2000.

Azione B11.2 Ripristinare gli ecosistemi di acqua dolce attraverso l'adozione di misure integrate che contribuiscano simultaneamente alla realizzazione degli obiettivi di diverse politiche comunitarie e nazionali

Sotto-Azione B11.2.a) Favorire interventi di ripristino che abbiano la capacità di contribuire simultaneamente e sinergicamente agli obiettivi di direttive diverse (es. direttive Natura, direttiva Acque 2000/60/CE; direttiva Alluvioni - 2007/60/CE) con interventi utili al contenimento del dissesto e alla riqualificazione fluviale, anche attraverso strumenti quali i Contratti di Fiume. Dare attuazione al programma di gestione dei sedimenti di bacino di cui all'art. 117, comma 2-ter, del TUA.

Sotto-Azione B11.2.b) Garantire la piena implementazione di quanto previsto dal PAN pesticidi ed in particolare dalle linee Guida di cui al D.M. 10/3/2015 per la sua attuazione, e potenziare la rete di monitoraggio delle acque interne superficiali e sotterranee per valutare lo stato di conservazione della biodiversità ed i livelli di contaminazione da prodotti fitosanitari (in sinergia con la Sotto-Azione B5.1.c).

Sotto-Azione B11.2.c) Verifica e rimodulazione del prelievo da captazioni per usi idropotabili a carico di sorgenti di rilevanza locale o comprensoriale, in territori montani e alto collinari.

Sotto-Azione B11.2.d) Aggiornare la formazione di tecnici degli uffici competenti per concessioni, derivazioni, pianificazione di settore, valutazioni in merito al tema della conservazione della biodiversità in ambito fluviale.

Azione B11.3 Contribuire all'obiettivo UE di ristabilire lo scorrimento libero di almeno 25 000 km di fiumi

Sotto-Azione B11.3.a) Sulla base delle conoscenze al momento disponibili identificare, in collaborazione con le Autorità di bacino distrettuale e le Regioni, corsi d'acqua o loro tratti in cui pianificare come ristabilire lo scorrimento libero, eliminando principalmente le barriere obsolete e ripristinando le pianure alluvionali per riconnettere gli alvei alle pianure alluvionali, in coerenza con la pianificazione di bacino e con i documenti di indirizzo europei.

Sotto-Azione B11.3.b) Parallelamente mappare e monitorare i corridoi fluviali (forme e processi) al fine di definire ulteriori azioni di ripristino. A tal fine le autorità di bacino distrettuale redigono o aggiornano i programmi di gestione dei sedimenti anche al fine di definire ulteriori azioni di riattivazione di processi geomorfologici ed ecologici.

Sotto-Azione B11.3.c) Riesame da parte degli enti preposti, delle concessioni di prelievo e invaso delle acque affinché vengano garantiti i deflussi ecologici e l'uso plurimo delle acque, in considerazione del bilancio idrico, delle condizioni idrologiche necessarie a garantire il buono stato dei corpi idrici e dei requisiti ecologici delle specie ed habitat di interesse comunitario (dir 43/92/CE) legate ai corpi idrici laddove presenti.

Sotto-Azione B11.3.d) Definire un piano finanziario, comprensivo di investimenti su larga scala per il ripristino della connettività degli alvei e delle pianure alluvionali quali misure integrate cui destinare i finanziamenti legati

al dissesto idrogeologico (vedi anche azione B.11.2a) in coerenza con la normativa vigente (in particolare L. 164/2014), così contribuendo a una diffusa rinaturalizzazione fluviale.

Sotto-Azione B11.3.e) Implementare un sistema di monitoraggio degli interventi di riconnessione fluviale, ex ante ed ex post, atto a garantire la verifica dell'efficacia degli interventi, in continuo, come previsto dalla normativa vigente.

Obiettivi Specifici

B12. Ripristinare e mantenere il buono stato ambientale degli ecosistemi marini

Quadro conoscitivo/contesto

La biodiversità è un patrimonio unico e prezioso che necessita di forme di tutela specifiche, mirate ed estese su un territorio ampio che interessi anche le aree *offshore*, in considerazione della natura transfrontaliera dell'ambiente marino. Purtroppo, ad oggi, malgrado gli accordi nazionali e internazionali e l'adozione di misure per far fronte al processo di degrado degli ecosistemi marini, questo non solo non è stato arrestato ma procede con ritmi allarmanti. Le pressioni sono crescenti e riguardano soprattutto l'uso non sostenibile delle risorse naturali, tra cui il sovra sfruttamento delle specie ittiche, lo sviluppo non sostenibile dell'economia blu, le catture accessorie (*bycatch*), la pesca illegale, l'introduzione di specie esotiche invasive, l'inquinamento ed i rifiuti, in particolare la plastica.

Un importante strumento di *governance* del sistema mare è rappresentato dalla direttiva quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino (MSFD 2008/56/CE, recepita in Italia con D. Lgs. 190/2010) che promuove l'adozione di strategie complesse mirate alla salvaguardia dell'ecosistema marino per il raggiungimento del Buono Stato Ambientale. Insieme alle altre direttive europee, in particolare le direttive Habitat (92/43/CEE), Uccelli selvatici (2009/147/CE), Acque (2000/60/CE) e per la Pianificazione dello Spazio Marittimo (2014/89/UE), e ad altri strumenti normativi come la PCP (Politica Comune della Pesca, Reg. UE 1380/2013), la MSFD garantisce un robusto quadro politico e giuridico per l'adempimento degli impegni internazionali relativi alla protezione della biodiversità marina, come ad esempio la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) e la Convenzione di Barcellona (UNEP/MAP).

L'implementazione della Strategia Marina, grazie alla quale è stato possibile avere una stima sempre più accurata degli impatti dovuti sia a pressioni come gli inquinanti marini che a tematiche "nuove" come rifiuti marini e rumore sottomarino, si configura come lo strumento prioritario per l'applicazione dell'approccio ecosistemico e per la tutela ed il ripristino degli ambienti marini. Tale approccio deve essere considerato come elemento fondante di tutte le azioni e le politiche messe in campo per la gestione e tutela degli ecosistemi marino-costieri.

Principali Strumenti

Strumenti normativi di riferimento

- Convenzione di Barcellona delle Nazioni Unite per la protezione del Mar Mediterraneo ed i suoi protocolli (UNEP/MAP)
- Accordo per la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle contigue aree atlantiche (ACCOBAMS)
- Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, fatta a Londra nel 2004 (BWM Convention)
- Regolamento 2019/1241 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche
- REGOLAMENTO (UE) 2020/852 "EU *Taxonomy*" relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili[28]
- Politica Comune della Pesca (PCP) Regolamento UE 1380/2013

[28] Strumento in via di definizione in considerazione del negoziato in corso sugli Atti delegati, con particolare riferimento all'atto delegato per la biodiversità e all'atto delegato complementare per l'agricoltura successivo all'approvazione della PAC post-2020

- Regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo sul ripristino della natura (in approvazione)
- Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992 "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche"
- Direttiva 2000/60/CE "Direttiva Quadro sulle Acque – DQA"
- Direttiva Quadro sulla Strategia per l'ambiente Marino (MSFD) 2008/56/CE - D. Lgs. 190/2010 e relativi decreti attuativi (D.M. 15 febbraio 2019 di aggiornamento delle definizioni del Buono Stato Ambientale e dei Traguardi ambientali; D.M. 2 febbraio 2021 di aggiornamento dei Programmi di Monitoraggio; D.P.C.M. del 10 ottobre 2017 relativo al Programma di Misure, attualmente in fase di aggiornamento)
- Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, "La conservazione degli uccelli selvatici"
- Direttiva quadro per la Pianificazione dello Spazio Marittimo (MSP) 2014/89/UE
- Legge 979/82 "Disposizioni per la difesa del mare"
- Legge 394/91 "Legge Quadro sulle Aree Protette"
- D. Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio
- D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) (art. 111 sulla minimizzazione degli impatti acquacoltura. decreto interministeriale)
- D.M. n. 65 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020 che adotta i Criteri Minimi Ambientali (*CAM) per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari*

Altri strumenti

- Strategia Europea per la Biodiversità 2030
- Strategia UE per la Regione Adriatico e Ionica (EUSAIR)
- Misure di protezione spaziale (*Fisheries Restricted Areas* e altri strumenti di modulazione spazio-temporale della pressione di pesca)
- Documenti di indirizzo europei:
  - Orientamenti strategici per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva per il periodo 2021 – 2030 (COM(2021) 236 *final*)
  - Un nuovo approccio per un'economia blu sostenibile nell'UE. Trasformare l'economia blu dell'UE per un futuro sostenibile (COM(2021) 240 *final*)
  - Financing Natura 2000. EU funding opportunities in 2021-2027: revised report May 2022
  - Nuovo Piano d'Azione della CE per la conservazione delle risorse di pesca per la protezione degli ecosistemi marini (in preparazione)
- Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
- Piani di gestione pluriennali della pesca
- Piano d'azione regionale per la piccola pesca – RPOA-SSF FAO/GFCM
- Strategie regionali dello sviluppo sostenibile
- Piani Spaziali Marittimi

Soggetti attuatori/coinvolti

- MITE (PNM, RAM)
- MIPAAF
- MIMS
- Ministero della Salute
- Marina militare
- Capitanerie di Porto – Guardia Costiera
- Regioni e Province Autonome
- Enti gestori delle aree protette e dei siti Natura 2000
- ISPRA, ARPA/APPA - SNPA
- CREA
- Enti di ricerca, musei e Università
- Pescatori (associazioni di categoria)
- Associazioni ambientaliste

Indicatori

- *Stock* ittici in sovrasfruttamento (%) (ISPRA)
- Tasso di sfruttamento da pesca delle risorse ittiche nazionali
- Tasso di catture accessorie (*bycatch*) di specie di valore conservazionistico
- Qualità di stato ecologico e di stato chimico delle acque marino costiere (ISPRA)
- Programma di Monitoraggio della Strategia Marina II Ciclo, descrittori: D1 D2 D3 D4 e D6
- Dati EUMAP (*Data Collection Framework*) sul settore pesca e acquacoltura (dati socioeconomici), MIPAAF
- DATI produttivi acquacoltura (Reg. CE n. 762/2008), MIPAAF, EUROSTAT
- Numero di AZA istituite a livello nazionale
- Qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi (% conformità dei corpi idrici, Tabella 1 C, All. 2 alla Parte III – Sezione C del D. Lgs. 152/06).

Fonti di finanziamento

- Fondo Europeo per la Politica Marittima, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA)
- Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
- Fondo di Rotazione
- Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE)
- *Next Generation EU*- PNRR
- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
- *EU Framework Programme for Research and Innovation* (*Horizon Europe*)
- INTERREG EUROPA
- Strumento europeo di pre-adesione IPA
- Schemi di pagamenti ai servizi ambientali ed ecosistemici
- Eliminazione, graduale rimozione o riforma dei sussidi dannosi alla biodiversità.

AZIONI

B12. Ripristinare e mantenere il buono stato ambientale degli ecosistemi marini

Azione B12.1 Ridurre la mortalità da pesca a livello o sotto il rendimento massimo sostenibile

Sotto-Azione B12.1.a) Fissare in linea con la PCP le possibilità di pesca per portare gli stock ad essere pescati entro e non oltre i limiti biologici di sostenibilità (Fmsy, Bmsy, SSB).

Sotto-Azione B12.1.b) Aggiornare, ampliando il numero di *stock* ittici considerati, e implementare i Piani di gestione pluriennali della pesca, che dovranno identificare e attuare le misure di protezione spaziale necessarie (*Fisheries Restricted Areas*) per la protezione delle fasi sensibili degli stock ittici, riducendo significativamente il sovrasfruttamento in atto ed in linea con gli obiettivi della PCP.

Sotto-Azione B12.1.c) Favorire lo strumento della co-gestione ovvero la costituzione di consorzi di cogestione della pesca con pescatori, enti di ricerca, ONG e autorità al fine di garantire la sostenibilità ecologica e socio-economica della piccola pesca anche mediante l'introduzione di diritti di uso territoriali (TURFs) ove pertinente.

Sotto-Azione B12.1.d) Finanziare attraverso il FEAMPA lo sviluppo di metodi di pesca più selettivi a vantaggio dell'industria alieutica e la diversificazione delle attività di quanti praticano la piccola pesca.

Sotto-Azione B12.1.e) Assicurare il monitoraggio e la regolamentazione della pesca ricreativa al fine di limitare l'impatto sulle specie di valore conservazionistico e quelle di natura commerciale in linea con gli obiettivi della Strategia Marina. Sostenere la piccola pesca artigianale costiera che ha invece un basso impatto ambientale ed un alto tasso occupazionale, finanziando le filiere del pescato locale.

Sotto-Azione B12.1.f) Applicare una politica di tolleranza zero nei confronti della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, anche rafforzando il sistema dei controlli, e favorire la diffusione di comportamenti virtuosi e buone pratiche.

Azione B12.2 Ridurre gli impatti negativi sulle specie e sugli habitat sensibili, ripristinandoli ove possibile, inclusi quelli sui fondali marini causati dall'attività di pesca acquacoltura ed estrazione, per raggiungere un buono stato ambientale.

Sotto-Azione B12.2.a) Dare piena attuazione al nuovo piano d'azione per la conservazione delle risorse alieutiche e la protezione degli ecosistemi marini che a breve verrà approvato dalla Commissione Europea, nonché rafforzare le azioni collegate all'attuazione della Convenzione di Barcellona in particolare per gli elasmobranchi elencati negli annessi II e III, anche in correlazione con le azioni dell'obiettivo B.1.

Sotto-Azione B12.2.b) Implementare misure volte al raggiungimento del Buono Stato Ambientale nel contesto dell'integrità dei fondali marini per ciascun *Broad Habitat Type* (ad es. per quelli interessati da pressione di pesca non sostenibile condotta con attrezzi con impatto sui fondali marini) in accordo con i *target* ambientali adottati dall'Italia nell'ambito della Strategia Marina ed agli obiettivi/soglie di impatto unionali in via di definizione nel contesto del *TGSeabed*.

Sotto-Azione B12.2.c) Dare piena attuazione all'intervento "Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini" nell'ambito del PNRR.

Sotto-Azione B12.2.d) Dare attuazione alle misure per la riduzione degli impatti, sia della maricoltura in gabbie che della molluschicoltura, sulle specie e gli ecosistemi marini, con particolare attenzione alla minimizzazione dell'uso degli antibiotici, e promuovere l'assegnazione di Zone Marine per Acquacoltura (AZA).

Sotto Azione B12.2.e) Incentivare conoscenza e valutazione dei servizi ecosistemici svolti da diversi ecosistemi marini, al fine di valutarne

l'importanza economica e il beneficio economico-sociale per la loro conservazione e/o utilizzo in strategie di gestione, nonché proporre azioni di rigenerazione attraverso approccio *Nature based solution* (NBS)".

Azione B12.3 Eliminare o ridurre il *bycatch* ad un livello che consenta il recupero e la conservazione delle specie

Sotto-Azione B12.3.a) Garantire il monitoraggio del *bycatch*, assicurando che tutte le specie di elasmobranchi, cetacei e tartarughe siano inserite nella raccolta dati nazionale sulla pesca (secondo il protocollo GFCM *on vulnerable species bycatch data collection*) e focalizzando monitoraggi aggiuntivi in particolare negli hotspot di presenza/interazione tra attività di pesca e specie di valore conservazionistico.

Sotto-Azione B12.3.b) Attuare le misure necessarie per eliminare il *bycatch* o, se non possibile, per ridurlo al minimo e comunque ad un livello compatibile con il raggiungimento del Buono Stato Ambientale.

Sotto-Azione B12.3.c) Sostenere attraverso il FEAMPA l'adozione di buone pratiche e la transizione verso l'utilizzo di tecniche di pesca più selettive e meno dannose e pratiche d'acquacoltura sostenibili.

Azione B12.4 Definire ed attuare la pianificazione dello spazio marittimo

Sotto-Azione B12.4.a) Garantire la definizione ed attuazione di piani nazionali per la gestione dello spazio marittimo coerenti con gli obiettivi della Strategia di riferimento e che applichino un approccio di gestione basato sugli ecosistemi per ridurre gli impatti negativi della pesca, dell'estrazione e di altre attività umane sulle specie e sugli habitat sensibili.

Sotto-Azione B12.4.b) Utilizzare i piani nazionali per la gestione dello spazio marittimo per la realizzazione di reti ecologicamente connesse di aree protette e altre misure di protezione dello spazio marino che ricoprano almeno il 30% dei nostri mari, designate in particolare in aree offshore e in aree critiche per la biodiversità e per il ripopolamento degli stock ittici (in coerenza con obiettivo A "aree protette").

Azione B12.5 In linea con la Strategia Europea per la Biodiversità 2030, stabilire misure di gestione della pesca in tutte le aree marine protette secondo obiettivi di conservazione chiaramente definiti, e sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili con il coinvolgimento di tutti gli attori potenzialmente interessati

Per le azioni e sotto-azioni cfr. azione A4.1 in aree protette.

Azione B12.6 Dare piena attuazione alle misure previste dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino finalizzate alla riduzione dei rifiuti marini del rumore subacqueo e delle specie esotiche

Sotto-Azione B12.6.a) Garantire l'implementazione ed efficacia della raccolta dei rifiuti accidentalmente pescati durante le normali attività di pesca (*Fishing for Litter)* mediante interventi legislativi e sostegno logistico, anche mediante utilizzo di fondi ad hoc quali FEAMPA.

Sotto-Azione B12.6.b) Dare piena applicazione all'istituzione di un *National Focal Point* per le specie acquatiche pericolose e esotiche finalizzato a garantire la tempestiva rilevazione della presenza di specie esotiche invasive e la segnalazione di allarme alle autorità competenti.

Sotto-Azione B12.6.c) Dare applicazione alle linee guida relative alla valutazione degli impatti dovuti al rumore sottomarino e al loro contenimento ed implementare e rendere operativo il registro nazionale dei suoni impulsivi.

Obiettivi Specifici

B.13 Raggiungere la neutralità del degrado del territorio e l'aumento netto pari a Zero del consumo di suolo e compiere progressi significativi nella protezione e ripristino della produttività ecologica e agricola dei suoli e nella bonifica e nel ripristino dei siti con suolo degradato e contaminato

Quadro conoscitivo/contesto

Il suolo è un ecosistema essenziale, complesso e multifunzionale di vitale importanza sotto il profilo ambientale e socioeconomico, costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi (ospita circa il 25% della biodiversità mondiale). Esso svolge molteplici funzioni importanti e fornisce servizi ecosistemici fondamentali, tra cui produzione di cibo, biomassa e materie prime, controllo dell'erosione e regolazione degli elementi di fertilità, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva genetica, conservazione della biodiversità.

Il degrado del suolo è un processo attribuibile ad un sistema di concause quali perdita di superficie, impermeabilizzazione, deforestazione, incendi, pascolo e agricoltura intensiva, erosione, salinizzazione delle falde, contaminazione e, non ultimo, il progressivo aumento degli indici di aridità e degli eventi climatici estremi (siccità, piogge intense, alluvioni, ecc.). Questi processi possono portare alla riduzione dello strato superficiale del suolo, con perdita di biodiversità, di attività e diversità microbica, di sostanza organica, di stock di carbonio, di fertilità e, quindi, della sua intrinseca capacità produttiva in senso biologico ed economico, fino ad arrivare all'estremo degrado individuabile nei processi di desertificazione. Si stima che circa il 28 % del territorio presenti uno o più delle cause di degrado.

Il consumo di suolo si riferisce alla perdita di capacità produttiva da parte di aree a causa della loro artificializzazione, ovvero della loro copertura artificiale, fenomeno irreversibile o reversibile con costi e tempi elevati. In Italia il consumo di suolo è in continua crescita. Il quadro aggiornato dei processi di trasformazione del territorio a scala nazionale[29] mostra che le azioni di impermeabilizzazione dei suoli nel 2020 non sono rallentate, arrivando a raggiungere circa il 7,11% di copertura artificiale del territorio nazionale. Il territorio continua infatti ad essere trasformato con velocità elevate, e nelle zone periurbane e urbane si rileva un continuo e significativo incremento delle superfici artificiali a scapito delle aree agricole e naturali.

La protezione del suolo e il suo uso sostenibile sono pertanto diventate priorità che si intersecano con numerosi obiettivi delle politiche ambientali, climatiche e agricole. Il 17 novembre 2021 la Commissione Europea ha approvato la nuova Strategia tematica europea per la protezione del suolo. Gli obiettivi chiave includono l'intensificazione degli sforzi per proteggere la fertilità chimica, fisica e biologica dei suoli, promuovendo programmi a lungo termine per l'aumento del contenuto di sostanza organica e contrastare il declino della biodiversità, come azioni basilari per ridurre il processo di desertificazione. In questi programmi rientrano azioni di ripristino e monitoraggio mirate ai seguenti obiettivi: i) identificazione e bonifica dei siti contaminati e riduzione dell'inquinamento diffuso; ii) riduzione del tasso di occupazione del suolo al fine di raggiungere il valore pari a zero del consumo di suolo entro il 2050; iii) raggiungere la neutralità del degrado del suolo entro il 2030.
Le azioni prioritarie da mettere in campo dovranno includere l'incentivazione di tecniche e pratiche agricole sostenibili da un punto di vista ambientale, con un minor utilizzo di prodotti fitosanitari di sintesi e fertilizzanti (in coerenza con il *Green Deal*, la "*Zero Pollution Initiative*" e la Strategia "*Farm to Fork*") e sarà necessario agire concretamente per raggiungere la neutralità

[29] Rapporto ISPRA/SNPA 2021 "Il consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici"

del consumo di suolo con iniziative normative e amministrative e promuovendo interventi di riqualificazione ambientale che privilegino opzioni "in armonia con la natura" (*Nature Based Solutions*, *Green Infrastructure*).

STRUMENTI

Strumenti normativi di riferimento

- REGOLAMENTO (UE) 2020/852 "EU *Taxonomy*" relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili[30]
- Direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
- Direttiva 2007/60/CE sulla valutazione e gestione del rischio di alluvioni – Direttiva Alluvioni (FD)
- Direttiva 2009/128/CE "che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"
- D. Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 99 – attuazione della Direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
- D. Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio
- Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 - attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (G.U. 30 agosto 2012, n. 202)
- D.M. 11 ottobre 2017 che adotta i Criteri Minimi Ambientali (CAM) per *l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*
- Decreto 1° marzo 2019, n. 46. Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Altri strumenti di riferimento

- Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e i suoi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Nazioni Unite, 2015)
- Linee guida volontarie per la gestione sostenibile dei suoli (FAO, 2016)
- Strategia Europea per la Biodiversità 2030
- *Climate package* «Fit for 55»
- Strategia EU "*Zero Pollution for air, water and soil*"
- Strategia "*Farm to Fork*"
- Nuova strategia tematica europea per la protezione del suolo
- Nuova Strategia Forestale dell'UE
- Strategia europea per un ambiente edificato sostenibile (in preparazione)
- Missione *Horizon Europe* nel settore "Salute del suolo e cibo"
- Documenti di indirizzo europei
  - comunicazione COM (2011)571 del 20.09.2011 "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse";
  - la decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1386/2013/UE concernente il "Settimo programma d'azione per l'ambiente dell'UE (7 PAA)";
  - il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare,

[30] Strumento in via di definizione in considerazione del negoziato in corso sugli Atti delegati, con particolare riferimento all'atto delegato per la biodiversità e all'atto delegato complementare per l'agricoltura successivo all'approvazione della PAC post-2020.

mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo" del 15 maggio 2012

- Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
- Quarto Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia, (2021)
- Piano di Azione Nazionale Fitosanitari per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (in fase di revisione)
- Piani di gestione del rischio di Alluvioni (PGRA)
- Piano Strategico Nazionale (PSN) per la PAC 2023-2027 (in preparazione)
- Strategie regionali dello sviluppo sostenibile
- Munafò, M. (a cura di), 2021. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2021. Report SNPA 22/21.

Soggetti attuatori/coinvolti

- MITE (PNM, USSRI)
- MIPAAF
- MIMS
- MIC
- MISE
- Regioni e Province Autonome
- Comuni e Città metropolitane
- Enti Gestori delle Aree Protette
- Autorità di Bacino distrettuale
- ISPRA, ARPA/APPA - SNPA
- CREA
- Consorzi di Bonifica
- Associazioni di categoria (agricoltura, edilizia, pianificazione)
- Associazioni ambientaliste

Indicatori

- Impermeabilizzazione e Consumo di suolo[31]
- Impermeabilizzazione e consumo di suolo pro capite (m^2/ab)" diversificato tra funzione residenziale e attività produttive (mq/n. addetti oppure mq/PIL).
- Previsioni insediative attualmente inserite nei Piani urbanistici comunali superiori all'effettivo fabbisogno
- Contenuto di Carbonio Organico nel Suolo (SOC), ovvero il contenuto di carbonio organico nei vari orizzonti del suolo con particolare attenzione a quello contenuto nell'epipedon
- Degrado del suolo, secondo le indicazioni della Commissione Statistica delle Nazioni Unite per la misurazione del *target* 15.3 degli SDGs e adottato dalla UNCCD per il raggiungimento della *Land Degradation Neutrality*[32]
- Uso del suolo, che descrive l'uso del suolo (agricolo, urbano, industriale o commerciale, infrastrutture, ricreativo, naturale e seminaturale, corpi idrici, ecc.) riportando le superfici territoriali relative alle diverse classi secondo il sistema di classificazione CORINE Land Cover.
- Indicatore di *Land Recycling*[33]
- Contaminazione dei suoli da prodotti fitosanitari e loro metaboliti

[31] Quantifica il suolo consumato a seguito di una variazione da una copertura non artificiale ad una copertura artificiale. Viene ottenuto attraverso l'analisi della copertura del suolo (Land Cover); sebbene collegato è distinto dall'uso del suolo.

[32] L'indicatore è articolato in tre sub-indicatori, inclusi i due indicatori già elencati (copertura del suolo e carbonio organico) più l'indice di produttività del suolo), di cui vengono misurati lo stato e le tendenze. Possono essere considerati ulteriori indici/parametri rilevanti e disponibili a livello nazionale (es. l'indice della Qualità Biologica del Suolo-QBS), il tutto per analizzare lo stato e l'aumento del degrado del suolo e territorio.

[33] Articolato distinguendo tra le componenti di *Land Densification, Grey Recycling* e *Green Recycling*

- Contaminazione dei suoli da Diossine (PCDD - policlorodibenzodiossine), furani (PCDF - policlorodibenzofurani) e policlorobifenili (PCB), Idrocarburi pesanti (C10-C40) e idrocarburi policiclici aromatici (IPA), metalli pesanti (es. Nichel, Arsenico e suoi composti inorganici, Cromo esavalente, Cadmio, Selenio, Berillio, ecc.)
- Progresso nella gestione dei siti contaminati:
  - siti contaminati di interesse nazionale
  - siti oggetto di procedimento di bonifica regionali/locali

Fonti di finanziamento

- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
- Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR)
- Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA)
- Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
- Fondo di Rotazione
- Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE)
- *EU Framework Programme for Research and Innovation* (*Horizon Europe*)
- Legge 12 dicembre 2019, n. 141 di conversione del decreto Clima n.111 del 14 ottobre 2019
- *Next Generation EU* - PNRR
- Schemi di pagamenti ai servizi ambientali ed ecosistemici
- Eliminazione, graduale rimozione o riforma dei sussidi dannosi alla biodiversità.

AZIONI

B.13 Raggiungere la neutralità del degrado del territorio e l'aumento netto pari a zero del consumo del suolo e compiere progressi significativi nella protezione e ripristino della produttività ecologica e agricola dei suoli e nella bonifica e nel ripristino dei siti con suolo degradato e contaminato.

Azione B13.1 Approvare ed attuare una legge nazionale sul consumo del suolo

Sotto-Azione B13.1.a) Approvare ed attuare una legge nazionale sul consumo del suolo che consideri il suolo come bene comune e risorsa non rinnovabile e stabilisca obiettivi nazionali e regionali, coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (11.3.1, 15.3.1), con gli obiettivi europei (aumento netto pari a zero del consumo di suolo) e con il sistema di monitoraggio SNPA, favorendo, di conseguenza, la rigenerazione urbana.

Sotto-Azione B13.1. b) Fissare a livello nazionale l'obiettivo di allineamento del consumo di suolo alla dinamica demografica per poi recepirlo a livello regionale in base alla capacità di carico dei territori per "ripartire" le superfici a livello comunale con conseguente obbligo di rivedere i piani urbanistici.

Azione B13.2 Affrontare il tema dell'impermeabilizzazione del suolo e della riqualificazione dei siti dismessi contaminati per un ambiente edificato sostenibile

Sotto-Azione B13.2.a) Definire ed attuare misure concrete e decise per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo adottando la "*Land take hierarchy*" indicata dalla Strategia europea per il suolo per il 2030 (SWD 2021 323 *final*) che prevede, in ordine di priorità decrescente, di:
a) evitare il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo;
b) riutilizzare le aree già consumate e impermeabilizzate;
c) utilizzare aree già degradate in caso di interventi assolutamente non evitabili;
d) in questo ultimo caso, compensare gli interventi per arrivare a un bilancio non negativo di consumo e di impermeabilizzazione del suolo e per mantenere o ripristinare i servizi ecosistemici. Avviare, inoltre, processi di rinaturalizzazione di suoli degradati, anche ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico, in ambito urbano e periurbano.

Sotto-Azione B13.2.b) Prevedere il ripristino e la riqualificazione dei siti dismessi contaminati al fine di ridurre al minimo l'ulteriore uso e impermeabilizzazione del suolo.

Sotto-Azione B13.2.c) Utilizzare nei processi di rigenerazione urbana i principi dell'invarianza idraulica e *restoration ecology*, incentivando l'uso di *Nature Based Solutions*, con vantaggi sia dal punto di vista ambientale che sociale.

Azione B13.3 Adottare pratiche sostenibili di gestione del suolo

Sotto-Azione B13.3.a) Promuovere e finanziare attraverso il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027, l'attuazione di pratiche agro-ecologiche sostenibili di gestione del suolo che ne aumentino e mantengano la fertilità, ne incrementino la capacità di sequestro di carbonio e di invaso idrico, ne contengano il compattamento e la salinizzazione e ne riducano l'erosione e il degrado, in linea anche con le Linee guida volontarie per promuovere la gestione sostenibile del suolo" (VGSSM) della FAO nell'ambito *della Global Soil Partnership* e in sinergia con l'Azione B8.1 di questa Strategia e relative Sotto-azioni.

Sotto-Azione B13.3.b) Riqualificare gli agroecosistemi con pendenze superiori al 20% per evitare l'erosione e altri gravi processi degradativi capaci di limitare o inibire totalmente la funzionalità del suolo (es. perdita di sostanza organica, perdita della fertilità del suolo, dissesto), promuovere l'adozione di colture di copertura anche in pianura e garantire la piena e corretta attuazione delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) nella condizionalità della PAC post 2020.

Sotto-Azione B13.3.c) Combattere lo spreco alimentare e promuovere l'impiego di fertilizzanti e ammendanti di origine organica per mantenere la ricchezza microbica dei suoli, ridurre e scongiurare la competizione nell'uso del suolo tra scopi alimentari (servizi ecosistemici di approvvigionamento) e altre destinazioni d'uso (servizi ecosistemici di regolazione, energetici e culturali).

Sotto-Azione B13.3.d) Promuovere sistemi di drenaggio urbano sostenibili basati sull'utilizzo di soluzioni che ripristinino il naturale ciclo delle acque meteoritiche al fine di aumentare le disponibilità idriche, migliorare la qualità delle acque, diminuire il rischio di allagamento e contenere gli effetti avversi dei cambiamenti climatici.

Sotto-Azione B13.3.e) Promuovere ed incentivare il recupero dei paesaggi rurali storici caratterizzati dalla presenza di muretti a secco e altre sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali, al fine di preservare infrastrutture *low tech* con valore di contenimento del dissesto idrogeologico e alta valenza paesaggistica e culturale come riconosciuto dall'UNESCO. Favorire il coinvolgimento attivo degli agricoltori nelle azioni di manutenzione attiva del territorio.

Sotto-Azione B13.3.f) Definire in linea con i dati e gli orientamenti della UE un percorso che porti alla graduale eliminazione entro il 2030 dei biocarburanti di prima generazione ad alto rischio indiretto di cambiamento nell'uso del suolo.

Sotto-Azione B13.3.g) Definire linee guida e criteri per la progettazione e localizzazione di impianti fotovoltaici e agri-fotovoltaici sui terreni agricoli al fine di garantire la tutela della biodiversità e il mantenimento delle produzioni agricole limitando il cambiamento dell'uso del suolo.

Sotto-Azione B13.3.h) Ridurre al minimo l'uso di alberi interi, colture alimentari e foraggere per la produzione di energia, favorendo l'impiego efficace di materiali di scarto e sottoprodotti dall'agricoltura nella filiera delle energie rinnovabili in una prospettiva di economia circolare.

Sotto-Azione B13.3.i) Fissare l'obiettivo di neutralità del degrado del suolo e del territorio entro il 2030 considerando almeno i tre sub-indicatori stabiliti dalla UNCCD.

Azione B13.4 Ripristinare gli ecosistemi del suolo (cfr. azione B.2)

In coerenza con gli obiettivi e le azioni della nuova strategia europea per il suolo:

Sotto-Azione B13.4.a) Identificazione dei siti del suolo contaminati e definizione dei tipo e grado di contaminazione del suolo.

Sotto-Azione B13.4.b) Definizione di obiettivi di ripristino/rinaturalizzazione di aree consumate/impermeabilizzate.

Sotto-Azione B13.4.c) Ripristino degli ecosistemi terrestri degradati e dei suoli degradati e protezione della fertilità del suolo anche attuando le azioni per il ripristino dell'integrità e delle funzioni del suolo elaborate nell'ambito della missione Horizon Europe nel settore "Prodotti alimentari e salute del suolo" per garantire il ruolo chiave per la vita sulla Terra e per il benessere umano.

Sotto-Azione B13.4.d) Definizione delle condizioni per il buono stato ambientale dei suoli.

Sotto-Azione B13.4.e) Miglioramento delle conoscenze e del monitoraggio della qualità del suolo attraverso l'aggregazione e l'omogeneizzazione di dati regionali pedologici. Occorre migliorare la conoscenza del suolo, compresa la biodiversità in essa contenuta ed i processi pedogenetici che avvengono in esso, considerando anche i fattori che portano al degrado del suolo e del territorio, attraverso la promozione della ricerca scientifica e tecnologica e la messa in opera di opportuni sistemi e reti di monitoraggio.

Sotto-Azione B13.4.f) Organizzazione e gestione di una rete nazionale di monitoraggio dei suoli in Italia per valutare lo stato di conservazione della biodiversità ed i livelli di contaminazione, in particolare per l'inquinamento

da prodotti fitosanitari, idrocarburi e metalli pesanti, in relazione alle maggiori fonti di inquinamento, con redazione di specifici report annuali o periodici.

VETTORI DI BIODIVERSITÀ

I vettori di biodiversità sono ambiti trasversali di azione che facilitano, rafforzano e concorrono al raggiungimento degli obiettivi della SNB 2030.

Costruire una nuova società per la biodiversità

Rafforzare l'attuazione e l'applicazione della legislazione ambientale

Come evidenzia la nuova Strategia Europea per la biodiversità "*la legislazione ambientale è efficace solo se attuata e fatta rispettare correttamente*". Sia a livello nazionale che Europeo esiste un quadro legislativo ampio e solido che però in molti casi non risulta pienamente implementato[34]. Pertanto, sarà necessario:

- attuare pienamente e garantire l'applicazione della legislazione ambientale vigente avente un impatto sulla biodiversità, migliorare la garanzia della conformità ambientale, combattere il crimine ambientale e rafforzare le capacità delle figure che lavorano sulle violazioni e reati legati alla natura;
- garantire l'applicazione della legislazione ambientale e dei regimi di tutela all'interno dell'intero sistema delle aree protette italiane e di quello dei siti della rete Natura 2000 e delle reti ecologiche, sia in ambito terrestre che marino, e parallelamente implementare e dare attuazione agli strumenti di controllo (con sistema premiante per le aree protette virtuose) e di valutazione dell'efficacia della gestione e della verifica del raggiungimento degli obiettivi di conservazione;
- dare piena attuazione alle politiche di gestione integrata dei bacini idrografici che contemperi il raggiungimento degli obiettivi delle direttive quadro Acque, Alluvioni, Habitat, Uccelli e Strategia Marina, dando priorità alle c.d. misure *win-win* anche attraverso la promozione dell'istituto dei contratti di fiume;
- garantire l'applicazione degli strumenti legislativi di tutela ambientale associati alle politiche dei settori primari quali agricoltura, selvicoltura, fauna selvatica, caccia, pesca e acquacoltura, favorendo l'adozione di pratiche che concorrano al raggiungimento degli obiettivi di tutela della biodiversità;
- utilizzare gli strumenti normativi e strategici che prevedano meccanismi finanziari sulla base della valutazione del mantenimento nel tempo dei servizi ecosistemici e ambientali in relazione a diversi livelli di utilizzo delle risorse naturali, sia per l'ambito agricolo-forestale, sia per le altre attività economiche, disincentivando le pratiche più dannose sulle funzioni ecologiche, su tali servizi e sulla biodiversità;
- rinforzare il legame tra la PAC, le politiche settoriali dell'UE diverse da quella agricola e i fondi del *Next Generation EU* – PNRR con le misure per la tutela della biodiversità derivanti dall'attuazione delle direttive europee e della normativa nazionale e regionale;
- garantire che la VAS, nella sua veste trasversale e sistemica, contribuisca efficacemente all'applicazione di questa Strategia e alla sua integrazione nei molteplici strumenti di pianificazione e di programmazione a livello nazionale, regionale e locale;
- promuovere l'applicazione del requisito DNSH (*do not significant harm*) in tutte le azioni, piani, programmi e politiche.

Promuovere un movimento di imprese a favore della biodiversità

Un ruolo particolarmente importante nella "transizione ecologica" lo avranno le imprese non solo a causa del loro impatto sull'ambiente, ma anche per

34 'Fitness Check' evaluation of the EU Birds and Habitats Directives

l'importante contributo che possono fornire nell'ambito dell'innovazione tecnologica "verde". Sarà pertanto importante:

- dare attuazione alla nuova risoluzione europea sulla *governance* societaria sostenibile (i.e. *due diligence* e responsabilità di impresa), per aiutare le aziende a creare valori sostenibili a lungo termine attraverso una gestione attenta dei rischi di transizione ecologica e delle opportunità di trasformazione dei propri processi produttivi verso una maggiore compatibilità ambientale con il territorio, nel pieno rispetto dei diritti umani e sociali;
- promuovere la partecipazione a reti nazionali di imprese a favore della biodiversità e il loro collegamento con le reti europee nell'ambito della EU Business@Biodiversity Platform, mettendo a punto strumenti fiscali a sostegno di tali imprese;
- dare attuazione alla direttiva europea sulla rendicontazione non finanziaria per migliorare la qualità e la portata delle informazioni non finanziarie, compresi gli aspetti ambientali come la biodiversità;
- promuovere la diffusione di soluzioni vantaggiose per la produzione di energia (*win-win solution*) dando priorità alle energie rinnovabili ad impatto zero sulla biodiversità, quali ad es. impianti solari sui "tetti";
- promuovere l'adozione di buone pratiche e la diffusione di sistemi di certificazione ambientale al fine di favorire la diffusione di pratiche agro-ecologiche sostenibili nelle imprese del settore primario lungo le filiere dell'agricoltura, della selvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura in linea con gli obiettivi della *Strategia Farm To Fork* e del *Green Deal*, attraverso specifiche attività di formazione e sensibilizzazione riguardo gli effetti delle attività produttive sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici;
- promuovere e sostenere l'utilizzo di prodotti locali valorizzando quelli ottenuti con metodi che favoriscono la biodiversità anche attraverso adeguate attività di marketing territoriale e la creazione di filiere corte, consorzi di imprese agricole, forestali, zootecniche che sottoscrivano disciplinari per il rispetto delle Strategie nazionale ed europea sulla Biodiversità e quella *Farm to Fork*;
- dare piena attuazione al Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" al fine di facilitare il coinvolgimento attivo delle aziende agricole nelle attività di gestione e fruizione delle aree naturali protette e siti Natura 2000 e la partecipazione a progetti di conservazione e valorizzazione della biodiversità naturale, in sinergia con la legge 1 dicembre 2015, n. 194 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare" e con la con la legge nazionale sull'agricoltura sociale, 18 agosto 2015 , n. 141, valorizzando anche le fattorie didattiche presenti nei territori ad elevato valore naturale;
- promuovere partenariati forti tra il livello locale, regionale e nazionale.

Finanziare la biodiversità

Mobilitare fondi a favore della biodiversità

La Strategia Europea Biodiversità 2030 individua degli obiettivi quantificati di mobilizzazione delle risorse per la biodiversità:

- Almeno **20 miliardi di euro all'anno** dovrebbero essere sbloccati per la spesa per la natura – attraverso finanziamenti pubblici e privati (a livello nazionale ed europeo), anche attraverso una serie di programmi nel prossimo bilancio dell'UE a lungo termine;
- Una quota significativa, il **30%, del bilancio dell'UE dedicato all'azione per il clima** sarà investita nella biodiversità e nelle soluzioni basate sulla natura (NBS);
- Nell'ambito **di *Invest UE***, iniziative dedicate al Capitale Naturale e all'Economia Circolare devono essere sviluppate per **mobilitare almeno 10 mld nei prossimi 10 anni**, sulla base dei finanziamenti misti pubblico-privato;
- Dedicare almeno **il 7,5% del QFP 2021-2027** agli obiettivi biodiversità per il 2024 e il **10% per il 2026**;
- Tutta la spesa del budget comunitario dovrà essere "***biodiversity-proof***" e, secondo il principio "di non arrecare danno", bisognerà assicurare che

le risorse UE non abbiano impatti negativi e che contribuiscano ai *target* biodiversità.

I programmi pertinenti dell'UE comprendono: Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA), Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR), Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA), Fondo per una Transizione Giusta (JTF), Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Fondo di Coesione (FC), Fondo Sociale Europeo (FSE+). Questi finanziano varie iniziative, tra cui il programma Orizzonte Europa, il Programma per l'ambiente ed il Clima (LIFE), i Piani di Ripresa e Resilienza e varie altre iniziative tra cui il Corpo europeo di solidarietà, ovvero attività di ripristino mirate per i giovani e l'Ufficio di Assistenza Tecnica e Scambio di Informazioni (TAIEX), che mette a disposizione fondi per incoraggiare l'apprendimento peer-to-peer sul ripristino degli ecosistemi naturali in tutti gli Stati.

Gli investimenti pubblici/privati possono essere stimolati o facilitati attraverso iniziative delineate nella strategia dell'UE per la biodiversità per il 2030 e nella Strategia UE *Farm to Fork*. In particolare, i fondi per il ripristino potrebbero essere oggetto di indagini nell'ambito dell'"*iniziativa sul capitale naturale e l'economia circolare*", che sarà istituita per mobilitare almeno 10 miliardi di euro nei prossimi 10 anni, sulla base di finanziamenti misto pubblico/privato. Potrebbe essere promossa anche l'introduzione di strumenti basati sul mercato, a partire dall'adozione di meccanismi di incentivazione fiscale e sistemi di determinazione di prezzi attraverso creazione di mercati, come ad esempio gli schemi di pagamenti ai servizi ambientali ed ecosistemici (PES), anche nel contesto del semestre europeo.

Attraverso l'attuazione della rinnovata Strategia Europea in materia di finanza sostenibile potranno inoltre essere promossi investimenti privati in progetti e attività sostenibili e per gestire e integrare i rischi climatici e ambientali nel sistema finanziario.

Non esistendo ad oggi uno specifico strumento di finanziamento per la biodiversità e per sfruttare al meglio le sopracitate risorse, occorrerà rafforzare, a livello nazionale, la *governance* nell'attuazione delle diverse politiche settoriali, tenendo in debito conto la biodiversità ed i costi ambientali nella programmazione dei diversi fondi.

A tal fine, la *governance* e i meccanismi di attuazione previsti nell'ambito del Piano di Transizione Ecologica (PTE) potranno fornire un utile contributo all'integrazione e alla sinergia degli interventi e dei relativi fondi, secondo una prospettiva sistemica di coerenza delle scelte di *policy*.

Per la programmazione 2021-2027, un utile strumento a supporto dell'integrazione dei fabbisogni e degli obiettivi biodiversità nei piani e programmi settoriali è rappresentato inoltre dai Quadri di Azione Prioritaria 2021-2027 (*Prioritised Action Frameworks*, PAF) che le 21 Regioni e Province autonome italiane hanno predisposto per assicurare un'azione organica di intervento per la tutela della biodiversità nei siti Natura 2000.
I PAF si inquadrano nel contesto degli interventi a favore delle aree Natura 2000, sulla base di quanto previsto nell'articolo 8 della Direttiva Habitat (92/43/CEE). Si tratta di strumenti strategici di pianificazione pluriennale, mirati a fornire una panoramica generale delle misure necessarie per attuare la rete Natura 2000 nelle diverse Regioni e Province autonome, oltre che il fabbisogno finanziario e le corrispondenti fonti di finanziamento dell'UE (FESR, FSE, FEAMPA, FEASR, LIFE), necessari per sostenere l'applicazione di tali misure.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, come previsto dal IV Rapporto sul Capitale Naturale sarà inoltre importante:

- valutare il fabbisogno finanziario per il raggiungimento dei nuovi obiettivi per la biodiversità per il nostro paese;
- sostenere la sperimentazione e l'introduzione nei conti pubblici del valore delle esternalità e dei servizi ecosistemici in modo da integrare la valutazione economica dei territori con il valore dell'ambiente e della biodiversità;
- istituire partnership tra il settore finanziario pubblico ed il settore privato, migliorando la sensibilizzazione e la partecipazione dei vari soggetti economici coinvolti, l'animazione territoriale e la facilitazione;
- diffondere la conoscenza e l'uso di metodi e strumenti innovativi per finanziare gli obiettivi strategici nazionali per la biodiversità, come BIOFIN-UNDP, mirati a riallineare la spesa pubblica e privata, rendere più

efficaci ed efficienti gli impieghi delle risorse già destinate evitando di finanziarie attività dannose;

- riorientare la finanza, pubblica e privata, verso la conservazione, il ripristino e l'arricchimento del Capitale Naturale, attraverso l'adozione di soluzioni di tipo normativo (*Regulatory*), fiscale (*Fiscal*) e di mercato (*Market*); la predisposizione e l'incentivo a strumenti di debito/capitale (*Debt/Equity*) e di copertura del rischio (*Risk*); la riallocazione di nuove e vecchie risorse (*Grant*);
- avviare la riforma fiscale ambientale partendo dalla eliminazione, graduale rimozione o riforma dei sussidi ambientali dannosi (SAD), con particolare cura per quelli dannosi per la biodiversità.

Andrà infine data attuazione agli impegni assunti dal G7 (*Carbis Bay G7 Summit Communiqué "Our Shared Agenda for Global Action to Build Back Better"*), che chiede di incoraggiare i settori privati e la società a contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici e alla tutela della biodiversità, di assicurare la sinergia tra gli strumenti finanziari volti ad affrontare i cambiamenti climatici e quelli sulla biodiversità, aumentare gli investimenti nella protezione, conservazione e ripristino della natura, compreso un impegno ad aumentare i fondi per le *Nature Based Solutions* entro il 2025.

A livello internazionale, nell'ambito della Convezione sulla Diversità Biologica (UNCBD), con la Decisione CBD/COP/14/22 è stato istituito un *Panel of Experts on resource mobilization* per fornire indicazioni sugli elementi chiave per un efficace impiego delle risorse per l'attuazione del nuovo *Global Biodiversity Framework* (GBF), nonché per la preparazione della nuova Strategia per la mobilitazione delle risorse. Il Panel ha identificato tre categorie di misure chiave: (a) ridurre e reindirizzare le risorse che danneggiano la biodiversità; (b) generare risorse aggiuntive da tutte le fonti; (c) migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'uso delle risorse. Ognuna di queste componenti deve essere inserita nel contesto più ampio di una necessaria integrazione (*mainstreaming*) della biodiversità in tutte le fonti di finanziamento, rafforzando le sinergie tra le risorse mobilitate per la biodiversità e quelle mobilitate per il cambiamento climatico, ed integrando la biodiversità in tutti i piani, i bilanci e le azioni del settore pubblico e privato, sia a livello nazionale che internazionale.

Il Panel ha proposto anche l'impegno per tutti i paesi, entro una certa data, di fissare degli obiettivi nazionalmente determinati di mobilitazione delle risorse domestiche, che devono essere commensurati all'ambizione del nuovo GBF. Inoltre, propone di rafforzare lo strumento dei piani finanziari nazionali sulla base delle tre componenti della mobilitazione delle risorse, per l'attuazione dei piani nazionali per la biodiversità e del nuovo GBF.

Promuovere l'Economia circolare

L'Economia circolare rappresenta uno strumento fondamentale di tutela del Capitale Naturale per cui, come evidenziato dal IV Rapporto sul Capitale Naturale, sarà importante:

- imporre opere di ripristino ambientale di cave e giacimenti al termine del loro ciclo di vita ed aumentare la capacità di riciclo/riuso dei rifiuti da lavorazione delle rocce da scavo, da costruzione e demolizione;
- promuovere l'adozione di sistemi di valutazione di impatto esteso all'intero ciclo di vita (*life cycle thinking*) di processi produttivi e prodotti e di sistemi di monitoraggio dell'uso delle risorse e della gestione dei rifiuti;
- promuovere l'innovazione dei modelli dell'architettura e della pianificazione urbanistica, per la resilienza ai cambiamenti climatici, l'impiego circolare di materiali rinnovabili come il legno e il design intelligente;
- incentivare l'adozione di buone pratiche per la riduzione degli sprechi e il riuso degli "scarti di lavorazione" da parte di imprese del settore primario lungo le filiere dell'agricoltura, della selvicoltura, della zootecnia.

Altre importanti azioni da attuare in questo ambito saranno:

- ridurre l'inquinamento da plastica dando piena attuazione della Strategia europea per la plastica. Incentivare le misure di riduzione al consumo dei prodotti di plastica monouso così come previsto dal D.Lgs n. 196/2021, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
- incrementare il tasso di riciclo con obiettivi più ambiziosi di quelli fissati dalla stessa normativa comunitaria al 2030 e al 2050;

- adottare misure di sensibilizzazione dei consumatori per incentivare comportamenti responsabili, in modo da ridurre la dispersione dei rifiuti nell'ambiente e l'utilizzo di prodotti di plastica monouso;
- dare piena attuazione al nuovo piano d'azione europeo per l'economia circolare;
- attuare misure volte ad incentivare la raccolta dei rifiuti marini accidentalmente pescati, con l'obiettivo di consentirne il conferimento presso gli impianti portuali, contribuendo alla tutela dell'ambiente marino senza ulteriori oneri per il conferitore, nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi;
- mettere in pratica il principio di "Responsabilità estesa del produttore" perché si faccia carico del destino finale del prodotto, così come del principio del "chi inquina paga" prevedendo anche misure incentivanti per implementare schemi di vuoto a rendere;
- rafforzare l'adozione e l'applicazione dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) negli appalti pubblici (*Green Public Procurement*) per stimolare la domanda di beni che seguono i principi di circolarità e sostenibilità. Gli acquisti verdi della pubblica amministrazione rappresentano uno degli strumenti a maggior potenziale per promuovere la transizione verso i modelli virtuosi di circolarità e sostenibilità.

  Tali requisiti ambientali in generale sostengono:
  - i modelli di economia circolare;
  - la decarbonizzazione dell'economia;
  - un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente;
  - la riduzione dell'utilizzo e delle emissioni di sostanze tossiche;
  - la promozione dell'utilizzo di materie prime secondarie e dei sottoprodotti.

  Con tali contenuti i CAM contribuiscono al conseguimento delle finalità delle principali normative, strategie e accordi nazionali, comunitari ed internazionali riguardanti i seguenti obiettivi: la lotta ai cambiamenti climatici attraverso politiche di mitigazione e adattamento, la transizione da un'economia lineare ad un'economia circolare, la protezione del capitale naturale e la tutela della biodiversità.

Migliorare conoscenze, istruzione, educazione

Migliorare le conoscenze, l'istruzione e l'educazione

Non si può affrontare efficacemente il tema della perdita della biodiversità e del ripristino degli ecosistemi senza possedere le necessarie conoscenze scientifiche di base. La biodiversità è un tema interdisciplinare e interdipendente ai settori sanitari, sociali ed economici. Occorre un ampio coinvolgimento delle categorie di diversi settori per poter ottenere risultati concreti e duraturi. Se per quanto riguarda i cambiamenti climatici c'è una maggiore consapevolezza, riguardo alla biodiversità il livello di conoscenza da parte dei cittadini europei è del 40%[35].

Sarà pertanto necessario:

- migliorare le conoscenze scientifiche attraverso il rafforzamento delle reti di monitoraggio esistenti e lo sviluppo di nuove reti per le tematiche che ne sono ancora sprovviste, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di monitoraggio automatici e digitali;
- migliorare le conoscenze scientifiche su specie animali e vegetali, anche attraverso il recupero ed il potenziamento degli studi di tassonomia;
- promuovere la diffusione delle conoscenze sulla biodiversità in Italia tramite piattaforme web e sistemi informativi (es. *Network Nazionale della Biodiversità (NNB)* e *Sistema Informativo Nazionale Ambientale(SinA)*) in grado di integrare banche dati ambientali e servizi sviluppati nell'ambito del programma *Mirror Copernicus*. Tali *dataset* di archiviazione e gestione di dati derivanti da attività di monitoraggio e valutazione relative a più matrici ambientali (biodiversità, copertura e

[35] https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/familarity-with-the-term-biodiversity-2/#tab-chart_2

uso del suolo, idrografia, acque superficiali e sotterranee, aria, suoli, rischio di alluvione e di frana, ecc.), possono diventare utili strumenti di supporto decisionale (es. per ripristini, attività di controllo, VIncA, valutazione del danno ambientale, ecc.);

- supportare la realizzazione e la diffusione di strumenti di raccolta e validazione di dati sulla biodiversità ottenuti tramite *citizen science* presso ampi strati della popolazione in particolare presso i più giovani grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie (*app*, *gaming*, ecc.), anche in contesti scolastici;
- promuovere a livello nazionale, campagne di sensibilizzazione verso le specie esotiche invasive con particolare attenzione al ruolo che i cittadini hanno nella diffusione anche accidentale;
- sostenere: a) la ricerca sui metodi per la valutazione ambientale e dei servizi ecosistemici; b) la ricerca in economia sulla valutazione del capitale naturale e dei servizi ecosistemici;
- riformare e ampliare i dottorati di ricerca in materia di biodiversità, rafforzare la ricerca e la diffusione di modelli innovativi per la ricerca condotta in sinergia tra università, imprese e istituzioni;
- garantire un aggiornamento della disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e post-laurea che tengano conto delle nuove sfide poste dalla modernità (tra cui il legame tra ambiente e salute e transizione ecologica) e che rafforzino le competenze multidisciplinari ed in campo ambientale;
- promuovere l'aggiornamento dei tecnici e la formazione di nuovi professionisti e operatori al fine di promuovere una cultura della biodiversità e una conoscenza delle *Nature Based Solutions* in grado di attuare le azioni della SNB 2030 e permettere la sostenibilità nel tempo delle attività realizzate;
- rafforzare il coordinamento con il Ministero dell'Istruzione, per assicurare la presenza delle conoscenze relative alla biodiversità all'interno delle "Indicazioni nazionali e Linee guida", nonché nelle "Linee Guida per l'educazione civica", al fine di confermare l'importanza delle basi dei sistemi naturali per la transizione ecologica;
- favorire un'apertura della scuola al territorio e alle aree verdi, sia al fine di un potenziamento dell'attività sportiva e motoria all'aperto, sia per rafforzare la conoscenza, la sperimentazione pratica, il rapporto e il rispetto dei giovani verso l'ambiente, anche attraverso la riqualificazione di aree e spazi urbani annessi alle scuole, a vantaggio dell'intera comunità locale;
- migliorare la qualità della formazione dei docenti per un'offerta didattica più aggiornata e finalizzata all'educazione allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente;
- prevedere l'integrazione delle tematiche del *green* nei moduli di orientamento formativo rivolti alla scuola secondaria di primo e secondo grado e finalizzati ad accompagnare gli studenti nella scelta consapevole di prosecuzione del percorso di studi;
- promuovere la partecipazione delle aree protette alle comunità educanti del territorio al fine di attivare un processo di formazione continua, in un rapporto di scambio, arricchimento reciproco e confronto tra le realtà istituzionali e quelle associative.

Garantire il coinvolgimento attivo della società civile nei processi decisionali e di attuazione e valutazione delle politiche

Al fine di raggiungere gli ambiziosi obiettivi che si prefigge questa Strategia, sarà necessario il contributo, e quindi il coinvolgimento, di tutti i settori della società civile. Sarà pertanto fondamentale:

- promuovere la consapevolezza del ruolo degli ecosistemi e dell'importanza della tutela dei servizi ecosistemici e della biodiversità anche per lo sviluppo socio-economico, anche attraverso opportune campagne informative con *target* e media diversi, che coinvolgano sia gli operatori e le imprese che svolgono attività economiche che fruiscono direttamente di risorse naturali che la società civile;
- promuovere su scala territoriale programmi di conoscenza del valore della diversità biologica e di educazione alla tutela della biodiversità

anche approfondendo l’interdipendenza tra biodiversità e diversità culturale;

- migliorare la digitalizzazione, l’accesso e la trasparenza dei dati e delle informazioni ambientali anche attraverso lo sviluppo e l’efficientamento dei portali delle procedure di valutazione ambientale (in particolare della Valutazione di incidenza-VIncA) e l’uso di formati dati aperti, accessibili e interoperabili;
- coinvolgere attivamente il pubblico nei processi decisionali mediante l’identificazione di processi strutturati di programmazione partecipata, con obiettivi definiti e risultati attesi chiari. Promuovere la partecipazione fattiva dei cittadini, delle imprese, delle parti sociali, della ricerca e della conoscenza nell’applicazione della programmazione;
- migliorare l’efficacia delle azioni di comunicazione, informazione e educazione sul tema della biodiversità e del relativo ruolo per la qualità della vita, il benessere e la salute dell'uomo attraverso eventi e iniziative di informazione e comunicazione multimediali, mirate al coinvolgimento di tutti i *target* di riferimento, e relative azioni di monitoraggio e di valutazione;
- promuovere una corretta fruizione della natura e l’utilizzo di buone pratiche nei settori produttivi primari, anche in un’ottica di turismo sostenibile in relazione con economie locali ecocompatibili;
- far sì che le azioni di comunicazione nei diversi ambiti della tutela ambientale mantengano sempre in primo piano il ruolo fondamentale della biodiversità.

FOCUS. Le possibili relazioni con i Vettori di sostenibilità della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e i meccanismi di partecipazione pro-attiva

Nell'ambito della SNSvS, i Vettori di sostenibilità sono le condizioni abilitanti per innescare e sostenere il rilancio sostenibile del Paese e la trasformazione richiesta dall'Agenda 2030: hanno un ruolo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile in Italia, perché hanno un riflesso diretto sul quadro nazionale di *governance* per la sostenibilità, sugli impatti delle politiche pubbliche in ottica di coerenza delle stesse, sul coinvolgimento di tutti i portatori di interesse in processi partecipativi ed educativi. Vanno incontro all'urgenza di agire, non solo in ottica di breve periodo, ma all'interno di una chiara visione di medio e lungo periodo, attraverso lo sguardo, la collaborazione e la partecipazione di tutti i portatori di interesse, passando da un modello di sviluppo basato sulla competizione tra territori a uno che si fondi sulla loro sostenibilità e capacità di fare rete e affrontare in modo integrato le sfide del presente e dell'immediato futuro.

Il Forum per lo Sviluppo Sostenibile quale spazio costante di partecipazione

Per garantire la massima condivisione e partecipazione pro-attiva della società civile e degli attori non statali nell'ambito del processo di definizione e successiva revisione triennale della SNSvS, il MiTE ha lanciato il Forum per lo Sviluppo Sostenibile, pensato per essere una piattaforma stabile e incrementale per lo sviluppo sostenibile, uno spazio di incontro delle politiche pubbliche con le energie sociali, incluse le nuove generazioni. L'obiettivo generale del Forum è quello di assicurare il concorso attivo e costante nel tempo degli attori che promuovono azioni e politiche a favore della sostenibilità. Il Forum, nato nel 2019, conta oggi sull'adesione di 199 organizzazioni suddivise in 6 gruppi di lavoro ("Persone", "Pianeta", "Pace", "Prosperità", "Cultura per la sostenibilità" e "Percorso Giovani", trasversale agli altri 5) al fine di portare un contributo fattivo alle diverse dimensioni in cui si articola l'Agenda 2030.

L'interazione tra le iniziative in essere nell'ambito della SNSvS e i vettori per la biodiversità potrà rafforzare la capacità dei due processi di orientare la trasformazione del modello di sviluppo in una direzione di sostenibilità, supportando il riconoscimento del ruolo degli ecosistemi e l'importanza della loro conservazione.

L'ITALIA PER LA BIODIVERSITÀ GLOBALE

Nel perimetro tracciato in seno a policy e posizioni UE, l'Italia è in prima fila sul piano regionale e globale per l'adozione di una programmazione efficace ed ottenere obiettivi e indicatori misurabili, in grado di intensificare l'impegno della Comunità Internazionale e dei singoli paesi contro la perdita di biodiversità, e di ridurre e invertirne il declino.

Al G20 Ambiente presieduto dall'Italia nel 2021, il nostro paese ha posto al centro delle aree prioritarie numerosi temi con ricadute dirette in tema di protezione della biodiversità e della natura, ripristino degli ecosistemi e capitale naturale.

Al Vertice, tenutosi a Napoli il 22 luglio 2021, i ministri dell'ambiente dalle maggiori economie del pianeta hanno approvato un Comunicato finale imperniato su 10 aree prioritarie e volto a moltiplicare gli sforzi sulle emergenze ambientali globali all'insegna del "*building forward better*" anche in risposta alla crisi pandemica e per rafforzare la resilienza delle nostre società.

Tra le aree prioritarie del G20[36] rientra l'impegno di sviluppare soluzioni basate sulla natura (*Nature Based Solution*) e approcci basati sugli ecosistemi, oltre a diversi richiami in tema di biodiversità, gestione sostenibile delle acque, oceani, degrado dei suoli e clima, potenziamento dei servizi ecosistemici e dei flussi finanziari a favore di tali finalità.

Numerosi sono inoltre gli strumenti propri della cooperazione internazionale bilaterale e multilaterale che l'Italia ha già attivato – Accordi bilaterali con circa 50 paesi in via di sviluppo e partecipazione a numerose iniziative di organizzazioni internazionali e banche di sviluppo anche sui temi della protezione della biodiversità e degli ecosistemi marini e terrestri (quale ad esempio l'*Amsterdam Declaration Partnership*) - che, insieme alle nuove iniziative promosse dall'UE nell'ambito della SEB (quali ad es. l'iniziativa NaturAfrica) potranno concorrere all'attuazione della dimensione globale di questa Strategia.

[36] Per maggiori informazioni su esiti del G20 Ambiente: https://www.mite.gov.it/pagina/g20-biodiversita .

Tali direttrici sono state inoltre discusse nel corso del negoziato sulla bozza di Quadro Globale per la Biodiversità post-2020 presentata dal Segretariato della CBD nel luglio 2021, dibattuta nelle successive riunioni tecniche e adottata nella seconda parte della 15° Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica, (CBD COP 15) che si è tenuta a Montreal dal 07 al 19 dicembre 2022.

La Convenzione sulla diversità biologica: verso un ambizioso Quadro Globale per il post-2020

Dopo i rinvii dettati dalla pandemia, il Segretariato della CBD e il Governo cinese, in qualità di Paese ospitante, hanno programmato due segmenti per COP15 della CBD e le concomitanti COP/MOP10 del Protocollo di Cartagena e la COP/MOP 2 del Protocollo di Nagoya ABS: dopo una sessione inaugurale in modalità virtuale fra l'11 e il 15 ottobre 2021, i lavori si sono conclusi in presenza a Montreal a dicembre 2022.

Il nostro paese intende sostenere l'attuazione del Quadro Globale sulla Biodiversità Post-2020 della CBD e raggiungere la "Visione 2050". Qui a seguire alcuni dei punti chiave del Quadro Globale che il nostro paese intende portare avanti in un'azione comune in seno all'UE:

- favorire l'attuazione degli ambiziosi obiettivi e *target* misurabili del GBF affinché sia arrestata ed invertita la perdita di biodiversità e preservata la salute degli ecosistemi;
- incentivare l'uso di soluzioni basate sulla natura e promuovere il ripristino degli ecosistemi, identificando obiettivi e indicatori quantitativi per garantire coerenza e sinergie con altri obiettivi ambientali (cambiamento climatico, degrado del suolo, riduzione rischio di disastri, uso sostenibile di risorse idriche);
- supportare il ruolo della scienza per guidare lo sviluppo di politiche volte a promuovere il bene comune, con un sostegno espresso al ruolo delle piattaforme scientifiche internazionali (IPCC e IPBES);

- applicare gli approcci "*whole-of-government*", "*whole-of-society*" e "*rights-based*" così da garantire che tale complessiva azione sulla biodiversità sia attuata in modo effettivo, nel rispetto dei diritti umani, dei popoli indigeni e dell'uguaglianza di genere e sia di beneficio a persone e comunità;
- prevenire, gestire e controllare i potenziali impatti negativi delle moderne biotecnologie sulla biodiversità e sulla salute umana;
- ripristinare e invertire il trend di degrado e perdita della biodiversità mobilitando tutte le risorse possibili (finanziarie, umane, tecniche e istituzionali) nazionali, internazionali, pubbliche e private, in linea con il *Green Deal* europeo;
- Integrare l'obiettivo di rendere coerenti tutti i flussi finanziari con un percorso di sviluppo positivo per la biodiversità nella nuova strategia di mobilitazione delle risorse.

IPBES: la piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e sui servizi degli ecosistemi

Nel gennaio del 2020 l'Italia ha aderito alla piattaforma intergovernativa IPBES (*Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*) che ha il compito di valutare lo stato della biodiversità e dei servizi eco-sistemici allo scopo di promuovere l'interfaccia tra scienza e politica.

Il nostro paese considera fondamentale l'apporto della comunità scientifica per consentire di raggiungere traguardi concreti e oggettivamente misurabili. Per questo, anche in linea con quanto evidenziato nel Rapporto *Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services*, si intende proseguire la partecipazione alla piattaforma, identificando le seguenti priorità:

- supportare attività e ruolo di catalizzatore di IPBES nel cambiamento trasformativo necessario per affrontare la crisi della biodiversità e fornire una solida base scientifica su cui formulare le politiche per ridurre, ripristinare e invertire il drammatico declino della biodiversità;
- ampliare e implementare l'uso di soluzioni basate sulla natura e infrastrutture verdi in settori chiave delle nostre società ed economie, e in tutti gli ecosistemi, comprese le aree urbane, garantendo allo stesso tempo l'inclusione sociale e la tutela dell'ambiente;
- agire con sinergia nelle strategie e nelle politiche di contrasto alla perdita di biodiversità e del cambiamento climatico, in linea con gli esiti del Rapporto 2021 sul *Workshop* co-sponsorizzato da IPBES-IPCC in materia;
- individuare percorsi per procedere verso la sostenibilità nei diversi settori, inclusa l'agricoltura, la silvicoltura, la gestione dei sistemi marini e di acqua dolce, delle aree urbane, la produzione di energia, la finanza sostenibile e altro;
- sostenere una pianificazione multisettoriale e un insieme di politiche strategiche inclusive e adattive volte al raggiungimento della sostenibilità a livello locale, nazionale, regionale e globale attraverso la trasformazione dei settori pubblico e privato.

UNESCO: La designazione di aree protette di eccellenza e di laboratori di sostenibilità

Per decenni l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ha sviluppato accordi, programmi e iniziative internazionali in diversi ambiti operativi – scienze naturali e sociali, cultura, ricerca ed educazione – con una prospettiva multidisciplinare, favorendo sinergie anche con i grandi accordi in campo ambientale: dalle politiche di conservazione degli ecosistemi, alla crisi della biodiversità, ai temi dello sviluppo sostenibile. Tra le principali iniziative multilaterali sono da ricordare la Convenzione per la protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale (1972), la Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (2003), il Programma sulla Geoscienza e i Geoparchi (1972), con la Rete Globale dei Geoparchi e il Programma Uomo e Biosfera (MAB, Man and the Biosphere, 1971), la cui Rete Mondiale delle Riserve delle Biosfera riconosce aree protette e territori che dimostrano sul campo un rapporto equilibrato tra natura ed attività umane.

L'Italia presenta un numero altamente significativo e variegato di siti Patrimonio Mondiale, Riserve della Biosfera e Geoparchi UNESCO che ricadono in aree protette, nazionali e sub-nazionali, terrestri e marine assolvendo un ruolo centrale e propositivo nell'ambito delle sessioni di lavoro e riunioni tecniche che si svolgono in ambito UNESCO. Tale esperienza ha portato alla cooperazione con altre aree protette a livello globale e regionale (ad es. gemellaggi delle aree ASPIM nel Mar Mediterraneo o all'accordo Italia-Francia sulla Riserva MAB transfrontaliera del Monviso e l'Accordo UNEP/MAP-MAB UNESCO).

Il nostro paese è anche tra i massimi sostenitori dell'UNESCO, come testimoniato dalle risorse destinate, unitamente all'entità e alla qualità dei progetti finanziati. Tra questi da segnalare la "Rete Internazionale di Esperti Ambientali UNESCO", iniziativa attuativa del Programma sperimentale "Caschi Verdi per l'ambiente" (D.L. n. 111 del 2019), che si prefigge di assicurare ai siti di eccellenza riconosciuti dall'Organizzazione ONU un sostegno altamente qualificato.

Nei prossimi anni, in attuazione anche del GBF della CBD, si intende intensificare tali attività con le seguenti priorità:

- mettere a sistema quel complesso di *expertise*, competenze e capacità maturate in questi anni;
- mettere in rete esperienze e buone pratiche;
- avviare programmi ed interventi di promozione e valorizzazione di tali siti dell'ambiente anche attraverso iniziative destinate ai più giovani.

CITES: la convenzione sul commercio internazionale delle specie selvatiche di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES)

La Convenzione sul commercio internazionale delle specie selvatiche di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES), firmata a Washington nel 1973, conta oggi 184 Parti aderenti e tutela, con diversi livelli di protezione, oltre 35.000 specie.

La CITES ha lo scopo fondamentale di garantire che, ove sia consentito, lo sfruttamento commerciale internazionale di animali e piante (incluse le loro parti ed i prodotti da essi derivati) sia sostenibile per le popolazioni selvatiche e compatibile con il ruolo ecologico che la specie riveste nel suo habitat. La tutela avviene regolando e monitorando il commercio internazionale, ovvero l'esportazione, la riesportazione, l'importazione e l'introduzione dal mare di esemplari delle specie inserite nella CITES, attraverso un sistema di licenze e certificati che possono essere rilasciati solo laddove determinate condizioni siano soddisfatte e che devono essere presentati agli uffici doganali dei Paesi coinvolti. In questo modo, la Convenzione CITES assicura che le specie animali e vegetali, siano commerciate secondo il grado di protezione accordato e, in ogni caso, in modo sostenibile, legale e certificato.

L'Unione europea disciplina l'applicazione della CITES mediante regolamenti che forniscono la base legale per gli adempimenti della CITES in Europa, con misure più restrittive rispetto al testo della Convenzione.

L'Italia ha ratificato la Convenzione di Washington nel 1975, adottando ulteriori misure restrittive, come il divieto di detenzione di alcune specie animali e l'obbligo di tenuta di un registro per allevatori, vivaisti e commercianti per garantire la tracciabilità degli esemplari, uno dei tre pilastri della Convenzione.

Nei prossimi anni, in attuazione delle Risoluzioni della Conferenza delle Parti CITES e della normativa UE, si intende migliorare l'applicazione della normativa che disciplina il commercio di esemplari CITES attraverso la cooperazione con gli Stati Parte della Convenzione esportatori, finalizzata a garantire la legalità e la sostenibilità delle risorse naturali (ad es. legname) e, in applicazione del pertinente Piano d'azione dell'Unione europea, contribuire al contrasto al traffico illegale di specie selvatiche secondo le seguenti priorità:

- riduzione dell'offerta e della domanda di prodotti illegali;
- miglioramento dell'applicazione delle norme esistenti;
- rafforzamento della cooperazione tra paesi di origine, di destinazione e di transito;
- rafforzamento delle attività di controllo in dogana e di indagine attuate dalle autorità di polizia competenti (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza).

In termini più generali, il traffico illegale di specie selvatiche rende ai gruppi di criminalità organizzata coinvolti da 8 a 20 miliardi di euro ogni anno, cifre equivalenti a quelle del traffico di droga, di persone e di armi. Questo traffico non solo minaccia la sopravvivenza di alcune specie emblematiche, ma alimenta la corruzione, miete vittime umane e priva le comunità più povere di fonti indispensabili di reddito.

Altri grandi accordi internazionali e regionali a tutela della biodiversità

La Convenzione sulle zone umide, detta di Ramsar

La *Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale* (come le Direttive Habitat e Uccelli) ha lo scopo di porre un freno alla distruzione delle zone umide,

in particolare quelle molto importanti per gli uccelli migratori e di riconoscerne ufficialmente l'elevato valore ecologico, scientifico, culturale ed economico.

L'Italia annovera 57 zone umide con un'estensione pari a oltre 73mila ettari, distribuite su tutto il territorio nazionale, a cui vanno aggiunte le ulteriori proposte in via di perfezionamento in diverse regioni italiane. Nel 2021 è giunta l'ultima designazione italiana con il sito "La Foce del Rio Posada" ubicato in Sardegna, nel Parco Naturale Regionale di Tepilora. Tra le attività promosse nel nostro paese a cui si intende dare seguito anche nei prossimi anni si segnalano:

- aggiornamento dati relativi alle caratteristiche strutturali e funzionali dei siti Ramsar, con la mappatura di referenti, enti gestori e tutti gli attori impegnati a livello nazionale e territoriale;
- preparazione periodica del "*National Report*", con focus mirati di politiche connesse in particolare in tema di uso sostenibile del sistema delle acque e funzionalità ecologica delle aree umide, in generale, e delle zone Ramsar in particolare;
- predisposizione di un Piano di azione per attività di comunicazione ed educazione (cd Programma CEPA) sulle aree umide italiane rivolte a specifici *target* ed in particolare alle scuole.

La Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici (CMS)

La Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica (nota anche come CMS o Convenzione di Bonn) è l'unico accordo globale specializzato nella conservazione delle specie migratrici, dei loro habitat e delle rotte di migrazione.

Con tale accordo, i 130 Stati membri, tra cui l'Italia, si sono impegnati a garantire una rigida protezione delle specie migratrici minacciate di estinzione (elencate nell'Allegato I) conservando o ripristinando gli ambienti in cui vivono, mitigando gli ostacoli alla loro migrazione e controllando altri fattori di potenziale pericolo.

La CMS promuove anche azioni coordinate tra i paesi dell'area di distribuzione di molte di queste specie. Tra le attività promosse dall'Italia rientra il sostegno alla creazione di un **Atlante sulla migrazione degli uccelli nella regione afro-eurasiatica** che verrà sviluppato in tre anni, anche per proporre in seguito un Atlante della migrazione animale a livello globale.

Basato sui dati di movimento degli uccelli forniti dall'EURING (organizzazione di coordinamento per gli schemi europei di inanellamento degli uccelli) l'Atlante getterà le basi per l'integrazione di ulteriori set di dati, per aiutare a identificare fattori che determinano il declino della popolazione delle specie, mitigarli con azioni di conservazione ed evitare conflitti futuri con altre politiche, ad esempio in tema di uso del suolo, come per l'impiego di tecnologie per le energie rinnovabili.

Sempre in ambito CMS, l'Italia è firmataria, insieme a numerosi Stati rivieraschi, del ***Memorandum of Understanding on the Conservation of Migratory Sharks*** (*Sharks* MOU), il primo strumento globale per la protezione delle specie migratrici di squali e razze. L'accordo è finalizzato a raggiungere e mantenere uno stato di conservazione favorevole per gli squali migratori sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili, tenendo al contempo in considerazione il valore socio-economico di queste specie.

La Convenzione di Barcellona

La Convenzione di Barcellona per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo è uno strumento giuridico-operativo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (Piano di Azione per il Mediterraneo, UNEP/MAP), atto a garantire l'implementazione a livello della regione mediterranea di una serie di convenzioni internazionali per la tutela ambientali quali, per citarne alcune, la Convenzione di Rio (CBD, UNCCD e UNFCCD) e la Convezione sulla conservazione delle specie migratrici, nonché per l'applicazione dell'Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile.

L'attuazione della Convenzione è realizzata mediante l'adozione di specifici protocolli. L'Italia aderisce alla Convenzione di Barcellona e ha ratificato cinque dei suoi sette Protocolli.

Sebbene tutte le azioni previste dalla Convenzione apportino importanti benefici alla biodiversità marina, il contributo più rilevante per la sua tutela deriva dall'applicazione del Protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla

diversità biologica (*Specially Protected Areas and Biological Diversity Protocol*– SPA/BD). Le azioni previste da tale strumento sono mirate alla conservazione e l'uso sostenibile delle risorse marine mediterranee, proteggendo specie della fauna e della flora di particolare rilevanza ecologica, in pericolo o minacciate di estinzione o il cui sfruttamento deve essere regolamentato (elencate negli allegati II e III del Protocollo), anche attraverso l'istituzione di "Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea" (ASPIM, allegato I). Lo strumento operativo del Protocollo è rappresentato dal "Piano d'Azione Strategico per la conservazione della diversità biologica" (SAP-BIO), volto all'analisi dello stato dell'ambiente marino e della sua biodiversità, nonché alla pianificazione e successiva implementazione di misure concrete ed azioni strategiche mirate al raggiungimento del Buono Stato Ambientale marino.

Nella predisposizione del Programma di Attuazione e nella definizione degli indicatori specifici di questa Strategia, l'Italia assicurerà piena coerenza tra gli strumenti unionali e internazionali collegati alla Strategia Marina e alla Convenzione di Barcellona.

Convenzione Ballast Water dell'Organizzazione Marittima Internazionale

La convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi (*International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediment*, anche abbreviata come *Ballast Water Management Convention* - BWMC), conclusa a Londra il 13 febbraio 2004 ed ancora non ratificata dall'Italia nonostante sia in vigore a livello globale, è una convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale (*International Maritime Organization* - IMO).

Il trattato multilaterale disciplina globalmente la navigazione internazionale al fine di ridurre il trasferimento di organismi acquatici nocivi e di patogeni tra i mari del mondo tramite le acque di zavorra, le cosiddette *ballast water* che le navi caricano alla partenza per stabilizzare lo scafo e che poi scaricano nel mare all'arrivo, talvolta in località anche molto lontane e differenti tra loro, determinando una migrazione di sostanze che causa squilibri negli ecosistemi e gravi danni alla biodiversità, con pregiudizio all'ambiente, alla salute umana ed alle attività economiche che usano il mare (es. pesca, acquacoltura, turismo).

La Convenzione è composta da 22 articoli, un annesso suddiviso in 5 sezioni – recanti regole specifiche per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi – e due appendici contenenti i moduli necessari ad assicurare in modo trasparente la verificabilità e la correttezza dell'applicazione della Convenzione.

Le grandi convenzioni regionali: Berna, AEWA, EUROBATS, ACCOBAMS

La Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e degli habitat naturali in Europa ha come obiettivi la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali e la promozione della cooperazione fra Stati prestando particolare attenzione alle specie minacciate e vulnerabili, incluse quelle migratorie.

L'Accordo AEWA sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia è un trattato indipendente internazionale che ha lo scopo di conservare gli uccelli acquatici migratori elencati nell'Allegato 2 dell'Accordo, in un'area geografica che interessa l'Africa, l'Europa, l'Asia Occidentale, la Groenlandia e il Canada nord-orientale (allegato 1 dell'accordo). Le Parti, tra cui l'Italia, sono chiamate ad impegnarsi in un'ampia gamma di azioni di conservazione descritte nel Piano d'Azione, una programmazione dettagliata e che affronta questioni chiave quali conservazione delle specie e degli habitat, gestione delle attività antropiche, attività di ricerca e monitoraggio, educazione e informazione.

L'Accordo EUROBATS per la conservazione delle popolazioni di chirotteri europei, a cui l'Italia ha aderito nel 2005, si prefigge la protezione dei pipistrelli europei, migliorando lo stato di conservazione delle 45 specie oggi note e intervenendo sul degrado e il disturbo dei loro habitat e dei siti di rifugio.

L'attuazione *dell'Accordo EUROBATS* in Italia è affidata al MiTE, responsabile per la relativa attuazione nel nostro paese e che, in seno al Comitato permanente dell'accordo, collabora con altri paesi per portare avanti anche puntuali progetti di conservazione, ad es. nel quadro della *EUROBATS Projects Initiative* (EPI).

L'accordo *ACCOBAMS, per la conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e della zona atlantica contigua* è un accordo intergovernativo vincolante, realizzato sotto gli auspici della Convenzione di Bonn, risultato della consultazione fra i Segretariati della Convenzione di Barcellona per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo, della stessa

Convenzione di Bonn, della Convenzione di Berna sulla conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali europei e della Convenzione di Bucarest sulla protezione del Mar Nero contro l'inquinamento. L'Accordo, il cui successo è legato principalmente alla cooperazione fra gli Stati rivieraschi firmatari, è finalizzato in particolare a ridurre le minacce che gravano sui cetacei marini ed a preservare i loro habitat naturali attraverso l'utilizzo di apposite misure di conservazione, migliorando al contempo le conoscenze riguardo a questi animali.

L'Italia contribuisce all'attuazione di tali Convenzioni e Accordi collaborando con altri paesi per portare avanti puntuali progetti di conservazione ma anche sul piano europeo, attraverso il suo costante impegno nell'implementazione delle direttive comunitarie "Habitat", "Uccelli" e "Strategia Marina" e con progetti per la tutela di specie autoctone e l'eradicazione di specie esotiche invasive.

In coerenza con l'impegno sin qui profuso le principali attività che si intende svolgere in futuro sono:

- favorire attività di ricerca sui temi della conservazione, soprattutto su specie di flora e fauna vulnerabili e a rischio estinzione;
- favorire programmi di educazione ambientale nelle scuole e di sensibilizzazione pubblica in merito alle tematiche inerenti la necessità di tutela delle specie di flora e fauna e dei loro habitat naturali;
- favorire una maggiore collaborazione tra Amministrazioni centrali e periferiche nell'attuazione di progetti e nell'elaborazione e rispetto di norme atte a prevenire e scoraggiare fenomeni di bracconaggio ed uccisione e prelievo illegale di specie protette dalle Convenzioni e Accordi internazionali.

ACRONIMI E SIGLE

ABS	Protocollo di Nagoya sull'Accesso alle Risorse Genetiche e l'Equa Condivisione dei Benefici (*Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing*)
ACCOBAMS	Accordo per la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle contigue aree atlantiche (*Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area*)
AEWA	Accordo sulla Conservazione degli Uccelli Acquatici Migratori dell'Africa-Eurasia (*African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement*)
AGEA	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AMP	Area Marina Protetta
AMSvS	Agende Metropolitane per lo Sviluppo Sostenibile
ANCI	Associazione Nazionale Comuni Italiani
APPA	Agenzia Provinciale per la Protezione Ambientale
ARPA	Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
ASL	Azienda Sanitaria Locale
ASPIM	Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (*Specially Protected Areas of Mediterranean Importance*)
AZA	Zone Marine Assegnate per Acquacoltura (*Allocated Zones for Aquaculture*)
BCAA	Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali
BHS	Sussidi Ambientali Dannosi (*Biodiversity Harmful Subsidies*)
BIOFIN	*Biodiversity Finance Initiative*
Bmsy	*Spawning stock biomass* (SSB) *that results from fishing at* FMSY *for a long time*
BWM	Convenzione sulla gestione delle acque di zavorra (*Ballast Water Management Convention*)
CAM	Criteri Ambientali Minimi
CBD	Convenzione sulla Diversità Biologica (*Convention on Biological Diversity*)
CDDA	Banca dati comune sulle aree designate (*Common Database on Designated Areas*)
CEPA	Gruppo di supervisione sulla comunicazione, l'istruzione, la partecipazione e la consapevolezza della Convenzione sulle zone umide (*Convention on Wetlands' Programme on communication, capacity building, education, participation and awareness*)
CIPE	Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CITES	Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*)
CMS	Convenzione sulle Specie Migratrici appartenenti alla Fauna Selvatica (*Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals*)
CNR	Consiglio Nazionale delle Ricerche
CONAF	Consiglio Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali
COP	Conferenza delle Parti (*Conference of the Parties*)
CREA	Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'economia agraria
CUFA	Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri
DG AGRI	Direzione Generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale della Commissione Europea (*Directorate General for Agriculture and Rural Development*)
Ddl	Disegno di Legge
D.Lgs	Decreto Legislativo
D.L.	Decreto-legge
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri
D.P.R	Decreto del Presidente della Repubblica
DQA	Direttiva Quadro Acque (*Water Framework Directive*)
EC	Direzione Generale per l'Economia Circolare
EPI	EUROBATS *Projects Initiative* (EPI)
ETS	Sistema europeo per lo scambio di emissioni (*Emission Trading System*)

EU	Unione Europea (*European Union*)
EUAP	Elenco Ufficiale delle Aree naturali Protette
EUMAP	EU Monitoring and Advocacy Program
EU-PoMs	Monitoraggio degli impollinatori dell'Unione Europea (*European Union - Pollinator Monitoring Scheme*)
EUROBATS	Accordo per la conservazione delle popolazioni di pipistrelli in Europa (*Agreement on the Conservation of Populations of European Bats*)
EUSAIR	Strategia UE per la Regione Adriatico e Ionica (*EU Strategy for the Adriatic-Ionian Region*)
FAO	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (*Food and Agriculture Organization*)
FC	Fondo di Coesione
FD	Direttiva Alluvioni (*Floods Directive*)
FEAGA	Fondo europeo agricolo di garanzia
FEAMPA	Fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l'acquacoltura
FEASR	Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale
FESR	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Fmsy	*Fishing mortality consistent with achieving Maximum Sustainable Yield* (MSY)
FSC	Fondi Europei e Nazionali della Politica di coesione
FSE	Fondo Sociale Europeo
GBF	Quadro globale per la biodiversità (*Global Biodiversity Framework*)
GBO	Global Biodiversity Outlook
GFCM	Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo (*General Fisheries Commission for the Mediterranean*)
GFS	Gestione Forestale Sostenibile
G.U.	Gazzetta Ufficiale
IAS	Specie Esotiche Invasive (*Invasive Alien Species*)
INMAP	Piano d'azione integrato per la gestione dei nutrienti (*Integrated Nutrient Management Action Plan*)
IMO	Organizzazione marittima internazionale (*International Maritime Organization*)
INFC	Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (*National Inventory of Forests and Forest Carbon pools*)
INU	Istituto Nazionale di Urbanistica
IPA	Strumento Europeo di preadesione (*Instrument for Pre-Accession Assitance*)https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/ipa/
IPBES	Piattaforma Intergovernativa Scienza-Politica sulla Biodiversità e i Servizi Ecosistemici (*Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*)
IPCC	Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (*Intergovernmental Panel on Climate Change*)
IRPEF	Imposta sul reddito delle persone fisiche
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
ISS	Istituto Superiore di Sanità
ISTAT	Istituto Nazionale di Statistica
IUCN	Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (*International Union for Conservation of Nature*)
IUTI	Inventario dell'uso delle terre d'Italia
L.	Legge
JRC	Centro comune di ricerca (*Joint Research Center*)
JTF	Fondo per una transizione giusta (*Just Transition Fund*)
JTM	Meccanismo di transizione giusta (*Just Transition Mechanism*)
LIFE	Programma europeo per l'ambiente e l'azione per il Clima
MAB	Uomo e Biosfera (*Man and the Biosphere*)
MI	Ministero dell'Istruzione
MIC	Ministero della Cultura
MIMS	Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
MIPAAF	Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
MISE	Ministero dello Sviluppo Economico
MITE	Ministero della Transizione Ecologica
MITur	Ministero del Turismo

MOP	Riunione delle Parti (*Meeting of the Parties*)
MUR	Ministero dell'università e della ricerca
MSFD	Direttiva Quadro per la Strategia Marina (*Marine Strategy Framework Directive*)
MSP	Direttiva sulla Pianificazione Marittima (*Maritime Spatial Planning Directive*)
NBS	Soluzioni basate sulla natura (*Nature Based Solutions*)
ND	Non Determinato
NNB	*Network Nazionale della Biodiversità*
OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
OECM	*Other Effective Area-based Conservation Measures*
OMS	Organizzazione Mondiale della Sanità
ONG	Organizzazione non Governativa
ONPR	Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
OSN	Obiettivi Strategici Nazionali
OEWG	Gruppo di lavoro aperto (*Open-Ended Working Group*)
PAC	Politica Agricola Comune
PAF	Quadro delle azioni prioritarie d'intervento (*Prioritized Advanced Framework*)
PAI	Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico
PAN	Piano d'Azione Nazionale
PCP	Politica Comune per la Pesca
PdG	Piani di Gestione
PFAS	Sostanze Perfluoro Alchiliche
PGRA	Piano di gestione del rischio di alluvioni
PNACC	Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici
PNM	Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico e il Mare
PNRR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
PNIEC	Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima
PPA	Programma d'Azione per l'Ambiente
PPP	Prodotti per la Protezione delle Piante (*Plant Protection Product*)
PRG	Piano Regolatore Generale
PSN	Piano Strategico Nazionale
PTE	Piano per la Transizione Ecologica
QBS	Qualità Biologica del Suolo
RAM	Reparto Ambientale Marino
RPOA/SSF	Piano d'azione regionale per la pesca su piccola scala nel Mediterraneo e nel Mar Nero (*Regional Plan of Action for Small-Scale Fisheries in the Mediterranean and the Black Sea*)
SAD	Sussidi Ambientali Dannosi
SAF	Sussidi Ambientali Favorevoli
SAP/BIO	Piano d'Azione Strategico per la conservazione della diversità biologica (*Strategic Action Programme for the Conservation of Biological Diversity*)
SAU	Superficie Agricola Utilizzata
SBSTTA	Organismo sussidiario di consulenza scientifica, tecnica e tecnologica (*Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice*)
SBI	Organismo sussidiario per l'implementazione (*Subsidiary Body on Implementation*)
SDGs	Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (*Sustainable Development Goals*)
SEB	Strategia Europea per la Biodiversità
SFN	Strategia Forestale Nazionale
Sharks MOU	Protocollo d'Intesa sulla conservazione degli Squali Migratori (*Memorandum of Understanding on the Conservation of Migratory Sharks*)
SinA	Sistema informativo nazionale Ambientale
SINAB	Sistema di Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica
SNAC	Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici
SNB	Strategia Nazionale per la Biodiversità
SNPA	Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente
SNSvS	Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
SOC	*Soil organic carbon* (Carbonio Organico nel Suolo)

SPA/BD	Aree specialmente protette e Diversità Biologica nel Mediterraneo (*Specially Protected Areas and Biological Diversity in the Mediterranean*)
SQNPI	Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata
SRSvS	Strategie Regionali e Provinciali per lo Sviluppo Sostenibile
SSB	Biomassa dello stock riproduttivo (*Spawning stock biomass*)
TAIEX	Assistenza Tecnica e Scambio di Informazioni (*Technical Assistance and Information exchange*)
TUA	Testo Unico Ambientale
TUFF	Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali
TURF	Diritti di Uso territoriali per la pesca (*Territorial Use Right for Fishing)*
UE	Unione Europea
UNCBD	Convenzione delle Nazioni Unite sulla Diversità Biologica (*United Nations Convention on Biological Diversity*)
UNCCD	Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione United Nations (*Convention to Combat Desertification*)
UNDP	Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (United Nations Development Programme)
UNEP	Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (*United Nations Environment Programme*)
UNEP-MAP	Piano di Azione per il Mediterraneo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (United Nation Environment Program - Mediterranean Action Plan)
UNESCO	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*)
UNFCCC	Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (*United Nations Framework Convention on Climate Change*)
USSRI	Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche
VGSSM	Linee guida volontarie per promuovere la gestione sostenibile del suolo (*Voluntary Guidelines on Sustainable Soil Management*)
VIncA	Valutazione di Incidenza
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
WFD	Direttiva Quadro Acque (*Water Framework Directive*)
ZEA	Zone Economiche Ambientali
ZPE	Zona di Protezione Ecologica
ZPS	Zone di Protezione Speciale
ZSC	Zone Speciali di Conservazione

L.R. 28 dicembre 2009, n. 65 (1)
Istituzione della riserva naturale regionale "Adelasia" nel Comune di Cairo Montenotte ed altre disposizioni in materia di aree naturali protette.

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 30 dicembre 2009, n. 24, parte prima.

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge regionale:

TITOLO I
Riserva naturale regionale dell'Adelasia

Art. 1

Istituzione, individuazione e finalità della riserva naturale regionale dell'Adelasia.

1. In attuazione degli articoli 22, 23 e 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modifiche ed integrazioni, è istituita la riserva naturale regionale dell'Adelasia.
2. La perimetrazione della riserva naturale comprende i territori ricadenti nel Comune di Cairo Montenotte, di proprietà della Provincia di Savona, individuati con apposito segno grafico nella planimetria in scala 1:10.000, allegato n. 1 alla presente legge.
3. I territori così individuati sono classificati "riserva naturale regionale" per la conservazione orientata dei valori naturalistici ed ambientali in essa presenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della L. 394/1991 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Finalità della riserva naturale regionale dell'Adelasia.

1. Nell'ambito delle finalità generali definite dalla L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, la riserva naturale regionale dell'Adelasia ha in particolare i seguenti scopi:

a) conservare e valorizzare il patrimonio naturale costituito, in particolare, dalle risorse forestali, dalle risorse idriche, dalle formazioni geologiche, dagli habitat, dalle specie vegetali ed animali rare, endemiche, vulnerabili e dalle relative connessioni con la rete ecologica regionale, in adempimento degli impegni assunti a livello comunitario, così come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

b) conservare e valorizzare il paesaggio agrario presente nella riserva, quale ecosistema complesso nato dalla equilibrata integrazione fra le risorse degli ambienti naturali ed il loro uso tradizionale da parte della comunità locale;

c) promuovere lo studio, la divulgazione, la fruizione pubblica dei valori e delle peculiarità naturali e culturali dell'area.

Art. 3

Gestione della riserva dell'Adelasia.

1. La gestione della riserva naturale regionale dell'Adelasia è affidata alla Provincia di Savona, di seguito denominata ente gestore, che svolge tale compito in collaborazione con il Comune di Cairo Montenotte, sia attraverso le forme di intesa previste nella presente legge, sia attraverso eventuali accordi aventi ad oggetto settori di attività o specifici interventi, ferma restando in tali casi la responsabilità dell'ente gestore.
2. L'ente gestore provvede ad assicurare la conservazione, la valorizzazione, la conoscenza nonché la fruizione dei valori naturalistici, paesaggistici e storico culturali della riserva attraverso:

a) l'elaborazione e l'adozione del Piano di gestione di cui all'articolo 4;

b) l'approvazione dei regolamenti previsti dall'articolo 25 della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto nell'articolo 5, comma 2;

c) la promozione di azioni e l'attuazione di interventi necessari per conseguire le finalità dell'area protetta;

d) la redazione della relazione annuale prevista dall'articolo 29 della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

e) l'attuazione delle direttive impartite dalla Regione, con particolare riferimento a quelle volte ad assicurare l'integrità del sistema regionale delle aree protette di cui all'articolo 4, comma 5, della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

f) lo svolgimento di tutti gli altri compiti amministrativi attribuiti agli enti di gestione delle aree protette dalla L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al rilascio dei nulla osta e dei pareri, alla vigilanza, all'adozione dei provvedimenti sanzionatori, ai ricorsi all'autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa.

3. In qualità di ente gestore della riserva, la Provincia resta comunque soggetta all'osservanza delle disposizioni relative agli enti locali per quanto attiene all'ordinamento finanziario e contabile, al regime fiscale ed ai controlli.
4. Nei confronti del suddetto ente gestore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Piano di gestione.

1. Il Piano di gestione è lo strumento per l'attuazione delle finalità della riserva naturale regionale dell'Adelasia.
2. Il Piano di gestione individua, con riferimento ad un periodo di almeno quattro anni, gli obiettivi da raggiungere, gli interventi e le azioni che si intendono intraprendere, i tempi, le risorse occorrenti, le fonti di finanziamento, gli indicatori di risultato.
3. Il Piano di gestione è adottato dall'ente gestore d'intesa con il Comune di Cairo Montenotte; nella fase di redazione del Piano sono assicurate forme partecipative della comunità locale nonché dei soggetti interessati alla fruizione ed agli aspetti scientifici della riserva; la Giunta regionale approva il Piano entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti, apportandovi le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 5

Misure di tutela della riserva naturale dell'Adelasia.

1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 42 della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni nonché le disposizioni delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della biodiversità, della flora e della fauna, nella riserva naturale dell'Adelasia è vietato:

a) eseguire interventi edilizi eccedenti la manutenzione straordinaria degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture esistenti, ad eccezione di quanto previsto nel Piano di gestione per la realizzazione e l'adeguamento di strutture necessarie per i compiti istituzionali dell'ente gestore, per la fruizione, per l'esercizio delle attività agricole e forestali, per lo sviluppo delle energie rinnovabili ovvero per garantire forniture e servizi di pubblica utilità;

b) aprire nuove strade e sentieri ovvero prolungare, rettificare, allargare il tracciato di strade e sentieri esistenti al di fuori delle previsioni contenute nel Piano di gestione; è comunque consentita la realizzazione delle infrastrutture necessarie per le attività selvicolturali debitamente autorizzate ai sensi della legislazione vigente in materia;

c) eseguire movimenti di terreno o interventi di messa in sicurezza dei versanti, salvo i casi previsti dal Piano di gestione o derivanti dalla sua attuazione, ovvero di quanto connesso con lo svolgimento delle attività agricole;

d) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando nell'ambito delle attività agricole e silvicole la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;

e) abbandonare rifiuti;

f) introdurre specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

g) catturare, uccidere, disturbare le specie animali; sono ammessi gli interventi tecnici di riequilibrio

faunistico di cui all'articolo 43 della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

h) raccogliere o danneggiare specie vegetali o asportare minerali; in deroga a tale divieto l'ente gestore può autorizzare la raccolta a scopi scientifici prefissando tempi, quantità, modalità di raccolta, cautele da osservare, oneri e condizioni di acquisizione delle conoscenze così ottenute;

i) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria);

j) svolgere attività ludiche e sportive incompatibili con i divieti di cui alle lettere g) e h) o, comunque, in grado di compromettere, per le loro modalità di svolgimento ed in assenza di disposizioni emanate dall'ente gestore, le qualità ambientali, i soprassuoli boschivi, la stabilità dei versanti, le sistemazioni agrarie, l'agibilità dei percorsi;

k) asportare o danneggiare le attrezzature predisposte per la fruizione e la conoscenza della riserva.

2. L'ente gestore può integrare mediante appositi regolamenti, approvati ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, la normativa di tutela della riserva naturale, con particolare riferimento alla fruizione, agli interventi forestali, agli interventi di riequilibrio naturalistico-ambientale, previa acquisizione del parere della Regione da rendersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Art. 6

Sanzioni amministrative.

1. La violazione delle disposizioni di tutela delle aree protette di cui alla presente legge comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 33 della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, come modificato dalla presente legge.

TITOLO II
Norme finali

Art. 7

Disposizioni transitorie e di raccordo.

1. Fino alla approvazione del Piano di gestione di cui all'articolo 4, l'ente gestore opera sulla base dei programmi di attività ed interventi contenuti nella relazione annuale di cui all'articolo 29 della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8

Aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

1. All'articolo 33, comma 2, lettera a), della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "da lire 200.000 a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 142,26 ad euro 1.422,60".
2. All'articolo 33, comma 2, lettera b), della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "da lire 50.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 35,57 ad euro 355,70".
3. All'articolo 33, comma 2, lettera c), della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "da lire 50.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 35,57 ad euro 355,70".
4. All'articolo 33, comma 2, lettera d), della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "da lire 50.000 a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 35,57 ad euro 1.422,60".

Art. 9

Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 31 (Istituzione dell'area protetta regionale Giardini BotaniciHanbury).

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della L.R. n. 31/2000 è sostituita dalla seguente:
   "f) dal Presidente del Sistema turistico locale di riferimento, o suo delegato;".
2. Al comma 4 dell'articolo 3 della medesima L.R. n. 31/2000, dopo le parole "autorità statale" sono aggiunte le seguenti: ", un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria della pesca professionale maggiormente rappresentative in provincia di Imperia,".

Art. 10

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:
- le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nel bilancio per l'anno finanziario 2009 allo stato di previsione della spesa:
  - prelevamento di euro 25.000,00 dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
  - prelevamento di euro 25.000,00 dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";
  - iscrizione di euro 25.000,00 all'U.P.B. 3.104 "Gestione dei parchi e delle aree protette";
  - iscrizione di euro 25.000,00 all'U.P.B. 3.204 "Investimenti nei parchi e nelle aree protette";
- gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale - Area III "Territorio" - alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa:
  - 3.104 "Gestione dei parchi e delle aree protette";
  - 3.204 "Investimenti nei parchi e nelle aree protette.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Allegato n. 1 (2)

---

(2) La planimetria di cui al presente allegato 1 non è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

L.R. 24 dicembre 2008, n. 23 (1)
Istituzione della Riserva Naturale regionale Valle dell'Arcionello.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 27 dicembre 2008, n. 48, S.O. n. 166.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

Art. 1

Istituzione della riserva naturale regionale Valle dell'Arcinello. Finalità.

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, è istituita, nell'ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio, la riserva naturale regionale Valle dell'Arcionello, di interesse provinciale, di seguito denominata riserva, secondo la perimetrazione indicata all'articolo 2.
2. L'istituzione della riserva è finalizzata:
a) alla conservazione ed alla valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell'area ricompresa nella perimetrazione della riserva;
b) alla tutela ed al recupero degli habitat naturali nonché alla conservazione delle specie animali e vegetali;
c) allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali, attraverso la promozione e l'incentivazione delle attività economiche compatibili;
d) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi;
e) alla conservazione e alla tutela di elementi di interesse storico-culturale, per avviare processi di valorizzazione e di fruizione.

Art. 2

Perimetrazione.

1. La riserva comprende il territorio del Comune di Viterbo, individuato dai confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000 di cui all'allegato A e descritti nella relazione di cui all'allegato B, che costituiscono parte integrante della presente legge.

Art. 3

Gestione della riserva.

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), della L.R. n. 29/1997 e successive modifiche, la gestione della riserva è affidata alla Provincia di Viterbo che vi provvede nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche, adottando i relativi provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità indicate nel capo II, sezione II, della L.R. n. 29/1997.
2. Al fine di garantire la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione della riserva ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche, l'organismo di gestione della riserva sottopone al parere degli enti locali interessati gli strumenti di cui all'articolo 4 nonché i bilanci preventivi ed i rendiconti generali della riserva, prima della loro adozione.

Art. 4

Piano, regolamento e programma pluriennale di promozione economica e sociale.

1. Il piano della riserva è redatto, secondo quanto disposto dal capo II, sezione II, della L.R. n. 29/1997, con le modalità previste dall'articolo 26 della L.R. n. 29/1997 e successive modifiche ed in conformità alle linee guida redatte dalla Giunta regionale al fine di assicurare omogeneità nella redazione dei piani delle aree naturali protette.
2. Il regolamento ed il programma pluriennale di promozione economica e sociale sono redatti, secondo quanto disposto dal capo II, sezione II, della L.R. n. 29/1997, con le modalità previste, rispettivamente, dagli articoli 27 e 30 della L.R. n. 29/1997 e successive modifiche.

Art. 5

Misure di salvaguardia e divieti.

1. Fino alla data di esecutività del piano e del regolamento di cui all'articolo 4, alla riserva si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 della L.R. n. 29/1997 e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. All'interno del perimetro della riserva è vietata l'attività venatoria ad eccezione di eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 27, commi 3 e 4, della L.R. n. 29/1997 e successive modifiche.

Art. 6

Sorveglianza e sanzioni.

1. Per la sorveglianza e le sanzioni relative alle violazioni delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dall'articolo 5 nonché dal piano e dal regolamento di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni di cui al capo IV della L.R. n. 29/1997 e successive modifiche.

Art. 7

Disposizione finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio compresi nell'ambito delle UPB E21, E22, E23 e E24 relativi al finanziamento dei parchi e delle aree protette.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Allegato A

Cartografia

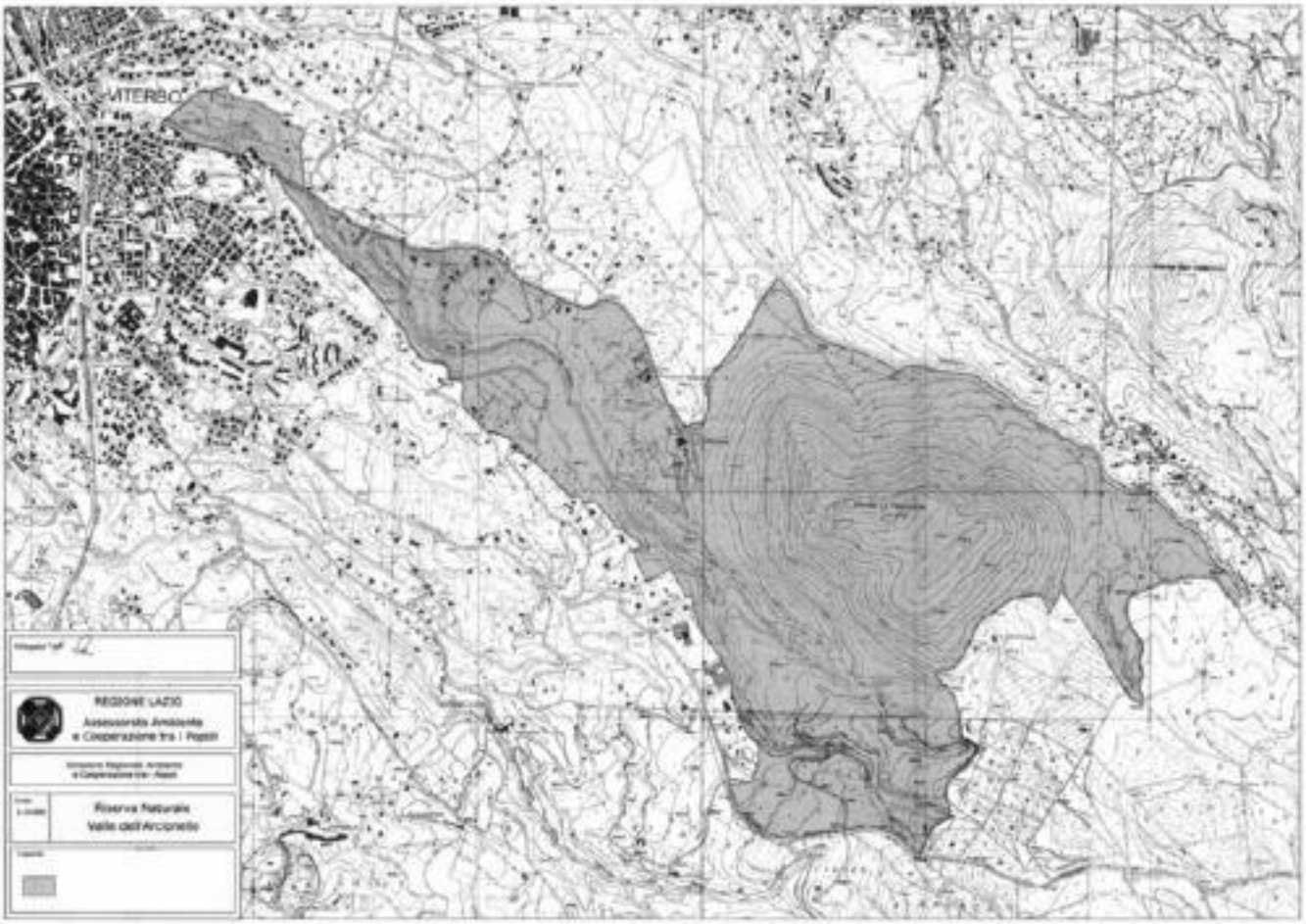

Allegato B

Descrizione della perimetrazione

Riserva naturale regionale Valle dell'Arcionello

Dal ponte sul Fosso Luparo ad est del centro abitato di Viterbo, il confine della Riserva volta in senso orario fino a includere le aree a nord-est e poi attestarsi sulla Strada Palanzana. Da qui prosegue costeggiando la suddetta strada fino ad arrivare in località Palazzo Vescovile. Quindi il perimetro prosegue verso il Monastero dei Cappuccini e volta a nord fino a giungere a ridosso del Fosso della Palanzana, in località La Palanzanella. Seguendo l'andamento sinuoso del corso d'acqua, in direzione est, prosegue poi fino a giungere in località Grottone. Da qui il perimetro volta a ovest costeggiando i lotti agricoli posti in località Grottone e prosegue poi a sud fino ad arrivare sulla strada provinciale Cimino. Costeggiando tale strada in direzione ovest, il confine passa a nord della località Ontaneto e volge ad est fino a giungere a ridosso del Fosso Luparo. Segue quindi l'andamento sinuoso del corso d'acqua in direzione nord-ovest fino

ad attestarsi sulla strada Monte Pizzo, costeggiandola in direzione nord-ovest fino a ricongiungersi con il centro abitato di Viterbo. Da qui il perimetro prosegue attestandosi su Via Belluno e raccordandosi infine con il limite rappresentato dal ponte sul Fosso Luparo.

L.R. 15 maggio 2006, n. 11 (1)
Istituzione della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela".

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 19 maggio 2006, n. 61.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:

Art. 1

Istituzione dell'area naturale protetta.

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituita la riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela".
2. I confini della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" ricadente sul territorio del comune di Taranto sono riportati nella cartografia in scala 1:10.000, allegata alla presente legge (allegato A), della quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso l'Assessorato all'ecologia della Regione Puglia e, in copia conforme, presso l'Amministrazione provinciale di Taranto, presso la sede dell'Ente di gestione di cui all'articolo 4 e presso l'Amministrazione comunale di Taranto.
3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione che sarà predisposta dalla Regione Puglia.

Art. 2

Finalità.

1. Le finalità istitutive della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" sono le seguenti:
a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e

sotterranei;

b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici;

c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;

d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;

e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;

f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;

g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;

h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

Art. 3

Zonizzazione provvisoria.

1. Fino all'approvazione del Piano territoriale di cui all'articolo 7, la Riserva naturale regionale orientata "Palude la Vela" è suddivisa in:

a) zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale, caratterizzata dalla presenza di solchi erosivi, boschi e vegetazione spontanea;

b) zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale con presenza di un maggior grado di antropizzazione.

Art. 4

Ente di gestione.

1. La gestione della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" è affidata, in via provvisoria, e in ogni caso per un tempo non inferiore a tre anni, al Comune di Taranto, che vi provvede coordinando strettamente i propri interventi con gli obiettivi di programmazione regionale in materia di conservazione della natura e aree naturali protette.

2. Il Comune di Taranto, per la gestione dell'area protetta, organizza una struttura autonoma nell'ambito dell'Amministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un Direttore della Riserva; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento deve essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dell'area protetta.

Art. 5

Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale.

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:

a) aprire nuove cave, miniere e discariche;

b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;

c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;

d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;

e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;

f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;

g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;

h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;

i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

j) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali.

2. Fino all'approvazione del Piano territoriale di cui all'articolo 7 è fatto divieto di:

a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica); per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;

b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;

c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.

3. Fino all'approvazione del Piano territoriale della Riserva, la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della L.R. n. 19/1997, d'intesa con l'Ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 di cui all'articolo 3 ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento aziendale redatto a norma del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e sue applicazioni e modifiche. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agrozootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.

4. È consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dei commi a) e b) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).

5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi civici su

istanza del Comune interessato.

Art. 6

Strumenti di attuazione.

1. Per l'attuazione delle finalità della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela", l'Ente di gestione di cui all'articolo 4 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:

a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della L.R. n. 19/1997;

b) Piano pluriennale economico-sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della L.R. n. 19/1997;

c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della L.R. n. 19/1997.

Art. 7

Piano territoriale dell'area naturale protetta.

1. Il Piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela", è predisposto dall'Ente di gestione ed è adottato dal Consiglio comunale di Taranto con i tempi e le modalità previste dall'articolo 20 della L.R. n. 19/1997. Esso deve:

a) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;

b) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;

c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;

d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;

e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;

f) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;

h) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;

i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;

j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali sul sistema dunale;

k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

Art. 8

Piano pluriennale economico-sociale.

1. Il Piano pluriennale economico-sociale della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" è adottato, contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area, dall'Ente di gestione con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della L.R. n. 19/1997.
2. Il Piano pluriennale economico-sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

Art. 9

Regolamento.

1. Il regolamento ha la funzione di disciplinare, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 5, l'esercizio delle attività consentite all'interno della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" ed è adottato dall'Ente di gestione contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area.

Art. 10

Nulla osta e pareri.

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all'interno della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.
2. La documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione, entro dieci giorni dalla sua

presentazione all'Ente di gestione, è inviata da quest'ultimo all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, che, nei venti giorni successivi, può chiedere integrazioni o chiarimenti. Qualora le integrazioni o i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti, l'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, con provvedimento motivato, comunica la non conformità dell'istanza alle prescrizioni e alle finalità della presente legge.
3. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta si intende rilasciato con esito favorevole.
4. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2.
5. Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, il nulla osta preventivo è rilasciato dall'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.
6. L'Ente di gestione è delegato, quale autorità competente ai sensi della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), al rilascio dei pareri relativi alla procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE), così come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, per piani e interventi ricadenti in tutto o in parte nel proposto Sito di importanza comunitaria (pSIC) IT130004 "Mar Piccolo".
7. L'Ufficio competente dell'Ente di gestione è tenuto a predisporre un elenco mensile contenente gli estremi degli interventi di cui al comma 6 e dei relativi esiti, da inviare all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione della procedura di valutazione di incidenza e l'eventuale formulazione, da parte dello stesso Ufficio parchi e riserve naturali, di osservazioni e richiami vincolanti volti a garantire la coerenza degli interventi con lo stato di conservazione complessivo dei pSIC.

Art. 11

Sanzioni.

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 30 della L. n. 394/1991.
2. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa di euro 1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e i) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,82 a un massimo di euro 258,22.
5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 a un massimo di euro 1032,91.
6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.
7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,91 a un massimo di euro 10.329,13.
8. Le violazioni di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 5 e alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 5 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 566,00 a un massimo di euro

2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.
11. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'articolo 30 della L. n. 394/1991.
12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione con l'obbligo di destinazione alla gestione della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela".

Art. 12

Indennizzi.

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili situati nella Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" sono erogati direttamente dall'Ente di gestione, facendovi fronte con il proprio bilancio.
2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di cui all'articolo 7 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:
a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;
b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
3. L'Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.
4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

Art. 13

Sorveglianza del territorio.

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione, che l'esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Taranto e alle guardie ecologiche volontarie.
3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della L. n. 394/1991.
4. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), è subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

Art. 14

Controllo.

1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" sono affidate all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.
2. Le modalità dell'attività di controllo possono essere precisate da apposite direttive, da emanarsi con deliberazione di Giunta regionale, che possono prevedere anche l'obbligo dell'adozione di determinati sistemi di contabilità, nonché l'adozione di specifiche procedure di controllo della gestione.
3. In ogni caso, l'Ente di gestione adotta, annualmente, un documento preventivo decisionale coerente con le linee generali di intervento definite dall'Assessorato regionale all'ecologia. Tale documento deve essere approvato dall'Ufficio parchi e riserve naturali e, successivamente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. L'Ente di gestione provvede a inviare all'Ufficio parchi e riserve naturali, con cadenza semestrale, un rendiconto delle somme impegnate e pagate, che deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 15

Commissariamento.

1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ecologia, può nominare, per un periodo determinato, un Commissario che sostituisce l'Ente nella gestione della Riserva naturale regionale orientata.

Art. 16

Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico dell'Ente di gestione.
2. Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei a integrare gli stanziamenti comunali nei limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nei bilanci regionali.
3. In sede di prima applicazione della presente legge sono stanziati euro 50 mila a carico del capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Allegato A (2)

---

(2) Si omette l'allegato A nel quale è riprodotta la cartografia della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela".

L.R. 23 dicembre 2002, n. 23 (1)
Istituzione della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci".

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 30 dicembre 2002, n. 164.

Art. 1

Istituzione dell'area naturale protetta.

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituita la Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci".
2. La perimetrazione della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci", ricadente nel territorio del Comune di Brindisi, è riportata nella cartografia allegata alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso l'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia e, in copia conforme, presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale e del Comune di Brindisi.
3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione provinciale di Brindisi, con finanziamento della Regione.

Art. 2

Finalità.

1. Le finalità istitutive della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" sono le seguenti:

a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici;

b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici, antropologici e le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) rinaturalizzare, convertire ad alto fusto, conservare il patrimonio genetico e aumentare la superficie occupata dalle sugherete, al fine di connettere le aree boscate;

d) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;

e) allestire infrastrutture per la mobilità lenta e l'accoglienza diffusa;

f) promuovere e riqualificare attività economiche, in particolare nei settori del turismo, dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi, compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

Art. 3

Zonizzazione provvisoria.

1. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 9, la Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" è suddivisa in zona 1 (zona centrale) e zona 2 (fascia di protezione), così come individuate nell'allegata cartografia. Il piano può apportare modifiche al confine delle zone ai fini di una migliore organizzazione degli àmbiti di tutela.
2. La zona 1 comprende le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale; la zona 2, pur contenendo valori ambientali e culturali, presenta un maggior grado di antropizzazione.

Art. 4

Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale.

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci", oltre al rispetto delle norme di tutela del territorio e dell'ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è fatto divieto di:

a) aprire nuove cave;

b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;

c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;

d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;

e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi: scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;

f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;

g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;

h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;

i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;

k) aprire discariche:

2. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 9 è fatto divieto di:

a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) mutare la destinazione dei terreni fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;

c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.

3. Fino all'approvazione del piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci", la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della L.R. n. 19/1997, d'intesa con l'Ente di gestione di cui all'articolo 5, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 di cui all'articolo 3 ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano aziendale. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico - sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro - zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.

4. È consentita la realizzazione di interventi da manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dell'articolo 31, comma primo, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi civici su istanza dell'Ente di gestione.

Art. 5

Gestione.

1. Ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 19/1997 è istituito l'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi, ente strumentale di diritto pubblico, cui è affidata la gestione della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" (2).

2. Sono organi dell'Ente di gestione:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) la Giunta esecutiva;

d) il Collegio dei revisori dei conti;

e) la Comunità delle aree naturali protette.

3. Il Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio direttivo, tra i suoi membri, nella prima riunione. Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono attribuite dal Consiglio direttivo e resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo.

4. La carica di Presidente è incompatibile con quella di parlamentare, assessore o consigliere regionale, presidente, assessore o consigliere provinciale, presidente, assessore o consigliere di Comunità montana, sindaco, assessore o consigliere comunale.

5. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi è così composto:

a) tre rappresentanti della Comunità delle aree protette, eletti con voto limitato a uno;

b) tre rappresentanti del Consiglio regionale che abbiano comprovata esperienza in materia di conservazione dell'ambiente e pianificazione territoriale;

c) due rappresentanti del Consiglio provinciale di Brindisi;

d) due rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) due rappresentanti nominati dalle Associazioni protezionistiche legalmente riconosciute dal Ministero dell'ambiente e operanti sul territorio regionale.

6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed elegge nel suo seno un Vice Presidente.

7. Nelle votazioni, a parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

8. Per la composizione degli altri organi di gestione dell'Ente, Giunta esecutiva, Collegio dei revisori dei conti, Comunità delle aree naturali, si rimanda agli articoli 12, 13 e 14 della L.R. n. 19/1997.

---

(2) Ai sensi dell'art. 16, comma 1, L.R. 15 maggio 2006, n. 10, la gestione del Parco naturale istituito dalla presente legge è affidata al Comune di Brindisi, che è individuato quale Ente di gestione, il quale (ai sensi del successivo comma 2) organizza una struttura autonoma nell'ambito dell'Amministrazione comunale (vedi anche i successivi commi del medesimo articolo). A norma dell'art. 5, L.R. 27 ottobre 2006, n. 31 la gestione del Parco naturale regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo" istituito dalla stessa legge, è affidata all'Ente di cui al presente articolo.

Art. 6

Statuto.

1. L'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi provvede all'approvazione del proprio Statuto entro novanta giorni dalla data della sua costituzione secondo le norme di cui all'articolo 9 della L.R. n. 19/1997.

Art. 7

Pianta organica.

1. L'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi provvede a proporre, con deliberazione del Consiglio direttivo, la pianta organica del personale, che è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.

2. La pianta organica deve prevedere le figure del Direttore e del Segretario, le cui nomine e funzioni sono disciplinate secondo il dettato degli articoli 15 e 17 della L.R. n. 19/1997.

3. Il personale previsto dalla pianta organica in prima attuazione della presente legge sarà trasferito e/o comandato dalla Regione Puglia o da altri enti pubblici previa autorizzazione della Giunta regionale.

Art. 8

Strumenti di attuazione.

1. Per l'attuazione delle finalità della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci", l'Ente di gestione di cui all'articolo 5 si dota dei seguenti strumenti:

a) piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della L.R. n. 19/1997;

b) piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della L.R. n. 19/1997;

c) regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della L.R. n. 19/1997.

Art. 9

Piano territoriale dell'area naturale protetta.

1. Il piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" deve:

a) precisare, mediante zonizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 394/1991, le destinazioni delle diverse parti dell'area naturale protetta;

b) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;

c) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;

d) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;

e) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;

f) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;

g) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

h) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;

i) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;

j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali in relazione allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione dei refluii, alla bonifica e al recupero ambientale;

k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

2. Le procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione del piano sono quelle stabilite dall'articolo 20 della L.R. n. 19/1997.

Art. 10

Piano pluriennale economico sociale.

1. Il piano pluriennale economico sociale della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" è predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette della provincia di Brindisi di cui all'articolo 5, comma 10, con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della L.R. n. 19/1997.
2. Il piano pluriennale economico sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.
3. Il piano pluriennale economico sociale è predisposto, d'intesa con il Consiglio direttivo, contestualmente alla formazione del piano di cui all'articolo 9.

Art. 11

Regolamento.

1. Il regolamento ha la funzione di disciplinare l'esercizio delle attività consentite all'interno della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" ed è adottato dall'Ente di gestione contestualmente all'adozione del piano territoriale dell'area.
2. Il regolamento deve comunque contenere tutte le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge n. 394/1991, ivi compresa la facoltà di eventuali deroghe.
3. Il regolamento disciplina eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi e abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente di gestione e sono attuati dal personale da esso dipendente o da persone autorizzate dall'Ente stesso.

Art. 12

Nulla osta e pareri.

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.
2. Il nulla osta verifica la conformità delle opere da realizzare con il piano territoriale e con il regolamento.
3. Fino alla data di entrata in vigore del piano territoriale e del regolamento, l'Ente di gestione rilascia parere obbligatorio su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all'articolo 4.

Art. 13

Bilancio.

1. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree naturali della provincia di Brindisi approva il bilancio preventivo dell'Ente nei termini previsti dalle disposizioni contenute nella legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 di riforma della contabilità regionale.
2. I documenti contabili di cui al comma 1 e relativi assestamenti e variazioni sono approvati dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 14

Sanzioni.

1. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), e i), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 26,00 a un massimo di euro 258,00.
4. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 a un massimo di euro 1.033,00.
5. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni dieci metri cubi di materiale movimentato.
6. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro 10.329,00.
7. Le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j) e alle limitazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

8. Le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere k), comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia ambientale.
9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 516,00 a un massimo di euro 2.582,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.
11. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 30, comma 1, della legge n. 394/1991.
12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i princìpi di cui al Capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 11 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione.

Art. 15

Indennizzi.

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili nella Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" sono erogati direttamente dall'Ente di gestione di cui all'articolo 5, facendo fronte con il proprio bilancio.
2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il piano di cui all'articolo 9 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:
   a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;
   b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
3. L'ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.
4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

Art. 16

Sorveglianza del territorio.

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione, che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Brindisi.
3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 394/1991.
4. L'utilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 44, comma l, lettera b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico - ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

Art. 17

Vigilanza.

1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse all'attuazione della presente legge sono espletate dall'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell'articolo 23 della L.R. n. 19/1997.

Art. 18

Commissariamento.

1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, provvede, con proprio decreto, allo scioglimento degli organi responsabili dell'Ente di gestione e alla nomina contestuale di un Commissario con pieni poteri che resta in carica fino alla ricostituzione degli organi disciolti.

Art. 19

Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in euro 66.666,66, sono a carico del Capitolo 0581010 "Spese per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002.
2. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di bilancio annuale di previsione.

Cartografie (3)

---

(3) Si omettono le cartografie allegate.

L.R. 19 dicembre 2001, n. 67 (1)
Istituzione della riserva naturale guidata "Lecceta di Torino di Sangro".

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 24 dicembre 2001, n. 28.

Art. 1

Istituzione.

1. È istituita la Riserva Naturale Guidata "Lecceta di Torino di Sangro", nel territorio del Comune omonimo.

Art. 2

Perimetrazione.

1. I confini della Riserva Naturale Guidata "Lecceta di Torino di Sangro" sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di 164,69 ettari.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Torino di Sangro provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla Riserva.

Art. 3

Gestione.

1. La gestione della Riserva Naturale Guidata è demandata al Comune di Torino di Sangro.
2. Il Comune può avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, di Società cooperative o istituti particolarmente qualificati, del Corpo Forestale dello Stato, dell'Università, dell'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo e Molise "G. Caporale".

3. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune dovrà definire, mediante apposite delibere consiliari, l'organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva stessa.
4. Qualora, entro il termine di 90 giorni, il Comune non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti nel comma 3, la Giunta regionale gestirà in via provvisoria la Riserva attraverso l'Ufficio Tutela e valorizzazione delle aree protette.
5. Il Comune dovrà altresì predisporre, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del Piano di Assetto Naturalistico, il regolamento di esercizio, che stabilisce le modalità di accesso alla Riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

Art. 4

Piano di assetto naturalistico.

1. Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede all'affidamento dell'incarico per la elaborazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva secondo quanto previsto dalla L.R. 21 giugno 1996, n. 38, art. 15, comma 3.
2. Il Piano dovrà essere elaborato e adottato dal Comune secondo le modalità, previsioni e prescrizioni previste dalla L.R. 21 giugno 1996, n. 38, art. 22, entro un anno a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.
3. Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio regionale entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di arrivo presso la stessa Direzione, secondo le modalità di cui alla L.R. 21 giugno 1996, n. 38, art. 22, comma 3.

Art. 5

Programma pluriennale di attuazione e regolamento.

1. Entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione del Piano di Assetto Naturalistico da parte del Consiglio regionale, il Comune predisporrà il Programma Pluriennale di Attuazione che dovrà contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per la attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della Riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici ed il regolamento di cui al comma 5 del precedente art. 3.
2. Il Programma Pluriennale di Attuazione ed il Regolamento dovranno essere inviati alla Giunta regionale - Direzione Territorio, che a sua volta lo invia al Consiglio regionale per la successiva approvazione.

3. Il Programma Pluriennale di Attuazione ed il regolamento possono essere contenuti nel Piano di Assetto Naturalistico di cui all'art. 4 ed approvati contestualmente.

Art. 6

Piano di Gestione.

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune predispone ed approva un Piano di gestione.
2. Per il primo anno successivo all'istituzione della Riserva, il Comune dovrà utilizzare lo stanziamento di cui all'art. 11 per l'espletamento degli adempimenti previsti negli articoli 2, 3, 4, 5.

Art. 7

Adeguamento degli strumenti urbanistici.

1. Le previsioni e le prescrizioni del Piano di Assetto Naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra-comunale.

Art. 8

Personale della Riserva.

1. La Riserva Naturale Guidata, per il conseguimento dei propri fini può avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

Art. 9

Norme transitorie di salvaguardia.

1. All'interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dal Piano Paesistico. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:

a) alterazione delle caratteristiche naturali;

b) apertura di nuove strade;

c) costruzione di nuovi edifici;

d) apertura di nuove cave, miniere e discariche;

e) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;

f) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;

g) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dal Comune;

h) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte del Comune;

i) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalla normativa vigente;

j) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;

k) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali;

l) l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;

m) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;

n) il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;

o) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

p) l'installazione di cartelli pubblicitari;

q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali;

r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. La pesca può essere consentita qualora previsto nella legislazione vigente e fino all'approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, che potrà regolamentare l'attività o precluderla.

3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali.

4. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. n. 18/1983, art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10

Sanzioni.

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 9, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.

Art. 11

Abrogazione norme.

1. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della L.R. n. 54/2001.

Art. 12

Norma finanziaria.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2001 in L. 40.000.000 (quaranta milioni), si provvede mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto al Capitolo 272421, denominato "Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa e per interventi di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e naturali - L.R. n. 38/1996".
2. La somma di cui al comma precedente verrà erogata al Comune di Torino di Sangro e sarà finalizzata agli adempimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5.

Cartografia (2)

(2) Si omette la cartografia allegata.